

Il correo narrante: valutazione ed attendibilità  
delle dichiarazioni nei processi contro la  
criminalità organizzata

Chiar.mo Prof. Filippo Dinacci

---

RELATORE

Chiar.mo Prof. Antonino Gullo

---

CORRELATORE

Valeria Furno 155163

---

CANDIDATO



*Ai miei genitori, Anna e Luigi,  
mio punto di riferimento e mia ispirazione.  
Spero, un giorno, di poter essere anche solo una parte di ciò che voi siete oggi.*



# INDICE

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>10</b>
<b>Capitolo I: IL VALORE PROBATORIO DELLA CHIAMATA IN CORREITÀ.....</b>	<b>13</b>
1.1. La correità: evoluzione storica e chiamata in correità .....	13
1.2. Ratio dell'istituto.....	16
1.3. Gravi indizi di colpevolezza e chiamata in correità.....	17
1.4. Chiamata in correità ex articolo 192 commi 3 e 4 c.p.p. ....	18
1.4.1. Gli elementi strutturali della chiamata in correità .....	20
1.4.2. I profili intrinseci: credibilità del soggetto dichiarante e attendibilità della dichiarazione .....	21
1.4.3. I riscontri estrinseci.....	26
1.4.4. I riscontri individualizzanti.....	28
1.5. Chiamata in correità plurima.....	29
1.6. La chiamata in correità <i>de relato</i> .....	29
1.7. Valore probatorio e valutazione della chiamata in correità .....	32
1.8. La formazione del convincimento del giudice .....	34
1.9. Differenze e analogie con la confessione.....	35
<b>Capitolo II: IL CORREO NARRANTE: COLLABORATORE DELLA GIUSTIZIA PENALE .....</b>	<b>38</b>
2.1. Differenziazione tra testimone di giustizia e collaboratore di giustizia.....	38
2.2. L'assunzione del chiamante in correità nelle indagini preliminari .....	40
2.3. L'assunzione del chiamante in correità nelle fasi che precedono il dibattimento .....	46
2.4. L'acquisizione delle dichiarazioni del correo narrante in dibattimento.....	48
2.4.1. L'articolo 210 c.p.p.....	50
2.4.2. La garanzia della sicurezza dei dichiaranti: articolo 147 <i>bis</i> disposizioni attuative c.p.p. ....	55
2.5. La l. 13.02.2001 n. 45: il ruolo del collaboratore di giustizia nella nuova normativa .....	57
2.5.1. L'autonomia tra protezione e premio .....	61
2.5.2. Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.....	64
2.5.3. Gli impegni accessori .....	65

<b>Capitolo III: L'INUTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI NELLA CHIAMATA IN CORREITÀ.....</b>	<b>68</b>
3.1. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni .....	68
3.2. Cristallizzazione delle dichiarazioni: verbale illustrativo .....	69
3.2.1. Inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive: l'articolo 16-quater comma 9 d.l. 8/1991 .....	76
3.2.1.1 Differenza dalla versione originaria dell'articolo 500 c.p.p. ....	78
3.3. La rilevanza delle dichiarazioni tardive nelle fasi precedenti al dibattimento: contrasto di posizioni tra Cassazione, giurisprudenza e dottrina .....	79
3.3.1. Necessità di motivazione per l'utilizzabilità delle dichiarazioni tardive.....	82
3.4. Dibattimento: inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive.....	83
3.5. Utilizzabilità delle dichiarazioni irripetibili.....	86
3.6. La revisione in <i>peius</i> .....	88
<b>Capitolo IV: IL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA NEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: IL “PENTITISMO”.....</b>	<b>95</b>
4.1. Il fenomeno del “pentitismo” .....	95
4.2. Il carattere premiale come contrasto all'intimidazione.....	97
4.3. La necessità dei collaboratori di giustizia nel “processo di mafia” .....	99
4.3.1. Le disfunzioni patologiche dello strumento collaborativo .....	100
4.3.2. Critiche alla sua utilizzazione .....	102
4.4. Egesi storica della “legislazione premiale” .....	106
4.5. L'articolo 416- <i>bis</i> 1 comma 3 c.p.: la premialità sostanziale .....	113
4.6. La premialità processuale.....	114
4.6.1. Benefici premiali .....	115
<b>Capitolo V: LA POSIZIONE DEL CORREO NARRANTE AL DIFUORI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.....</b>	<b>119</b>
5.1. Il processo penale in civil law e in common law: differenze.....	119
5.2. Civil Law: la Francia, cenni sulla disciplina delle prove penali .....	122

5.2.1. <i>Collaborateurs de justice</i> e <i>repentis</i> : identità tra “pentito” e collaboratore di giustizia nell’ordinamento francese .....	123
5.3. Common Law: il Regno Unito, cenni sulla disciplina delle prove penali .....	126
5.3.1. La disciplina della collaborazione processuale nel Regno Unito .....	127
5.4. Common Law: gli Stati Uniti d’America, cenni sulla disciplina delle prove penali .....	129
5.4.1. La disciplina della collaborazione processuale negli Stati Uniti d’America .....	130
5.5. Lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera: il ruolo dell’Unione Europea .....	132
5.5.1. Necessaria collaborazione tra Stati .....	135
5.5.2. Mandato di arresto europeo .....	136
5.6. La valutazione della chiamata in correità nel rispetto dell’articolo 111 Costituzione e dell’articolo 6 CEDU.....	137
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>142</b>
<b>BIBLIOGRAFIA (bozza).....</b>	<b>145</b>
<b>RINGRAZIAMENTI .....</b>	<b>159</b>



## INTRODUZIONE

Oggetto del presente elaborato è la chiamata in correità: istituto del diritto processuale penale disciplinato all'articolo 192 commi 3 e 4 c.p.p.

Tale istituto venne inserito nel codice di rito del 1988 per dare risposta normativa certa ad un fenomeno sviluppatosi in via di prassi. La disciplina dello stesso, infatti, contribuì a fugare le problematiche relative all'individuazione della natura del fenomeno, nonché, a concretizzare la prassi applicativa e le sue modalità. Ad oggi, non vi è dubbio che la chiamata di correo costituisca un elemento di prova sul quale il giudice possa fondare il proprio convincimento e che la stessa sia utilizzabile, al fine appena esposto, solo quando sia accertata la sua credibilità, attendibilità e sia corroborata da riscontri esterni alla medesima.

Fondamentale è, poi, il ruolo che tale istituto ricopre nella lotta alla criminalità organizzata: consente, infatti, di conoscere dall'intero la realtà associativa, i membri della stessa, il disegno criminoso oltre che le modalità d'azione della stessa. Permette, innanzitutto, di abbattere quel muro di omertà ed onore che si erge a protezione di ogni associazione mafiosa determinando una lotta più efficace dell'autorità giudiziaria nei confronti di tali realtà criminose.

La motivazione che mi ha spinto alla scelta del presente argomento sta nella passione che nutro nei confronti del diritto processuale penale, oltre che, nell'innata dedizione al contrasto di ciò che illecito ed ingiusto. Inoltre, la lotta alla criminalità organizzata è, a mio avviso, un tema sempre attuale e, purtroppo, estremamente presente nel nostro ordinamento; ad avermi colpita è stata la necessità dell'introduzione, e l'esponentiale utilizzazione, di un istituto che permettesse di superare il *gap* esistente, negli anni '90 ma, talvolta, tutt'ora perdurante, tra la realtà della consorceria malavitosa e la conoscenza, nonché conoscibilità, che l'autorità giudiziaria e, più in generale, la società avesse della stessa.

Scopo dell'elaborato è, non solo, quello di analizzare nel dettaglio l'istituto in oggetto e le sue declinazioni critiche, fondamentale quella della chiamata in correità *de relato*, ma, soprattutto, evidenziare come lo stesso abbia un ruolo predominante, nonché fondamentale, nei processi di mafia costituendone spesso la prova principe.

A supporto di quanto analizzato ed affermato nel proseguito del presente elaborato verranno pedissequamente riportate le fonti: principalmente dottrina, sia con tesi a supporto che contrarie, giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione nonché della Corte Costituzionale, ed in relazione alla comparazione con ordinamenti straniere anche delle Corti europee e sovranazionali, oltre che studi, considerazioni e tesi riproposte dalla dottrina in riviste e periodici di settore. Si utilizzeranno, come punto di partenza per la trattazione di ogni tema, i dettati normativi inerenti al tema contenuti nel codice di procedura penale, nel d.l. 8/1991 e nella l. 45/2001

Il presente si compone di cinque capitoli; la trattazione prende le mosse dall'analisi dell'istituto e del dettato dell'articolo 192 c.p.p. soffermandosi sugli elementi strutturali della chiamata in correità e sulle questioni critiche attinenti alla chiamata in correità *de relato*. Prosegue soffermandosi sui momenti di assunzione del chiamante e dell'acquisizione della chiamata come prova dibattimentale, nonché, sul ruolo spesso assunto dal chiamante nei processi di mafia di collaboratore di giustizia, riformato dalla l. 45/2001. Verrà, inoltre, analizzato nel dettaglio il caso di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal correo focalizzando l'attenzione sul disposto del d.l. 8/1991. Si procederà ad una esegesi storica del fenomeno del pentitismo e ad una analisi dello stesso per, poi, concludere la trattazione volgendo lo sguardo ad ordinamenti stranieri ed alla loro posizione o utilizzazione dell'istituto, la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America, nonché al valore di tale istituto nell'Unione Europea e nella disciplina della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.



# Capitolo I: IL VALORE PROBATORIO DELLA CHIAMATA IN CORREITÀ

## 1.1. La correità: evoluzione storica e chiamata in correità

Per poter approfondire adeguatamente il tema della correità occorre fare delle considerazioni preliminari sul concorso di persone nel reato: esso si ha quando un reato viene commesso da una pluralità di agenti il cui intervento, nella preparazione o esecuzione dell'azione collettiva, non è previsto dalla legge come elemento costitutivo del fatto tipico. Da ciò vengono in evidenza due requisiti essenziali: uno positivo, dato dalla partecipazione al fatto di una molteplicità di soggetti ciascuno contribuente alla realizzazione del reato; uno negativo, costituito dal carattere meramente eventuale di tale molteplicità rispetto al tipo legale di reato descritto dalla singola norma incriminatrice. Il concetto di concorso di persone costituisce una categoria di genere all'interno della quale confluiscono, senza perdere la propria individualità, forme diverse di compartecipazione criminosa: tra esse, in questo contesto, interessa differenziare il concorso principale, o correità, dal concorso secondario, c.d. mera partecipazione o complicità. Tale differenza è data dalla diversa attività compiuta nella commissione delle singole figure di reato: nella correità coloro che agiscono in concorso commettono il reato perché intervengono personalmente nell'esecuzione dell'illecito oppure si servono di un'altra persona come "strumento"; nella complicità il concorrente non commette il tipo di azione descritta dalla norma incriminatrice, ma, concorre indirettamente all'altrui azione criminosa svolgendo opera di istigazione o agevolazione nei riguardi dell'autore o dei co-autori. Al correo, dunque, compete la qualifica di autore o, più esattamente, di co-autore, invece, al complice tale qualità non può essere riconosciuta perché la sua azione non è conforme a quella del modello legale di reato. L'azione del correo è tipica e come tale punibile di per sé, quanto meno a titolo di tentativo; la condotta del complice resta invece spoglia di qualsiasi nota di tipicità.<sup>1</sup>

Una volta esaminata la correità e la posizione giuridica del correo possiamo passare all'analisi della chiamata in correità. Essa è l'istituto con il quale un soggetto indagato o imputato accusa, oralmente o per iscritto, un altro soggetto di aver commesso il reato ad esso ascritto, in correità o in via esclusiva, o un reato connesso. Si sviluppa, in via di prassi, tra gli anni '70 e '80 del Novecento durante la vigenza del Codice di procedura penale del 1930, il Codice Rocco; esso non prevedeva specificatamente l'istituto né altri istituti a cui esso potesse essere ricondotto. Venne così elaborata la teoria, anche se non univocamente condivisa, che riteneva la chiamata in correità una prova indiziaria sulla base della quale il giudice non potesse fondare il proprio convincimento, ciò proprio in ragione della mancante legislazione in merito<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Latagliata, *Concorso di persone nel reato* (dir. pen.), Enciclopedia del Diritto - Volume VIII – 1961, 568-570

<sup>2</sup> «Al di fuori di precisi addentellati normativi che ne dimensionassero inequivocabilmente la portata, aveva condotto a cospicue dispute dottrinali in ordine alla controversa natura giuridica della dichiarazione di correità, dando luogo, nel contempo, in giurisprudenza, ad uno spettro interpretativo insolitamente ampio e in molti casi contraddittorio, che spaziava dal più

Ci si interrogava però sulla liceità dell'utilizzazione della stessa in chiave indiziaria e sulla natura giuridica dell'istituto: il numero dei ricorsi all'istituto era sempre più elevato e iniziava a svilupparsi il fenomeno del pentitismo<sup>3</sup>.

È solo con l'entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1988 che la questione viene, parzialmente, risolta. Il nuovo codice, infatti, prevede all'articolo 192<sup>4</sup>, rubricato «Valutazione della prova», ai commi 3 e 4 proprio l'istituto della chiamata in correità. Afferma, infatti, che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da altro soggetto imputato in un procedimento connesso<sup>5</sup> sono valutate congiuntamente agli altri elementi di prova che ne conferiscono l'attendibilità; quanto appena detto si applica anche alle dichiarazioni rese da una persona imputata in un reato collegato<sup>6</sup> a quello per il quale si stia procedendo.

Con l'introduzione di tale articolo viene ad essere risolto il problema della lecita utilizzazione dell'istituto ma non quello della natura giuridica dello stesso. A tal proposito, sembra che la dottrina

---

esasperato rigore minimalistico a massimalismi estensivi di segno opposto»; Così Di Chiara, Commento a Cass., sez. I, 30.1.1992, Abbate ed altri, in FI, 1193, 22)

«La chiamata in correità può essere utilizzata come unico mezzo di prova, allorché il giudice di merito, attraverso un rigoroso e prudente vaglio critico della stessa nel suo libero convincimento, ritenga che essa di ala certezza del fondamento dell'accusa (anche quando) non sia qualificata da circostanze estrinseche» (Cass., sez. I, 19.12.1984, Faria, *Mass Uff* 1985, m.168799)

«Bisogna tener presente la distinzione fra prova storico rappresentativa e prova critica. Nel primo caso la prova ha per oggetto un fatto di reato, mentre nel secondo ha per oggetto un altro fatto da cui può risalirsi all'illecito penale. (...) Nel caso di prova critica debbono compiersi due valutazioni (e, pertanto, due applicazioni delle regole d'esperienza). La chiamata in correità costituisce di solito una prova storico rappresentativa e non un indizio, avendo per oggetto un fatto di reato» (Lozzi, *La valutazione probatoria della chiamata in correità*, in QG, 1986, 64)

<sup>3</sup> Con il termine pentitismo si intende il fatto che un soggetto, anche in ragione dei benefici processuali e giudiziari, si mostri disponibile alla collaborazione con la polizia giudiziaria durante le indagini o con l'autorità giudiziaria dichiarandosi pentito dei reati commessi e formulando accuse, chiamate in correità e altre dichiarazioni utili ai soggetti che indagano ed inquisiscono. Tale definizione deriva da quella di pentito: il soggetto che si dichiara disposto a collaborare con la giustizia, usufruendo, qualora ne sussistano i requisiti richiesti, della riduzione della pena e di misure di protezione e assistenza in ragione del ruolo da egli assunto, in precedenza, in relazione a crimini, associazioni criminali e/o di stampo mafioso, associazioni terroristiche. È a partire dagli anni '70 che soggetti autori di crimini si presentano alla giustizia come pentiti, in ragione dei connessi benefici, andando così a creare quello che ancora oggi sussiste come fenomeno del pentitismo.

<sup>4</sup> «3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).» (Articolo 192 commi 3 e 4 c.p.p.)

<sup>5</sup> Si ha procedimento connesso quando si verifichi una delle tre ipotesi previste dall'articolo 12 c.p.p., cioè quando:

- Il reato per il quale si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno contribuito alla determinazione del medesimo evento;
- Se un soggetto è imputato di più reati commessi con una sola azione o omissione, o nel caso in cui è applicabili l'istituto della continuazione;
- Se dei reati per i quali si procede gli uni sono stati commessi per eseguirne o occultarne degli altri (connessione teleologica).

<sup>6</sup> Si ha reato collegato, ai sensi dell'articolo 371 comma 2 c.p.p., quando:

- I procedimenti sono connessi ex articolo 12 c.p.p.;
- Se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguire o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo o il prodotto o l'impunità; se si tratta di reati commessi reciprocamente in danno le une delle altre parti, o se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza;
- Se la prova di più reati derivi dalla stessa fonte.

Ai fini dell'istituto in oggetto, rileva solo la seconda ipotesi.

maggioritaria<sup>7</sup> e la giurisprudenza<sup>8</sup> assimilino l'istituto ad una prova in ragione del posizionamento dello stesso all'interno dell'articolo 192 c.p.p. rubricato "valutazione della prova" inserito nel libro, appunto, dedicato alle prove. Tale evidenza sistemica non esclude una interpretazione differente da parte di dottrina minoritaria che scaturisce dall'interpretazione della "prova" stessa: viene infatti ritenuto che si tratti di una prova indiziaria<sup>9</sup> più che di una prova piena in ragione del fatto che essa, per poter fondare il convincimento del giudice, necessita di riscontri estrinseci<sup>10</sup>, come gli indizi, e di una valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni. Una terza interpretazione, sostenuta da parte della giurisprudenza, rinviene una certa vicinanza tra la chiamata in correità e la testimonianza<sup>11</sup>: la valutazione di attendibilità, soprattutto se fondata sulla sola accertata assenza di elementi contrastanti con le dichiarazioni rese, in linea di principio, riporta proprio alla testimonianza dove vanno ad essere valutate ed assunte le dichiarazioni di un soggetto informato sul fatto di reato senza ulteriori necessità di riscontro se non vi siano versioni del fatto contrastanti con quella del testimone.

È solo con sentenze della Suprema Corte successive al 1988<sup>12</sup> che viene a chiarirsi la natura giuridica dell'istituto sebbene la stessa fosse già stata esplicitata nella Relazione al progetto preliminare del c.p.p. del 1988<sup>13</sup>: la chiamata in correità è una prova semipiena<sup>14</sup> e le questioni relative alla valutazione

---

<sup>7</sup> Tra tutti si veda Grevi, *Le dichiarazioni rese dal coimputato nel nuovo codice di procedura penale*, CP, 1991, 1151, il quale ritiene che «quando il codice ha dovuto disciplinare in forma autonoma l'assunzione delle dichiarazioni del coimputato – con riguardo alle ipotesi in cui contro il medesimo si proceda o si sia proceduto separatamente – lo ha fatto delineando una apposita figura di "esame", e collocandola nel titolo dedicato ai mezzi di prova, quale fattispecie per sua natura speciale entro il quadro ordinario dell'esame delle parti. Il che non può essere senza significato dal punto di vista sistematico: nel senso, cioè, di una non equivoca presa di posizione legislativa incline a riconoscere alle dichiarazioni del coimputato il rango di prova a tutti gli effetti, salve le risapute peculiarità della loro disciplina, sia sotto il profilo dell'assunzione, sia sotto quello della valutazione alla base del convincimento giudiziale»

<sup>8</sup> «Nel sistema giuridico italiano non esistono prove privilegiate per cui, anche a voler accogliere la distinzione tra prove in senso stretto e prove c.d. indiziarie, nessun limite è imposto al giudice circa il valore da attribuire agli elementi sottoposti al suo apprezzamento; ne deriva che il giudice di merito, avuto riguardo alle esigenze di ciascun procedimento, può attribuire piena efficacia probatoria alle chiamate di correo (...), oppure ritenere di dover integrare il giudizio di attendibilità attraverso la ricerca di elementi esterni» (Cass., sez. VI, 25.2.1989, Asero ed altri, *FI*, II 1989, c. 525)

<sup>9</sup> «(...) non può considerarsi prova il dato per cui occorre, oltretutto una verifica interna, anche un conforto esteriore» (Viviani, *La chiamata di correo nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 1991, 331)

«La collocazione sistematica della nuova disciplina (...) già indica che il legislatore ha inteso attribuire alle dichiarazioni del coimputato (...) un valore probatorio che, pur non potendosi identificare come quello proprio degli indizi, è comunque ad esso molto contiguo. In proposito è indicativo che la chiamata di correo è prevista dalla medesima disposizione che ha per oggetto la prova indiziaria; e, soprattutto, il fatto che la formulazione di entrambe le ipotesi sia costruita in chiave di regola per la valutazione della prova (...). In altri termini, sia l'indizio che la chiamata in correità, per assumere significatività ai fini del decidere, hanno bisogno di un contesto probatorio più ampio» (Bargi, *Osservazioni sul valore probatorio della chiamata in correità*, CP, 1991, 679)

<sup>10</sup> Elementi estranei alla chiamata in correità che vadano a corroborare l'attendibilità della dichiarazione accusatoria

<sup>11</sup> Sul punto si veda Fassone, *La valutazione delle dichiarazioni del coimputato*, CP, 1986, 1895, secondo il quale «Se la prova si dice rappresentativa quando una traccia sensibile riproduce immediatamente il fatto investigato, la chiamata in correità è senza dubbio tale (...). Tra la chiamata in correità e la testimonianza si ravvisa una diversità processuale, non di essenza»

<sup>12</sup> «È agevole rilevare che, da un lato, è stato riconosciuto il valore di prova e non di mero indizio, e dall'altro, che si è voluto stabilire che il giudizio di attendibilità necessita di un riscontro esterno» (Sez. U., 3.2.1990, Belli, CP, 1990, II, 37)

<sup>13</sup> Relazione al progetto preliminare c.p.p. 1988, 61: «è ben noto il dibattito che attorno a questo tema si è sviluppato negli ultimi anni tra operatori del diritto e studiosi del processo che hanno insistito sulla necessità di circondare di maggiori cautele una prova come quella proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato o ha comunque legami con lui, alla luce della sua attitudine ad ingenerare un erroneo convincimento giudiziale. (...) si è ritenuto di formulare la norma in chiave di regola sulla valutazione delle prove, escludendo così che le dichiarazioni del chiamante in correità possano qualificarsi *ex lege* come

dell'attendibilità ed ai riscontri estrinseci rilevano ai soli fini dell'utilizzabilità della stessa, come verrà sviluppato nei prossimi capitoli del seguente elaborato.

## 1.2. Ratio dell'istituto

La ratio della chiamata in correità risponde alle esigenze di facilitazione delle indagini e dello svolgimento dell'intero procedimento grazie alle dichiarazioni del correo.

Il legislatore rinuncia alla sua potestà punitiva o, comunque, la attenua<sup>15</sup> al fine di sollecitare il soggetto alle dichiarazioni; in relazione a ciò, c'è però da mettere in luce come le dichiarazioni di per sé non possano essere considerate del tutto attendibili, e dunque sufficienti, da sole, a raggiungere lo scopo ad esse assegnate in seno all'istituto, dal momento in cui il soggetto che le pronuncia è egli stesso coinvolto nel reato oggetto di indagine: risulta per questo motivo necessario che le stesse possano essere confermate e avvalorate da riscontri esterni, necessitando quindi di una prova di attendibilità.

Inoltre, il valore fattuale dell'istituto è strettamente collegato ai reati associativi: è solo, o meglio, prevalentemente, grazie ad una legislazione premiale, in questo caso concessa dall'istituto, che il soggetto associato e complice o partecipe di un crimine legato alla sua associazione di appartenenza decide di fornire informazioni fondamentali alle indagini. L'istituto risulta, infatti, nella prassi utilizzato principalmente riguardo ai reati associativi e più nello specifico ai reati commessi da associazioni a delinquere o a stampo mafioso: la ragione di ciò sta nelle garanzie e nelle tutele riconosciute al soggetto dichiarante; infatti, egli non solo riceve uno sconto di pena in seguito alle sue dichiarazioni, ma, ottiene protezione e garanzie di tutela da eventuali vendette, ripercussioni o atti aggressivi nei suoi confronti e nei confronti dei suoi familiari da parte dell'associazione di cui egli era parte.

Come prima affermato, l'istituto però non è univocamente diretto a tali tipologie di reato, la sua applicabilità anche a fattispecie diverse non è né esclusa né preclusa: infatti, nulla impedisce la sua applicazione, a titolo esemplificativo, a casi di furto, omicidio, ecc. dal momento in cui siano presenti tutte le caratteristiche riguardanti le dichiarazioni, e non solo, necessarie alla stessa.

---

elementi probatori inutilizzabili. Il concetto di valutazione unitaria postula l'impegno del giudice ad indicare nella motivazione del provvedimento le prove o gli indizi che corroborano la chiamata di correo. Ne deriva che l'omesso esame degli elementi capaci di offrire il riscontro alle dichiarazioni incriminanti si traduce in un difetto di motivazione, rilevabile anche di fronte al giudice di legittimità.»

<sup>14</sup> Prova prodotta in maniera imperfetta, che non riesce a produrre la dovuta certezza giuridica sia nel giudice che nella legge; non si esclude che essa possa raggiungere la prova piena qualora concorrano altri elementi probatori che la rafforzino.

<sup>15</sup> Il legislatore diminuisce l'ammontare della pena, attenuando dunque la sua potestà in tal senso, dal momento in cui sia possibile procedere secondo quanto previsto dall'istituto in esame: infatti, qualora ciò non fosse possibile, la punizione per il reato oggetto di procedimento sarebbe quella ordinariamente prevista dallo stesso; ad esempio, qualora si procedesse per il reato previsto dall'articolo 416-bis comma 1 c.p.p. la pena sarebbe quella della reclusione da dieci a quindici anni.

### 1.3. Gravi indizi di colpevolezza e chiamata in correità

Come evidenziato *supra*, la chiamata in correità è un elemento di prova diretto e semipieno, necessita di riscontri estrinseci, che siano ulteriori prove o indizi<sup>16</sup>, ai fini della sua utilizzabilità e idoneità a fondare il convincimento del giudice.

In relazione agli indizi, definibili come elementi di fatto solo indirettamente dimostrativi del tema di prova ed attraverso i quali, mediante procedimenti propri della logica formale, può pervenirsi, in sede di deliberazione della sentenza, alla dimostrazione dell'assunto accusatorio<sup>17</sup>, dobbiamo soffermarci su quanto disposto dall'articolo 192 comma 2 c.p.p.:

“2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.<sup>18</sup>”

Tale impostazione codicistica è preposta ad una limitazione del ricorso agli indizi come fondamento del convincimento del giudice o come elemento corroborativo allo stesso in ragione del fatto che essi sono elementi solo indirettamente dimostrativi del tema di prova. Ciò determina anche una ristretta utilizzabilità degli indizi: se non sono caratterizzati dalla gravità, precisione e concordanza non possono essere utilizzati come riscontri estrinseci dell'istituto enunciato nel medesimo articolo ai commi successivi.

Analizzando ora i tre requisiti richiesti dall'articolo richiamato in tema di indizi, la gravità viene variamente intesa come serietà, rilevanza-pertinenza, sebbene la pertinenza risulti più esattamente riferibile al connotato della precisione, elevata persuasività, capacità dimostrativa, resistenza alle obiezioni o contiguità logica al fatto da provare dell'elemento indiziante<sup>19</sup>.

Riguardo al requisito della precisione, sempre che gravità e precisione non debbano intendersi come un'endiadi in cui i due termini interagiscono sinergicamente tra loro per significare un unico concetto<sup>20</sup>, prevale l'opinione che esso si riferisca al grado di concludenza dell'elemento indiziante nel condurre, come risultato, all'accertamento del fatto da provare. Un indizio potrà considerarsi tanto più preciso quanto minori siano le sue possibili connessioni con determinate conseguenze oltre che con quella che conduce alla verifica

---

<sup>16</sup> «Nel linguaggio tradizionale la parola «indizio» sta ad indicare una *probatio minor*, o incompleta, contrapposta alla «prova», che fornirebbe invece una dimostrazione esauriente. Nella radice del vocabolo («*inde dictum*», qualche cosa che da esso scaturisce ed è fatto intendere, ma che esso non esprime direttamente) si coglie l'essenza di questo tipo di prova, che risiede nel non comunicare in modo immediato la conoscenza di un certo evento, ma nel permettere di acquisirla» (Enciclopedia del Diritto - Aggiornamento I – 1997)

<sup>17</sup> Cfr. sul punto Vitale, *Indizio*, DP, Aggiorn., III, Torino, 2005, 758, 763

<sup>18</sup> Articolo 192 c.p.p.

<sup>19</sup> Sul concetto di gravità dell'indizio, Tonini, *Manuale di procedura penale*, XIII ed., Giuffrè, 2012, 208; Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Giappichelli, Torino, 2004, 207; In giurisprudenza v., tra le altre, Cass., 25.1.1993, Bianchi, *RP*, 1994, 104; Cass., 26.6.1992, Di IORGI, *MUFF.*, 193003

<sup>20</sup> In tal senso Fassone, voce *Indizi*, in Enc. Dir., App. agg., vol. I, Giuffrè, 1997, 637 e Iacoviello, *Lo standard probatorio richiesto per le misure cautelari*, *QCSM*, 1997, 98, 111, 126

del tema di prova<sup>21</sup>. Si è talvolta ritenuto che<sup>22</sup> fosse più pregnante e radicale il significato di univocità assoluta del dato probatorio: dall'indizio non possa logicamente trarsi che un'unica conseguenza, coincidente, in caso positivo, con la dimostrazione dell'assunto accusatorio e, in negativo, con la sua esclusione. Tale ipotesi è, però, una estrema ipotesi di scuola.

Per concordanza deve intendersi che i diversi elementi indizianti cospirino e convergano verso un risultato di prova comune, senza discrasie né contraddizioni<sup>23</sup>. In relazione a tale requisito si è sviluppato un ampio dibattito, ancora aperto, concernente l'indispensabilità di una pluralità di indizi per l'affermazione di un fatto, per la verifica cioè dell'assunto accusatorio, o, invece, la sufficienza di un unico indizio: in favore della prima soluzione si orientano il dato letterale del comma 2 dell'articolo 192 c.p.p. e l'intenzione del legislatore, rinvenibile già dalla relazione al progetto preliminare del codice vigente, supportate da prevalente dottrina<sup>24</sup> e da un cospicuo e risalente filone giurisprudenziale<sup>25</sup>; nel secondo senso orienta, invece, l'esame critico della disposizione sostenuto da altra parte della dottrina<sup>26</sup> ed avvallato da significativi arresti giurisprudenziali<sup>27</sup>.

#### 1.4. Chiamata in correità ex articolo 192 commi 3 e 4 c.p.p.

Il legislatore, nel dettame dell'articolo 192 c.p.p., accorpa un insieme di regole valutative rivolte al giudice nell'esercizio del suo libero convincimento: non ne mette in discussione la libertà di valutazione ma gli chiede di darne conto nel motivare la decisione. Va', dunque, ad apporre delle regole all'esercizio di tale prerogativa del giudice attraverso il criterio della legalità dell'accertamento probatorio, nel primo comma, ed attraverso una regola di valutazione per quelle fonti di prova che, per l'assenza di neutralità, sono gravate da un sospetto di inattendibilità, nel secondo comma; fissa, inoltre, dei criteri di esclusione negli ultimi due commi.

Ai fini dell'utilizzabilità della prova dichiarativa, come accennato in precedenza, viene richiesta, come necessaria, l'integrazione di riscontri della stessa. Al giudice viene richiesta una scansione valutativa sia intrinseca, relativa alla valutazione della fonte dichiarativa, sia estrinseca, relativa all'esistenza di riscontri esterni che offrano garanzie sull'attendibilità della narrazione.

---

<sup>21</sup> Iacoviello, *I criteri di valutazione della prova*, in *La regola del caso – Materiali sul ragionamento giuridico*, a cura di Bessone-Guastini, Padova, 1995, 425

<sup>22</sup> Tonini, *La prova penale*, Padova, 2000, 40; Id., *Manuale*, cit., 208 nonché *Lineamenti*, cit., 125; Cass., 13.12.1991, Grillo, *CP*, 1993, 2067

<sup>23</sup> «Quegli indizi che risultano tutti compatibili con una medesima ricostruzione del fatto e invalidano altre ipotesi concorrenti» (Battaglio, *"Indizio" e "prova indiziaria" nel processo penale*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 418 ss.)

<sup>24</sup> Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, *Diritto processuale penale*, Giuffrè, 2018, 351; Dalia-Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Cedam, 2018, 747

<sup>25</sup> Cass., sez. I, 8.3.2000, Di Tella, *MUff.*, 216181; Cass. sez. I, 19.5.1998, Bernardoni, *MUff.*, 211.129;

<sup>26</sup> Cordero, *Procedura penale*, Giuffrè, 2003, 590;

<sup>27</sup> Cass., sez. IV, 26.4.1996, Piscopo, *MUff.*, 206.960;

È necessario, ora, soffermarsi sulle diverse forme che la dichiarazione accusatoria può assumere. Partendo dal fatto che il termine correo presuppone che il soggetto dichiarante chiami un altro a condividere la propria responsabilità, implica che il correo stesso ammette la responsabilità in capo a sé stesso, quantomeno parzialmente. Dunque, il contenuto della dichiarazione è sia autoaccusatorio che accusatorio: un'ammissione di colpa accompagnata dall'attribuzione ad altre persone della responsabilità nello stesso reato o in altro connesso. Tuttavia, il testo normativo non esclude quelle chiamate che non abbiano natura confessoria: il chiamante può attribuire ad un terzo la responsabilità del fatto di reato o protestare la sua innocenza incolpando altri del fatto a lui imputato; in questi casi la chiamata in correità consiste in una dichiarazione sul fatto comune da distinguere sia dalla confessione, dichiarazione sul fatto proprio, che dalla denuncia, dichiarazione sul fatto altrui.

Da ciò deriva una netta distinzione tra la chiama propria e impropria: si ha chiamata propria quando contenuto della dichiarazione è sia l'autoaccusa del fatto che l'accusa di altri per il medesimo fatto, si ha dunque l'affermazione di una responsabilità del dichiarante in merito al reato ma anche di altro soggetto in merito al medesimo reato; si ha, invece, chiamata impropria quanto contenuto della dichiarazione è solo l'accusa di altri, il dichiarante, dunque, addossa l'intera responsabilità del fatto al soggetto chiamato e/o professa la sua innocenza.

Ulteriore, e fondamentale, distinzione nell'ambito della chiamata in correità è quella tra chiamata diretta ed indiretta, o *de relato*. Si parla di chiamata in correità diretta nel momento in cui il soggetto dichiarante conosca dei fatti oggetto di dichiarazione in via diretta, sia cioè egli stesso diretto partecipe o spettatore del fatto. Si parla di chiamata in correità indiretta, o *de relato*, invece, nei casi in cui il dichiarante riferisca, nella dichiarazione accusatoria, esperienze non vissute personalmente ma apprese da altri. Il tema della chiamata in correità *de relato* non è univocamente sostenuto, di questo si approfondirà nel proseguo del presente elaborato<sup>28</sup>.

In ultimo, va' evidenziato come il legislatore, ai commi 3 e 4 dell'articolo 192 c.p.p., limiti l'utilizzazione dell'istituto della chiamata in correità ai soli casi di reati connessi o collegati. In relazione ai reati connessi, il rimando è generico all'articolo 12 c.p.p. presupponendo dunque l'applicabilità a tutte e tre le ipotesi di connessione<sup>29</sup>, in realtà è da escludere l'ipotesi prevista alla lettera *b* in quanto si riferisce a reati connessi ma commessi dallo stesso soggetto: la chiamata in correità presuppone invece un'alterità tra soggetto chiamante e soggetto chiamato. Per quanto riguarda, invece, i reati collegati, il rimando del legislatore è specifico: assurgono rilevanza ai fini dell'istituto solo i casi rientranti nella lettera *b* dell'articolo

---

<sup>28</sup> Paragrafo 1.7. capitolo I

<sup>29</sup> *Ipotesi a*) Il reato per il quale si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno contribuito alla determinazione del medesimo evento; *Ipotesi b*) Se un soggetto è imputato di più reati commessi con una sola azione o omissione, o nel caso in cui è applicabili l'istituto della continuazione; *Ipotesi c*) Se dei reati per i quali si procede gli uni sono stati commessi per eseguirne o occultarne degli altri (connessione teleologica).

371 c.p.p.<sup>30</sup>, ciò al fine, nell'intenzione del legislatore, di evitare una eccessiva polverizzazione di indagini collegate permettendo una più agevole e veritiera ricostruzione dei fatti.

Alle ipotesi indicate nel testo della norma vanno aggiunti altri casi in cui il legislatore richiede espressamente l'applicazione della regola di valutazione prevista dall'articolo 192 comma 3 c.p.p.: ad esempio, l'articolo 197 bis comma 6 c.p.p.<sup>31</sup> in cui si prevede che alle dichiarazioni rese da un soggetto che assuma l'ufficio di testimone si applica quanto previsto dall'articolo e dallo specifico comma in oggetto.

#### 1.4.1. Gli elementi strutturali della chiamata in correità

Per meglio comprendere l'istituto in esame, occorre analizzarne gli elementi strutturali: soggetto attivo, oggetto, soggetto passivo e, infine, destinatario.

Soggetto attivo è il chiamante in correità, cioè, colui che pronuncia la dichiarazione. Perché, però, si possa propriamente parlare di soggetto attivo ai fini dell'istituto vi è la necessità che il chiamante in correità posseda lo *status* di imputato: deve essere il soggetto nei cui confronti il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 comma 1 c.p.p.. Tuttavia, la chiamata di correo può essere formulata durante la fase delle indagini preliminari: il chiamante assume, in questa fase, la veste di persona indagata alla quale si estendono i diritti e le garanzie dell'imputato ex articolo 61 c.p.p.

Dunque, soggetto attivo è il chiamante in correità che pronuncia la dichiarazione e assume le vesti di imputato o indagato.

Dobbiamo inoltre specificare che perché la dichiarazione dell'imputato possa qualificarsi come chiamata di correo, deve riguardare persone contro cui si possa procedere per un reato commesso in concorso o cooperazione, di cui all'art. 110 c.p.p. o per reati commessi in concorso causale ex art. 113 c.p.p.; imputati di più reati commessi con una sola azione o omissione ovvero con più azioni o omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, imputati per reati legati da nesso teleologico di esecuzione o di occultamento, ex art. 12 co.1 lettere a) , b) , c) c.p.p.<sup>32</sup>.

Soggetti attivi della chiamata in correità possono essere anche i collaboratori di giustizia<sup>33</sup>, cioè colui che, trovandosi in particolari situazioni di conoscenza di un fenomeno criminale, decide di collaborare con

---

<sup>30</sup> Lettera b) Se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguire o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo o il prodotto o l'impunità; se si tratta di reati commessi reciprocamente in danno le une delle altre parti, o se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza;

<sup>31</sup> «6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3» (Articolo 197-bis comma 6 c.p.p.)

<sup>32</sup> Così come previsto dall'art. 12, co 1 lettere a) b) c), c.p.p.

<sup>33</sup> «coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati» (art. 58-ter, comma 1, l 354/1975).

l'autorità giudiziaria, e i c.d. pentiti<sup>34</sup>, collaboratori di giustizia nell'ambito associativo a stampo mafioso, ma soltanto nei casi in cui le dichiarazioni assumano tutte le caratteristiche strutturali proprie dell'istituto.

Per quanto riguarda l'oggetto, esso consiste nell'accusa formulata a carico di altri in ordine alla responsabilità e corresponsabilità penale nella commissione di un reato connesso<sup>35</sup> o collegato<sup>36</sup>. Al fine di qualificare la chiamata in correità, la dichiarazione deve avere più o meno, un carattere accusatorio. L'ammissione di responsabilità propria può, tuttavia, far propendere per una maggiore attendibilità intrinseca del chiamante<sup>37</sup>.

Il soggetto passivo, invece, è il chiamato in correità: colui che assume le vesti di imputato o indagato di reato connesso *ex* articolo 12 c.p.p. o collegato *ex* articolo 371 comma 2 lettera *b* c.p.p. a seguito delle accuse formulate dal chiamante, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno riunione dei processi ai sensi dell'articolo 17 c.p.p..

In conclusione, soggetto destinatario della chiamata è l'autorità giudiziaria, la quale include anche la polizia giudiziaria delegata del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 370 comma 1 c.p.p.. La Cassazione sottolinea al riguardo che non costituiscono chiamata in correità quelle dichiarazioni che non siano dirette all'organo giudicante<sup>38</sup> perché costituiscono dichiarazioni di scienza del fatto effettuate da un soggetto il quale, ancorché imputato di un certo reato, le rende al di fuori del processo e, nella sua intenzione, all'insaputa del giudice: importante è il momento acquisitivo della prova e dunque l'utilizzabilità o inutilizzabilità della dichiarazione stessa.

#### 1.4.2. I profili intrinseci: credibilità del soggetto dichiarante e attendibilità della dichiarazione

Come anticipato *supra*, il giudice è chiamato ad una duplice valutazione<sup>39</sup>, prima delle due è la valutazione intrinseca: egli dovrà valutare la fonte dichiarativa. L'organo giudicante deve accertare la credibilità del contenuto della chiamata in correità sia sotto il profilo soggettivo del chiamante sia sotto il profilo delle caratteristiche oggettive delle dichiarazioni.

Prima di approfondire la valutazione delle dichiarazioni del correo/collaboratore, sia intrinseca che

---

<sup>34</sup> Soggetto appartenente ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso o terroristico, il quale decide, dopo la propria cattura, di dissociarsi dall'organizzazione e rilasciare alle autorità inquirenti confessioni o informazioni utili alle indagini

<sup>35</sup> *Ex* articolo 12 c.p.p.

<sup>36</sup> *Ex* articolo 371 comma 2 lettera *b* c.p.p.

<sup>37</sup> Cass., sez. IV, 3.7.1991, Spanò, in *Cass. Pen.*, 1993, p. 908.

<sup>38</sup> Cass., sez. II, 15.11.1993, in *CED Cass.*, 196110

<sup>39</sup> Il giudice dovrà valutare la chiamata sia intrinsecamente che estrinsecamente: opererà dunque una duplice valutazione della stessa indagando, dapprima, la credibilità del soggetto dichiarante e l'attendibilità delle sue dichiarazioni, successivamente, dovrà raccogliere elementi a favore delle stesse che corroborino quanto sostenuto dal correo. Ratio di tale modalità operativa è rendere utilizzabile la chiamata in correità come prova piena e, dunque, la possibilità che essa fondi il convincimento del giudice e, conseguentemente, permetta l'applicazione sia della legislazione premiale che delle garanzie e protezioni in capo a favore del dichiarante.

estrinseca, c'è da specificare che non necessariamente il soggetto che pronunci dichiarazioni assumerà le vesti di collaboratore di giustizia<sup>40</sup>: esse possono aversi o da persone estranee al fatto di reato ma solo spettatrici dello stesso, come testimoni o persone informate sui fatti, o ancora da coloro i quali siano coinvolti nel reato, e dunque correi, ma non possano o non vogliano assumere le vesti di collaboratori di giustizia.

Per quelli che, invece, possano o vogliano assumere il ruolo di collaboratori di giustizia, l'articolo 9 comma 3 d.l. 8/1991 prevede che, ai fini della concessione delle speciali misure di protezione, le dichiarazioni eteroaccusatorie debbano possedere il carattere dell'intrinseca attendibilità nonché della novità e della completezza ed apparire di grande rilevanza per la prosecuzione delle indagini preliminari<sup>41</sup>.

Iniziando ora dall'analisi dal profilo soggettivo della valutazione intrinseca, il giudice deve, innanzitutto, vagliare scrupolosamente la personalità del chiamante in modo da poter escludere la presenza di anomalie psichiche che inficerebbero gravemente la credibilità della dichiarazione<sup>42</sup>. In tale vaglio egli deve utilizzare una serie di parametri definiti dalla scienza psicologica che consentono di delineare il perimetro delle facoltà psichiche del dichiarante: senso della realtà, capacità e qualità dei rapporti interpersonali, livello di intelligenza, grado di rigidità delle strutture psicologiche, natura, tipo e importanza delle aree di conflittualità, grado e tipo della manifestazione impulsiva<sup>43</sup>. Nell'esame della personalità del soggetto, il cui risultato si esprime in termini di affidabilità, non possono rientrare le pessime qualità morali dello stesso dato che è spesso autore di gravi reati, talvolta anche reiterati.

Questo "identikit psicologico" è di estrema rilevanza: infatti, l'articolo 70 comma 1 c.p.p. prevede che il giudice possa disporre, anche d'ufficio, una perizia sul dichiarante-imputato quando vi sia il sospetto che, a causa di una infermità mentale, egli non sia in grado di partecipare in maniera cosciente al processo. Qualora l'esito della perizia medico-legale sia negativo, esso si ripercuoterà sulla efficacia dimostrativa delle

---

<sup>40</sup> Collaboratore di giustizia è il soggetto che fornisce informazioni determinanti ai fini del procedimento alle autorità ed è soggetto attivo del reato. Non è necessario che egli sia l'unico autore del reato o che sia soggetto attivo dello stesso in tutte le sue fasi: rileva la posizione di partecipe allo stesso che egli assume

<sup>41</sup> "3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristiche o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni." (art. 9, comma 3, d.l. 8/1991)

<sup>42</sup> Necessario è il rimando all'articolo 70 c.p.p.: l'imputato deve avere capacità processuale cioè non deve essere affetto da infermità mentale, sia che essa sia pregressa che sopravvenuta al fatto di reato, la quale non gli permetta di partecipare consciamente, avendo dunque pronta e consapevole conoscenza di ciò che accade, al processo stesso; la valutazione in merito alla capacità processuale dell'imputato è rimessa al giudice il quale può richiedere la perizia di un consulente.

Altro rimando necessario, ai fini della trattazione dell'istituto della chiamata in correità, è alla capacità a testimoniare: chiunque possiede tale capacità, cioè può potenzialmente riferire fatti di cui è a conoscenza connessi all'oggetto di un processo penale; al fine della valutazione delle dichiarazioni è necessario verificare l'idoneità fisica e mentale a testimoniare, ex articolo 196 c.p.p., e sarà, dunque, sempre il giudice a dover svolgere tale indagine potendo ordinare opportuni accertamenti.

<sup>43</sup> Cfr. De Cataldo Neuberger, *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, Cedam, Padova, 1992, 200

dichiarazioni: la tendenza a mentire è elemento accomunante di quasi tutte le diverse psicopatie, il soggetto potrebbe non essere in grado di distinguere la realtà dalle proprie fantasie<sup>44</sup>.

L'organo decidente deve indefettibilmente, poi, individuare le ragioni, le spinte psicologiche che abbiano indotto l'imputato a collaborare con l'autorità giudiziaria: in sostanza, ci si deve chiedere quali siano le ragioni che potrebbero indurre il chiamante in correità a formulare un'accusa calunniosa. La falsa accusa potrebbe essere determinata dalla volontà di vedetta, o, dal sentimento di invidia nei confronti dei chiamati in correità; la calunnia potrebbe, inoltre, anche essere il frutto della volontà di estorcere denaro al chiamato in correità quale prezzo per la ritrattazione delle accuse ovvero della volontà di protagonismo o di fuoriuscire, seppur saltuariamente, dall'istituto carcerario per partecipare alle udienze dibattimentali<sup>45</sup>.

Certamente scopo del chiamante è anche quello, se non l'unico, di fruire della legislazione premiale ed è proprio per questa ragione che risulta necessaria un'attenta valutazione delle ragioni che hanno portato il soggetto ad effettuare le dichiarazioni: egli potrebbe dichiarare il falso al solo fine di vedersi addebitati benefici che non gli spetterebbero; d'altra parte, però, un eventuale disinteresse dello stesso nei confronti di tali benefit non può significare attendibilità delle dichiarazioni dato che è lo stesso legislatore ad incentivare la collaborazione processuale.

Uno dei requisiti più frequentemente richiesti dalla giurisprudenza<sup>46</sup> è la spontaneità: cioè la libertà morale<sup>47</sup> del soggetto nel momento della formulazione delle accuse, assenza, dunque, di suggestioni, pressioni esterne da parte degli organi inquirenti o di altri collaboratori-chiamanti. È proprio per evitare che tali fenomeni si presentino e vadano a prendere il posto della spontaneità del chiamante che vi è la necessità di garantire una gestione il più trasparente possibile dei dichiaranti. Misure a tal fine preposte sono:

- L'assoluta separazione dei pentiti all'interno delle strutture carcerarie per scongiurare l'ipotesi di dichiarazioni accusatorie concordate tra gli stessi (in tal senso, articolo 41-bis l 354/1975);
- Lo svolgimento dell'esame in videoconferenza in modo da impedire una pericolosa contiguità fisica tra i dichiaranti (in tal senso, articolo 147-bis disp. att. c.p.p.);
- Le registrazioni audiovisive delle deposizioni predibattimentali in modo da poter analizzare la comunicazione non verbale del dichiarante.

Secondo quanto sancito dalla Cassazione<sup>48</sup>, ai fini della valutazione dell'attendibilità intrinseca del contenuto accusatorio della chiamata in correità, il giudice può fare riferimento anche a valutazioni di carattere logico, purché queste abbiano valenza univoca ovvero assurgano a massime di esperienza o a fatti

---

<sup>44</sup> Cass., sez. I, 19.2.1990, *GP*, 1990, III, 218

<sup>45</sup> Cass., S.U., 21.10.1992, *CP*, 1993, 1939

<sup>46</sup> A titolo esemplificativo: Cass., sez. I, 25.6.1990, *CP*, 1991, 314; Cass., sez. I, 29.10.1990, *CP*, 1991, 312;

<sup>47</sup> «1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.» (Articolo 188 c.p.p.)

<sup>48</sup> Cass., sez. II, 17.06.2019, in *CED Cass. pen. 2019*, 29648

notori.

Passando ora al profilo oggettivo, il giudice deve attentamente valutare le caratteristiche oggettive e la consistenza delle dichiarazioni accusatorie alla luce dei requisiti elaborati in sede giurisprudenziale<sup>49</sup>. Primo requisito è quello dell'immediatezza<sup>50</sup>: si ritiene che l'attendibilità della chiamata sia direttamente proporzionale alla tempestività della collaborazione rispetto alla commissione del fatto di reato; ciò perché si presume che non vi sia stato tempo sufficiente per elaborare accuse false allo scopo di perseguire interessi fraudolenti da parte del dichiarante. Tale tesi è avvalorata dalla presenza di un termine<sup>51</sup> per il soggetto-collaboratore per fornire le dichiarazioni al fine di accedere ai benefici premiali.

Altro requisito è la reiterazione<sup>52</sup>: la chiamata in correità sarebbe tanto più attendibile quanto più ripetuta, nel corso di diverse dichiarazioni, senza contraddizioni. La giurisprudenza<sup>53</sup> ha smesso di prendere in considerazione tale requisito in quanto il soggetto potrebbe riuscire nella reiterazione solamente perché ha riletto i verbali contenenti le proprie dichiarazioni, specialmente se esse non sono particolarmente complesse o articolate: viene dunque a mancare il carattere decisivo del requisito.

Il requisito della costanza<sup>54</sup> è indefettibile: le dichiarazioni devono restare le medesime per tutta la durata del processo. In realtà, la ritrattazione di una dichiarazione<sup>55</sup> non determina necessariamente l'espunzione della stessa dal materiale probatorio ciò perché tale comportamento potrebbe addirittura essere

---

<sup>49</sup> Cass., sez. IV, 1.6.1994, *CP*, 1996,1918; Cass., sez. I, 27.4.2017, *Ced. Cass.*, 18018, «La validazione delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia deve procedere secondo un ordine logico-giuridico che prevede, innanzitutto, la verifica della "credibilità soggettiva" del dichiarante - da compiersi in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con i soggetti accusati, nonché alle ragioni che ne hanno indotto la scelta collaborativa - cui deve seguire o comunque accompagnarsi la verifica dell'attendibilità oggettiva" delle dichiarazioni rese, da apprezzarsi nella loro consistenza intrinseca e nelle loro caratteristiche, con riguardo alla spontaneità, all'autonomia, alla precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza; soltanto dopo avere sciolto il senso positivo, alla stregua dei suddetti parametri, il giudizio sulla credibilità del collaboratore e delle sue provalazioni accusatorie, il giudice di merito è legittimato - e tenuto - a verificare l'esistenza dei "riscontri esterni", di natura individualizzante [...]»

<sup>50</sup> «In realtà, l'immediatezza della scelta di collaborare nel corso delle indagini di polizia, cioè in epoca prossima alla perpetrazione del reato, dovrebbe garantire un alto grado di credibilità alle dichiarazioni, sul presupposto che non sia stato ancora preordinato un piano di difesa da parte del confidente. Tuttavia, in dottrina, facendo riferimento ad una non recente sentenza (Cass., sez. I, 29.11.56, *Campidoglio*, *GP* 1957, III, 196) si riconosce che la chiamata di correo non può essere disattesa a causa del tempo in cui è stata fatta, giacché essa non è soggetta a vincoli che ne limitino l'apprezzabilità. Pur essendo, naturalmente, indubbia la sua maggiore attendibilità in relazione al tempo più immediato e prossimo della sua manifestazione, non può attribuirsi un significato negativo a rivelazioni frutto di una più lunga riflessione. Al giudice è, infatti, sempre affidato il compito di apprezzarle e valutare il "ritardo" anche alla luce delle cause che possono spiegarlo.» (Verrina, *Valutazione probatoria e chiamata di correo*, Utet, 2000, 100)

<sup>51</sup> 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare

<sup>52</sup> Ripetizione delle accuse in più dichiarazioni rese dal chiamante nel corso del procedimento

<sup>53</sup> «a) che la reiterazione delle dichiarazioni accusatorie, se prive di contraddizioni, non è certamente priva di rilievo ai fini della loro attendibilità, giacché è più facile per la memoria ritenere un fatto effettivamente percepito e non la menzogna; (tuttavia) b) che la valutazione di attendibilità è in funzione di molte variabili oggettive e soggettive, sicché la reiterazione dell'accusa non può, di per sé, assumere, *sic et simpliciter*, un valore decisivo in ordine alla credibilità intrinseca del chiamante in correità» (Trib. Roma, 4.7.1985, *Jonson*, *FI* 1986, II, 181)

<sup>54</sup> È costante una chiamata quando il comportamento del dichiarante non è caratterizzato da ripensamenti

<sup>55</sup> «la chiama di correo può costituire legittima fonte di prova anche quando sia stata in qualche modo ritrattata, purché fatta oggetto di più penetrante ed attenta valutazione» (Cass., sez. I, 23.1.1991, *Giaselli*, *RP* 1992, 604)

impiegato come elemento di conferma: si pensi ad esempio ad intimidazioni a carico del chiamante in correità.

Il giudice deve inoltre esaminare quale sia il grado di solidità contenutistica della chiamata in correità e ciò attraverso i requisiti<sup>56</sup>:

- Della logicità o coerenza interna del racconto, la chiamata in correità deve essere strutturata in modo tale da rispondere alle regole della comune esperienza, della logica e della fisica;
- Della precisione o articolazione, la chiamata è tanto più credibile quanto più ricca di particolari poiché il giudice ha maggiori possibilità di verificare la dichiarazione accusatoria;
- Dell'univocità, sussiste quando le dichiarazioni non siano suscettibili di essere interpretate secondo diversi e contrastanti significati. La più recente giurisprudenza non fa più cenno a questo criterio di verifica in quanto ritenuto dalla dottrina eccessivamente vago;
- Della verosimiglianza, la chiamata in correità è verosimile quando, ad una prima analisi, non appaia inconciliabile con l'ordinaria realtà dei fatti. Nemmeno tale criterio è più utilizzato in quanto ritenuto della recente giurisprudenza assorbito dal criterio della logicità o coerenza e dunque sfornito di un'autonoma valenza.

In merito alla c.d. valutazione frazionata della chiamata di correo: essa è possibile ed il giudice può ritenere veridica una parte soltanto della stessa, fermo restando l'obbligo di un'adeguata motivazione, a meno che non vi sia un'interferenza fattuale e logica tra la parte di dichiarazione ritenuta falsa e quella valutata come intrinsecamente attendibile e adeguatamente riscontrata<sup>57</sup>.

In conclusione, come affermato dalla Cassazione<sup>58</sup>, il giudice dovrà effettuare tale duplice valutazione ma «tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, c.p.p., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale».

---

<sup>56</sup> Non può certamente escludersi che il chiamante menta: egli potrebbe dichiarare falsità al solo fine di ricevere i benefici processuali e premiali previsti dal legislatore per i collaboratori di giustizia, o, al fine di vendicarsi rispetto a soggetti terzi non coinvolti. In relazione a tali ipotesi è necessario che il giudice non solo proceda all'analisi e valutazione dei riscontri intrinseci della chiamata in correità ma, soprattutto, che ricerchi e valuti i riscontri estrinseci: vi è la necessità che quanto dichiarato dal chiamante sia corroborato da elementi esterni ed altri rispetto alle dichiarazioni medesime. Solo attraverso tale procedimento il giudice potrà raggiungere la verità processuale.

<sup>57</sup> «In altri termini: più dichiarazioni rese (anche in tempi diversi) da uno stesso chiamante in correità possono essere frazionate, di talché il giudice ben può – fermo restando l'obbligo di una adeguata motivazione – ritenere veridica una parte delle stesse e, nel contempo, disattendere le altre. Invero, ogni singola dichiarazione del chiamante può e deve essere oggetto di verifica, con la conseguenza che le dichiarazioni non comprovate (o, peggio, smentite) sono da ritenersi del tutto inefficaci sotto il profilo probatorio.» (Gianniti, *La valutazione della prova penale*, Utet, Torino, 2005, 168)

«Sotto altro profilo è stato precisato (Cass., 19.1.2001, n. 468) che la valutazione frazionata non è ammissibile ogniqualevolta vi si un'interferenza fattuale e logica tra la parte di dichiarazione ritenuta falsa e quella valutata come intrinsecamente attendibile e adeguatamente riscontrata (...)» (Gianniti, *La valutazione della prova penale*, Utet, Torino, 2005, 169)

<sup>58</sup> Cass., sez. IV, 18.6.2019, in *CED Cass. pen. 2019*, 34413

### 1.4.3. I riscontri estrinseci

Terminata la valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata, riguardante sia il chiamante che la chiamata in sé, con esito positivo, essa si sposterà sull'esame della presenza di riscontri estrinseci: elementi estranei alla chiamata in correità che vadano a corroborare l'attendibilità della dichiarazione accusatoria.

È l'articolo 192 comma 3 c.p.p. nell'inciso "agli altri elementi di prova" che richiede espressamente una *corroboration* esterna: la chiamata in correità è un elemento di prova di per sé "imperfetto" e sono proprio questi "altri" elementi che le attribuiscono dignità di prova.

In relazione a tale dettato normativo, sorgono tre principali aree problematiche:

- la forza probatoria che deve essere autonomamente posseduta dagli elementi di riscontro;
- l'assenza di requisiti che devono caratterizzare gli "altri elementi";
- l'oggetto cui deve riferirsi il riscontro.

Partendo dal primo tema, si pone l'interrogativo del se possano assumersi come riscontri soltanto elementi che già costituiscano autonomamente prove o si debba riconoscere la stessa funzione anche ad elementi che non possa qualificarsi in tal modo. In giurisprudenza<sup>59</sup> si è affermato che, essendo la funzione processuale degli altri elementi di prova semplicemente quella di confermare l'attendibilità della dichiarazione, gli stessi si pongono in una posizione subordinata ed accessoria rispetto ad essa<sup>60</sup>: non debbono possedere un'idoneità probatoria autonoma rispetto al *thema decidendum*, ma in riferimento alla chiamata<sup>61</sup>.

In relazione al secondo tema, il dettato normativo non esplicita alcun requisito che debba caratterizzare tali elementi. In negativo, è possibile caratterizzarli come "non prove"<sup>62</sup>, in riferimento a quanto appena detto, ma ciò è insufficiente a contrassegnare gli elementi che possano assurgere alla qualità di riscontro. In positivo, devono essere idonei ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità della dichiarazione: l'elemento deve risultare idoneo a sorreggere la ragionevole convinzione che il chiamante non abbia mentito. Tale indeterminatezza ha portato al consolidamento, in giurisprudenza, del principio di libertà

---

<sup>59</sup> Cass., sez. I, 29.10.1990, Di Giuseppe, *CP* 1991, II, 869

<sup>60</sup> «che il riscontro estrinseco non debba avere la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, atteso che la dichiarazione ed il riscontro devono integrarsi reciprocamente e formare oggetto di un giudizio complessivo» (Rafaraci, *Chiamata in correità, riscontri e controllo della Suprema Corte nel caso Sofri*, R IDPP, 1994, 675)

«Sarebbe del tutto incongruo attribuire efficacia probatoria, sia pure non autosufficiente, alla chiamata in correità se poi si esigesse (rendendola sostanzialmente superflua) che i riscontri debbano essere dotati della forza probatoria della prova piena» (Rafaraci, *Chiamata in correità, riscontri e controllo della Suprema Corte nel caso Sofri*, R IDPP, 1994, 676)

<sup>61</sup> Cass., sez. IV, 16.2.05, Alfieri ed altri, in *CED Cass.*; Cass., sez. VI, 22.1.97, Dominante ed altri, in *CED Cass.*;

<sup>62</sup> Da intendere che essi non debbano avere il valore di prove, dunque, non devono essere prove ma una qualsiasi altra tipologia di elemento

dei riscontri: riscontro è qualsiasi elemento che si ponga, logicamente, nella stessa direzione della chiamata in correità senza costituire prova autonoma, esso è rimesso al prudente apprezzamento del giudice. Come affermato dalla Cassazione<sup>63</sup>: «Il riscontro richiesto dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p. è un elemento probatorio, che però non assurga a natura di prova, idoneo a sostenere la prova non soltanto del fatto ma anche della sua riferibilità all'imputato e che non sia viziato da circolarità».

Avendo sancito che il riscontro possa essere costituito da elementi di qualsiasi tipo e natura, si pone il problema di quale contenuto attribuire a tali fattori esterni che possono essere sia dimostrativi che logici. Quanto ai primi<sup>64</sup>, essi devono avere valenza tale da resistere a elementi di segno opposto, non risultare, quindi, contraddetti e non essere interpretabili diversamente. Quanto ai secondi<sup>65</sup>, elemento di prova logico è qualunque risultanza che renda logicamente motivabile da parte del giudice l'accoglimento come prova della chiamata.

Terzo tema è quello dell'oggetto cui deve riferirsi il riscontro. In relazione a tale tema, la Cassazione non ha risolto, nonostante la questione sia arrivata al suo vaglio<sup>66</sup>, un'alterità di orientamenti presente nella giurisprudenza: infatti, un primo orientamento<sup>67</sup> sostiene che gli elementi probatori di conferma debbano riguardare direttamente la persona dell'incolpato, mentre, un secondo orientamento<sup>68</sup> sostiene che oggetto essenziale della verifica attraverso gli altri elementi di prova è l'attendibilità del chiamante. Una posizione definita è, invece, stata presa dalla dottrina<sup>69</sup>: va ad appoggiare il primo orientamento ritenendo che gli altri elementi di prova debbano possedere un'efficacia individualizzante, tale aspetto sarà approfondito nel paragrafo successivo.

È possibile, secondo la Cassazione<sup>70</sup>, che riscontri estrinseci possano essere contributi probatori espositivi provenienti da altre dichiarazioni: dichiarazioni, cioè, che condividono la stessa natura e gli stessi

---

<sup>63</sup> Cass., sez. I, 18.3.2021, in *Redazione Giuffrè 2021*, 25175

<sup>64</sup> Cass., sez. I, 11.10.96, p. g. in *proc. X*, Guida dir., 97,2,78

<sup>65</sup> Cass., sez. II, 22.3.1996, p. m. in c. Arena, *RP* 1997, 503

<sup>66</sup> Cass., S.U., 22.2.1993, 1653, in *CP*

<sup>67</sup> Cass., sez. I, 24.2.92, Barbieri, *ANPP* 1992, 802; Cass., sez. I, 19.2.1990, Pesce, *CP* 1991, II, 42

«in questa prospettiva, (può venire) quindi ritenuto insufficiente il riscontro concernente il solo fatto di reato nei suoi estremi oggettivi (...). L'elemento di riscontro, insomma, (dovrebbe) consistere in un dato univocamente interpretabile come conferma dell'accusa» (Caprioli, *Le sezioni Unite e il caso Calabresi: ancora segnali confusi sul tema dei riscontri alla chiamata in correità*, Gl., II, 1993, 790)

<sup>68</sup> Cass., sez. II, 19.2.1993, Fedele, *RP* 1994, 231; Cass., sez. VI, 21.5.1992, Biava, *ANPP* 1992, 803

«(può) considerarsi un valido elemento di riscontro qualsiasi ulteriore dato probatorio (anche di carattere meramente logico) che contribui(sca) *ab externo* a rendere maggiormente attendibile il chiamante in correità» (Caprioli, *Le sezioni Unite e il caso Calabresi: ancora segnali confusi sul tema dei riscontri alla chiamata in correità*, Gl., II, 1993, 791)

<sup>69</sup> «non si (può condividere) il secondo dei due filoni interpretativi, che assume ad oggetto del riscontro esterno l'attendibilità del dichiarante, complessivamente desumibile anche da elementi che, pur essendo, in ipotesi, estranei e nemmeno in via indiretta riconducibili alle parti probatoriamente essenziali alla chiamata (il fatto di reato e la sua attribuzione al chiamato) depongano nel senso della *fides* del dichiarante (...). (Gli argomenti) finiscono per rappresentare nient'altro che un momento di conforto, sia pure estrinseco, della generica affidabilità del chiamante. (...) Il limite della tesi qui criticata consiste nel confondere l'oggetto del riscontro con il suo fine di rendere legittimo, prima che congruo, un giudizio che assuma come attendibile la chiamata in correità» (Rafaraci, *Chiamata in correità, riscontri e controllo della Suprema Corte nel caso Sofri*, *R IDPP*, 1994, 675)

<sup>70</sup> Cass., S.U., 6.12.1991, Scala, in *ANPP* 1992, 618; Cass., sez. I, 8.4.1991, Lavazza, *RP* 1992, 518

condizionamenti valutati di quella che dovrebbero corroborare. Si parla di *corroboration incrociata* o *mutual corroboration*. La Corte richiede, per l'utilizzabilità delle dichiarazioni incrociate, soltanto che «il giudice abbia proceduto alla valutazione della loro credibilità intrinseca e abbia controllato che siano state rese in modo indipendente così da escludere che siano frutto di una concertazione o traggano origine dalla stessa fonte di informazione»<sup>71</sup>; è dunque necessaria la verifica delle garanzie di attendibilità che offre l'altra dichiarazione. Il riscontro deve apparire certo, oggettivo ed altro rispetto alla dichiarazione da confermare, ma, soprattutto autonomo ed indipendente: se tali elementi mancano, sorgono inevitabilmente riserve sulla sua adeguatezza a svolgere la funzione corroborativa. Al giudice si richiede di valutare:

- la convergenza delle dichiarazioni;
- l'indipendenza delle iniziative collaborative;
- la specificità dei fatti riferiti.

#### 1.4.4. I riscontri individualizzanti

Un riscontro è individualizzante quando è afferente alla posizione del chiamato nel suo complesso, in altre parole, quando «non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto al chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato»<sup>72</sup>. L'oggetto del riscontro viene individuato nel contenuto della narrazione del chiamante che indica il chiamato come colpevole.

Un riscontro, che garantisca l'attendibilità del dichiarante o dimostri l'effettività del fatto oggetto della dichiarazione, non basta a giustificare l'utilizzazione della chiamata come prova nei confronti del soggetto indicato come autore del reato. La valutazione della chiamata in correità può dirsi completa soltanto se vi sono altri elementi di prova che confermano la possibilità di attribuire il reato all'imputato. Il giudice deve considerarsi libero di utilizzare come riscontri elementi di qualsiasi tipo e natura, anche di ordine puramente logico, purché siano anche individualizzanti, permettano cioè di ricondurre il fatto all'accusato, ed esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente<sup>73</sup>.

Come affermato dalla Cassazione<sup>74</sup>, riscontro di una chiamata in correità potrà essere un'altra chiamata, come già esplicitato supra, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare e, soprattutto, possieda capacità individualizzante quanto al fatto reato ed alla sua riferibilità soggettiva.

---

<sup>71</sup> Cass., sez. I, 13.4.1992, p. m. in c. Tomaselli, in *CP* 1994, 1015

<sup>72</sup> Cass., sez. I, 13.6.01, Chiofalo, in *ANPP* 2002, 235; Cass., sez. II, 8.11.00, Cannella ed altri, in *Guida dir.* 2011, 12, 100

<sup>73</sup> Cass., sez. I, 2.7.2021, in *Redazione Giuffrè* 2022, 47375

<sup>74</sup> Cass., sez. II, 14.10.2021, in *Redazione Giuffrè* 2022, 3500

### 1.5. Chiamata in correità plurima

La creazione dell'istituto della chiamata in correità plurima, come sotto-istituto specifico della chiamata in correità, è di natura giurisprudenziale: infatti, non vi sono definizioni normative della stessa né, tantomeno, vere e proprie definizioni o nozioni giurisprudenziali; tale nomenclatura si è affermata in via di prassi per definire la situazione fattuale della presenza di più soggetti chiamati a rispondere, dal soggetto chiamante, delle propria responsabilità in relazione al fatto di reato.

La chiamata in correità, dunque, si definisce plurima quando coinvolge una pluralità di persone, cioè, dal momento in cui il dichiarante vada ad accusare non un singolo individuo, ma molteplici, come responsabili del reato e si vadano, dunque, ad avere molteplici chiamati in correità.

Trattandosi, nell'assetto normativo-giuridico, del medesimo istituto della chiamata in correità con la singolare condizione di più chiamati, alla stessa si applica la medesima disciplina già esaminata.

Anche nella chiamata in correità plurima vi è la necessità che i riscontri oggettivi siano riscontri individualizzanti: essi devono essere acquisiti per ciascuna delle persone accusate ed avere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato a ciascun soggetto, singolarmente individuato, a cui è rivolta la chiamata<sup>75</sup>.

Tale orientamento di rigore viene smorzato tuttavia dalla stessa giurisprudenza, in quanto, se i fatti narrati dal dichiarante sono molteplici, ma, a carico di una persona sola, i riscontri acquisiti, anche per uno solo dei fatti, sono utili a confermare anche gli altri<sup>76</sup>.

### 1.6. La chiamata in correità *de relato*

Come già definito nei paragrafi precedenti, la chiamata in correità *de relato* consiste in una dichiarazione accusatoria che ha ad oggetto circostanze apprese da altri, dunque, indirette.

Prima di approfondire le problematiche derivanti da tale peculiare caso di chiamata, c'è da porre attenzione al meccanismo di controllo cui solitamente sono sottoposte le dichiarazioni contenenti informazioni provenienti da altri<sup>77</sup>, pena l'inutilizzabilità. Come è noto, ex articolo 195 c.p.p.<sup>78</sup>, quando il

---

<sup>75</sup> Cass., S.U., 31.10.2006, in *CED Cass*, 36267

<sup>76</sup> Cass., sez. VI, 25.3.1999, 3945, *CP*

<sup>77</sup> «L'articolo 195 c.p.p., che si richiama alla direttiva 2 della legge-delega (adozione del metodo orale), circonda delle dovute cautele la testimonianza indiretta, al fine di consentire una così delicata forma di testimonianza solo quando sia reso possibile un qualche controllo della fonte della conoscenza» (Relazione la progetto preliminare c.p.p. 1988, 62)

<sup>78</sup> «1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.

2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.

testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, queste devono essere ascoltate a loro volta se viene formulata richiesta o il giudice ne ravvisi l'opportunità. L'omessa escussione della fonte rende inutilizzabile la dichiarazione. Dunque, per l'utilizzabilità della testimonianza indiretta occorre:

- Che la fonte sia stata indicata dalla persona soggetta all'esame
- Che tale fonte sia a sua volta esaminata
- Che il giudice effettui una valutazione comparata tra le due risultanze

Se tali passaggi mancano, le prove risultano viziate ed inutilizzabili con vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ex articolo 191 c.p.p.

Un dato che, difficilmente, può essere messo in discussione è che quando la conoscenza non deriva da un'esperienza diretta del *loquens* si verte sempre nell'ambito del *relato*. Prendendo come punto di partenza ciò e quanto appena detto in merito al meccanismo di controllo cui è sottoposta la testimonianza indiretta, che rientra anch'essa nell'ambito del *relato*, anche la chiamata in correità indiretta dovrebbe essere sottoposta ad un controllo analogo a quello previsto dall'articolo 195 c.p.p.

A tali problematiche relative alla valutabilità della chiamata in correità *de relato* ha dato risposta, seppur non sempre univoca, la giurisprudenza.

Per lungo tempo, e talvolta ancora di recente, la giurisprudenza ha negato, nei procedimenti di criminalità organizzata, che tale tipo di sapere dovesse ricevere un trattamento diverso: infatti, il soggetto che fa parte di un'organizzazione mafiosa viene a conoscenza di ciò che avviene all'interno della stessa e di come il programma criminoso viene attuato; dunque, anche se determinati accadimenti non sono vissuti in prima persona, la conoscenza che si ha degli stessi è equiparabile a quella diretta e come tale va trattata, non dovrebbe pertanto esserci, secondo tale orientamento, nessuna differenza nella valutazione della chiamata in correità diretta da quella indiretta. Posizione iniziata dalla Cassazione che affermò che, in casi del genere, non si sarebbe potuto nemmeno parlare di dichiarazioni *de relato* poiché i racconti sarebbero stati espressione di un patrimonio conoscitivo comune «derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati»<sup>79</sup>.

---

3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettera a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.» (Articolo 195 c.p.p.)

<sup>79</sup> Cass., sez. VI, 2.11.1998, Archesso ed altri, in *C.e.d. Cass.*, 213445

Sul punto, in giurisprudenza, si sono avute posizioni diverse, probabilmente nella consapevolezza della forzatura operata nella precedente posizione assunta, ammettendo che le dichiarazioni contenenti fatti non appresi direttamente rientrano nell'ambito del *relato*, ma, esse non devono essere sottoposte ai limiti dell'articolo 195 c.p.p.: dovranno essere sottoposte ad un vaglio rigoroso<sup>80</sup> che non riguarderà, però, la fonte della notizia e la sua autonomia rispetto alla chiamata da confermare, nel caso in cui tale chiamata *de relato* voglia essere utilizzata come riscontro di un'altra chiamata diretta<sup>81</sup>. Qualora la chiamata da confermare fosse essa stessa una chiamata in correità *de relato*, non sarebbe possibile utilizzare un'altra chiamata indiretta come riscontro esterno, in quanto, la debolezza dimostrativa della stessa non permette di superare «il congenito deficit probatorio della prima dichiarazione dello stesso tipo»<sup>82</sup>.

Anche in questo caso la questione non è definitivamente risolta, infatti la Cassazione ha chiarito: si può auspicare un ritorno alla necessità di un giudizio positivo sull'intrinseca attendibilità del chiamante ma anche delle relative fonti<sup>83</sup>. Tale ritorno è, infatti, stato affermato dalla Cassazione: è possibile utilizzare una chiamata indiretta come riscontro estrinseco, anche unico, di un'altra chiamata del medesimo tipo, anche se non asseverata dalla fonte diretta, purché «a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse»<sup>84</sup>.

Oltre a quanto appena detto, può aversi il caso in cui fonte di riferimento della chiamata *de relato* sia un soggetto che rivesta la qualità di imputato: indipendentemente dai problemi interpretativi di cui *supra*, non potrà essere applicata la disciplina prevista dall'articolo 195 c.p.p. poiché la fonte non è obbligata a diretta escussione e la testimonianza *de relato* è utilizzabile anche nel caso in cui l'imputato si avvalga del diritto di non rispondere, come chiarito dalla Suprema Corte<sup>85</sup>. Tale interpretazione è rimasta invariata anche successivamente alla modifica dell'articolo 111 Cost. ed all'introduzione delle norme sul giusto processo: la fonte non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione, è, dunque, irrilevante se egli abbia inteso sottrarsi o si sia di fatto sottratta all'esame dibattimentale. Dal momento in cui

---

<sup>80</sup> Cass., sez. I, 11.12.2008, Pesce, in *C.e.d. Cass.*, 242369

<sup>81</sup> Sarebbe paradossale se si ammettesse che possa fungere da valido riscontro il racconto di un soggetto che riferisca di aver appreso i fatti da colui la cui narrazione va confermata, sebbene tale eventualità si sia verificata nella prassi

<sup>82</sup> Cass., sez. V, 9.7.2010, PG in proc. Canale e altri, in *C.e.d. Cass.*

<sup>83</sup> Cass., S.U., 30.10.2003, Andreotti e altri, in *Cass. Pen.*, 2004, p. 811

<sup>84</sup> Cass., sez. I, 26.6.2019, in *CED Cass. pen.* 2019, 41238

<sup>85</sup> Cass., sez. I, 22.9.1998, Trovato, in *C.e.d. Cass.*, 211595, 11320

tale circostanza si realizza, quanto riferito dal chiamante *de audito* è liberamente valutato dal giudice ai fini del proprio convincimento<sup>86</sup>.

Può, ulteriormente, avvenire che il soggetto referente non abbia direttamente partecipato a tutte le fasi dell'episodio e, quindi, riferisca per alcune di esse per diretta cognizione mentre per le altre *de relato*. In tale ipotesi non ricorre la casistica prevista dell'articolo 195 c.p.p. e, dunque, non si può procedere alla sua applicazione: la parte di dichiarazioni accusatorie *de relato* assume caratteristiche peculiari. Le fasi concernenti un unico fatto, infatti, si saldano indissolubilmente tra loro: è evidente e ben chiaro il motivo per il quale il partecipe ad una o ad alcune di esse possa essere informato sull'ulteriore evoluzione della vicenda e l'interesse dello stesso ad avere notizie in proposito; la narrazione fatta al medesimo da chi era stato partecipe alle altre fasi del fatto è certamente veritiera, dato il comune interesse che li legava alla vicenda. La giurisprudenza affermò infatti che «la narrazione di una vicenda alla quale il teste abbia preso parte solo parzialmente ma che tuttavia ricostruisca per intero, in via di logica conseguenza, non può considerarsi una forma di testimonianza indiretta, pertanto non necessita di controllo, quanto piuttosto di valutazione ex articolo 192 c.p.p.»<sup>87</sup>.

### 1.7. Valore probatorio e valutazione della chiamata in correità

La chiamata in correità ha, in via teorica, valore di prova piena: essa è idonea a fondare il convincimento del giudice e, dunque, a determinare la sua decisione. Sebbene ciò sia corretto, c'è da specificare che tale rilevanza probatoria dell'istituto è il punto finale dell'iter di valutazione della chiamata e delle relative dichiarazioni: infatti, solo dal momento in cui sussistano i profili intrinseci, credibilità del dichiarante e attendibilità della dichiarazione, e si abbiano idonei riscontri estrinseci che le corroborino la chiamata in correità assumerà il valore di piena prova.

Già a partire dal codice del 1930 era discussa l'attitudine della chiamata in correità a concorrere al libero convincimento del giudice e ad avere valenza probatoria esclusiva data la mancanza di una disciplina *ad hoc* dell'istituto. Le dichiarazioni devono essere valutate unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità: la chiamata in correità necessita della corroborazione di riscontri obiettivi. La prova dichiarativa si è da sempre basata sulla *fides* del dichiarante: nella chiamata in correità, per principio, la *fides* manca<sup>88</sup>.

C'è da aggiungere che l'ordinamento guarda con sospetto a tali dichiarazioni: esse provengono da un soggetto penalmente coinvolto nella vicenda processuale e ciò potrebbe determinare, nella fase decisionale, un erroneo convincimento del giudice.

<sup>86</sup> Cass, sez. V, 25.3.2004, Sappacone, in *C.e.d. Cass.*, 26628

<sup>87</sup> Cass., sez. VI, 21.8.1990, Mazzotti, in *C.e.d. Cass.*, 185153, 11716

<sup>88</sup> Iacoviello, *La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo nel giudizio di cassazione*, in *Cass. pen.*, 2004, 10, 3452

L'assenza di tali ulteriori elementi impedisce alla chiamata di correo, pur se considerabile intrinsecamente credibile ed il soggetto attendibile, di essere posta da sola a fondamento della decisione giudiziale. Non si può però trascurare che il libero apprezzamento giudiziale deve rispondere a criteri di obiettività e prudenza ed è inscindibilmente collegato all'obbligo di motivare, in modo rigoroso e completo, la decisione adottata, ciò, al fine di evitare che esso possa trasformarsi in arbitrio e/o in scelte dettate da opposizioni meramente soggettive. L'essenza della valutazione giudiziale è quella di costituire un'attività razionale che sia ancora di criteri di valutazione precisi e riconoscibili.

Il giudice deve proseguire nel suo esame seguendo l'ordine logico indicato dalla giurisprudenza<sup>89</sup>: non può procedersi ad una valutazione unitaria della chiamata o degli altri elementi che ne confermino l'attendibilità, se prima non vengono chiariti gli eventuali dubbi sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di riscontro esterno.

La scissione tra modalità acquisitive e criteri di valutazione delle dichiarazioni del chiamante appare sintomatica del processo di allontanamento dell'istituto in oggetto dalla confessione: si era portati a ritenere che il reo, affidabile nella parte del racconto relativo al fatto proprio, lo fosse anche per quanto concernente le dichiarazioni riguardanti altri. Tuttavia, parte della giurisprudenza ritiene che la prova dichiarativa sia per definizione una prova debole per le sue caratteristiche intrinseche: per essere cioè soggetta a gravi fattori di distorsione che possono influenzarla.

Dall'introduzione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. parte della giurisprudenza ha osservato che è metodologicamente sbagliata la scelta di limitare il libero convincimento del giudice: il momento di valutazione della prova dovrebbe rimanere fuori da qualunque costrizione normativa<sup>90</sup>. È, dunque, in capo al giudice che grava l'onere di cercare adeguati riscontri esterni.

Purtroppo, la mancanza di una presa di posizione aveva indotto la giurisprudenza<sup>91</sup> a negarne la valenza probatoria, la dottrina<sup>92</sup>, invece, ha sostenuto che la mera dichiarazione era sufficiente a pronunciare

---

<sup>89</sup> Così Cass., S.U., 21.10.1992, *CP*, 1939: «In primo luogo, occorre sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socioeconomiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti coi chiamati in correità, etc., e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione all'accusa dei coautori e complici. In secondo luogo, si pone il problema della verifica dell'intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle sue dichiarazioni (...). (Infatti, N.d.A.), non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni a essa»

<sup>90</sup> «il terzo comma dell'art. 192 c.p.p. non introduce una deroga o una restrizione quantitativa allo spazio del libero convincimento del giudice, e neppure è volto a porre divieti di utilizzazione, ancorché impliciti, o ad indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita unicamente a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nel portare avanti l'operazione intellettuale di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti» (Cass., 30.1.1992, *CP*, 1993, 1679)

<sup>91</sup> «la chiamata di correo per assurgere al rango di prova deve essere suffragata da riscontri oggettivi ad essa estrinseci, deve cioè, essere, come suol dirsi nella pratica forense, vestita» (Cass., sez. I, 3.6.1986, *CP* 1987, 161)

<sup>92</sup> «non può essere impedito al giudice di fondare il suo convincimento sulla chiamata di correo c.d. nuda, in assenza di elementi di riscontro che, in un processo che tende ad identificarsi con il modello accusatorio, debbono essere introdotti per iniziativa delle parti ed ammessi dal giudice» (Martinelli, *Sull'interpretazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p.*, in *Giust. Pen.*, II, 1990, 697)

una sentenza di condanna anche nel caso in cui essa non fosse confermata da ulteriori elementi di riscontro.

Come già affrontato nei paragrafi precedenti, requisiti che la chiamata in correità deve possedere al fine di poter essere valutata in quanto prova sono: l'attendibilità del dichiarante, la credibilità intrinseca delle dichiarazioni e la credibilità estrinseca delle stesse che viene ad essere affermata per il tramite di elementi di riscontro esterno.

### 1.8. La formazione del convincimento del giudice

Fatte salve le considerazioni svolte nel precedente paragrafo in merito al tema della formazione del convincimento del giudice, si deve, prioritariamente, affermare che egli possiede la libertà di convincersi ma allo stesso tempo è sottoposto all'obbligo di motivare le proprie decisioni.

Tale obbligo riguarda i provvedimenti giurisdizionali a forma vincolata, dunque sentenze ed ordinanze, e discende direttamente dal dettato dell'articolo 111 della Costituzione. La motivazione consiste nell'iter logico-giuridico che il giudice segue per giungere alla decisione finale: si tratta di un sillogismo, la premessa maggiore, o giudizio di diritto, è data dall'individuazione della norma giuridica da applicare al caso oggetto di giudizio. Perché tale attività possa essere svolta, vi è la necessità dell'interpretazione delle disposizioni normative, cioè di quegli enunciati linguistici appartenenti alle fonti del diritto: solo attraverso l'interpretazione l'operatore potrà applicare la specifica norma al caso concreto, verificandone l'aderenza, per poi ritornare alla norma giudica in sé per la sua esecuzione.

Il giudice può fondare il proprio convincimento non solo sulla base di norme giuridiche, ma, anche su nozioni di fatto che rientrino nella comune esperienza: si parla in questo caso di fatti notori<sup>93</sup> e, tale pratica, rappresenta la codificazione dell'antico brocardo *notoria non egent probatione*.

Discussa in giurisprudenza è la relazione tra fatto notorio e principio dispositivo: il fatto notorio è un fatto di conoscenza dotato di un tale grado di certezza da non necessitare di uno specifico procedimento di verifica probatoria in quanto contenente una prova precostituita al processo<sup>94</sup>. Un più recente indirizzo configura ciò come una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio: verrebbero così introdotte nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati. Di qui l'esigenza di adottare una nozione rigorosa di fatto notorio, che lo qualifichi quale fatto acquisito con tale

---

<sup>93</sup> «Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie.» (Corte di Cassazione 25218/2018)

<sup>94</sup> Cass., sez. I, 28.1.1982, n. 560, in *CP*

grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile<sup>95</sup>.

Il libero convincimento rappresenta il canone basilare della valutazione della prova<sup>96</sup>.

Nella Relazione al progetto preliminare del codice è confermata, attraverso l'articolo 192 c.p.p., la scelta in favore del principio del libero convincimento. Di contro, la dottrina denunciava però i pericoli conseguenti a tale enfaticizzazione come abusi e degenerazioni degli schemi legali di acquisizione e di valutazione delle prove.

Il principio del libero convincimento non consiste nel riconoscere al giudice un potere decisorio illimitato: si è comunque in presenza di norme giuridiche che disciplinano la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza che fungono da limite allo stesso. Tale principio deve consistere in una valutazione razionale delle prove e in una ricostruzione del fatto conforme ai canoni della logica e aderente alle risultanze probatorie.

### 1.9. Differenze e analogie con la confessione

Come già affrontato in questo capitolo, l'affermazione della chiamata in correità come prova non è sempre stata priva di opinioni discordanti. Tradizionalmente, la dottrina<sup>97</sup> sosteneva l'essenzialità della componente della confessione del chiamante perché la chiamata di correo potesse essere ricompresa nel *numerus clausus* delle prove tipiche.

La confessione è stata a lungo considerata la prova regina, e come appena detto, componente essenziale della chiamata in correità; solo successivamente tale ruolo è stato ridimensionato divenendo ora solo un momento dell'interrogatorio, parificata agli altri elementi di cui il giudice può servirsi per formare il proprio convincimento.

Progressivamente la dottrina ha affermato la distinzione tra chiamata in correità propria e impropria: nella prima il dichiarante afferma la sua responsabilità e congiuntamente la addossa anche ad altri, nella seconda, invece, egli esclude la sua responsabilità scagionandosi e trasferisce totalmente la stessa ad altro soggetto. Solo nel primo caso possono riscontrarsi elementi comuni, intersezioni, della chiamata con la

---

<sup>95</sup> Cass. Civile, sez. III, 31.5.2005, 11609, in *Redazione Giuffrè*

<sup>96</sup> «il libero convincimento del giudice (comunque indispensabilmente legittimato dalla coeva considerazione degli altri elementi di prova) resta intatto ed incondizionato non nella pretesa di prescindere dal procedimento acquisitivo ma nel potere di conoscere di qualsiasi riscontro (omissis), valutandone il significato e la portata, pur nei binari tracciati dai tradizionali criteri di razionalità e di plausibilità non esclusi l'uso di consolidate massime di esperienza o il ricorso a criteri di logica indiziaria» (Cass., S.U., 18.2.1990, n. 4, in *CP*)

Carlizzi, *Libero convincimento del giudice e automatismi probatori*, in *Notizie di Politeia*, 2020, fasc. 140, pp. 106-112; Verde, *Alcune considerazioni sul libero convincimento del giudice*, in *Notizie di Politeia*, 2020, fasc. 140, pp. 113-122

<sup>97</sup> Cfr. note paragrafo 1.1.

confessione seppur limitatamente alle sole affermazioni *contra se* del reo<sup>98</sup>.

Con la chiamata in correità, dunque, il chiamante confessava la propria colpevolezza e ammetteva anche la colpevolezza di altri<sup>99</sup>. Se non vi fosse stata integrazione del riconoscimento della propria responsabilità non vi sarebbe stato alcun valore di prova se non l'input, per la polizia giudiziaria ed il pm, per lo svolgimento di ulteriori indagini.

Punto nodale è il fatto che il correo sia per sua definizione chi concorre nello stesso reato e, dunque, chi chiama in correità non potrebbe non ammettere la propria responsabilità. Tale ricostruzione è stata abbandonata con conseguente rivalutazione dell'elemento testuale del termine correo<sup>100</sup>.

Si è così giunti a ritenere che la correità indichi il fenomeno della computazione che prescinde dalla presenza di dichiarazioni autoaccusatorie<sup>101</sup>. Si ha chiamata di correo anche nei casi in cui il dichiarante esplicita la sua estraneità ai fatti contestati individuando in altri l'autore del reato.

In giurisprudenza la *communis opinio* ha accettato la nozione di chiamata in correità comprensiva della confessione, individuandone due elementi fondamentali: la confessione della responsabilità da parte del dichiarante e l'attribuzione ad altri della responsabilità dello stesso reato o di un reato connesso.

È stato poi messo in luce come la mancanza, totale o parziale, del contenuto confessorio non comporti né l'inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato né un aprioristico giudizio di inattendibilità.

In conclusione, la chiamata in correità, in senso classico, è solo quella che si sostanzia anche in una confessione, ma, il concetto risulta essere oggi assai discriminante, esterno all'ipotesi in cui l'imputato discolpa sé stesso e accusa altri, in quanto, in ogni caso, vi sarebbe la formazione di un'accusa: il soggetto libera sé stesso e accusa altri oppure accusa sé stesso e altri per il medesimo fatto.

---

<sup>98</sup> De Felice V., *Inquadramento strutturale e rilievi introduttivi della chiamata in correità*, in Arch. Pen., 2014

<sup>99</sup> G. Montalbano, *La confessione nel diritto vigente*, Jovine, 1958, p. 81

<sup>100</sup> Correo, dal latino *cum* (insieme) e *reus* (citato in giudizio, convenuto)

<sup>101</sup> Per dichiarazioni autoaccusatorie si intendono quelle dichiarazioni in cui il soggetto dichiarante afferma la propria colpevolezza e responsabilità in merito ad un determinato fatto di reato. In relazione alle stesse, il legislatore ha previsto uno specifico principio in materia penale: *nemo tenetur se detegere*, il quale, esprime il principio di diritto processuale penale in forza del quale nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale (auto-incriminazione). Corollario di tale principio è il diritto al silenzio dell'imputato/indagato: egli ha il diritto di rimanere in silenzio, durante un esame testimoniale o, più in generale, alle domande dell'autorità giudiziaria procedente, dal momento in cui una sua affermazione potrebbe determinare un'autoaccusa.

Da quanto appena sancito si deve, però, differenziare la dichiarazione autoaccusatoria proferita durante la confessione: in quest'ultimo caso il dichiarante non è obbligato ad affermare la propria responsabilità, non c'è dunque violazione del principio *nemo tenetur se detegere*, in quanto è egli stesso a voler proferire l'autoaccusa; d'altra parte, non può nemmeno riscontrarsi una violazione del diritto al silenzio dato che il soggetto confessa non in risposta a domande o ad esame testimoniale, ma, indipendentemente dal momento processuale solo per sua volontà.

Il tema sarà approfondito in relazione al chiamante in correità nel paragrafo 2.2.



## Capitolo II: IL CORREO NARRANTE: COLLABORATORE DELLA GIUSTIZIA PENALE

### 2.1. Differenziazione tra testimone di giustizia e collaboratore di giustizia

Punto di partenza fondamentale per l'esame della figura del correo narrante e dell'assunzione delle sue dichiarazioni in merito al fatto di reato, e di tutto ciò che ne consegue, dalla legislazione premiale alla posizione processuale che gli assume, è la distinzione tra il testimone di giustizia ed il collaboratore di giustizia.

Testimone di giustizia è il soggetto che «rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio»<sup>102</sup>, in quanto persona offesa del reato, persona informata sui fatti o testimone.

Egli è, dunque, un soggetto estraneo al fatto di reato, che ne sia vittima o si sia trovato ad assistervi, che decide, o per ottenere aiuto o per spirito di legalità, di comunicare all'autorità giudiziaria quanto egli abbia potuto apprendere in via diretta ovvero ciò che è in sua conoscenza diretta: tali soggetti vengono ad essere, gergalmente, definiti come testimoni oculari.

La posizione di testimone di giustizia viene ad essere riconosciuta ogniqualvolta il soggetto sia a conoscenza, e condivida con l'autorità procedente, di informazioni determinanti<sup>103</sup> ai fini del procedimento penale: esse possono riferirsi a qualsiasi tipologia di reato, rileva la sola loro capacità di essere determinanti ai fini della risoluzione del processo in atto. Sebbene, come appena affermato, non vi siano limiti al riconoscimento della posizione di testimone di giustizia in riferimento alla tipologia di reato sulla quale vertono le informazioni, nella prassi, esse riguardano principalmente reati di associazione mafiosa e di criminalità organizzata.

---

<sup>102</sup> «1. È testimone di giustizia colui che:

- a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;
- b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;
- c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualità di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;
- d) non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale;
- e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.» (Articolo 2, Legge 11 gennaio 2018 n. 6, "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia")

<sup>103</sup>Cfr. nota 3

Collaboratore di giustizia è, invece, il soggetto che, come il testimone di giustizia, fornisce informazioni determinanti<sup>104</sup> ai fini del procedimento alle autorità, ma, assume una posizione totalmente differente rispetto a quest'ultimo rispetto al fatto di reato: mentre il testimone non partecipa allo stesso ma vi assiste o ne è vittima, il collaboratore è soggetto attivo del reato. Non è necessario che egli sia l'unico autore del reato o che sia soggetto attivo dello stesso in tutte le sue fasi: rileva la posizione di partecipe allo stesso che egli assume.

Differente è anche la motivazione che porta il soggetto a fornire tali informazioni, così rilevanti, all'autorità: il collaboratore decide, appunto, di collaborare o perché si pente di quanto ha compiuto o ha concorso a compiere, da qui l'appellativo di soggetto pentito e del fenomeno del pentitismo, o perché punta all'ottenimento di uno sconto di pena e dell'applicazione della legislazione premiale. Nella realtà, generalmente, anche quando il soggetto afferma di voler collaborare in quanto pentitosi delle sue azioni, scopo finale è sempre il miglior trattamento allo stesso applicabile a seguito di una collaborazione.

Ulteriore differenza tra le due posizioni soggettive è che il collaboratore di giustizia sarà sottoposto, in ogni caso, ad una pena di ammontare variabile a seconda della portata della collaborazione; il testimone di giustizia, invece, non rischia alcuna pena: egli è soggetto esterno al fatto di reato o, addirittura, vittima dello stesso. A quest'ultimo potrebbe contestarsi, eventualmente, il reato di falsa testimonianza come disposto dall'articolo 372 c.p.: infatti, essendo il soggetto estraneo alle condotte incriminate non potrà sicuramente essere punito per le stesse, ma, dal momento in cui egli ne faccia oggetto di una dichiarazione testimoniale è obbligato a riportarle secondo verità, a non negare il vero e a comunicare tutto ciò che è in sua conoscenza; se il testimone di giustizia, sebbene animato dalla volontà di cooperare alla giustizia, viola uno dei suoi obblighi testimoniali sarà punito con la specifica pena prevista per la falsa testimonianza.

Altra questione da affrontare è quella dell'evoluzione normativa relativa alla tutela dei testimoni di giustizia: per lungo tempo essi sono stati erroneamente equiparati ai collaborati di giustizia<sup>105</sup> o, purtroppo, addirittura esclusi dalle tutele di protezione e reinserimento previste per i collaborati<sup>106</sup>. È solo con la legge

---

<sup>104</sup> «3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristiche-eversive o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni.» (Articolo 9, comma 3, D.l. 8/1991)

<sup>105</sup> Nava, *Io sono nessuno. Da quando sono diventato il testimone di giustizia del caso Livatino*, a cura di Lorenzo Bonini, Stefano Scaccabarozzi, Paolo Valsecchi, Rizzoli, 2020

<sup>106</sup> L'evoluzione legislativa circa la tutela dei testimoni di giustizia è stata lunga e tortuosa. Durante gli anni delle stragi ad opera della mafia, il legislatore ha approvato il d.l. 8/1991 convertito, con modificazioni, dalla l. 82/1991, intitolato "Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia" con il quale si dettava una disciplina relativa esclusivamente ai soggetti pentiti. Tale situazione legislativa si premurava soltanto della protezione dei collaboratori di giustizia ed escludeva, quindi, i testimoni di giustizia da qualsiasi effettiva tutela normativa. La rilevanza della tutela dei testimoni di giustizia inizia a prendere forma solo nel 2001. La l. 45/2001 modifica, innanzitutto, il titolo della legge 82/1991 con "nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei

6/2018 che la figura del testimone di giustizia viene, finalmente, ad essere disciplinata: il testimone di giustizia, i suoi familiari e “gli altri protetti” vengono ad essere riconosciuti come destinatari di misure di tutela fisica, di sostegno economico e di reinserimento sociale e lavorativo.

Possiamo quindi desumere che il correo narrante rientra nel novero dei collaboratori di giustizia: è un soggetto che effettua dichiarazioni in merito ad un fatto di reato di cui egli è partecipe, almeno per quanto riguarda il caso di chiamata in correità diretta, al fine di ottenere un trattamento sanzionatorio migliore rispetto a quello che gli spetterebbe se non collaborasse con l'autorità procedente.

## 2.2. L'assunzione del chiamante in correità nelle indagini preliminari

L'assunzione del chiamante in correità trova agevole collocazione nella fase delle indagini preliminari: è il primo momento di contatto con gli organi inquirenti che può indurre il soggetto ad una reale e fattiva collaborazione. Lo stesso legislatore ipotizza, all'articolo 351 comma 1 c.p.p., o addirittura favorisce, al comma 1-bis del medesimo articolo, tale evenienza.

La nostra analisi deve partire dall'articolo 351 comma 1-bis c.p.p.<sup>107</sup> il quale prevede che all'assunzione di informazioni da persona, imputata in un procedimento connesso o imputata di un reato collegato a quello per il quale si stia procedendo, procede un ufficiale di polizia giudiziaria; la persona le cui informazioni si assumono, se priva di un difensore, è avvisata che sarà assistita da un difensore d'ufficio o che potrà nominarne uno di fiducia, il quale, deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto di assunzione.

La polizia giudiziaria<sup>108</sup>, solo nella persona di un ufficiale in quanto tale atto è interdetto ad un agente semplice<sup>109</sup>, può assumere informazioni dalla persona imputata in procedimento connesso o collegato, nei soli casi previsti dall'articolo cioè lettere a) e c) dell'articolo 12 c.p.p. e lettera b) comma 2 articolo 371 c.p.p., a quello per il quale si procede.

---

*testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia” ed introduce il Capo II-bis. – Norme per la protezione dei testimoni di giustizia, estendendo le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia anche ai testimoni. La necessaria riforma in materia con contestuale divisione delle previsioni legislative tra collaboratori e testimoni di giustizia si avrà solo nel 2018: infatti, attualmente la posizione dei testimoni di giustizia è disciplinata e tutelata in virtù della l. 6/2018 la quale è completamente focalizzata a dettare “disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”.*

<sup>107</sup> «1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto» (Articolo 351, comma 1-bis, c.p.p.)

<sup>108</sup> «[la norma *de qua*] grazie alla quale la polizia giudiziaria ha recuperato un ampio spazio di autonomia nell'ambito del quale può contattare direttamente le fonti di prova con l'evidente finalità di incentivare quei fenomeni di pentitismo che servano a scardinare dall'interno le organizzazioni criminali» (Scandellari A., *La “premieria” nel diritto penale sostanziale e nel nuovo processo penale*, in *Giust. Pen.*, III, 1993, 243)

<sup>109</sup> Ciò in ragione del diverso grado gerarchico rivestito dall'agente di polizia giudiziaria rispetto ad un ufficiale

Sebbene l'articolo menzioni la sola persona imputata, tale disposizione si applica anche alla persona indagata in virtù dell'estensione operata dall'articolo 61 comma 2 c.p.p.<sup>110</sup>

Inoltre, il soggetto imputato/indagato deve permanere, almeno, nella condizione di soggetto imputato in procedimento connesso o collegato nel momento in cui le sue dichiarazioni vengono assunte: ciò a causa dell'allargamento dell'incompatibilità a deporre anche alla fase delle indagini preliminari<sup>111</sup>. Nel caso in cui tale condizione del soggetto non vi sia o non permanga, il riespandersi dell'obbligo testimoniale renderebbe superflua tale previsione risultando applicabile il comma 1 dell'articolo 351 c.p.p.

Il legislatore si è limitato, sul piano operativo, a prevedere che tale soggetto si possa munire di un difensore di fiducia e, nel caso in cui ciò non avvenga, gliene venga assegnato uno d'ufficio, in quanto il difensore ha diritto di assistere all'atto.

Strettamente collegato alle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria è l'interrogatorio degli imputati connessi o collegati condotto dal pubblico ministero, o dalla polizia giudiziaria da egli delegata. Tale istituto è disciplinato dall'articolo 210 c.p.p.<sup>112</sup>. Ai fini della nostra analisi, rilevano i soli commi 2, 3, 4, e 6 dell'articolo appena menzionato.

Riguardo al comma 1 c'è però da fare una considerazione: sebbene esso, esplicitamente, esprima l'utilizzabilità dell'istituto nel dibattimento, la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988 estende l'applicabilità di tale disposizione alla fase delle indagini preliminari<sup>113</sup>.

Anche in relazione a tale articolo valgono le considerazioni svolte prima: per le medesime ragioni,

---

<sup>110</sup> «1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.» (Articolo 61 c.p.p.)

<sup>111</sup> Dell'Orco, *Tra diritto al silenzio e obbligo di verità: la nuova figura di imputato-testimone*, in AA. VV., *Giusto processo e prove penali*, IPSOA, Milano, 2001, 119

<sup>112</sup> «1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.

2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.

3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197 bis e 497» (Articolo 210 c.p.p.)

<sup>113</sup> «[esigenza] di non sacrificare ai principi del coordinamento e della "completezza" probatoria il diritto del dichiarante ad una veste processuale "garantita" ed uniforme qualunque sia la sede in cui le dichiarazioni intervengono» (D'Ambrosio, Sub art. 363, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. IV, Utet, Torino, 1990, 223)

anche se l'articolo parla di sola persona imputata, deve intendersi applicabile anche al soggetto indagato in reato connesso o collegato.

L'atto *de quo* può essere posto in essere durante le indagini suppletive ma non durante le indagini integrative: da queste ultime si escludono gli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore senza alcuna distinzione, per via dell'applicabilità dell'articolo 210 c.p.p., tra l'interrogatorio in parola e quello che l'imputato/indagato rende nel suo procedimento<sup>114</sup>.

Il dichiarante detiene, in relazione a tale atto, alcune garanzie che provengono dal suo procedimento:

- Il diritto di partecipazione del difensore, esso deve però intendersi non in accezione dibattimentale, cioè, il difensore non ha la possibilità di rivolgere domande ma assiste semplicemente all'interrogatorio al fine di impedire che esso si trasformi da un interrogatorio su fatto altrui in un interrogatorio su fatto proprio;
- Il diritto al silenzio, salvo quanto previsto dal comma 1 articolo 66 c.p.p. di cui il dichiarante deve essere avvertito prima che abbia inizio l'interrogatorio. Tale avvertimento è però dovuto solo se il soggetto interrogato sia tra quelli indicati dall'articolo 12 lettera a) c.p.p.. Nei casi in cui, invece, il soggetto interrogato rientri tra quelli menzionati dall'articolo 12 lettera c) c.p.p. o dall'articolo 371 comma 2 lettera b) c.p.p., l'avvertimento circa il diritto al silenzio è accompagnato dall'avvertimento imposto dall'articolo 64 comma 3 lettera c) c.p.p., come richiamato dall'articolo 210 comma 6 c.p.p., che se renderanno dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato, assumeranno, riguardo alle circostanze riferite, l'ufficio di testimone. Secondo alcuni, dal momento in cui si verifichi tale evenienza, il pubblico ministero sarebbe tenuto ad aprire un nuovo verbale e ad ascoltare il soggetto come testimone assistito.

Il comma 2 dell'articolo 210 c.p.p., in contrasto con l'apparato di garanzie appena descritto, stabilisce che l'interrogando è citato con le forme previste per i testimoni [*rectius* persone informate sui fatti] e gli impone l'obbligo di presentarsi a pena di accompagnamento coattivo. Il contrasto si sostanzia nel fatto che l'articolo 490 c.p.p. esclude che ad esso si possa ricorrere quando la presenza dell'imputato è necessaria ai fini dell'espletamento dell'esame. Ci si chiede, inoltre, se l'accompagnamento coattivo possa essere disposto dal pubblico ministero ex articolo 377 comma 2 c.p.p. o se esso richieda l'intervento del giudice, secondo quanto desumibile dall'articolo 376 c.p.p.. La tesi maggiormente sostenuta e più garantista per tali soggetti è la seconda<sup>115</sup>.

---

<sup>114</sup> D'Ambrosio, Sub art. 363, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. IV, Utet, Torino, 1990, 225

<sup>115</sup> D'Ambrosio, Sub art. 363, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. IV, Utet, Torino, 1990, 230 nt. 9

Dobbiamo ora focalizzare la nostra attenzione sul dettato dell'articolo 351 comma 1 c.p.p.<sup>116</sup> il quale statuisce che la polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini; statuisce, inoltre, che si applica quanto previsto dal secondo e terzo periodo del comma primo dell'articolo 362 c.p.p.<sup>117</sup>

Tale articolo fa espresso rinvio, come appena riportato, all'articolo 362 c.p.p. in relazione alla disciplina dell'istituto dell'assunzione di sommarie informazioni: infatti, è previsto che alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle domande date; viene inoltre determinata l'applicazione degli articoli 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 c.p.p.

A sua volta, l'articolo appena riportato rinvia, tra gli altri, agli articoli 197 e 197-bis c.p.p.<sup>118</sup>; è proprio su quest'ultimo che concentreremo la nostra analisi data la sua rilevanza, in termini di garanzie per il dichiarante *erga alios*, ai fini dell'assunzione delle sommarie informazioni.

Punto nodale di tale articolo è il comma 4: infatti, esso sancisce la garanzia, o meglio il privilegio, di non auto-incriminazione del soggetto dichiarante. Tale privilegio è, però, da declinare in base alla casistica prevista dalla stessa norma: permane in ogni caso l'impossibilità di obbligare il soggetto a deporre, ma, ciò che cambia è l'oggetto della deposizione; nei casi previsti dal primo comma, non vi può essere obbligo di deposizione in merito ai fatti per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna se il soggetto aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso dichiarazioni, invece, nei casi previsti dal secondo comma, l'obbligo di deposizione non sussiste in relazione a quei fatti che riguardano la responsabilità del soggetto in

---

<sup>116</sup> «1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.» (Articolo 351, comma 1, c.p.p.)

<sup>117</sup> «Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203» (Articolo 362, comma 1, secondo e terzo periodo, c.p.p.)

<sup>118</sup> «1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.

2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).

3. [Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.]

4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna e in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3.» (Articolo 197 bis c.p.p.)

ordina al reato per il quale si stia procedendo o si sia proceduto nei suoi confronti<sup>119</sup>.

Il quinto comma ha come esclusivo destinatario il giudice del procedimento in cui il dichiarante è imputato: esso sancisce l'inutilizzabilità *contra se* delle affermazioni effettuate in tutte le vicende processuali in cui il dichiarante stesso è coinvolto<sup>120</sup>.

Sempre indirizzato all'autorità procedente è il sesto comma, ma, in questo caso il destinatario è il giudice del procedimento che dovesse scaturire dalle dichiarazioni rese: tale comma estende alle dichiarazioni degli imputati connessi o collegati, che abbiano assunto la veste di testimoni o di persone informate dei fatti, la regola di giudizio cristallizzata nei commi 3 e 4 dell'articolo 192 c.p.p.. Ratio di tale posizione legislativa è la circostanza che il soggetto dichiarante non può essere considerato come completamente estraneo rispetto al fatto per il quale si procede; come affermato dalla Corte Costituzionale: «l'originario coinvolgimento nel fatto lascia residuare un margine di contiguità rispetto al procedimento, che si riflette sulla valenza probatoria della dichiarazione»<sup>121</sup>. La necessità, imposta dal legislatore, di ricercare riscontri esterni a tali dichiarazioni al fine di provarne l'attendibilità piuttosto che rimandarne l'analisi e la valutazione alla prudente valutazione del decidente, non è stata né esente da critiche né unitariamente accettata in dottrina<sup>122</sup>.

Nella fase delle indagini preliminari potrebbe aprirsi, ex articolo 392 c.p.p., una parentesi dibattimentale: si potrebbe, cioè, avere l'incidente probatorio. In relazione a tale possibilità, si pone il problema di stabilire attraverso quale dei casi, tassativi, previsti dall'articolo 392 c.p.p. possano essere acquisiti i *dicta* del testimone assistito. Sussistono a riguardo tre posizioni dottrinali:

---

<sup>119</sup> «Così formulata, essa potrebbe alludere tanto all'assenza di qualsiasi dichiarazione da parte dell'imputato (nel processo *a quo*), quanto alla mancata rivelazione di dichiarazioni su fatti che avrebbero potuto costituire oggetto d'esame (sempre nel processo *a quo*) e che potrebbero costituire oggetto di prova testimoniale (nel processo *ad quem*). In realtà quest'ultima interpretazione è l'unica sensata. Lo si capisce dalla circostanza che l'art. 197-bis comma 4 si riferisce a chi abbia già assunto il ruolo di testimone e può, dunque, essere esentato dal dovere di deporre solo in ordine a taluni selezionati fatti: precisamente quelli su cui si sarebbe potuta registrare una qualche dichiarazione da parte della persona giudicata quand'era parte nel processo *a quo*. Interpretata in tal senso, la locuzione in parola attribuirebbe all'ex-imputato una generale esenzione dall'obbligo testimoniale nel processo *ad quem*, per il semplice fatto di essersi astenuto dal rendere qualsiasi dichiarazione nel processo *a quo*: essa acquisterebbe il significato di una causa d'incompatibilità a testimoniare, in palese contrasto con la qualifica di "testimone" che il citato comma 4 attribuisce alla persona già giudicata» (Orlandi, Dichiarazioni dell'imputato su responsabilità altrui: nuovo statuto del diritto al silenzio e restrizione in tema di incompatibilità a testimoniare, in AA. VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di R. E. Kostoris, Giappichelli, Torino, 2002, 189 nt. 86)

<sup>120</sup> Posizione contraria; «può rivelarsi foriera di inconvenienti. L'inutilizzabilità *contra se* può essere deresponsabilizzante. La utilizzabilità *a proprio favore* può costituire un forte incentivo a mentire (...). Da un diverso punto di vista (...) l'inutilizzabilità *contra se* non è comunque idonea a neutralizzare qualunque pregiudizio possa derivare da tali dichiarazioni. Oltre a recare al dichiarante nocimento nell'onore, le dichiarazioni potrebbero costituire punto di partenza informale per la ricerca di nuove prove; inoltre, specie nelle ipotesi nelle quali i procedimenti siano riuniti, potrebbero indurre il giudice a far pressione su altre risultanze probatorie utilizzabili, al fine di prevenire comunque ad una sentenza di condanna conforme al suo intimo convincimento» (C. Conti, *L'imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio ed obbligo di verità*, Cedam, Padova, 2003, 296 s.)

<sup>121</sup> Corte Cost. 22.7.2004, n. 265, GC, 2004, 2708

<sup>122</sup> Cfr. paragrafi 1.4.2., 1.4.3., 1.7., 1.8.

1. Per taluni la scelta tra l'una o l'altra opzione dipende dai fatti che costituiscono oggetto di incidente probatorio<sup>123</sup>;
2. Per altri l'esame del testimone assistito altro non è se non una *species* del *genus* testimonianza, sicché esso potrebbe essere assunto in incidente probatorio solo al verificarsi delle circostanze indicate dalle lettere a) e b) dell'articolo 392 c.p.p.<sup>124</sup>;
3. Può anche aversi il caso in cui i ruoli si invertano, cioè, è l'imputato nel procedimento principale ad essere esaminato in incidente probatorio su fatti che riguardano la responsabilità di imputati collegati o connessi (articolo 392 lettera c) c.p.p.)<sup>125</sup>.

Una reale soluzione a tale problema non è stata raggiunta, si finisce così per addossare al giudice delle indagini preliminari, che sovrintende all'incidente probatorio, la scelta della modalità per l'assunzione di tali dichiarazioni posto che, l'assunzione dell'una o dell'altra veste, dipende dal fatto che il soggetto abbia o meno reso delle dichiarazioni sulle circostanze indicate nella richiesta ex articolo 392 c.p.p.<sup>126</sup>

Con l'articolo 391-bis c.p.p. il difensore delle parti private può, tra l'altro, assumere dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini nello stesso procedimento o in un procedimento connesso o collegato, previo tempestivo avviso al difensore di costei<sup>127</sup>. Tra gli avvertimenti che il difensore-investigatore è tenuto a rivolgere al dichiarante non figura quello di cui all'articolo 64 comma 3 lettera c) c.p.p.<sup>128</sup> con l'effetto che questo dichiarante non assumerà rispetto alle provalazioni erga alios la veste di testimone assistito già nell'investigazione difensiva e conserverà il diritto di mentire e/o di restare in silenzio.

<sup>123</sup> «se essi coincidessero con i fatti cui si riferiscono le dichiarazioni dell'imputato informato *de aliis*, l'incidente probatorio dovrebbe essere assunto nei soli casi di verosimile impossibilità o inopportunità di ripetere la prova in dibattimento; ma se l'oggetto dell'incidente probatorio debordasse quei fatti, la procedura ex art. 392 dovrebbe essere instaurata ogniqualvolta una delle parti ne facesse richiesta» (Orlandi, Dichiarazioni dell'imputato su responsabilità altrui: nuovo statuto del diritto al silenzio e restrizione in tema di incompatibilità a testimoniare, in AA. VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di R. E. Kostoris, Giappichelli, Torino, 2002, 270 nt. 48)

<sup>124</sup> Bricchetti, *Le figure soggettive della legge sul giusto processo*, DPP, 2001, 1276; C. Conti, *L'imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio ed obbligo di verità*, Cedam, Padova, 2003, 270

<sup>125</sup> C. Conti, *L'imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio ed obbligo di verità*, Cedam, Padova, 2003, 274, nt. 167

<sup>126</sup> «è legittimo chiedersi come possa orientarsi il g.i.p. che non ha ordinariamente la facoltà di compulsare il fascicolo dell'indagine. È ben vero che l'articolo 398 comma terzo prevede l'obbligo per il p.m. di depositare, prima dello svolgimento dell'incidente, i verbali contenenti le dichiarazioni fatte in precedenza dal soggetto esaminando, ma tale prescrizione, oltre ad essere istituzionalmente diretta a rendere possibile la conoscenza di tali atti alle parti private, e non al giudice, colloca temporalmente la relativa discovery nell'immediatezza dell'udienza incidentale, solo dopo che il giudice ha ammesso l'incidente. Il che lascia aperta la questione, a meno di non voler sostenere, con una inevitabile forzatura del dato normativo, che, nell'ipotesi di richiesta di assunzione mediante incidente dell'esame di un testimone assistito, il richiedente (in particolare, il p.m.) debba anticipare il deposito dei verbali indicati dal comma terzo dell'articolo 398 al momento della presentazione dell'istanza stessa» (Renon, Sub art. 392, in AA. VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. Conso – V. Grevi, Cedam, Padova, 2005, 1328 s.)

<sup>127</sup> «5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.» (Articolo 391 bis, comma 5, c.p.p.)

<sup>128</sup> «c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197 bis» (Articolo 64, comma 3, lettera c, c.p.p.)

Parte della dottrina<sup>129</sup> ha ritenuto che si trattasse di un difetto di coordinamento o di un tipico tratto di superiorità dell'indagine pubblica rispetto a quella privata<sup>130</sup>, in realtà non c'è una disparità e se ci fosse sembra, piuttosto, essere a favore della difesa: se fosse il pubblico ministero o la polizia giudiziaria delegata a non rivolgere tale l'avvertimento o a rivolgerlo irrualmente, il testimone non potrebbe più prestare il proprio servizio, dal momento che, le dichiarazioni *erga alios* eventualmente rese sono inutilizzabili contro la persona da esse attinta; se, invece, forse il difensore a non avvertire o ad avvertire in maniera errata il soggetto, non si verificherebbero conseguenze di sorta. L'intervistato nel successivo dibattimento, pur avendo reso dichiarazioni su fatti riguardanti la responsabilità di altri, sarebbe esaminato secondo le regole fissate dall'articolo 208 c.p.p. o dall'articolo 210 c.p.p. in dipendenza del ruolo rivestito nel procedimento principale e, solo nel caso previsto dal comma 6 di tale ultimo articolo, gli dovrebbe essere rivolto il noto avvertimento con le rispettive conseguenze.

### 2.3. L'assunzione del chiamante in correità nelle fasi che precedono il dibattimento

Oltre che nella fase delle indagini preliminari, l'assunzione del chiamante in correità può aversi durante l'udienza preliminare.

Viene a tal proposito in rilievo l'articolo 422 c.p.p.<sup>131</sup> rubricato "Attività di integrazione probatoria del giudice".

Tale articolo non esplicita le modalità acquisitive delle dichiarazioni accusatorie: unico cenno è fatto al comma secondo circa l'articolo 210 c.p.p.<sup>132</sup>, esso serve, però, solo a completare i soggetti che il giudice

---

<sup>129</sup> Aprile-Silvestri, *Le indagini preliminari e l'archiviazione* (artt. 326-415 bis cod. proc. pen.), Giuffrè, Milano, 2004, 520

<sup>130</sup> Orlandi, Dichiarazioni dell'imputato su responsabilità altrui: nuovo statuto del diritto al silenzio e restrizione in tema di incompatibilità a testimoniare, in AA. VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di R. E. Kostoris, Giappichelli, Torino, 2002, 167 nt. 41

<sup>131</sup> «1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421 bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

4-bis. [Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268 ter e 268 quater]» (Articolo 422 c.p.p.)

<sup>132</sup> «1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.

2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.

3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

dell'udienza preliminare può citare anche d'ufficio per avvalersene come fonti di prova. L'esame di tali soggetti è regolamentato dall'articolo 210 c.p.p., con l'avvertenza che di esso troveranno applicazione le sole disposizioni compatibili con la fase in esame.

Dunque, gli imputati connessi o collegati:

- Hanno l'obbligo di presentarsi a pena di accompagnamento coattivo;
- Hanno diritto ad essere assistiti da un difensore;
- Gli imputati di reato connesso ex articolo 12 lettera a) c.p.p. sono avvertiti che hanno diritto a rimanere in silenzio;
- Gli imputati di reato connesso ex articolo 12 lettera c) c.p.p. o di reato collegato ex articolo 371 comma 2 lettera b) c.p.p., che non abbiano in precedenza reso dichiarazioni sul fatto altrui sono avvertiti anche del fatto che, se renderanno tali dichiarazioni, assumeranno con riguardo alle stesse la qualità di testimone assistito ex articolo 197-bis c.p.p.

Dobbiamo poi soffermarci sul comma primo dell'articolo 467 c.p.p.<sup>133</sup> il quale afferma che, nei casi previsti dall'articolo 329 c.p.p., il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili secondo le forme previste per il dibattimento.

Peculiarità di tale disposizione è la qualificazione delle prove assumibili in fase predibattimentale come non rinviabili: potrebbe sembrare superflua se si considera la possibilità, come da espressa citazione del dettato stesso, dell'incidente probatorio per l'assunzione delle stesse. In realtà, la ratio legislativa sottostante a tale qualificazione è quella di andare a ritenere come assumibili ex articolo 467 comma 1 c.p.p. le sole prove dotate di una non rinviabilità qualificata: tale, cioè, da non tollerare la, seppur minima, attesa. Si deve inoltre trattare di una non rinviabilità sopravvenuta nelle more tra la conclusione dell'udienza preliminare e il dibattimento, dato che la fase dell'udienza preliminare consente l'espletamento dell'incidente probatorio.

In conclusione, si pone il problema del se, al fine di acquisire le dichiarazioni del chiamante durante il predibattimento, occorre oppure no che esse siano connotate dal requisito della non rinviabilità: sia in

---

4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197 bis e 497» (Articolo 210 c.p.p.)

<sup>133</sup> «1. Nei casi previsti dall'articolo 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.» (Articolo 467, comma 1, c.p.p.)

dottrina<sup>134</sup> che in giurisprudenza<sup>135</sup> ci si orienta per la risposta positiva, vengono, infatti, ritenute indispensabili la presenza di almeno una delle due condizioni cristallizzate nelle lettere a) e b) dell'articolo 392 c.p.p.<sup>136</sup>.

#### 2.4. L'acquisizione delle dichiarazioni del correo narrante in dibattimento

Come è noto, il vigente codice di procedura penale elegge l'udienza dibattimentale quale luogo privilegiato di formazione della prova<sup>137</sup>: nell'aula giudiziaria, deve svolgersi un confronto ad armi pari tra accusa e difesa dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale<sup>138</sup>.

Il diritto alla prova viene garantito:

- Dalla possibilità di ricercare le fonti di prova
- Dal diritto di ammissione dei mezzi di prova richiesti, con l'esclusione delle prove vietate dalla legge e di quelle manifestamente superflue ed irrilevanti
- Dalla facoltà di chiedere ed ottenere l'ammissione della controprova

L'acquisizione dibattimentale delle prove orali ammesse dal giudice deve essere condotta attraverso il metodo dell'esame incrociato ex articolo 498 c.p.p.: esso è ritenuto il metodo migliore<sup>139</sup> per saggiare la credibilità del dichiarante in quanto la parte che conduce il controesame del soggetto già esaminato dalla parte avversaria ha la possibilità di confrontarsi con lo stesso al fine di mettere in evidenza la contraddittorietà/incongruenza delle precedenti dichiarazioni rese.

Il compimento di tutte le attività processuali dibattimentali, come previste dal legislatore, è

---

<sup>134</sup> Bricchetti, *Infondata la questione di costituzionalità ma i problemi interpretativi restano aperti*, GD, 1997, fasc. 44, 88; Di Geronimo, *L'incidente probatorio*, Cedam, Padova, 2000, 222 s.

<sup>135</sup> «Il necessario coordinamento tra l'esperibilità dell'incidente probatorio per così dire tradizionale nel predibattimento e quella di portata ben più ampia dell'incidente probatorio "modificato" dalla l. n. 267 del 1997 all'interno della stessa fase interinale è offerta dall'urgenza dell'assunzione delle prove alle quali fa esplicito riferimento l'intitolazione della rubrica dell'articolo 467 ("atti urgenti"), a conferma che la ratio dell'assunzione anticipata è imperniata sul rischio di dispersione della prova e non anche sull'opportunità di assicurare la concentrazione del dibattimento» (Cass., sez. I, 6.2.1998, Baudo e altri, DPP, 1999, 70, con nota contraria di Dawan)

<sup>136</sup> Incidente probatorio

<sup>137</sup> «La legge-delega ha (...) chiaramente fissato il principio secondo cui la prova si forma in dibattimento (o davanti al giudice dell'incidente probatorio)» (Relazione al progetto preliminare c.p.p. 1988, 91)

Cappelletti, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, I, parte I, Milano, 1963, 110; Lozzi, *I principi dell'oralità e del contraddittorio nel processo penale*, RIDPP, 1997, 670; Sammarco, *La chiamata di correo. Profili storici e spunti interpretativi*, Padova, 1990, 127

<sup>138</sup> Articolo 111 Costituzione

<sup>139</sup> Articolo 2 legge-delega n. 81/1987, dir. n. 73; articolo 6, comma 3, lettera d, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Grevi, *Dichiarazioni dell'imputato sul fatto altrui, diritto al silenzio e garanzia del contraddittorio dagli insegnamenti della Corte costituzionale al progettato nuovo modello di «giusto processo»*, RIDPP, 1999, 821-856; Amodio, *Il dibattimento nel nuovo rito accusatorio*, Relazione al seminario sul nuovo processo penale organizzato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di Milano, 15 maggio 1989, in *La giustizia penale*, 1989, fasc. 10, pt. 3, pp. 580-590; Di Chiara, *Testimonianza dei "soggetti deboli" e limiti all'esame incrociato*, Osservazione a C. Cost. 30 luglio 1997, n. 283, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1997, fasc. 4, pp. 2569-2576

finalizzato a garantire la piena attuazione dei principi cardine del processo accusatorio: contraddittorio<sup>140</sup>, concentrazione<sup>141</sup>, immediatezza<sup>142</sup>, oralità<sup>143</sup> e pubblicità<sup>144</sup>.

Con particolare riferimento alla chiamata in correità, l'autentico contraddittorio per la prova tra le parti si verifica solamente nella fase dibattimentale alla presenza del pubblico ministero, del difensore del chiamante in correità, che garantisce quest'ultimo dai rischi di autoincriminazione, del difensore del chiamato in correità, che lo difende dalle accuse del chiamante anche attraverso il controesame, e del giudice, che assiste e dirige l'acquisizione.

La chiamata in correità formulata nelle fasi predibattimentali realizza in modo incompleto l'oralità, *latu sensu* intesa: fatta salva l'ipotesi dell'incidente probatorio e dell'interrogatorio condotto in sede di udienza preliminare secondo il metodo dell'esame incrociato, le chiamate in correità formulate in tali fasi anteriori al dibattimento sono rese alla presenza del solo difensore del chiamante in correità, nonché, a seconda dei casi, dinanzi al pubblico ministero, al giudice delle indagini preliminari o al giudice dell'udienza preliminare, venendo così a mancare non solo il contraddittorio ma anche l'immediatezza.

La fase dibattimentale è, dunque, il luogo privilegiato di formazione della prova, tuttavia, possono ricorrere varie eventualità che rendono impossibile acquisire in dibattimento le prove orali-rappresentative:

---

<sup>140</sup> «Se contraddittorio, in generale, significa partecipazione al giudizio collettivo, che mediante il processo si effettua, esso, con particolare riguardo al dibattimento significa invece partecipazione al giudizio, con qualificazione di concentrazione, immediatezza, oralità e pubblicità. Ciò implica anzitutto che gli uffici delle parti devono poter essere presenti al dibattimento, ma significa anche che tale presenza fisica non esaurisce la funzione del contraddittorio perché è necessario altresì che si tratti di una presenza efficace. Essa deve poter valere come «partecipazione al giudizio», cioè come attiva integrazione con la propria dell'attività complessiva nella quale il dibattimento deve consistere. Una mera presenza fisica con funzione di semplice spettatore non potrebbe valere come partecipazione al giudizio e quindi violerebbe il principio del contraddittorio.» (*Dibattimento* (dir. proc. pen.), Enciclopedia del Diritto - Volume XII – 1964, 343-345)

<sup>141</sup> «Il periodo del dibattimento, rispetto agli altri periodi del processo in genere ed anche rispetto agli altri periodi dello stesso stato del giudizio (di cognizione), si caratterizza per essere informato al principio di concentrazione. Per esso il complesso degli atti, che costituiscono il dibattimento in tutte le sue fasi, deve svolgersi quanto è più possibile concentrato sia *a*) nello spazio che *b*) nel tempo.» (*Dibattimento* (dir. proc. pen.), Enciclopedia del Diritto - Volume XII – 1964, 345-346)

<sup>142</sup> «Esigenza del dibattimento è che il suo svolgersi si attui con la diretta e costante partecipazione di tutte le persone che integrano l'ufficio della decisione in modo che la decisione stessa sia conseguenza di quella completa esperienza e di quel completo impegno che è essenziale affinché il dibattimento risponda alla sua stessa ragione di essere. È questo il principio di immediatezza il quale si specifica in due regole: quella della non delegabilità degli atti del dibattimento e quella della immutabilità del giudice.» (*Dibattimento* (dir. proc. pen.), Enciclopedia del Diritto - Volume XII – 1964, 346-347)

<sup>143</sup> «Il principio di oralità, che si contrappone a quello di scrittura che domina lo stato della istruzione, consiste sostanzialmente in ciò che tutti gli atti del dibattimento (specialmente quelli della fase della escussione) devono estrinsecarsi mediante la voce, cosicché risultino costituiti da parole pronunciate e ascoltate. La oralità ha una funzione caratteristicamente strumentale rispetto agli altri principi del dibattimento perché ne rende possibile o comunque più agevole l'attuazione: così rispetto al principio di pubblicità, consentendo al pubblico l'immediata e precisa intelligenza di tutto quanto si svolge; così rispetto al principio di immediatezza consentendo al giudice e agli uffici delle altre parti la contestuale valutazione degli atti del dibattimento e specialmente delle prove; rispetto al principio di concentrazione perché l'oralità permette la più tempestiva e sollecita successione degli atti; infine - e massimamente - rispetto al principio del contraddittorio, perché consente la più generale e completa partecipazione al dibattimento ponendo in grado gli uffici giudiziari di scambiare i propri giudizi con immediata possibilità di percezione e di reazione. L'oralità ha inoltre una funzione sua propria garantendo la genuinità degli atti perché la loro formazione non va riferita ad un tempo anteriore, ma ha luogo nel momento e nel luogo del dibattimento e alla presenza dell'ufficio giudiziario.» (*Dibattimento* (dir. proc. pen.), Enciclopedia del Diritto - Volume XII – 1964, 347-348)

<sup>144</sup> «I dibattimenti sono pubblici a pena di nullità (art. 423 comma 1 c.p.p.). Questa pubblicità del dibattimento si contrappone alla segretezza della istruzione.» (*Dibattimento* (dir. proc. pen.), Enciclopedia del Diritto - Volume XII – 1964, 348-349)

tra esse rientrano anche le chiamate in correità formulate nelle fasi antecedenti al dibattimento. A tali eventualità il legislatore pone rimedio, a titolo esemplificativo, attraverso:

- L'articolo 431 comma 1 lettera e) c.p.p.<sup>145</sup>, il quale prevede che i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio vengano inseriti nel fascicolo per il dibattimento; una volta letti ai sensi dell'articolo 511 c.p.p. faranno parte del materiale probatorio da utilizzare ai fini deliberativi ai sensi dell'articolo 526 c.p.p.;
- L'articolo 512 c.p.p.<sup>146</sup>, il quale stabilisce che il giudice, previa richiesta di parte, dispone la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare allorché, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.

#### 2.4.1. L'articolo 210 c.p.p.

L'articolo 210 c.p.p. modula secondo due paradigmi differenti l'esame di persone imputate in procedimento connesso: distingue, cioè, l'imputato in un procedimento connesso ex articolo 12 comma 1 lettera a) c.p.p., nei confronti del quale si procede o si è proceduto separatamente e che non può assumere l'ufficio di testimone, dall'imputato in un procedimento connesso ex articolo 12 comma 1 lettera c) o collegato ex articolo 371 comma 2 lettera c) c.p.p.

Con riguardo al primo caso, si discute se le disposizioni dettate dall'articolo 210 c.p.p. si applichino soltanto ai coimputati nel medesimo reato sottoposto ad un procedimento separato o si estendano anche a coloro i quali siano protagonisti del procedimento cumulativo: ciò in ragione della sentenza 361/1998 della

---

<sup>145</sup> «1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;  
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;  
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;  
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;  
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;  
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;  
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236, nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo;  
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.» (Articolo 431, comma 1, c.p.p.)

<sup>146</sup> «1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.

1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240.» (Articolo 512 c.p.p.)

Corte costituzionale<sup>147</sup> e della successiva riforma legislativa dettata dalla legge 63/2001, alla quale è dovuto l'attuale formulazione dell'articolo 210 c.p.p.. Opinione largamente condivisa<sup>148</sup> è che vi sia una perfetta sovrapposibilità tra la disciplina dettata dalla Corte e quella dettata dalla legge, in quanto, essa non porta ad una sostituzione ma ad una integrazione dei presupposti soggettivi di applicabilità dell'articolo 210 c.p.p., l'esame degli imputati continua ad operare anche in riferimento al processo cumulativo.

Dobbiamo ora soffermarci su un'analisi più puntuale del dettato dell'articolo 210 c.p.p.<sup>149</sup>.

Il comma 1 del citato articolo esplicita le modalità di introduzione del mezzo di prova in esame: affianca all'iniziativa di parte quella d'ufficio nel caso indicato dall'articolo 195 c.p.p.. La locuzione "sono esaminati" induce a chiedersi se, qualora il teste indichi come fonte della sua conoscenza non un terzo disinteressato, ma una delle persone indicate nell'articolo 210 c.p.p., costei debba o soltanto possa essere citata *ex officio*. L'opinione maggiormente condivisa<sup>150</sup> propende per l'obbligatorietà dell'intervento ufficioso in considerazione dell'attenzione rivolta dal legislatore a garantire la genuinità e la rigorosa valutazione delle dichiarazioni del soggetto che si predispone a collaborare con la giustizia<sup>151</sup>.

---

<sup>147</sup> Tale sentenza, sul presupposto della sostanziale assimilazione tra la figura dell'imputato dichiarante contra alios nel medesimo processo e quella del dichiarante contra alios in un separato procedimento connesso, pronunciava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 210 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che le disposizioni in esso contenute si applicassero anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.

<sup>148</sup> «nella successione temporale tra la sentenza costituzionale e la riforma legislativa non sembra possibile ravvisare un fenomeno di abrogazione "tacita"; la disciplina dettata dalla Corte è perfettamente sovrapposibile a quella dettata dalla legge n. 63 del 2001, in quanto essa non porta ad una sostituzione, ma ad un'integrazione dei presupposti soggettivi di applicabilità dell'art. 210 c.p.p. Bisogna quindi concludere che l'esame degli imputati in procedimenti connessi continui ad operare anche in riferimento al processo cumulativo» (Daniele, *La testimonianza "assistita" e l'esame degli imputati in procedimenti connessi*, AA.VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di R. E. Kostoris, Giappichelli, Torino, 2002, 217; Orlandi, *Dichiarazioni dell'imputato su responsabilità altrui: nuovo statuto del diritto al silenzio e restrizione in tema di incompatibilità a testimoniare*, in AA.VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di R.E. Kostoris, Giappichelli, Torino, 2002, 177)

<sup>149</sup> «1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.

2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.

3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197 bis e 497.» (Articolo 210 c.p.p.)

<sup>150</sup> D'Ambrosio, Sub art. 363, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. IV, Utet, Torino, 1990, 519

<sup>151</sup> «La verità è che il regime dell'"esame di persona imputata in un procedimento connesso" delineato dall'articolo 210 c.p.p. risulta costruito sulla base di un assetto intermedio tra quello dell'esame testimoniale e quello dell'esame (o, per certi aspetti,

Il comma successivo, dunque il secondo, assimilando il coimputato *de quo* al teste, ne afferma l'obbligo di presentarsi al giudice, il quale, qualora ne ricorra la necessità, ne ordina l'accompagnamento coattivo.

Procedendo nell'analisi del dettato normativo, il comma 3 stabilisce che il soggetto oggetto d'esame debba essere, necessariamente, assistito da un difensore di fiducia, in mancanza del quale ne viene assegnato uno d'ufficio, che ha il diritto di partecipare all'esame. L'esercizio di tale diritto non consiste nella possibilità di effettuare un controesame che tenda ad evitare pregiudizi al proprio assistito<sup>152</sup>.

Il comma 4 conferisce al coimputato il diritto al silenzio, egli deve essere avvertito di tale diritto prima che l'esame abbia inizio ma esso, com'è logico, esclude le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 66 comma 1 c.p.p.; tale diritto è limitato alle singole domande che vengono poste e non sussiste per il soggetto la possibilità di rifiutare l'esame nel suo complesso, cosa presente, invece, nelle facoltà dell'imputato nel proprio procedimento. *Ratio* di tale diritto concesso al coimputato è quella di evitare che sullo stesso gravi l'obbligo di rispondere in dibattimento a domande che potrebbero coinvolgere la propria responsabilità<sup>153</sup>.

Nel caso di violazione del disposto del comma 4 articolo 210 c.p.p., cioè nel caso in cui il giudice ometta di avvisare il dichiarante dello *ius tacendi*, la giurisprudenza<sup>154</sup> ravvisa un'ipotesi di inutilizzabilità delle dichiarazioni fornite, la dottrina<sup>155</sup>, invece, ritiene più corretto che l'esame sia valido perché, in assenza di un'espressa comminatoria di nullità, non risulta invocabile la previsione all'articolo 178 lettera c), da riferire unicamente a colui che assume la qualifica di imputato all'interno del proprio procedimento.

Il comma 5 stabilisce le modalità di assunzione dell'esame sancendo che ad esso si applicano gli

---

dell'interrogatorio) dell'imputato. Nella trama normativa di questa speciale figura di esame si riflette, infatti, la peculiare posizione processuale delle persone cui lo stesso è riservato. Le quali – pur dichiaratamente incompatibili a fungere da testimoni – vi sono chiamate ad assumere un ruolo non diverso. Sotto il profilo contenutistico, da quello del testimone sul fatto altrui, ma con gli accorgimenti e le garanzie resi necessari dalla natura dei collegamenti esistenti, nella specie, tra il fatto altrui ed il fatto proprio: quel fatto, per intenderci, di cui le medesime persone siano, o siano state, imputate in un separato processo» (Grevi, *Le dichiarazioni rese dal coimputato nel nuovo codice di procedura penale*, CP, 1991, 1156)

<sup>152</sup> «al riguardo particolare rilievo poiché, nell'ipotesi *de qua*, il presidente dovrà porre notevole attenzione ad assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte e la correttezza delle contestazioni; occorre, infatti, evitare il pericolo che il difensore del dichiarante utilizzi surrettiziamente l'esame in questione per precostituirsi verbali di prova da utilizzare nel procedimento separato: approfittando, se del caso, della limitata conoscenza che degli atti di quest'ultimo procedimento hanno le altre parti» (D'Ambrosio, Sub art. 363, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. IV, Utet, Torino, 1990, 522)

<sup>153</sup> «un diritto al silenzio in forma generale ed assoluta: così come dev'essere, invece, per l'imputato chiamato a rispondere sul fatto proprio. Per converso, allo scopo sarebbe sufficiente far leva su altri strumenti non dissimili da quelli già predisposti dal sistema per la salvaguardia del diritto al silenzio di soggetti diversi dall'imputato, i quali debbano deporre sul fatto altrui, e solo eventualmente possano trovarsi nella situazione di dover essere tutelati dal rischio di rendere dichiarazioni a proprio danno: si pensi, per esempio, ai congegni di garanzia "anticipata" del diritto al silenzio disciplinati dagli artt. 63 comma 1 e 198 comma 2 c.p.p. E ciò appare tanto più necessario allorché, (...), l'attribuzione all'imputato dichiarante sul fatto altrui di una facoltà di non rispondere ... ad oggetto indifferenziato, quale quella prevista ex articolo 210 comma 4 c.p.p., si traduce in un concreto (e, per la verità, poco ragionevole) sacrificio per il completo esercizio del diritto al contraddittorio da parte dell'imputato coinvolto dalle dichiarazioni del primo» (Grevi, *Le dichiarazioni rese dal coimputato nel nuovo codice di procedura penale*, CP, 1999, 837 s.)

<sup>154</sup> Cass. Sez. VI, 18.2.2002, Gizzi, CP, 203

<sup>155</sup> Cordero, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2003, 729

articoli 194, 195, 498, 499 e 500 c.p.p.. Il riferimento agli articoli citati non esaurisce il catalogo di articoli estensibili allo stesso: infatti, esso deve arricchirsi dell'articolo 496 c.p.p. per quanto riguarda l'ordine di assunzione delle prove dato che, quando l'esame in parola viene richiesto a carico, deve ordinariamente precedere quello delle parti private.

Problemi complessi derivano dal rinvio all'articolo 500 c.p.p.: fermo che la lettura delle precedenti dichiarazioni difformi può essere utilizzata esclusivamente ai fini di valutare la credibilità del *loquens*, come disposto dall'articolo in commento al comma 2, e ferma altresì l'applicabilità del comma 3 e 4, le perplessità derivano dal comma 6 dell'articolo 500 c.p.p.. Tali perplessità riguardano le modalità con cui devono essere state assunte le dichiarazioni dei coimputati durante l'udienza preliminare perché possa scattare il meccanismo acquisitivo descritto al comma 6<sup>156</sup>.

L'articolo 422 c.p.p. stabilisce che l'interrogatorio dell'imputato in udienza preliminare può essere assunto direttamente dal giudice o su richiesta di parte secondo le modalità stabilite dagli articoli 498 e 499 c.p.p.; l'articolo 514 comma 1 c.p.p. sottopone la lettura-acquisizione delle dichiarazioni rese in tale sede alla condizione che esse siano state assunte con le cadenze dell'esame incrociato. Dunque, anche ai fini dell'applicabilità del comma 6 dell'articolo 500 c.p.p. ai soggetti indicati dall'articolo 210 comma 1 c.p.p. può ritenersi operante la medesima condizione di utilizzazione delle dichiarazioni dell'imputato, anche se ipotizzata in un diverso contesto. Si obietta però che sebbene le persone indicate nel comma 1 dell'articolo 210 c.p.p. non possano assumere l'ufficio di testimone, l'articolo 422 comma 3 c.p.p. assimila, nel trattamento, tali soggetti ai testimoni<sup>157</sup>.

Il comma 6 dell'articolo 210 c.p.p., nel tentativo di incanalare *in extremis* nell'ambito della testimonianza le dichiarazioni di un soggetto che, non avendole rese in precedenza, non è stato citato come teste, estende la disciplina dell'intero articolo agli imputati di reato connesso ex articolo 12 lettera c) c.p.p. o di reato collegato ex articolo 371 comma 2 lettera b) c.p.p. che non abbiano reso in precedenza dichiarazioni sul fatto altrui e che, debitamente avvertiti ex articolo 64 comma 3 lettera c) c.p.p., non si avvalgono della facoltà di non rispondere. Qualora venga a mancare tale condizione, essi assumeranno la veste di testimoni assistiti con conseguente applicabilità del comma 5 dell'articolo 210 c.p.p., dell'articolo 197 *bis* c.p.p. e 497 c.p.p. e di ogni altra disposizione che contribuisca a connotare la prova testimoniale<sup>158</sup>.

---

<sup>156</sup> «6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.» (Articolo 500, comma 6, c.p.p.)

<sup>157</sup> «proprio l'odierno richiamo all'art. 500 c.p.p. e non più all'articolo 503 c.p.p. (...), apparenta i testimoni, sebbene non ne possano assumere l'ufficio, le persone indicate nell'articolo 210 co. 1 c.p.p., per quanto concerne lo svolgimento dell'esame dibattimentale. Da quest'angolo visuale, l'art. 422 co. 3 c.p.p. detta la regola secondo cui "l'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice", a mezzo del quale il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, nell'ordine previsto dall'art. 421 co. 2 c.p.p.: fra le persone indicate nel comma 1 compaiono, assimilati dunque nel trattamento, sia i testimoni sia le persone indicate dall'art. 210 c.p.p., dei quali sono stati ammessi, rispettivamente, l'audizione o l'interrogatorio» (Bargis, L. 1.3.2001 n. 63 – Art. 8, in *Legisl. Pen.*, 2002, 236)

<sup>158</sup> Daniele, *La testimonianza "assistita" e l'esame degli imputati in procedimenti connessi*, in AA.VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di R.E. Kostoris, Giappichelli, Torino, 2002, 221

La genericità della condizione, “se non si avvalgono della facoltà di non rispondere”, ha provocato una profonda spaccatura in dottrina:

- Alcuni<sup>159</sup>, rimarcando la differenza rispetto all'articolo 197 *bis* c.p.p., ritengono che mentre nella norma appena menzionata l'assunzione della qualità di teste è legata alle provalazioni sul fatto altrui, nel caso di specie essa dipende dalla semplice scelta volontaria;
- Altri<sup>160</sup>, invece, ritengono che la disciplina cardine per stabilire i diritti e gli obblighi di tali soggetti non sia esclusivamente il comma 6 dell'articolo 210 c.p.p. ma, anche, dalla norma relativa all'incompatibilità a testimoniare.

Inoltre, l'articolo 64 comma 3 c.p.p. si esprime in forma positiva laddove l'articolo 210 comma 6 c.p.p. adotta una formulazione negativa: si tratta di locuzioni sinonimiche<sup>161</sup>, chi rinuncia alla facoltà di non rispondere certamente finirà con rendere talune dichiarazioni. La volontà manifestata da tali soggetti di rendere in dibattimento dichiarazioni sul fatto altrui coglie di sorpresa le parti: il loro diritto di partecipare con proprie domande all'assunzione della prova è indiscutibilmente meglio tutelato quando è già noto che l'imputato dovrà testimoniare sul fatto altrui, avendo già effettuato provalazioni ex articolo 64 c.p.p.

La norma in commento non chiarisce se l'esame in parola debba svolgersi per temi<sup>162</sup>, cioè debba proseguire in ordine ad un determinato tema a prescindere dalla qualità che il soggetto ha acquisito a seguito delle sue dichiarazioni, o per qualifiche, cioè, nell'ipotesi opposta alla precedente, in cui rileva la qualità assunta dal soggetto in seguito alle dichiarazioni rese. Secondo la dottrina maggioritaria, è da condividersi la

---

<sup>159</sup> A tal proposito si veda Santoro, *Il cambio da coimputato a teste esalta il confronto*, GD, 2001, 47; Amodio, *Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell'imputato su fatto altrui*, CP, 2001, 3598: «si parla di “testimonianza volontaria”, da parte del dichiarante di non avvalersi del diritto al silenzio; sicché potrà essergli chiesto ogni chiarimento sulla posizione dell'imputato principale, compresi quelli che abbiano per effetto di saggiarne la credibilità e verificare se e come reggano eventuali sue discolpe» Sul medesimo punto anche Balsamo, *L'istruttoria dibattimentale e l'attuazione dei principi costituzionali: efficienza, garanzie e ricerca della verità*, CP, 2002, 397

<sup>160</sup> A favore di tale interpretazione Conti, *Le dichiarazioni dell'imputato connesso che diventa testimone in dibattimento*, DPP, 2005, 667: «la disciplina cardine per stabilire i diritti e gli obblighi degli imputati connessi teleologicamente (art. 12 lett. c) o collegati (art. 371 comma 2 lett. b) non si rinviene esclusivamente nell'art. 210 comma 6. La “matrice” degli *status* dei dichiaranti è costituita dalla norma relativa alla incompatibilità a testimoniare. Ai sensi dell'[l'] (...) art. 197 lett. b), l'incompatibilità viene meno soltanto se i predetti soggetti hanno reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità altrui. Inoltre essi possono deporre come testimoni esclusivamente in relazione a tali fatti. Pertanto, malgrado il tenore letterale dell'art. 210 comma 6, una interpretazione sistematica impone di concludere che l'obbligo di verità del testimone assistito è limitato a quei fatti altrui in relazione ai quali l'imputato in dibattimento non si sia avvalso della facoltà di tacere»

Ulteriori opinioni a favore: Corbetta, *Principio del contraddittorio e riduzione del diritto al silenzio*, DPP, 2001, 686; Daniele, *La testimonianza “assistita” e l'esame degli imputati in procedimenti connessi*, in AA.VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di R. E. Kostoris, Giappichelli, Torino, 2002, 220)

<sup>161</sup> Orlandi, *Dichiarazioni dell'imputato su responsabilità altrui: nuovo statuto del diritto al silenzio e restituzione in tema di incompatibilità a testimoniare*, in AA.VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di R. E. Kostoris, Giappichelli, Torino, 2002, 177

<sup>162</sup> «Tale istituto (...) si basa sull'effetto “sorpresa”: ha una funzione “maieutica” e anche argomentativa. Non è possibile rinviare ad un momento successivo la prosecuzione della escussione su un tema di prova. Si rischia di vanificare l'effetto sorpresa e cioè l'unico strumento ammissibile per “torchiare” il dichiarante in un sistema garantista. Esiste un principio che vorremmo definire di “concentrazione” dell'esame. Ogni soluzione di continuità diminuisce l'effetto della cross examination. Una volta che il soggetto abbia reso una dichiarazione idonea a trasformarlo in teste, ci sarà una perdita di interesse circa ulteriori domande su altri temi di prova e l'attenzione sarà catalizzata verso l'approfondimento della circostanza esposta. Il successivo andamento dell'esame incrociato su tale oggetto, peraltro, potrebbe influire anche sull'estensione dell'ambito della testimonianza assistita a seguito delle risposte fornite su ulteriori circostanze contigue o dipendenti da quelle dichiarate con obbligo di verità» (Conti, *Le dichiarazioni dell'imputato connesso che diventa testimone in dibattimento*, DPP, 2005, 670)

seconda ipotesi<sup>163</sup>.

#### 2.4.2. La garanzia della sicurezza dei dichiaranti: articolo 147 bis disposizioni attuative c.p.p.

Colui che effettua dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri si espone certamente al rischio di ritorsioni e vendette da parte del soggetto accusato e/o di quanti lo circondano. Tale rischio aumenta qualora si versi in tema di delitti di criminalità organizzata o *latu sensu* di eversione all'ordinamento costituzionale.

Per far fronte a tale evenienza, si è intervenuti con l'articolo 147 bis disposizioni attuative c.p.p.<sup>164</sup>.

---

<sup>163</sup> «Se non fossero temporalmente distinti, essi finirebbero col sovrapporsi e confondersi tra loro, con il rischio che non risulti più chiaro, al momento delle singole risposte, se valga la disciplina relativa al testimone o quella relativa all'imputato connesso. (...) l'oggetto della testimonianza: quello dell'imputato, infatti, è limitato ai fatti concernenti la responsabilità altrui (art. 64 comma 3 lett. c c.p.p.); e a rigore questi ultimi non possono che essere individuati alla fine dell'esame ex art. 210 c.p.p., quando il soggetto abbia risposto a tutte le domande» (Daniele 2002, , *La testimonianza "assistita" e l'esame degli imputati in procedimenti connessi*, in AA.VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di R. E. Kostoris, Giappichelli, Torino, 221)

<sup>164</sup> «1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile.

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

a) quando l'esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;

a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia;

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti;

c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame.» (Articolo 147 bis disposizioni attuative c.p.p.)

L'articolo diversifica le sue previsioni in ragione delle condizioni personali del dichiarante e del reato oggetto del procedimento. Se si procede per un delitto diverso da quelli indicati dall'articolo 51 comma 3 *bis* e dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 c.p.p. e il dichiarante sia stato ammesso a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio, il suo esame si svolge con le cautele che si rendono necessarie a salvaguardarne l'incolumità. Tale di tipologia di esame, che prende il nome di esame protetto in loco, non è limitato soltanto alle misure da adottare nell'aula dibattimentale, ma si estende anche alle sequenze di entrata e uscita da tale aula<sup>165</sup>. Resta la possibilità, qualora gli idonei mezzi tecnici siano disponibili, che il giudice o il presidente, sentite le parti, disponga, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo in cui si trova chi deve essere sottoposto ad esame<sup>166</sup>.

Tale modalità diventa obbligatoria, salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza dell'esaminando, quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51 comma 3 *bis* o nell'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 c.p.p., debba essere sentita una delle persone indicate nell'articolo 210 c.p.p. a condizione che pure nei confronti di costei si proceda per uno dei suddetti delitti, "anche se vi è stata separazione dei procedimenti"<sup>167</sup>. Tale locuzione non è di facile lettura: è lo stesso articolo 210 c.p.p. a postulare che il procedimento nei confronti dei soggetti ivi menzionati si stia svolgendo o si sia svolto separatamente. Essa potrebbe acquistare un senso alla luce delle modifiche apportate all'ultimo comma dell'articolo 210 c.p.p.: per gli imputati teleologicamente connessi o collegati, non si richiede l'esistenza di un procedimento separato, dunque, per costoro l'esame a distanza può attivarsi a prescindere dalla circostanza che il procedimento che li vede protagonisti sia o meno riunito a quello in cui le loro dichiarazioni devono essere acquisite.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 147 *bis* disposizioni attuative c.p.p., se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore, si applicano i commi 3, 4 e 6 dell'articolo 146 *bis* disposizioni attuative c.p.p.: il telesame assume allora le fattezze di teleconferenza; il collegamento tra il luogo in cui si svolge il dibattimento e la postazione remota in cui si trova il dichiarante deve essere effettuato con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto, inoltre, è assicurato il diritto di fruire della presenza del difensore o di un suo sostituto nel luogo in cui si trova il dichiarante nonché il diritto di costui di consultare riservatamente il difensore o il sostituto che si trovano nella sala di udienza, infine, con riguardo ai soggetti

---

<sup>165</sup> Melchionda, *Sub. art. 147 bis n. att., in Commento al codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, Il agg., Utet, Torino, 1993, 321; Mazza, *Pubblicità e collaboratori della giustizia*, RIDPP, 1994, 1528

<sup>166</sup> Sui problemi scaturenti dalla previsione di un siffatto potere presidenziale cfr. Curtotti Nappi, *I collegamenti audiovisivi nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 2006, 271 s.

<sup>167</sup> «la norma richiede, dunque, un procedimento ancora pendente. Dal che si deduce che scopo della previsione in commento non è quello di garantire l'incolumità del dichiarante, bensì quello di evitare il fenomeno del c.d. turismo giudiziario dei coimputati non collaboranti e che l'esame di persone coinvolte in più processi possa determinare eccessivi ritardi nello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale» (Curtotti Nappi, *I collegamenti audiovisivi nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 2006, 268 s.)

presenti con funzione certificativa nel luogo protetto, opera la distinzione fra il tempo in cui si procede al dibattimento e quello in cui non vi si procede<sup>168</sup>.

Ci si deve interrogare in merito alla compatibilità di tale disciplina con l'articolo 111 commi 3 e 4 della Costituzione, nella parte in cui assicura il diritto dell'accusato a confrontarsi con il suo accusatore. Non sembra che il telesame vulneri in alcun modo tale diritto, nemmeno sotto l'aspetto delle difficoltà percettive delle eventuali variazioni fisionomiche del dichiarante: infatti, l'elevato profilo tecnologico raggiunto oggi dalle immagini ottenute mediante collegamenti ISDN consente di scongiurare il rischio che all'accusato sfugga il benché minimo trasalimento o tremore del dichiarante.

Altro interrogativo, riguarda, l'idoneità dell'articolo oggetto del nostro esame a salvaguardare compiutamente l'incolumità personale del soggetto dichiarante: permane qualche perplessità in merito alla presenza del difensore nella postazione remota, in quanto, la sua stessa presenza, potrebbe trasformarsi in una opportunità di fare breccia nella barriera protettiva eretta attorno al dichiarante; basterebbe, infatti, seguire gli spostamenti del legale per abbatterla<sup>169</sup>.

## 2.5. La l. 13.02.2001 n. 45: il ruolo del collaboratore di giustizia nella nuova normativa

La l. 13.02.2001 n. 45 interviene, a dieci anni di distanza dalla prima normativa organica in materia, in riforma della disciplina sui collaboratori di giustizia: nonostante fosse ormai palese la necessità di ripensare le dinamiche relative a questo settore, sempre più rilevante nella gestione dei processi per criminalità organizzata, e di colmare le lacune del d.l. 8/1991, essa fu approvata dopo una lunga gestazione di ben quattro anni<sup>170</sup>.

L'obiettivo era quello di superare il clima emergenziale che connotava la disciplina precedente, adottando un impianto legislativo più meditato ed idoneo alla trattazione della tematica della collaborazione processuale: va riconosciuto al legislatore il merito di aver affrontato e colmato i punti lasciati irrisolti dal precedente testo normativo offrendo risposte concrete agli interrogativi sollevati dalla stessa, inoltre, egli ha condotto l'intera operazione in linea di continuità con il passato, infatti, gli articoli della legge del 2001 modificano il precedente decreto legge senza abrogarlo viene, dunque, utilizzata la tecnica

---

<sup>168</sup> «In verità, nonostante il globale richiamo al comma 6, una tale distinzione non pare praticabile nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 147 bis comma 3 lett. c) norme att. c.p.p.: essi devono essere assistiti da un difensore, che ha diritto di partecipare all'esame (art. 210 comma 3 c.p.p.), ma, non essendo parti nel processo in cui vengono esaminati (tant'è che il mezzo adottato per l'"ingresso" nella fase dibattimentale è quello utilizzato per i testimoni), non godono del diritto di partecipare al dibattimento, una volta concluso il loro esame. Dunque, non sembra configurabile per i soggetti *de quibus* un "tempo del dibattimento" in cui non si procede all'esame: ne consegue che la funzione certificativa e la verbalizzazione delle operazioni dovrebbe competere al solo ausiliario del giudice a garanzia, altresì, (...) del diritto di difesa del soggetto contro cui il dichiarante, esaminato in teleconferenza, rivolge le proprie accuse» (Bargis, Udienze in teleconferenza con nuove cautele per i sottoposti all'art. 41 bis ord. penit., DPP, 1998, 174)

<sup>169</sup> Di Martino-Proccaccianti, *La chiamata di correo*, CEDAM, 2007, 151

<sup>170</sup> Il disegno di legge risale al 1997

dell'interpolazione volta all'aggiornamento, alla coordinazione ed alla risistemazione delle norme preesistenti.

Questo filo rosso che lega la nuova disciplina alla previgente non deve, però, essere inteso come una mancanza di novità della legge del 2001: essa, infatti, è portatrice di numerose scelte originali e novità rispetto al passato; prima fra tutte, l'introduzione di strumenti pensati per assicurare l'affidabilità delle collaborazioni, oltre alla previsione di misure di protezione speciali concepite come uno strumento di tutela intermedio a cui fare ricorso per la tutela del collaboratore che permettano di controllare meglio intensità differenti di rischio per il soggetto e, dunque, di assicurare un ricorso più razionale di diversi strumenti di protezione.

Con il nuovo testo normativo, il legislatore ha puntato all'introduzione di un nuovo principio di base nella tutela dei collaboratori di giustizia: solo successivamente ad una collaborazione genuina e tempestiva il soggetto potrà accedere alle misure di protezione ed all'applicazione di attenuanti; anche in materia di benefici penitenziari viene disposto, dall'articolo 16 *nonies* comma 4 d.l. 8/1991<sup>171</sup>, che essi saranno conseguibili dopo l'espiazione di una parte significativa della pena da parte del soggetto collaboratore. Ciò in ragione del fatto che il precedente assetto normativo, nello specifico l'articolo 13 *ter* d.l. 8/1991, oggi abrogato, ed una prassi applicativa errata avevano causato una crescita esponenziale, ed asseritamente ingiustificata, del numero dei collaborati e dei loro familiari.

Possiamo, sommariamente, enumerare gli obiettivi fondamentali della l. 45/2001 nella seguente maniera:

- Distinzione del momento premiale da quello tutorio;
- Selezione qualitativa dei collaboratori in ragione di una rigorosa valutazione in merito alla rilevanza del contributo dato dalle dichiarazioni del soggetto;
- Limitazione, ai reati previsti dall'articolo 51 *bis* c.p.p. ed ai reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, dell'area di applicabilità della disciplina in oggetto;
- Incremento della trasparenza nella gestione processuale dei collaboratori attraverso la "sterilizzazione" del dichiarante cioè detenere il soggetto nella fase iniziale della collaborazione in modo da garantirne la genuinità delle dichiarazioni. Previsione, inoltre, di un termine perentorio di

---

<sup>171</sup> «4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-quater è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-quater e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena.» (Articolo 16 *nonies*, comma 4, d.l. 8/1991)

centottanta giorni per la stesura del verbale illustrativo della collaborazione in modo da evitare le dichiarazioni a rate;

- Distinzione netta del regime processuale ed amministrativo dei collaboratori e dei testimoni di giustizia.

Originariamente, nel disegno di legge n. 2207 del 1997, mancava una disposizione transitoria che trattasse cosa sarebbe accaduto in merito alle collaborazioni in atto al momento di entrata in vigore della legge stessa; tale mancanza non deve, però, essere intesa come una dimenticanza del legislatore: infatti, si legge nella relazione al disegno di legge, *“Non si è ritenuto necessario inserire un’apposita norma transitoria relativa alle collaborazioni in atto. È infatti già previsto che le speciali misure di protezione possano essere revocate o modificate a seguito di verifiche periodiche da parte della Commissione Centrale: mentre, per ciò che attiene al profilo sanzionatorio, operano le disposizioni del codice 36 penale in materia di successione delle leggi nel tempo. Per ciò che riguarda il trattamento penitenziario, appare infine applicabile il principio (v. Corte Costituzionale 14/12/1995, n. 504 e Corte Costituzionale 8.7.1993, n. 306) secondo il quale le modifiche apportate alle norme sui benefici penitenziari non si osservano nei confronti di chi ha goduto di tali benefici nella vigenza di previsioni più favorevoli”*<sup>172</sup>.

Tale posizione assunta dal legislatore, insieme alla effettiva mancanza di una disposizione transitoria, portò il Consiglio Superiore della Magistratura, chiamato ad esprimere ai sensi dell’articolo 10 della legge 24.3.58 n. 195 il parere sul disegno di legge del 1997, ad affermare: *“ad avviso del Consiglio la mancata previsione di una norma transitoria che escluda, come si auspica, la applicabilità di tutta la nuova disciplina alle collaborazioni in corso produrrebbe gravi effetti in termini di disincentivazione alle collaborazioni e di perdita di credibilità dell’intero sistema”*<sup>173</sup>.

Ad oggi, possiamo affermare che il legislatore, a seguito dei rilievi critici operati dal Consiglio Superiore della Magistratura, operò un ripensamento, positivo, del disegno di legge al fine di non minare l’assetto dell’intero sistema data anche la grande rilevanza applicativa dello stesso. Venne infatti inserita una disposizione transitoria all’articolo 25 della l. 45/2001<sup>174</sup>.

---

<sup>172</sup> Relazione al disegno di legge n. 2207 del 1997

<sup>173</sup> Parere reso dal C.S.M. nella seduta pomeridiana del 9.7.1997 sul disegno di legge del Consiglio dei Ministri del 28.2.1997

<sup>174</sup> «1. Le disposizioni di cui ai Capi II, II-bis e II-ter, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 16-*quinqies*, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, si applicano anche alle persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei confronti delle persone di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ai sensi dell’articolo 16-*quater* del citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, introdotto dall’articolo 14 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche se le condotte di collaborazione sono state tenute relativamente a delitti diversi da quelli commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale ovvero previsti dall’articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, ma rientranti fra quelli indicati nell’articolo 380 del medesimo codice.» (Articolo 25 l. 45/2001)

L'articolo, nei commi 1 e 2, stabilisce che le disposizioni della legge relative alla protezione ed al trattamento dei collaboratori e dei testimoni, previste ai capi II, II bis e II ter della stessa, ad eccezione delle circostanze attenuanti applicabili in caso di collaborazione previste 16 *quinquies*, si applicano anche agli individui che abbiano manifestato la propria volontà di collaborare prima dell'entrata in vigore della legge 45/2001. Il comma 3 specifica che quanto appena detto si applica anche a quei soggetti che, non solo, abbiano manifestato la propria volontà di collaborare ma abbiano già tenuto una condotta di collaborazione, prima dell'entrata in vigore della legge, ma che non abbiano ancora acquisito lo status di collaboratore di giustizia, cioè nel caso in cui manchi ancora l'approvazione dello speciale programma di protezione sancito dal d.l. n. 8/1991.

Passando, ora, ad un'analisi sistematica dell'intero testo di legge oggi vigente, notiamo come esso sia suddiviso in cinque capi:

- Capo I “Modifiche alle norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia” (articoli da 1 a 11), tratta della protezione dei collaboratori, disciplina e prevede modifiche riguardo alle condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione, precisa le modalità della revoca, della modifica e dell'applicazione provvisoria delle stesse, prevede gli organi preposti alle funzioni deliberative ed esecutive in relazione alla tutela ed all'assistenza dei soggetti collaboratori oltre a prevedere il sistema di protezione centrale;
- Capo II “Norme per la protezione dei testimoni di giustizia” (articoli 12 e 13), disciplina della protezione dei testimoni di giustizia, attraverso l'articolo 12 integra l'articolo 16 della l. 82/1991 introducendo ed aggiungendo gli articoli 16 bis e ter;
- Capo III “Nuove norme per il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia” (articolo 14), disciplina degli aspetti strettamente processuali e premiali della collaborazione, prevede, attraverso l'articolo 14, l'introduzione di sei nuovi articoli alla l. 82/1991 introducendo modifiche in merito ai benefici penitenziari, alla revoca o alla sostituzione della custodia cautelare come effetto della collaborazione;
- Capo IV “Modifica alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di incompatibilità del difensore” (articoli 15 e 16), sostituisce il comma 4 dell'articolo 105 c.p.p., modifica l'articolo 106 c.p.p. aggiungendovi il comma 4 bis;
- Capo V “Disposizioni finali, transitorie e di coordinamento” (articoli da 17 a 25), di rilevanza l'articolo 25 per le cui considerazioni si rimanda *supra*.

### 2.5.1. L'autonomia tra protezione e premio

Come parzialmente anticipato *supra*, una delle ragioni di insuccesso del d.l. 8/1991 consisteva nel collegamento che era stato creato tra momento tutorio e momento premiale: infatti, l'articolo 13 *ter*<sup>175</sup> prevedeva che fosse necessario essere stati ammessi allo speciale programma di protezione per poter ambire al riconoscimento di una serie di misure penitenziarie di favore. Ciò determinò un'inflazione dell'impiego di strumenti speciali di tutela, tale abuso nasceva dalla necessità di poter garantire una prospettiva più allettante al collaboratore nell'esecuzione della pena senza la quale, magari, l'interessato sarebbe stato poco propenso alla cooperazione.

Obiettivo, tra gli altri, principale del legislatore del 2001 era dunque elidere il nesso tra i due momenti, tutorio e premiale, essendo la precedente disciplina dei collaboratori di giustizia inopportuna e caratterizzata da esso.

Tale obiettivo è stato perseguito abrogando l'articolo 13 *ter* d.l. 8/1991 e dedicando ai benefici penitenziari l'articolo 16 *nonies* d.l. 8/1991: infatti, esso stabilisce che alle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno di quelli indicati dall'articolo 51 comma 3 *bis* c.p.p., che abbiano tenuto una collaborazione che consenta l'applicazione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o dalle disposizioni speciali al riconoscimento della cooperazione con la giustizia, possano essere concessi permessi premio, liberazione condizionale e detenzione domiciliare, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, su richiesta dei procuratori generali presso le corti d'appello interessati o del Procuratore nazionale antimafia, ovvero, col loro necessario parere<sup>176</sup>.

Il legislatore esplicita che tra i presupposti per accedere ai benefici penitenziari non vi è più quello della titolarità di un programma di protezione, è infatti richiesto che, con la proposta o col parere, venga trasmesso il provvedimento di applicazione delle speciali misure di protezione, ma, solo se esso sia stato adottato.

---

<sup>175</sup> «1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte sentita l'autorità che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento può essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30- *ter*, 47, 47-*ter* e 50. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui l'autorità indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole.

3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione.» (Articolo 13 *ter* d.l. 8/1991)

<sup>176</sup> Si tratta di un parere non vincolante. Cionondimeno, tenuto conto che in esso vengono ricostruite valutazioni particolarmente delicate ai fini della concessione dei benefici, esso riveste certamente un'importanza decisiva.

Ciò premesso, è bene analizzare la disciplina contenuta nell'articolo 16 *nonies* d.l. 8/1991 e, più nello specifico, effettuare un inquadramento della norma nel suo contesto di riferimento; ciò in ragione del fatto che essa stabilisce un trattamento speciale rispetto a quello disciplinato dalla legge di ordinamento penitenziario per i collaboratori di giustizia. Il nostro sistema, infatti, prevedeva già che al generale divieto di concessione dei benefici penitenziari per coloro che avessero subito una condanna per i reati afferenti alla categoria della criminalità organizzata si potesse derogare *ex* articolo 4 *bis* ord. penit. se accertata l'insussistenza di legami con le organizzazioni criminali di appartenenza e in presenza di una condotta collaborativa. Inoltre, L'articolo 58 *ter* ord. penit. stabilisce che nei confronti di coloro che fossero condannati per le ipotesi delittuose contemplate dall'articolo 4 *bis* ord. penit. e che si fossero adoperati per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori ovvero avessero concretamente aiutato l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato, il lavoro all'esterno, i permessi premio e la semilibertà potessero essere concessi anche in deroga ai limiti di pena da espiare per i condannati per i reati in questione<sup>177</sup>.

L'articolo 16 *nonies* d.l. 9/1991, dunque, sottrae coloro che collaborano nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto i reati di terrorismo, o di eversione dell'ordinamento costituzionale o di criminalità organizzata ai divieti previsti dall'articolo 4 *bis* ord. penit. ma, anche, «alle dinamiche di superamento dei tetti di pena per beneficiare delle misure previste dall'articolo 58 *ter*»<sup>178</sup>. Si deve però osservare che, l'articolo oggetto della nostra analisi, pur essendo una norma di maggior favore rispetto allo stesso articolo 58 *ter* ord. penit., ha comunque introdotto un regime peggiorativo rispetto al suo predecessore, l'articolo 13 *ter* d.l. 8/1991, in cui la concessione dei benefici era sottratta a ogni tipo di sbarramento e non era ancorata ad alcun parametro temporale di riferimento<sup>179</sup>. La norma attuale, però, è da preferire: la necessità di scontare una versione di pena per accedere ai benefici premiali, riesce a salvaguardare la componente retributiva della sanzione e al contempo favorisce l'osservazione intramuraria del detenuto ai fini di una valutazione del senso dell'opzione collaborativa<sup>180</sup>.

Altra peculiarità dell'articolo in oggetto consiste, per l'applicazione dei benefici premiali, nella necessità che la collaborazione prestata sia particolarmente qualificata: è proprio l'entità della stessa a differenziare l'articolo 16 *nonies* d.l. 8/1991 dal binomio articoli 58 *ter* - 4 *bis* ord. penit.. Il legislatore non si

---

<sup>177</sup> «Gli articoli quattro bis e 58 *ter* ordinamento penitenziario si elidono a vicenda nella parte in cui la collaborazione costituisce in entrambi unico presupposto per il superamento di preclusioni diverse, concernenti, nell'articolo quattro bis ordinamento penitenziario, la concessione di determinati benefici, nell'articolo 58 *ter*, le maggiori frazioni di pena da espiare per l'ammissione benefici medesimi.» (Cesari, *Art. 58-ter*, in V. Grevi – G. Giostra – F. Della Casa, *Ordinamento penitenziario commentato*, tomo I, a cura di F. Della Casa, IV ed., Cedam, 2011, 846)

<sup>178</sup> Cesari, *Art. 58-ter*, in V. Grevi – G. Giostra – F. Della Casa, *Ordinamento penitenziario commentato*, tomo I, a cura di F. Della Casa, IV ed., Cedam, 2011, 847

<sup>179</sup> Presutti, *Condannato all'ergastolo ammesso allo speciale programma di protezione e detenzione domiciliare: un freno alla applicazione "illimitata" dei benefici penitenziari nella linea di una preannunciata svolta legislativa*, in Cass. pen., 1998, 642

<sup>180</sup> Romano, *Collaboratori di giustizia e benefici penitenziari*, in Rass. Penit. Crim., 2003, n. 1-2, 253

accontenta della collaborazione che consenta la ricostruzione dell'organigramma criminale o la cattura degli affiliati, ma, esige apporti conoscitivi più corposi<sup>181</sup>.

Se la scelta di collaborare matura dopo la condanna, ed è riferibile a fatti diversi da quelli per i quali la condanna stessa è intervenuta, la collaborazione deve possedere le caratteristiche richieste per l'ammissione alle forme speciali di protezione; dunque, deve essere intrinsecamente attendibile, nuova, o completa o notevolmente significativa, come previsto dall'articolo 9 comma 3 d.l. 8/1991<sup>182</sup>. Tale previsione è stata intesa dalla dottrina<sup>183</sup>, a livello interpretativo, come generale: viene ritenuto che essa, nonostante sia previsto che si applichi solo quando la collaborazione riguardi i fatti diversi da quelli per i quali è stata pronunciata la condanna per cui l'interessato è detenuto, debba essere applicata anche a tutti gli altri casi di collaborazione. Si tratta di una forzatura della lettera della legge, ma, essa avrebbe il pregio, se nella prassi si seguisse tale linea interpretativa, di assicurare che il trattamento penitenziario di favore venga riconosciuto soltanto i collaboratori i quali abbiano dimostrato di essere affidabili.

È l'organo giudiziario di sorveglianza che deciderà, valutando l'importanza del contributo, oltre che la condotta tenuta durante la collaborazione e la pericolosità sociale del collaboratore, se applicare i benefici penitenziari: al fine della concessione degli stessi, è necessario che sia provato il ravvedimento e che esistano elementi tali da far escludere la sussistenza di collegamenti tra il soggetto collaboratore con la criminalità organizzata<sup>184</sup>.

Il comma 7 dell'articolo 16 *nonies* disciplina la revoca e la modifica dei benefici penitenziari, tali provvedimenti possono essere assunti dall'organo di sorveglianza d'ufficio o su proposta del Procuratore nazionale antimafia. A tal proposito è ancora presente un collegamento tra momento premiale e momento tutorio: infatti, determinano la revoca o la modifica dei benefici penitenziari le stesse situazioni che potrebbero determinare la revoca o la modifica delle speciali misure di protezione<sup>185</sup>; tale legame è però comprensibile perché le condizioni che incidono sulla tutela in atto sono indicative di un atteggiamento in

---

<sup>181</sup> Di Martino, *Il difficile connubio tra funzione rieducativa della pena e benefici penitenziari a favore dei "pentiti"*, in *Rass. Penit. Crim.*, 2003, n. 1-2, 239

<sup>182</sup> «3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristiche-eversive o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni.» (Articolo 9, comma 3, d.l. 8/1991)

<sup>183</sup> Corvi, *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, Cedam, 2010, 263; Canepa-Merlo, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, 2010, 529

<sup>184</sup> «Il requisito del "ravvedimento" previsto dall'articolo 16 *nonies* d.l. 8/1991 non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrare in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza» (Cass., sez. I, 18.11.2004, Furioso, in *Giust. Pen.*, 2005, II, c. 606)

<sup>185</sup> Cfr. articolo 13 *quater* d.l. 8/1991

concreto non collaborativo del soggetto ciò, dunque, non può giustificare nemmeno il mantenimento del premio.

### 2.5.2. Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione

Il soggetto, collaboratore di giustizia, che voglia fruire della concessione delle speciali misure di protezione, delle attenuanti previste dal codice penale e dalle leggi speciali e dei benefici penitenziari, deve rendere al Procuratore della Repubblica, entro 180 giorni dalla manifestazione della sua volontà di collaborare, tutta una serie di dichiarazioni, il cui contenuto sarà analizzato a breve, che confluiscono nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione come previsto e definito dall'articolo 16 *quater* d.l. 8/1991<sup>186</sup>.

Le informazioni che il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione deve racchiudere sono stabilite dal comma 1 dell'articolo 16 *quater* d.l. 8/1991<sup>187</sup>: cioè, a titolo esemplificativo, tutte le notizie in possesso del collaboratore utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato, notizie di altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza, informazioni utili all'individuazione ed alla cattura dei loro autori, informazioni necessarie perché possa procedersi all'individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità appartenenti a gruppi criminali che ne dispongono direttamente o indirettamente. Inoltre, il comma 4<sup>188</sup> del medesimo articolo aggiunge che il collaboratore deve attestare di non essere in possesso di notizie informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, non importa se connessi o collegati con quelli riferiti, che siano comunque idonei ad evidenziare la pericolosità sociale di singoli o di gruppi criminali.

---

<sup>186</sup> «il parlare di taluni argomenti - in presenza, anche, di deficienze riscontrate nella protezione del soggetto - non invogliava certo ad esternare conoscenze su fatti gravi e con implicazioni di varia natura, anche politica, altrettanto vero che non poteva considerarsi pacificamente accettabile - pur considerando che la collaborazione è un complesso "processo" e non una "fulminazione" sulla via del reinserimento sociale - il dato che "fatti indimenticabili" fossero riferiti a distanza notevole di tempo dall'inizio della collaborazione. Da ciò anche il sospetto che il collaboratore potesse aver fatto emergere le conoscenze non dalla propria memoria e dal proprio vissuto, ma da narrazioni avute da altri collaboratori. Breve era, poi, il passo per giungere ad ipotizzare, anche senza riscontri, comportamenti non corretti degli organi delle indagini. Tutto ciò aveva, ovviamente, un innegabile riflesso sull'opera di valutazione della prova affidata al giudice.» (Vigna – Alfonso, *Lineamenti delle leggi sui collaboratori di giustizia*, in AA.VV., *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione della prova*, a cura di P. Tonini, Cedam, Padova, 2001, 101 s.)

<sup>187</sup> «1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonché per gli effetti di cui agli articoli 16-quinquies e 16-nonies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresì le informazioni necessarie perché possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente» (Articolo 16 *quater*, comma 1, d.l. 8/1991)

<sup>188</sup> «4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.» (Articolo 16 *quater*, comma 4, d.l. 8/1991)

L'articolo 16 *quater* comma 5 d.l. 8/1991<sup>189</sup> fa obbligo al pentito di indicare i colloqui investigativi eventualmente intrattenuti al fine di ricostruire le tappe del processo di maturazione della volontà di collaborare con la giustizia.

Le notizie e le informazioni che devono essere contenute nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, come appena definito, e in ordine alle quali esiste un obbligo di completezza informativa sono solo quelle processualmente utilizzabili cioè quelle che ai sensi dell'articolo 194 c.p.p. possono formare oggetto di testimonianza. Non è chiaro, però, perché l'obbligo di completezza informativa debba arrestarsi di fronte a notizie non processualmente utilizzabili ma comunque utili e preziose a fini investigativi o come inputs dell'indagine. Ciò è stato parzialmente spiegato<sup>190</sup> affermando che l'articolo 9, comma 3, d.l. 8/1991 risponde a tre finalità<sup>191</sup>:

- garanzia dei terzi accusati, in quanto impedisce che la dignità o la riservatezza delle persone venga compromessa da accuse generiche;
- tutela del collaboratore, perché impedisce che gli perda i benefici della collaborazione per non avere riferito accuse generiche;
- investigazione, in quanto consente agli organi di prevenzione di utilizzare le notizie generiche in possesso del collaboratore come pista investigativa.

### 2.5.3. Gli impegni accessori

L'articolo 12, comma 2 lettera b, d.l. 8/1991<sup>192</sup> era nato con l'intento di consentire al soggetto accusato di confrontarsi con il suo accusatore. Tale norma, però, deve oggi misurarsi con le prescrizioni introdotte dalla l. 63/2001: l'articolo 2 della stessa, modificando l'articolo 64 c.p.p., impone di rivolgere all'interrogando una serie di avvertimenti che tendano a consentirgli l'esercizio del diritto al silenzio sui fatti che riguardano la responsabilità di altri. È proprio tale esercizio che viene negato al collaborante, posto che,

---

<sup>189</sup> «5. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona indica i colloqui investigativi eventualmente intrattenuti.» (Articolo 16 *quater*, comma 5, d.l. 8/1991)

<sup>190</sup> Non tutta la dottrina è concorde, a titolo esemplificativo: Alma, *Sanzioni, difesa e regime transitorio*, DPP, 2001, 576

<sup>191</sup> D'Ambrosio, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, Padova, 2002, 131

<sup>192</sup> «2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

- a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;
- b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
- c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte;
- d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare né a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, né, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia;
- e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonché, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attività illecite. L'autorità giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilità predetti.» (Articolo 12, comma 2 lettera b, d.l. 8/1991)

se egli si avvale dello *ius tacendi* gli verranno revocate le speciali misure di protezione.

Se si sostenesse che l'imputato, ponendosi liberamente e volontariamente nella posizione di collaborare con la giustizia, abbia già effettuato a monte la medesima scelta che gli avvertimenti di cui all'articolo 64 c.p.p. mirano a provocare, si potrebbe facilmente ribattere che tale soggetto non sempre ha la completa percezione delle conseguenze che da tale scelta si riverseranno sul suo status processuale futuro<sup>193</sup>.

Anche puntando sul dato formale, se si ritenesse che le dichiarazioni racchiuse nel verbale illustrativo si iscrivono comunque all'interno di un interrogatorio che, in quanto tale, deve essere proceduto dai detti avvertimenti, ci si mostrerebbe confusi in relazione alle chiare differenze che sussistono tra un normale interrogatorio, in cui il dichiarante riferisce di un singolo episodio criminale, rispetto al racconto dei collaboratori di giustizia in quanto lo stesso non si riferisce a singoli episodi delittuosi ma ad una molteplicità degli stessi, spesso collegati tra loro e di notevole complessità<sup>194</sup>.

È proprio nell'impegno a non sottrarsi ad interrogatori, esami, etc. riguardanti tutti i fatti riconducibili alla programmata protezione che consistono gli impegni accessori per il collaboratore di giustizia.

---

<sup>193</sup> Orlandi, Dichiarazioni dell'imputato su responsabilità altrui: nuovo statuto del diritto al silenzio e restituzione in tema di incompatibilità a testimoniare, in AA.VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di R. E. Kostoris, Giappichelli, Torino, 2002, 172

<sup>194</sup> Sul punto di veda Vigna-Alfonso, Lineamenti della legge sui collaboratori di giustizia, in AA. VV., *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione della prova*, a cura di P. Tonini, CEDAM, Padova, 2001, 113: «[le dichiarazioni effettuate] non si riferiscono a singoli episodi delittuosi concernenti la loro stessa responsabilità e quella, eventualmente, dei loro correi, ma riguardano invece vicende criminali più o meno estese nel tempo e nello spazio e hanno per oggetto, intanto, i reati associativi coinvolgenti decine se non centinaia di persone e, poi, centinaia di fatti delittuosi più o meno gravi concernenti la responsabilità degli stessi collaboratori, di altre persone e molto spesso soltanto di altre persone»



## Capitolo III: L'INUTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI NELLA CHIAMATA IN CORREITÀ

### 3.1. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni

Prima di approfondire il tema dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni proferite dal collaboratore di giustizia, in seno alla chiamata in correità è necessario un, seppur sommario, riepilogo dell'inutilizzabilità nel processo penale<sup>195</sup>.

L'inutilizzabilità è disciplinata dal legislatore nell'articolo 191 c.p.p.<sup>196</sup>, rubricato «Prove illegittimamente acquisite», il quale prevede che siano inutilizzabili le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e che la stessa sia rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

La regola, dettata in tale articolo, si risolve in un divieto d'uso del dato conoscitivo: infatti, viene ad essere limitato il materiale probatorio su cui il giudice può fondare la propria decisione. Si tratta, dunque, di un comando inibitorio rivolto all'autorità giudiziaria.

La norma viene qualificata, da alcuni, come un vizio dell'atto cui consegue una sanzione processuale mentre, da altri, è considerata come un vizio di validità della prova, connesso al principio di legalità delle prove, al fine di garantire l'aderenza del processo di convincimento del giudice ai limiti di legge e la conseguente controllabilità della decisione.<sup>197</sup>

La Corte di Cassazione ha rilevato che l'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo, di per sé, non è sufficiente a rendere la stessa inutilizzabile. Ai fini della distinzione tra la nullità e l'inutilizzabilità, la Corte afferma che la nullità riguarda l'inosservanza di formalità di assunzione della prova, mentre, l'inutilizzabilità concerne la presenza di una prova vietata per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, o per un procedimento acquisitivo illegittimo, che si pone al di fuori del sistema processuale<sup>198</sup>.

Per quanto, invece, attiene alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del correo narrante norma di

---

<sup>195</sup> Per una trattazione specifica del tema cfr. Nobili, *Divieti probatori e sanzioni*. Relazione al II congresso italiano di diritto penale dell'"Association internationale de droit penale" sul tema: "La prova del nuovo processo penale", Gardone Riviera, 11 ottobre 1991, in *La giustizia penale*, 1991, fasc. 12, pt. 3, 641-651; Scella, *L'inutilizzabilità della prova nel sistema del processo penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, fasc. 1, pp. 203-219; Dinacci, *L'inutilizzabilità*, in *La prova penale* diretto da Alfredo Gaito, Volume III, *La valutazione della prova*, 2008; Verzillo, *L'inutilizzabilità probatoria: vizi insanabili o prove salvabili? Nota a sent. Cass. pen. sez. I 30 gennaio 2020 n. 4105*, in *Rivista penale*, 2020, fasc. 4, 394-397; Galantini, *L'inutilizzabilità effettiva della prova tra tassatività e proporzionalità*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019, fasc. 4, 57-71

<sup>196</sup> «1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale» (Articolo 191 c.p.p.)

<sup>197</sup> Chinnici, *L'inutilizzabilità della prova, tra punti fermi e profili controversi*, in *Diritto Penale e Processo*, 7/2014, 890-891

<sup>198</sup> Cass., sez. II, 2.3.2018, Davigo, in *C.E.D.*, 9494

riferimento è l'articolo 16-*quater* comma 9 d.l. 8/1991. Come verrà dettagliatamente analizzato nel proseguo della trattazione, tale norma dispone l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore quando le stesse siano proferite successivamente allo scadere del termine di 180 giorni.

### 3.2. Cristallizzazione delle dichiarazioni: verbale illustrativo

Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione è l'atto con il quale viene definita la volontà del soggetto dichiarante di procedere a dare informazione all'autorità giudiziaria nelle vesti di collaboratore di giustizia; tale atto si pone in un momento immediatamente successivo alla manifestazione di tale volontà cooperativa, ma, precedente all'acquisizione delle dichiarazioni: infatti, nel momento in cui il soggetto esprima la sua volontà di collaborare, si dovrà procedere immediatamente alla cristallizzazione, seppur in modo sommario, dei suoi racconti mediante la formulazione di una sorta di programma della futura collaborazione<sup>199</sup>.

La cristallizzazione<sup>200</sup> delle dichiarazioni, operata da tale atto, ha la funzione di fornire maggiori garanzie in merito alla credibilità della scelta processuale compiuta e, conseguentemente, all'attendibilità delle dichiarazioni con particolare riferimento ai fatti di maggior gravità e allarme sociale conosciuti dal dichiarante.

Per tali ragioni, il verbale rappresenta il primo e fondamentale momento di controllo sulla genuinità della collaborazione, costituisce inoltre il presupposto per l'ammissione del soggetto, nelle vesti di collaboratore, a misure tutorie e premiali. Data l'importanza di tale atto, il legislatore<sup>201</sup> ha imposto che lo stesso sia formulato in tempi, forme e modalità di redazione molto rigorosi ed alla loro, eventuale, inosservanza ha collegato effetti significativi come l'inutilizzabilità delle dichiarazioni oggetto dello stesso oltre all'impossibilità di concedere, per la Commissione centrale, misure speciali di protezione e, al giudice, di applicare diminuzioni di pena e benefici penitenziari.

---

<sup>199</sup> Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione viene definito da Fumo, *Delazione collaborativa, pentimento e trattamento sanzionatorio. La nuova normativa sui collaboratori di giustizia: esegesi, spunti critici, riflessioni*, Edizioni giuridiche Simone, Napoli, 2001, 207, come «il documento programmatico della collaborazione, una sorta di *actio finium* con la quale si traccia il perimetro della attività dichiarativa che ci si accinge a mettere in atto».

<sup>200</sup> Così D'Ambrosio, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, Padova, 2002, 119, secondo il quale: «allo strumento della obbligatoria e tempestiva redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la normativa affida ora il compito di evitare la progressione accusatoria delle dichiarazioni (precedentemente ottenuta ricorrendo alle cosiddette dichiarazioni a rate) e di rappresentare quindi, nello stesso tempo, il primo strumento per la valutazione della genuinità del collaboratore e della legittimità della sua ammissione a misure tutorie o premiali».

<sup>201</sup> Ai sensi dell'art. 16-*quater* del d.l. 8/1991 la persona indagata, imputata o condannata per un delitto di tipo mafioso, che manifesti la volontà di collaborare, deve rendere al procuratore della Repubblica, entro il termine di 180 giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresì le informazioni necessarie perché possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente.

La disciplina di tale istituto è contenuta nell'articolo 16-*quater* d.l. 8/1991, rubricato «Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione»<sup>202</sup>.

Tale articolo prevede, per la concessione delle speciali misure di protezione, delle attenuanti derivanti dalla collaborazione, dei benefici penitenziari, la necessità che il soggetto dichiarante, che abbia manifestato l'intenzione di collaborare, rilasci al Procuratore della Repubblica procedente, entro il termine previsto di 180 giorni il quale decorre dal giorno in cui egli abbia estrinsecato tale volontà, dichiarazioni grazie alle quali sia possibile ricostruire gli episodi criminosi di cui è a conoscenza.

Eventuali reticenze o falsità contenute nel verbale determinano, o possono determinare, la revoca di tutti i benefici concessi al soggetto dichiarante oltre che la revisione del processo nel caso in cui gli fossero state concesse diminuzioni di pena in ragione del suo apporto collaborativo.

La manifestazione della volontà collaborativa può essere espressa attraverso qualsiasi modalità: con una nota inviata al pubblico ministero, all'esito di un colloquio investigativo, utilizzando come tramite l'istituto penitenziario, così come disciplinato dall'articolo 3 d.m. 144/2006, o, anche, secondo alcuni, per *facta concludentia*<sup>203</sup>, cioè, attraverso comportamenti collaborativi del soggetto pentito come il fornire informazioni rilevanti ai fini delle indagini. Come già anticipato, il termine previsto per la redazione del

---

<sup>202</sup> «1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonché per gli effetti di cui agli articoli 16-quinquies e 16-nonies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresì le informazioni necessarie perché possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente.

2. Le informazioni di cui al comma 1 relative alla individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata dai testimoni di giustizia.

3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione", redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141bis del codice di procedura penale, che è inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui le dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso è vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale.

4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.

5. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona indica i colloqui investigativi eventualmente intrattenuti.

6. Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.

7. Le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e II bis non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

8. La disposizione del comma 7 si applica anche nel caso in cui risulti non veritiera l'attestazione di cui al comma 4.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità.» (Articolo 16-*quater* d.l. 8/1991)

<sup>203</sup> In tal senso Fumo, *Delazione collaborativa, pentimento e trattamento sanzionatorio. La nuova normativa sui collaboratori di giustizia: esegesi, spunti critici, riflessioni*, Edizioni giuridiche Simone, Napoli, 2001, 208-209

verbale decorre dal momento in cui si abbia la manifestazione della volontà di collaborare e, più nello specifico, quando la stessa pervenga per la prima volta ad un ufficio del pubblico ministero, anche se diverso da quello che risulterà legittimato ad indagare sui fatti esposti nel verbale illustrativo stesso. Una eccezione a tale regola si ha nel caso in cui ad esprimere tale volontà sia un detenuto: infatti, in tal caso la decorrenza del termine è immediata se la stessa è espressa al diretto dell'istituto penitenziario perché le dichiarazioni rese al direttore hanno efficacia come se fossero ricevute dall'autorità giudiziaria<sup>204</sup> ed immediato è anche l'obbligo del direttore di comunicare la dichiarazione ricevuta all'autorità competente con telegramma o con idonei mezzi tecnici trattandosi di atto di speciale urgenza<sup>205</sup>.

Al fine di evitare sovrapposizioni investigative e per consentire l'attivazione delle procedure indispensabili atte a consentire l'isolamento del potenziale collaboratore e la genuinità delle sue dichiarazioni, il pubblico ministero investito della notizia deve procedere, tempestivamente, all'informazione degli altri uffici di procura e, a seconda dei casi, del procuratore generale presso la corte d'appello o il Procuratore nazionale antimafia riguardo alle iniziative che si appresta ad assumere.

La norma non stabilisce espressamente che il verbale illustrativo debba essere redatto con l'intervento del difensore, ma, tale necessità sembra ricavarsi dal sistema stesso in ragione della sua eventuale utilizzabilità in dibattimento<sup>206</sup>: infatti, è opportuno che il collaboratore sia assistito, nel momento in cui rilascia le proprie dichiarazioni che confluiranno nel verbale illustrativo, da un difensore, visto la delicatezza dell'atto e le conseguenze che da esso potranno scaturire in sede di erogazione della pena, di ammissione alle speciali misure di protezione e di applicazione di benefici penitenziari.

C'è da interrogarsi riguardo alla possibilità di redazione di tale atto da parte della polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, oltre che dallo stesso. Sembra configurarsi tale possibilità in relazione a quanto disposto dal comma nono dell'articolo in oggetto, il quale richiama i commi 1 e 4; sebbene tale possibilità sussista, appare improbabile che un atto così delicato possa o venga delegato dal pubblico ministero.

Nell'ambito della nostra analisi, riguardante il verbale illustrativo e la relativa cristallizzazione delle dichiarazioni del soggetto collaboratore, dobbiamo necessariamente porre la nostra attenzione sul contenuto dello stesso. Il comma 1 dell'articolo in oggetto stabilisce che la persona che ha manifestato la volontà di collaborare debba rendere al procuratore della Repubblica, entro il termine di cui si è detto sopra, tutte le notizie utili alla ricostruzione dei fatti per i quali è chiamato a deporre, degli altri fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza e delle circostanze per l'individuazione e la cattura degli autori. Nel

---

<sup>204</sup> Articolo 123 c.p.p.

<sup>205</sup> Articolo 44 Disp. Att. c.p.p.

<sup>206</sup> In senso contrario D'Ambrosio, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, Padova, 2002, 130, il quale ritiene che il verbale illustrativo possa essere redatto anche senza l'assistenza del difensore, ma che vada sospeso e poi ripreso prevedendo tale assistenza se e non appena le dichiarazioni in esso contenute assumono carattere indiziante.

medesimo termine, vi è la necessità che egli dia le informazioni che consentano di individuare, sequestrare e confiscare il denaro, i beni e ogni altra utilità propria o di altri appartenenti a gruppi criminali. Al fine di una massima responsabilizzazione del dichiarante, nel comma 4, viene ad essere previsto che egli debba attestare nel verbale di non essere in possesso di notizie e informazioni su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.

Occorre, dunque, primariamente verificare se il legislatore intendesse limitare il verbale alla elencazione dei fatti indimenticabili, cioè quelli che non possano essere dimenticati e dunque sfuggire alla memoria e che, pertanto, non sarebbe possibile omettere incolpevolmente ed inconsapevolmente quando si tracciano le linee portanti della futura collaborazione. Se si appoggiasse tale limitazione, l'eventuale successivo racconto di episodi nuovi riguardanti, però, la pura routine, e che dunque in quanto tali possano essere dimenticati, sarebbe una circostanza irrilevante e ciò non attiverebbe le reazioni di autotutela previste dall'ordinamento<sup>207</sup>. La Cassazione<sup>208</sup> ha negato tale lettura della norma poiché la stessa non è desumibile dall'articolo in oggetto; ciò poiché l'obiettivo del legislatore era quello di vincolare il soggetto dichiarante a riferire tutto ciò che rientrava nella sua conoscenza senza distinzioni: in altre parole, il pentito deve riferire tutto ciò che sa entro il termine previsto di sei mesi poiché la legge non introduce differenziazioni di trattamento in base alla tipologia dell'informazione posseduta. È però da specificare, così come operato dalla giurisprudenza, che il termine di 180 giorni non si riferisce a quelle affermazioni rese «come precisazione di integrazione, sollecitate dagli organi inquirenti per chiarimenti ulteriori sugli episodi già riferiti nei termini di legge»<sup>209</sup>. Il verbale illustrativo, infatti, ha una funzione meramente ricognitiva del contenuto della collaborazione ciò significa che è assolutamente fisiologico che i successivi interrogatori vadano a specificare le circostanze riferite in quella sede<sup>210</sup>.

Il legislatore impone al dichiarante di riferire tutto ciò che è a sua conoscenza soltanto con riguardo ai fatti sui quali egli è interrogato, invece, per ciò che concerne le circostanze non oggetto di domande da parte degli inquirenti, il pentito sarà tenuto a comunicare soltanto gli ulteriori fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui egli sia a conoscenza. Da ciò deriva che, nel caso in cui il collaboratore ometta di riferire episodi minori riguardo ai quali il pubblico ministero non abbia posto domande specifiche, la condotta dello stesso

---

<sup>207</sup> In tal senso Ruggiero, *La confusione, nell'ambito del procedimento probatorio, tra "inutilizzabilità" e "valutazione" trae ancora una volta in inganno l'interprete*, in Riv. Dir. proc., 2003, 304 e seguenti; De Leo, *La collaborazione di giustizia: bilanci e prospettive*, in Cass. pen., 2022, 1591

<sup>208</sup> Cass., sez. II, 26.6.2003, La Mantia, in Cass. pen., 2004, p. 4148, con nota di Maggio, *Ancora incertezze giurisprudenziali sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine semestrale di redazione del verbale illustrativo*. A commento della sentenza vedi anche Ormani, *I pentiti devono dire tutto e subito. Nessuna deroga al termine ex art 16 quater d.l. 8/91*, p. 38 e seguenti

<sup>209</sup> Cass. sez. II, 21.1.2003, Mazza, in C.E.D. Cass., 223480; nello stesso senso, Cass., sez. V, 25.9.2006, Genovese, in C.E.D. Cass., 235806; Cass., sez. I, 8.3.2007, Torni, in C.E.D. Cass., 236363; Cass., sez. I, 3.2.2011, Bidognetti ed altri, in C.E.D. Cass., 249605

<sup>210</sup> «Il verbale deve essere abbastanza sintetico da non diventare una copia dei verbali di interrogatorio, o una *summa* degli stessi, ma sufficientemente dettagliato per poter svolgere la funzione di perimetrazione dell'area della collaborazione.» (Fumo, *Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*, p. 2918)

non potrebbe essere sanzionata. Tale soluzione trova conferma nel comma quarto dell'articolo 16 *quater* dove, appunto, si stabilisce che il pentito, a chiusura del verbale, debba dichiarare di non essere in possesso di informazioni su ulteriori fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o allarme sociale. In conclusione, il collaboratore deve dichiarare tutto ciò che sa in relazione alle dichiarazioni sollecitate dagli inquirenti durante la stesura del verbale; per quanto riguarda le dichiarazioni rese spontaneamente, che non siano dunque state oggetto di domande del pubblico ministero, egli è invece tenuto a riferire soltanto i fatti di maggiore gravità e allarme sociale. Comprendiamo, dunque, bene che il contenuto del verbale illustrativo possa variare a seconda che le dichiarazioni seguano le domande poste dagli inquirenti o siano rese spontaneamente dal collaboratore: nel primo caso le stesse saranno più specifiche ed accurate, nel secondo riguarderanno soltanto gli elementi essenziali dei fatti di maggiore gravità o allarme sociale.

Sempre al fine di definire l'oggetto del verbale illustrativo, è necessario porre attenzione al disposto del comma 6 dell'articolo 16 *quater*, il quale, stabilisce che le informazioni che vanno documentate siano solamente quelle processualmente utilizzabili, ex articolo 194 c.p.p., potendo costituire oggetto di testimonianza, mentre, restano escluse quelle informazioni che il dichiarante abbia appreso da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili<sup>211</sup>. La formulazione risulta poco chiara ed atecnica, ma, si ritiene che possano costituire oggetto del verbale le dichiarazioni che in dibattimento potrebbero essere acquisite attraverso la testimonianza, dunque, nella redazione del verbale illustrativo vanno osservate le regole che disciplinano la prova testimoniale. Parte minoritaria della dottrina<sup>212</sup>, invece, ha prospettato una lettura differente di tale comma: infatti, si è ritenuto che sarebbe l'esame dibattimentale a trovare un limite nel contenuto del verbale; dunque, le domande concernenti circostanze nuove o diverse rispetto a quelle precedentemente documentate dovrebbero essere escluse per difetto di pertinenza. Appoggiando tale tesi, si finirebbe per consentire una limitazione dell'attività dibattimentale per mezzo di un atto di indagine, in ragione di ciò, la stessa non si ritiene condivisibile.

Per quanto riguarda la natura di tale atto, la dottrina<sup>213</sup> ritiene che allo stesso possa essere attribuita natura di atto di indagine, ciò sia perché la legge, nello specifico l'articolo 12 comma 2 d.l. 8/1991<sup>214</sup>, lo

---

<sup>211</sup> Cantone, *Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia; la redazione del verbale illustrativo ed il rispetto del termine di centottanta giorni nella giurisprudenza della Cassazione*, Relazione su "La testimonianza del dichiarante coinvolto nel fatto"; Roma, 30 marzo 2010, in *Archivio della nuova procedura penale*, 2010, fasc. 5, 502-508

<sup>212</sup> Maggio – Petralia, *Dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia e sanzioni processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 1146

<sup>213</sup> D'Ambrosio, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, Padova, 2002, 127; Giordano, *Il verbale illustrativo a garanzia del rapporto*, in "Guida al diritto", n. 11 del 24-3-2001, 56

<sup>214</sup> «2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

- a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;
- b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
- c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte;
- d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare né a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, né, salvo autorizzazione

denomina indirettamente come tale sia, e soprattutto, per il contesto procedimentale in cui viene redatto, per l'autorità che lo redige e per la possibilità di essere inserito nel fascicolo processuale con conseguente utilizzabilità dello stesso ai fini del giudizio.

Il comma 3 dell'articolo 16 *quater* dispone che il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione sia inserito, per intero, in un apposito fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui le dichiarazioni siano state rese e, per estratto, nel fascicolo che il pubblico ministero trasmette, ai sensi dell'articolo 416 comma 2 c.p.p., con la richiesta di rinvio a giudizio. Tale soluzione risulta coerente con la funzione che il verbale assolve: infatti, essendo all'interno di tale atto ricostruito l'intero bagaglio delle conoscenze del pentito, è chiaro che alcune dichiarazioni avranno diretta rilevanza nel procedimento in cui la decisione di collaborare è maturata, mentre altre, invece, potranno sollecitare nuovi accertamenti o trovare terreno fertile in procedimenti diversi. Da ciò la possibilità di attingere dal verbale, ripartendolo in estratti ricavati dopo aver verificato la pertinenza delle dichiarazioni del collaboratore col *thema probandum* dei procedimenti in cui la sua esperienza criminale possa tornare utile ai fini dell'accertamento; tale operazione va compiuta quando il pubblico ministero ritenga di dover esercitare l'azione penale: infatti, l'estratto va inserito nel fascicolo trasmesso al giudice dell'udienza preliminare. Ne consegue, che qualora all'esito dell'udienza preliminare la richiesta del pubblico ministero venga accolta, l'estratto confluirà, al momento della formazione dei fascicoli virgola in quello del pubblico ministero seguendone le sorti<sup>215</sup>.

Per quanto attiene all'utilizzabilità<sup>216</sup> processuale delle dichiarazioni contenute nel verbale illustrativo, essa è disciplinata dall'articolo 16 *sexies* comma 1 d.l. 8/1991<sup>217</sup>, la quale prevede che quando si debba procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore come testimone o imputato in un procedimento connesso o collegato, il giudice<sup>218</sup> dispone, a richiesta di parte, che il verbale illustrativo sia

---

dell'autorità giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia;

e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonché, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attività illecite. L'autorità giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilità predetti.» (Articolo 12, comma 2, d.l. 8/1991)

<sup>215</sup> In senso contrario Sanna, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato*, 2007, p. 117

<sup>216</sup> Sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese prima del dibattimento Barbetta, *Il verbale illustrativo con la nuova legge diventa fonte probatoria privilegiata*, in "Diritto e giustizia" n. 31 del 15-09-2001, pp. 24-25; Roberti - Alfonso, *Pentiti: norme poco chiare favoriscono equivoci e applicazioni arbitrarie*, in "Diritto e giustizia", n. 26 del 7-07-2001, pp. 46-51.

<sup>217</sup> «1. Quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale il giudice, su richiesta di parte, dispone che sia acquisito al fascicolo del pubblico ministero il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-*quater* limitatamente alle parti di esso che concernono la responsabilità degli imputati nel procedimento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il giudice, a richiesta di parte, dispone altresì l'acquisizione di copia per estratto del registro tenuto dal direttore del carcere in cui sono annotati il nominativo del detenuto o internato, il nominativo di chi ha svolto il colloquio a investigativi, la data e l'ora di inizio e di fine dello stesso, nonché di copia per estratto del registro di cui al comma 3 dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per la parte relativa ai colloqui a fini investigativi intervenuti con il collaboratore.» (Articolo 16 *sexies* d.l. 8/1991)

<sup>218</sup> Fumo, *Delazione collaborativa, pentimento e trattamento sanzionatorio*, Napoli, 2001, pp. 224-225 nota che «se nessuna delle parti avrà chiesto l'acquisizione del predetto documento (il verbale illustrativo) il giudicante resterà allo scuro del suo

acquisito al fascicolo del pubblico ministero limitatamente alle parti di esso che concernono la responsabilità degli imputati del procedimento<sup>219</sup>.

Salvi i casi di irripetibilità, non possono però essere utilizzate e valutate ai fini della prova dei fatti dichiarati le dichiarazioni che, a carico di altre persone, il collaboratore o il testimone di giustizia ha reso all'autorità giudiziaria oltre il termine di 180 giorni o che non compaiono nel verbale illustrativo. Si tratta di una "inutilizzabilità parziale"<sup>220</sup> perché riguarda esclusivamente: le dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria e non anche quelle rese al giudice; le dichiarazioni a carico di persone diverse dal collaboratore e quindi non anche quelle a favore di persone diverse dal collaboratore oppure a carico o a favore del collaboratore stesso. Mentre sono salve le dichiarazioni divenute irripetibili, delle quali è consentita l'acquisizione a norma dell'articolo 512 c.p.p.

L'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive ha delle analogie con l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore detenuto in violazione dei divieti di avere, fino alla redazione del verbale illustrativo, sia corrispondenza e incontri con altri collaboratori sia colloqui investigativi.

Il legislatore precisa, inoltre, che il verbale rimane segreto finché segreti siano suoi estratti e che di esso, in ogni caso, è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114 c.p.p.

Il verbale illustrativo deve contenere le informazioni necessarie perché si possa procedere alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali il collaboratore stesso o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente.

Il collaboratore, quando è ammesso alle misure di protezione, ha l'obbligo di versare il denaro frutto

---

contenuto. Ed invero, per la concessione delle attenuanti collegabili con la prestata collaborazione il giudice dovrebbe limitarsi ad un accertamento per così dire estrinseco, dovendo egli verificare semplicemente se il verbale illustrativo sia stato redatto e sottoscritto entro il termine previsto. Potrà dunque anche acquisirlo, ma non valutarlo nel suo contenuto. Dunque, in assenza di richiesta di acquisizione del verbale predetto al fascicolo del p.m. ed in assenza di eventuali contestazioni delle parti, il giudice non potrà avvalersi degli elementi contenuti nel verbale illustrativo per valutare coerenza, costanza, intrinseca attendibilità del contributo collaborativo offerto dal pentito, né per calibrare i benefici sanzionatori a lui spettanti, appunto, in conseguenza della prestata collaborazione. Dovrà utilizzarlo solo per valutare se esso abbia le caratteristiche di un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e se sia stato redatto nei termini»

<sup>219</sup> Questa norma ha, secondo D'Ambrosio, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, CEDAM, 2002, 135, una funzione "sostitutiva" perché consente un'acquisizione coatta dell'estratto del verbale illustrativo nei casi in cui non si sia provveduto all'acquisizione stessa spontaneamente, a norma cioè dell'art. 16 *quater* comma 3 del d.l. 8/1991. Ma essa ha anche e principalmente una funzione di controllo in quanto serve al giudice e alle parti per accertare se le dichiarazioni rilasciate dal collaboratore, durante l'interrogatorio o l'esame, sono processualmente utilizzabili concernendo fatti sui quali il collaboratore ha già tempestivamente informato il pubblico ministero o la polizia giudiziaria su delega del p.m.

<sup>220</sup> Utilizza questa espressione Giordano, *Il verbale illustrativo a garanzia del rapporto*, in "Guida al diritto", n. 11 del 24-3-2001, p. 57. Sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia si veda Dino, *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica*, p. 15.

di attività illecite<sup>221</sup> e quello di impegnarsi a specificare dettagliatamente i beni e le altre utilità di cui dispone: questi ultimi sono prima sequestrati, poi confiscati e infine destinati, secondo le modalità individuate da un apposito decreto ministeriale, all'attuazione delle misure di protezione, ad elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e alla costituzione di un apposito fondo di solidarietà per le vittime dei reati. I decreti interministeriali che avrebbero dovuto regolamentare le modalità di versamento, trasferimento e destinazione del denaro e degli altri beni dei collaboratori non sono stati ancora emanati.

L'autorità giudiziaria può quindi procedere al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità sulla base delle ordinarie previsioni normative. In particolare, trattandosi di denaro, beni e utilità di cui, a norma dell'art. 16 *quater* comma 1 d.l., è consentita la confisca, nei loro confronti il pubblico ministero nei casi di urgenza o il giudice per le indagini preliminari del tribunale presso il quale il pubblico ministero svolge le sue funzioni negli altri casi, può sempre disporre il sequestro preventivo. Gli accertamenti per la ricostruzione del complesso patrimoniale sequestrabile sono compiuti dall'autorità giudiziaria con l'ausilio della Guardia di Finanza oppure, se indispensabile, anche di consulenti tecnici. L'esito<sup>222</sup> degli accertamenti va comunicato alla commissione centrale poiché a questa spetta concedere, modificare o revocare le misure speciali di protezione.

### 3.2.1. Inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive: l'articolo 16-*quater* comma 9 d.l. 8/1991

Il comma 9<sup>223</sup> dell'articolo 16 *quater* d.l. 8/1991 contiene il divieto di valutazione delle dichiarazioni tardive; in relazione allo stesso, nel tempo, si sono susseguite diverse teorie che lo ricomprendevano alla categoria della inutilizzabilità piuttosto che a quella dei criteri di valutazione.

Ad oggi solo una parte minoritaria della dottrina<sup>224</sup> continua a qualificare tale divieto come criterio di valutazione valorizzando il fatto che il legislatore ha escluso l'impiego delle dichiarazioni tardive unicamente contro altre persone. Le stesse, infatti, sembrerebbero sempre utilizzabili contro il dichiarante, nei confronti degli altri se in *bonam partem*, nonché, in ogni caso, di fronte ad una impossibilità sopravvenuta. Più nello specifico, nell'ipotesi in cui il legislatore esclude solo l'impiego sfavorevole all'imputato di un dato elemento

---

<sup>221</sup> Secondo Fumo *Delazione collaborativa, pentimento e trattamento sanzionatorio. La nuova normativa sui collaboratori di giustizia: esegesi, spunti critici, riflessioni*, Edizioni giuridiche Simone, Napoli, 2001, p. 210, con questa disposizione il legislatore persegue l'intento di contenere la insidiosa attività di riciclaggio dei proventi del reato

<sup>222</sup> L'esito degli accertamenti va comunicato anche al procuratore generale presso la corte d'appello e al procuratore nazionale antimafia poiché essi possono essere utili sia per i rispettivi pareri in materia tutoria sia per le rispettive iniziative in materia di normativa premiale.

<sup>223</sup> «9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità.» (Articolo 16 *quater*, comma 9, d.l. 8/1991)

<sup>224</sup> Sanna, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi. Alla luce del giusto processo*, Giuffrè, 2007, p. 115, nota 117; Daniele, *Regole di esclusione e regole di valutazione della prova*, Giappichelli, 2009, 151-152

probatorio ammettendone, viceversa, tutti gli altri, ci si troverebbe di fronte a regole di giudizio<sup>225</sup>: se una prova può essere utilizzata a favore dell'imputato, è stata evidentemente acquisita in maniera legittima e ciò dovrebbe bastare ad escludere che si tratti di inutilizzabilità. In altre parole, il legislatore ammetterebbe che si possa tenere conto di quell'elemento, ma, solo se all'esito della valutazione, il giudice sia in grado di concludere che non si tratti di una prova dannosa per l'imputato<sup>226</sup> poiché la fattispecie delineata dal comma in oggetto vieta di usare le dichiarazioni tardive dei collaboratori a carico dell'imputato: secondo questo indirizzo interpretativo si dovrebbe concludere qualificando il precetto come regola di valutazione.

Se si appoggiasse tale teoria, tutte le norme che introducono un divieto di impiego *contra reum* andrebbero inquadrate come regole di valutazione<sup>227</sup>, tale posizione non può essere condivisa. Ciò in quanto si arriverebbe a negare l'esistenza della categoria dell'utilizzabilità relativa: perché ogni volta in cui il legislatore dosa la possibilità di utilizzare una prova, limitandone l'impiego a certi soggetti o a certi contesti, l'attività del giudice non si può esaurire nell'esclusione dell'elemento di cui la legge preclude *tout court* l'impiego, ma passa attraverso la verifica dei casi in cui l'utilizzazione non è consentita e conseguentemente della riconducibilità ad essi della fattispecie concreta.

La formulazione letterale della norma in commento sembra escludere che si tratti di un criterio di valutazione: il legislatore, infatti, non indica il percorso che il giudice deve seguire per poter utilmente valutare le conoscenze del pentito ma esclude categoricamente che certe dichiarazioni possano trovare impiego almeno che non si rientri in uno dei casi non preclusi. Questo è il significato che deve darsi alla formula «non possono essere valutate ai fini della prova».

L'obiettivo di preservare il processo da conoscenze inaffidabili, che è la *ratio* ispiratrice dell'articolo 16 *quater* comma 9, è uno di quegli interessi che possono giustificare l'introduzione di un divieto probatorio<sup>228</sup>: dunque, nella ascrizione di tale casistica al novero delle inutilizzabilità soccorre, oltre al criterio letterale, anche quello teleologico.

Si deve, dunque, concludere che il divieto sancito dal legislatore al comma 9 dell'articolo 16 *quater* consista in un caso di inutilizzabilità; interpretazione, inoltre, accolta dalla giurisprudenza in tutte le occasioni in cui ha avuto modo di pronunciarsi al riguardo: infatti, nelle stesse ha sempre ricondotto il divieto di

---

<sup>225</sup> L'esempio più classico è quello dell'articolo 63 comma 1 c.p.p. che, come è noto, stabilisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti rese da chi venga sentito come testimone

<sup>226</sup> In tal senso Daniele, *Regole di esclusione e regole di valutazione della prova*, Giappichelli, 2009, 148: «Un elemento, apparentemente a carico, potrebbe trasformarsi nel contesto generale virgola in elemento a discarico. Questa è la ragione per cui le norme che introducono un divieto d'uso a sfavore dell'accusato andrebbero trattate come regole di valutazione negativa a tutela dell'imputato: il vincolo legale per il giudice consiste nell'azzeramento del valore probatorio della prova qualora siano ricavabili informazioni a carico dell'imputato».

<sup>227</sup> Si veda Bargis, *Non utilizzabili contro terzi le dichiarazioni rese in interrogatorio non documentato*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 82; Ferrua, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, Giappichelli, 2010, 332-333, nota 116

In senso contrario, Conti, *Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale*, CEDAM, 2007, 30

<sup>228</sup> Galantini, *Contestazioni dibattimentali e inammissibilità originaria delle dichiarazioni tardive del collaboratore di giustizia*, in *Foro ambr.*, 2003, 372

valutazione in esame all'articolo 191 c.p.p.

### 3.2.1.1 Differenza dalla versione originaria dell'articolo 500 c.p.p.

Il divieto di valutazione oggetto del nostro esame, contenuto nel comma 9 dell'articolo 16 *quater*, presenta un'assonanza con la versione originaria del comma 3 dell'articolo 500 c.p.p.. Esso recitava: «la dichiarazione utilizzata per la contestazione, anche se letta dalla parte, non può costituire prova dei fatti in essa affermati. Può essere valutata dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata».

Il senso di tale statuizione è chiaro: se il testimone avesse fatto affermazioni difformi rispetto a quanto riferito agli inquirenti, sarebbe stato possibile contestargli le dichiarazioni precedenti incompatibili con le risposte date in giudizio. In virtù del principio di separazione tra fasi del procedimento e in coerenza con l'impostazione accusatoria del nuovo codice di rito, le contestazioni non avrebbero costituito prova dei fatti in essi affermati, ma, avrebbero solo consentito al giudice di formulare un giudizio sulla credibilità di quel soggetto. Ad oggi la funzione delle contestazioni non è mutata, anche se, nell'attuale formulazione dell'articolo 500 c.p.p. non vi è più traccia dell'esplicito divieto di valutazione, ai fini della prova, delle precedenti dichiarazioni.

La locuzione «non può costituire prova dei fatti in essa affermati» andava, quindi, interpretata nel senso che il giudice non avrebbe potuto fondare la sua decisione sulle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento e in quella sede contestate.

Nell'articolo 16 *quater*, invece, la *ratio* ispiratrice è chiaramente differente: non si tratta di conoscenze di cui non si può tener conto perché rese in una fase non garantita del procedimento, qual è quella delle indagini preliminari, ma di dichiarazioni non valutabili perché presunte inattendibili a causa della tardività con la quale sono state rese.

Nonostante ciò, data la similitudine delle formulazioni delle due norme, comprendere come è stata inquadrata la regola contenuta nella versione originaria del comma terzo dell'articolo 500 c.p.p., può essere d'ausilio anche ai fini dell'interpretazione del comma 9 dell'articolo 16 *quater*.

In dottrina non vi fu mai unicità di vedute, si scontravano chi ipotizzava si trattasse di una regola di esclusione<sup>229</sup> con chi, al contrario, vi rinveniva un criterio di valutazione<sup>230</sup>; *l'incipit* della norma sembrava supportare l'ipotesi dell'inutilizzabilità, data l'espressa previsione che la dichiarazione resa fuori dal

---

<sup>229</sup> Ferrua, *La formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti all'oralità e al contraddittorio*, in *Politica del diritto*, 1989, 253; Galatini, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, CEDAM, 1992, 227

<sup>230</sup> Amodio, *Il dibattimento*, in AA. VV., *Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento*, Giuffrè, 1989, 100; Nappi, *Libero convincimento, regole di esclusione, regole di assunzione*, in *Quaderni del CSM*, n. 50, 1992 – *Il principio del libero convincimento del giudice nel nuovo processo penale*, 61; Ubertis, voce *Prova*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. X, Utet, 1995, 332

dibattimento non avrebbe potuto costituire prova, si rinveniva, dunque, la costruzione tipica del divieto probatorio, ma, si ammetteva la valutazione della dichiarazione contestata per un giudizio sulla credibilità della persona esaminata.

Si tentò di conciliare le due prescrizioni sostenendo che la contestazione «costituisce una prova solo in negativo»<sup>231</sup> poiché in caso di difformità le dichiarazioni di segno opposto si azzerano tra loro. La contestazione si sarebbe risolta, dunque, in un «giudizio di rilevanza legalmente predeterminato»<sup>232</sup>: l'atto non avrebbe potuto trovare impiego a fini decisori e, pertanto, la motivazione non si sarebbe potuta fondare su di esso se non come strumento di verifica della dichiarazione dibattimentale.

In realtà, entrambe le soluzioni esegetiche possono apparire convincenti. L'unico dato incontestabile è che con l'articolo 500 comma 3 c.p.p. il legislatore introdusse chiaramente un meccanismo attraverso il quale consentire solo un determinato impiego delle dichiarazioni rese fuori del dibattimento inibendone tutti gli altri.

Tale finalità si rinviene anche nell'articolo 16 *quater* comma 9 nella parte in cui afferma che le dichiarazioni tardive «non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di reperibilità». Anche in questo caso, infatti, sembrerebbe ammesso solo un certo impiego dei racconti dei pentiti resi fuori tempo massimo e che siano inibiti tutti gli altri.

### 3.3. La rilevanza delle dichiarazioni tardive nelle fasi precedenti al dibattimento: contrasto di posizioni tra Cassazione, giurisprudenza e dottrina

I contrasti più aspri, a livello interpretativo, originati dall'articolo 16 *quater* comma 9 attengono al senso da riconoscere alla sanzione prevista per le dichiarazioni tardive che «non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati». A seconda della lettura della stessa che si predilige, muta in maniera sensibile l'estensione dell'ipotesi di inutilizzabilità.

L'attenzione deve focalizzarsi sulla locuzione «prova dei fatti»: essa, in senso stretto, si riferisce al momento della valutazione nel merito del materiale probatorio formato in giudizio e a disposizione dell'organo giudicante quando si tratta di decidere riguardo alla responsabilità dell'imputato. In relazione alla stessa, però, può ipotizzarsi una diversa interpretazione nella quale si dia al termine «prova» l'accezione più ampia di risultato di conoscenza e che riguardi anche quelle attività compiute prima del dibattimento.

---

<sup>231</sup> In tal senso Nobili, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, CLUEB, 1989, 107

<sup>232</sup> Così Illuminati, *Giudizio*, in AA.VV., *Profili del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Conso – Grevi, IV ed., CEDAM, 1996, 584

Le sezioni unite<sup>233</sup>, risolvendo il contrasto esistente ed accogliendo uno dei due indirizzi giurisprudenziali formati, hanno affermato che la sanzione opera nel solo dibattimento<sup>234</sup> e non anche nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare<sup>235</sup>.

La conseguenza di tale decisione è che i racconti resi fuori tempo massimo possano fondare, prima del dibattimento, l'applicazione di una misura cautelare, sia essa personale o reale.

Tale conclusione si basa sull'interpretazione della formula «prova dei fatti» come riferibile soltanto al momento della valutazione nel merito del materiale probatorio formato in giudizio: nella lettura offerta dalla Cassazione, il termine «prova» rievocerebbe la distinzione tra fasi del procedimento e andrebbe a definire solo quegli elementi riconducibili geneticamente al dibattimento.

La posizione assunta dalla Cassazione non risulta condivisa dalla dottrina<sup>236</sup>. La stessa ritiene sussistenti diversi argomenti che inducono a scartare la soluzione offerta dalla Corte ritenendo che con la formula «prova dei fatti» il legislatore intendesse riferirsi al risultato di conoscenza ovunque formatosi; da ciò deriverebbe che le dichiarazioni tardive non possano trovare impiego nemmeno nella fase delle indagini preliminari e, più in particolare, quando si tratta di disporre una misura cautelare. Primo argomento a favore della posizione dottrina è l'articolo 191 c.p.p. il quale stabilisce che non possono essere utilizzate le prove acquisite in violazione dei divieti posti dalla legge e, sempre il medesimo articolo, prevede che tale vizio sia rilevabile in ogni stato e grado del procedimento: dunque, il ricorso al termine «prova» non presuppone necessariamente l'esercizio dell'azione penale né tantomeno il dibattimento. Inoltre, se si limitasse al solo dibattimento il divieto in esame, si rischierebbe di svuotare la norma di significato in quanto, le dichiarazioni cui fa riferimento l'articolo 16 *quater* comma 9, sono quelle rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria che, come atti di indagine preliminare, sono già di per sé inutilizzabili in giudizio. Il legislatore non avrebbe avuto alcun motivo di affermare un dato che già incontestato nel nostro ordinamento.

Altro argomento ha portato dalla dottrina attiene al disposto dell'articolo 13 comma 15 d.l. 8/1991, il quale, stabilisce un'apposita sanzione per le dichiarazioni rese dai collaboratori in caso di inosservanza degli obblighi di isolamento imposti durante il periodo di redazione del verbale illustrativo cioè l'inutilizzabilità in

---

<sup>233</sup> Cfr. Cass., sez. V, 23.9.2003, Dedato, in *Giust. Pen.*, 2004, III, 424; Cass., sez. V, 13.5.2004, Milioni, in *C.e.d. Cass.*, 228114; Cass., sez. 1, 15.12.2005, Cammarata, in *C.e.d. Cass.*, 234078; Cass., sez. IV, 15.11.2007, Scadigna, in *C.e.d. Cass.*, 238751; secondo le quali il mancato rispetto dei 180 giorni opera esclusivamente con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni tardive come “prova dei fatti in esse affermati” e, quindi, soltanto ai fini del giudizio e non invece a fini cautelari, per i quali sono richiesti solo “indizi”, sia pure gravi, e non “prove”. Comprensibilmente le sezioni unite sottolineano come per circoscrivere al solo dibattimento la sanzione in parola non sia opportuno ricorrere alla distinzione tra prove e indizi in altri termini, non è corretto attribuire natura di prova critica o logica alle dichiarazioni rese fuori tempo per poterne legittimare la rilevanza ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che il decorso dei 180 giorni non influisce sulla loro natura che, ovviamente, rimane quella di prove storiche e rappresentative.

<sup>234</sup> Giordano – Tinebra, *Il regime di protezione*, in *Diritto Penale e Processo*, 2001, n. 5, 566-567

<sup>235</sup> Cass., S.U., 25.9.2008, Magistris, in *Cass. pen.*, 2009, 2278, 1149

<sup>236</sup> Cass., S.U., 25.9.2008, Magistris, in *Cass. pen.*, 2009, 2278 con nota critica di Ruggiero, *I discutibili confini dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia*

dibattimento, salvi i casi di ripetibilità dell'atto<sup>237</sup>. Da tale disposto normativo si desume che se il legislatore avesse voluto prevedere lo stesso effetto in relazione alle dichiarazioni tardive, lo avrebbe fatto in modo esplicito.

Deve, dunque, ritenersi, nonostante la diversa interpretazione delle Sezioni Unite, che vi siano solide ragioni a supporto della ricostruzione secondo cui il divieto di valutazione opera non solo in dibattimento ma anche nelle fasi precedenti<sup>238</sup>. Tale ricostruzione meglio valorizza lo scopo della norma: infatti, se l'inutilizzabilità è lo strumento per inibire l'impiego di un sapere che si presume inattendibile perché il reso a tempo scaduto, è preferibile che dello stesso non si tenga conto soprattutto nelle occasioni in cui anche il contraddittorio e in cui non vi è la possibilità di superare il pregiudizio che grava su quelle dichiarazioni.

Appurato che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive rileva anche prima del dibattimento e, più in particolare, nella fase delle indagini preliminari, è più semplice la verifica dell'operatività di tale divieto nell'udienza preliminare.

Alla luce degli argomenti sviluppati *supra*, i racconti tardivi dei pentiti non possono essere utilizzati nell'udienza preliminare, ciò in ragione, anche, della fisionomia di tale udienza: infatti, l'udienza preliminare non è più soltanto il luogo in cui il giudice valuta i risultati dell'attività investigativa delle parti, dal momento in cui è anche possibile procedere all'indicazione delle lacune investigative che l'accusa dovrà colmare o all'acquisizione di prove utili al fine dell'emissione di una sentenza di non luogo a procedere. E proprio tale tendenziale trasformazione dell'udienza preliminare in una vera e propria udienza di merito ad indurre a ritenere che anche in seno alla stessa operi l'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive.

Dobbiamo ora soffermare la nostra attenzione sulla possibilità che il divieto contenuto nell'articolo 16 *quater* comma 9 non operi in seno al giudizio abbreviato. Anche se si ritenesse che la locuzione «prova dei fatti» implichi l'esistenza di un giudizio di merito sulla responsabilità dell'imputato, non può sostenersi che il giudizio abbreviato non sia un giudizio basato sulla prova dei fatti. In ragione di ciò, rileva la norma secondo cui le dichiarazioni rese dai pentiti oltre il limite temporale previsto non possano essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati.

---

<sup>237</sup> L'articolo 13 d.l. 8/1991 fa espresso divieto, almeno fino alla redazione del verbale illustrativo virgola di sottoporre il collaboratore detenuto a colloquio investigativi, impedendogli altresì nel medesimo periodo, qualunque forma di corrispondenza nonché di incontro con altri soggetti che abbiano fatto la stessa scelta processuale, a meno che non intervenga una specifica autorizzazione. L'inosservanza di queste prescrizioni comporta l'inutilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria successivamente alla data in cui si è verificata la violazione, salvi i casi di irripetibilità dell'atto. Galatini, *Contestazioni dibattimentali e inammissibilità originaria delle dichiarazioni tardive del collaboratore di giustizia*, in *Foro ambr.*, 2003, 373, ritiene che, nonostante la diversa formulazione, si debba concludere per una sostanziale identità delle regole contenute negli articoli 16 *quater* comma 9 e 13 comma 15 d.l. 8/1991.

<sup>238</sup> Le dichiarazioni rese dopo il decorso dei 180 giorni dall'inizio della collaborazione devono essere considerate «radicalmente e funzionalmente inidonee sotto l'aspetto probatorio», non solo nella fase di valutazione della prova ai fini della deliberazione sulla colpevolezza dell'imputato all'esito del dibattimento ma anche nel contesto delle indagini preliminari, e ancor più nell'ambito del procedimento cautelare.

Così Cass., sez. I, 15.10.2003, Abruzzese, in *Foro it.*, 2004, II, 65; Cass., sez. I, 20.9.2006, Arangio Mazza, in *Cass. pen.*, 2008, 1479; Cass., sez. I, 1.4.2008, Pettinato, in *C.e.d. Cass.*, 239580

Anche in relazione a ciò, le Sezioni Unite, pur non essendo state investite direttamente della questione, esclusero con un *obiter dictum* che la predetta inutilizzabilità rilevasse nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato<sup>239</sup>. Per giungere a tale conclusione, la Corte fece riferimento ad una nota decisione<sup>240</sup> nella quale, condivisibilmente, era stato escluso che potessero rilevare nel rito abbreviato non solo i casi di inutilizzabilità fisiologica, ma, anche l'ipotesi di inutilizzabilità relativa stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale. L'elemento di rottura, però, consiste nel ritenere che l'articolo 16 *quater* comma 9 rientri in quest'ultima categoria, posizione, questa, smentita dallo stesso d.l. 8/1991. Sarebbe, inoltre, irragionevole, come sancito dalle stesse Sezioni Unite, che nel corso delle indagini preliminari il giudice possa assumere decisioni che attengano alla materia cautelare sulla base di elementi che poi non potrebbero trovare impiego in udienza preliminare o nel giudizio abbreviato: in tal modo, si correrebbe il rischio di adottare misure cautelari in procedimenti destinati a concludersi in udienza preliminare o in un giudizio abbreviato con il proscioglimento dell'imputato per l'impossibilità di utilizzare in queste sedi le dichiarazioni che avevano giustificato l'applicazione della cautela stessa. Tale ragionamento, ai fini della nostra trattazione, dovrebbe però essere rovesciato: infatti, se in udienza preliminare o nel giudizio abbreviato un elemento non è utilizzabile, di ciò si dovrebbe tener conto nella prognosi relativa alla probabile colpevolezza in modo da non limitare la libertà personale sulla base di un atto che non supererebbe il filtro dell'udienza preliminare o non potrebbe supportare un'affermazione di responsabilità nel rito speciale; ciò senza far riferimento alla fase dibattimentale nella quale si giungerebbe a smentire il giudizio reso in sede cautelare.

Da ciò deriva che, anche con riferimento all'udienza preliminare e al giudizio abbreviato, la regola contenuta nell'articolo 16 *quater* comma 9 debba avere rilevanza dato che la norma non presenta ambiguità relativamente all'applicazione del divieto di valutazione in presenza di un giudizio di merito.

### 3.3.1. Necessità di motivazione per l'utilizzabilità delle dichiarazioni tardive

Il fatto che siano stati definiti dalla dottrina dei confini al divieto di valutazione delle dichiarazioni tardive è un tema che non è destinato a trovare un suo naturale assestamento in tempi brevi.

Come esaminato nel paragrafo precedente, è evidente che non vi sia una linea unica in relazione all'ampiezza del divieto di utilizzazione delle dichiarazioni tardive tra dottrina, giurisprudenza e Cassazione.

In ragione di ciò, la giurisprudenza ha cercato strade esegetiche alternative per non precludere l'impiego predibattimentale dei racconti fatti dopo la scadenza dei 180 giorni, cercando al tempo stesso di

---

<sup>239</sup> Cass., sez. V, 23.4.2008, Bianco, in *C.e.d. Cass.*, 240492

In senso contrario, Scaglione, Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia: aspetti problematici (Nota a Assise Palermo, ord. 28 gennaio 2003 e Trib. Palermo, ord.; 292

<sup>240</sup> Cass., S.U., 21.6.2000, Tammaro, in *Cass. pen.*, 2000, 3259

valorizzare il senso della riforma. Dato che la norma si giustifica con la diffidenza nutrita nei confronti di coloro che, maturata la scelta di collaborare, arbitrariamente scandivano i tempi e stabilivano le modalità della collaborazione, e posto che in ambito cautelare le dichiarazioni tardive avrebbero dovuto poter essere impiegate essendo l'inutilizzabilità limitata alla fase dibattimentale, sarebbe stato comunque necessario che il giudice riuscisse a superare quell'alea di inattendibilità che le circonda con una motivazione che evidenziasse per quali ragioni su quei racconti si potesse fare comunque affidamento<sup>241</sup>.

Assodato che un dichiarante reticente è sempre poco credibile, ma, mentre in dibattimento i suoi racconti non possono trovare impiego dato il disposto dell'articolo 16 *quater* comma 9, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite, nelle fasi precedenti, nelle quali la sanzione non dovrebbe operare, quel sapere è utilizzabile, però, il giudice è tenuto ad un *surplus* di motivazione che serva a rassicurare sull'affidabilità delle conoscenze fornite.

Tale approdo ermeneutico non stupisce. Da una parte non si vuole rinunciare alla possibilità di impiegare, anche se comunicate in ritardo, conoscenze spesso insostituibili quali sono quelle dei collaboratori, ed è ciò che si ottiene limitando l'inutilizzabilità prevista dall'articolo 16 *quater* comma 9 al solo dibattimento anche a prezzo di una forzatura del dato letterale. Dall'altra, però, si ammette che si tratti di un sapere altamente inaffidabile per il quale, dunque, si reputa che l'ulteriore obbligo imposto al giudice di valutare in maniera approfondita, dandone conto nella motivazione delle ragioni del ritardo, possa funzionare come antidoto alla presunta inattendibilità.

La critica che la dottrina<sup>242</sup> muove a tale soluzione ermeneutica consiste nel fatto che l'obbligo di motivazione imposto al giudice, non contenuto nell'articolo 16 *quater*, non è una garanzia effettiva ed aggiuntiva in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni del soggetto: infatti, il soggetto che generalmente collabora con la giustizia è il correo, nei confronti del quale, il giudice è già tenuto ad un controllo stringente sulla sua attendibilità e credibilità, *ex* articolo 192 commi 3 e 4 c.p.p., che assorbe in sé quello ipotizzato per le dichiarazioni tardive.

#### 3.4. Dibattimento: inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive

Riprendendo quanto detto finora, andremo ad analizzare in maniera più organica il divieto di utilizzazione imposto dal comma 9 dell'articolo 16 *quater*.

È ormai noto che la normativa concernente i collaboratori di giustizia, e dunque il d.l. 8/1991 e la l. 45/2001, sia finalizzata ad incentivare il fenomeno della dissociazione dalle organizzazioni criminali e la

---

<sup>241</sup> Cass., sez. I, 13.1.2009, Esposito, in Cass. pen., 2009, 4753, con nota di Ruggiero, *Dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia e surplus motivazionale del giudice: un inedito rapporto*

<sup>242</sup> Cfr. nota 46

fattiva collaborazione con la giustizia, anche, mediante la previsione di una serie di contromisure adeguate al fine di contrastare eventuali comportamenti inaffidabili da parte di falsi pentiti.

In passato, infatti, accadeva non di rado che informazioni anche molto rilevanti venissero rivelate solo a notevole distanza di tempo dall'inizio della collaborazione: ciò ingenerava il sospetto di una dichiarazione non genuina poiché, magari, mutuata dal racconto di altri o direttamente concordata con altri collaboratori o, ancora, desunta da notizie diffuse da organi di informazione o raccontata per compiacere l'inquirente.

Il legislatore avvertì, dunque, la necessità di creare un sistema che obbligasse il collaboratore a raccontare, entro un certo lasso di tempo, almeno tutti i “fatti indimenticabili”<sup>243</sup> cioè quegli avvenimenti assolutamente rilevanti e significativi della vita del collaboratore all'interno dell'organizzazione di cui aveva fatto parte e che, avendo caratterizzato momenti importanti della storia criminale del gruppo e del singolo stesso, il dichiarante non poteva non ricordare da subito<sup>244</sup>.

Si giunse così alla legge 45/2001 e, più nello specifico, alla previsione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, attraverso il quale, il legislatore ha sancito per il collaboratore un obbligo di dire tutto e subito<sup>245</sup>.

In ragione della particolare rilevanza di tale atto, il legislatore previse tempi, forme e modalità di redazione molto rigorosi, ricollegando alla loro inosservanza effetti significativi; è proprio in relazione a questi ultimi che dobbiamo focalizzare la nostra attenzione: infatti, l'inosservanza dei tempi di redazione del verbale, cioè 180 giorni dal momento in cui il soggetto ha manifestato la volontà di collaborare, comporta, come principale sanzione, l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni accusatorie contenute nell'atto.

Nonostante le intenzioni del legislatore, la previsione della sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni, non ha avuto l'effetto di sopire ogni polemica; parte della dottrina<sup>246</sup>, infatti, ha notato un contrasto tra l'articolo 16 *quater* comma 9 ed il principio di obbligatorietà dell'azione penale nella parte in cui impedisce al pubblico ministero di esercitare l'azione penale in relazione ai fatti dichiarati dal proponente oltre il termine, nonché, il contrasto tra l'articolo in oggetto ed il principio di

---

<sup>243</sup> Sul concetto di fatti indimenticabili si veda Cass., sez. V, 20.11.2007, in *C.e.d. Cass.*, 1746, «non c'è nessun racconto (e, meno che mai, nessun racconto orale) che non abbia falle, lacune, contraddizioni; quel che si può pretendere dal collaboratore è che riferisca i c.d. “fatti indimenticabili”, cioè quelli che, per la loro rilevanza sociale e/o psicologica, sono ritenuti tali da non poter essere cancellati dalla mente e che in essa vengono abitualmente “trattenuti”, secondo la normale meccanica mnemonica dell'uomo medio. In questo senso la giurisprudenza, come è noto, parla di “nucleo essenziale” del *dictum*, vale a dire del “nocciolo” del racconto di quella parte dell'avvenimento ricordato e riferito che non può essere stata dimenticata da chi realmente tale avvenimento abbia vissuto».

<sup>244</sup> Narducci, *Il verbale illustrativo della collaborazione*, intervento all'incontro di studi sul tema “Diritto premiale e collaboratori di giustizia”, Roma, 8-10 luglio 2002, CSM

<sup>245</sup> Giordano, *Il verbale illustrativo a garanzia del rapporto*, in Guida Dir. tasc. 44, 2001, 58

<sup>246</sup> Fumo, *Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e (pretesa) retroattività delle norme sui pentiti* (commento a Cass. sez. I, sent. n. 10648 dep. 14.3.2002) in *Diritto & Giustizia on line* 11.6.2002, 2918

ragionevolezza, per la sua drasticità ed astrattezza, impedendo l'acquisizione di informazioni che potessero essere state soltanto dimenticate dal collaboratore. Al contrario, ad altra parte della dottrina<sup>247</sup> i dubbi di incostituzionalità apparvero da subito infondati, posto che a seguire tale orientamento si rischierebbe di dover tracciare l'incostituzionalità di tutte quelle previsioni che consentano di selezionare il materiale utilizzabile ai fini del procedimento.

In realtà, però, la questione più controversa attinente a tale norma riguardava l'individuazione della tipologia di inutilizzabilità prevista dalla stessa. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che «la sanzione di inutilizzabilità della prova, prevista per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare costituisca un'ipotesi di inutilizzabilità relativa, ovvero limitata alla fase dibattimentale, è parziale perché fa salvi i casi di irripetibilità. Sicché, non vi è alcun dubbio che le dichiarazioni del collaboratore, non utilizzabili nella fase dibattimentale perché rese tardivamente nel corso delle indagini preliminari, possano costituire oggetto di prova dibattimentale - interrogatorio del collaboratore - assunta ritualmente nel contraddittorio delle parti»<sup>248</sup>.

Dunque, secondo quanto disposto dai giudici di legittimità, la disposizione in commento non impedirebbe al collaboratore di ricordarsi in dibattimento di circostanze, fatti e persone per qualsiasi ragione pretermessi nelle sue dichiarazioni predibattimentali<sup>249</sup>, ovvero di rendere per la prima volta tali dichiarazioni in dibattimento su interrogatorio/esame. Ciò nella convinzione che il contraddittorio rappresenti lo strumento più efficace per l'accertamento dei fatti è più adeguato per la selezione dei racconti credibili.

La Corte di Cassazione ha ricercato un'interpretazione che sottraesse a censure di incostituzionalità la disciplina dell'articolo 16 *quater*, la quale, se interpretata pedissequamente, rischierebbe di riversare sul giudizio una sanzione processuale conseguente alla perdita di attendibilità di cui sarebbe responsabile, invece, il collaboratore. Sempre secondo la Corte, la sanzione di inutilizzabilità non va a colpire il fatto inteso come rappresentazione della realtà, ma il mezzo mediante il quale questo viene documentato; pertanto, un successivo approfondimento dibattimentale dell'elemento di prova emerso può e deve essere operato ritualmente nel contraddittorio delle parti, a meno che non si voglia mettere da parte il principio espresso nell'articolo 112 della Costituzione.

---

<sup>247</sup> Ruggiero, *Dichiarazioni "spontanee" e dichiarazioni "sollecitate" rese dal collaboratore di giustizia*, in *Cass. pen.*, 2008, 1479

<sup>248</sup> In tal senso *Cass.*, S.U., 25.9.2008, n. 1149 e 1150, in *CP*

In dottrina, Ruggiero, *L'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia*, in *Cass. pen.*, 2009, 6, 2290

<sup>249</sup> *Cass.*, sez. I, 24.10.2006, Arangio Mazza, in *Cass. pen.*, 2008, con nota di Ruggiero, *Dichiarazioni "spontanee" e dichiarazioni "sollecitate" rese dal collaboratore di giustizia*, in *Cass. pen.*, 2008, 1479

### 3.5. Utilizzabilità delle dichiarazioni irripetibili

Il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni tardive, di cui ci siamo occupati finora, non opera nei casi di irreperibilità, così come esplicitamente disposto dall'articolo 16 *quater* comma 9.

Dal momento in cui sopravvenga l'impossibilità di sentire il pentito in dibattimento, le sue dichiarazioni comunicate nella fase delle indagini preliminari, sia quelle tempestive che quelle tardive, potranno essere recuperate, lette e, dunque, utilizzate.

Tale eccezione è stata, chiaramente, posta in essere dal legislatore per evitare che certe conoscenze di cui non sia possibile l'acquisizione in giudizio, vadano irrimediabilmente perse; ciò, però, finisce col togliere coerenza complessiva alla riforma: infatti, se il divieto di valutazione delle dichiarazioni tardive è predisposto al fine di evitare che possano trovare impiego ricostruzioni che si presumano inaffidabili, allora, a maggior ragione dovrebbe valere tale preclusione qualora non fosse più consentito, per mezzo del contraddittorio, verificare se il pregiudizio che grava su un collaboratore reticente sia o meno fondato<sup>250</sup>. Come già accennato, il legislatore non è del medesimo avviso, in quanto, ha deciso di trattare le dichiarazioni rese fuori tempo massimo come qualsiasi dichiarazione comunicata tempestivamente dal pentito in sede investigativa: il fatto che il collaboratore non possa più parlare opera come causa di sanatoria<sup>251</sup>.

La nostra attenzione deve incentrarsi sulla verifica delle condizioni che legittimano la lettura di racconti tardivi e sul se le stesse siano le medesime che valgono per qualunque dichiarazione resa in fase di indagini.

L'articolo 16 *quater* comma 9 esclude che il divieto di valutazione possa operare nei casi di irreperibilità *tout court*. Si tratta, infatti, di un'ipotesi diversa da quella disciplinata nell'articolo 512 c.p.p.<sup>252</sup>: in esso la lettura degli atti assunti nella fase delle indagini o dell'udienza preliminare è subordinata all'accertamento di una situazione di irreperibilità sopravvenuta per fatti o circostanze imprevedibili; ciò non è previsto nell'articolo oggetto del nostro esame. Appare, dunque, significativa la differenza: per acquisire nel fascicolo del dibattimento i racconti resi fuori tempo dal pentito sarebbe sufficiente dimostrare l'impossibilità di procedere al suo esame, senza necessità di dover provare che si tratti di una circostanza improvvisa e/o inattesa. Paradossalmente, risulta più semplice recuperare gli atti di indagine che si

---

<sup>250</sup> In tal senso, Daniele, *Regole di esclusione e regole di valutazione della prova*, Giappichelli, 2009, 152, secondo cui se la norma è una risposta dell'ordinamento all'inaffidabilità di certe conoscenze, sarebbe stato più comprensibile inibire qualunque impiego delle dichiarazioni tardive.

<sup>251</sup> Bracaglia, *Sul concetto di atto non ripetibile. Osservazione a Pret. Roma 13 aprile 1992*, in *Cassazione penale*, 1992, fasc. 10, 2479-2481

<sup>252</sup> «1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.

1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240.» (Articolo 512 c.p.p.)

presumano inattendibili ed inaffidabili in quanto, per gli stessi, non risulta necessario, secondo il disposto normativo, che l'impossibilità di ripetizione degli stessi derivi da una circostanza improvvisa o inattesa: è sufficiente l'irripetibilità senza approfondimenti sul motivo della stessa.

Anche nel caso di dichiarazioni tardive, come per qualsiasi dichiarazione resa nelle fasi preliminari, non è possibile un travaso delle stesse in dibattimento quando il soggetto dichiarante si sia sempre sottratto al confronto con l'imputato. Ricordando il disposto dell'articolo 111 comma 4 Costituzione, il quale individua il contraddittorio come il mezzo più affidabile per la formazione della prova, si ammette la possibilità che ad esso si possa derogare nel caso di impossibilità oggettiva, ma, precisando che la colpevolezza dell'imputato non potrà, in ogni caso, essere «provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore»<sup>253</sup>. In conclusione, nel caso in cui l'impossibilità di esaminare il collaboratore di giustizia dipenda da una sua decisione consapevole e volontaria, la quale viola un esplicito obbligo assunto con lo Stato, non sarà ammesso il recupero dei racconti precedenti: né di quelli tempestivi, né di quelli tardivi.

Altro limite al recupero delle dichiarazioni rese fuori tempo dal pentito è costituito dall'impossibilità oggettiva. In realtà, è ormai un dato di fatto che l'impossibilità oggettiva costituisca una delle eccezioni più problematiche al principio del contraddittorio poiché non è stata trovata una convincente giustificazione dogmatica al fatto che le dichiarazioni considerate probatoriamente inidonee per un «grave deficit metodologico relativo al loro momento genetico», possano poi concorrere alla decisione del giudice solo perché «il dichiarante non può essere (utilmente) presente all'appuntamento probatorio»<sup>254</sup>. La Corte europea ha ritenuto che l'impiego in dibattimento di atti di indagine, motivato con l'impossibilità di procedere all'acquisizione di quel dato conoscitivo in dibattimento, sia stato spesso lesivo dell'articolo 6 C.e.d.u., più nello specifico, del diritto dell'imputato ad avere un giusto processo. La Corte stessa ha chiarito entro quali limiti la lettura in dibattimento di dichiarazioni rese in precedenza senza garanzia del contraddittorio non violi il diritto alla celebrazione di un processo equo<sup>255</sup>: se la sentenza di condanna non sia stata fondata in maniera esclusiva o determinante su tali dichiarazioni non vi è lesione dell'articolo 6 C.e.d.u.<sup>256</sup>, purché, qualora sia stata data lettura in giudizio di dichiarazioni comunicate da un soggetto che l'imputato non abbia avuto la possibilità di interrogare o di far interrogare nella fase istruttoria nella fase dibattimentale, le stesse siano state corroborate da altre evidenze<sup>257</sup>.

---

<sup>253</sup> Giostra, Voce Contraddittorio (principio del), in Enc. giur. Treccani, Vol. VIII, 2001, p. 6

<sup>254</sup> Giostra, Voce Contraddittorio (principio del), in Enc. giur. Treccani, Vol. VIII, 2001, p. 11

<sup>255</sup> La Corte ha suggerito di focalizzare l'attenzione «più che sulla natura e sull'accertamento dell'irripetibilità, soprattutto sull'uso probatorio degli atti irripetibili». Così, Lonati, *Il diritto dell'accusato a "interrogare o fare interrogare" le fonti di prova a carico (Studio sul contraddittorio nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nel sistema processuale italiano)*, Giappichelli, 2008, 365

<sup>256</sup> Causa *Majadallah c. Italia*, Prima Sezione Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 19.10.2006, ricorso n. 62094/00

<sup>257</sup> Causa *Bracci c. Italia*, Terza Sezione Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 13.10.2005

Tale orientamento è stato recepito e riadattato dalla Corte di Cassazione<sup>258</sup>: infatti, la stessa ha sancito che le dichiarazioni acquisite mediante lettura, ex articolo 512 c.p.p., devono essere valutate dal giudice di merito con ogni opportuna cautela, non solo è necessaria un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva del dichiarante, ma, dovrebbe anche essere posta la testimonianza in relazione con gli altri elementi emergenti dalle risultanze processuali. Dunque, le dichiarazioni rese in sede di indagine da chi non può più essere assunto in dibattimento possono esservi lette, ma, da sole, non sono in grado di fondare il provvedimento decisorio del giudice: la sentenza non potrà basarsi solo, o in misura prevalente, su di esse.

In conclusione, se fosse dimostrata l'irripetibilità delle dichiarazioni tardive rese dai collaboratori, esse necessiterebbero di trovare una conferma esterna per poter essere poste a fondamento di una sentenza. Come però già sappiamo, le dichiarazioni in esame, essendo rese da soggetti coinvolti nei fatti oggetto di accertamento, devono comunque essere corroborate poiché devono essere sottoposte alla regola di giudizio contenuta nell'articolo 192 comma 3 c.p.p., dunque, l'apertura del nostro ordinamento a quanto sancito dalla Corte europea non modifica lo *status quo ante*.

### 3.6. La revisione in *peius*

L'intera legge 45/2001 è caratterizzata, in un'ottica di riforma, dalla volontà del legislatore della ricerca dell'attendibilità del collaboratore come strumento di tutela del procedimento penale da falsi pentimenti; la medesima logica si ritrova, infatti, anche nell'articolo 16 *septies* d.l. 8/1991<sup>259</sup> il quale

---

In dottrina, Selvaggi, *Il valore probatorio delle dichiarazioni irripetibili*, in Aa. Vv., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di Balsamo-Kostoris, Giappichelli, 2008, 371

<sup>258</sup> Cass., sez. II, 22.11.2007, Poltronieri, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 878, con commento di Tonini, *Il testimone irreperibile: la Cassazione si adegua a Strasburgo ed estende l'ammissibilità dell'incidente probatorio*.

<sup>259</sup> «1. Il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata deve richiedere la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2, sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti predette commette, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio.

2. La revisione è ammessa quando ricorrono i presupposti di cui al comma 1 e se il delitto ivi previsto è indicativo della permanenza del soggetto nel circuito criminale.

3. Quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 ha ottenuto anche taluno dei benefici penitenziari previsti dall'articolo 16-nonies, il procuratore generale che richiede la revisione della sentenza informa della richiesta il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza competenti ai fini dei provvedimenti previsti dal comma 7 del medesimo articolo 16-nonies.

4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

6. Quando le situazioni indicate nel comma 1 emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti da cui risultano le predette situazioni sono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono già stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico ministero presso il giudice che deve decidere sull'impugnazione. Se si tratta di sentenza pronunciata in grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al pubblico ministero presso la corte d'appello che ha pronunciato la sentenza. Il pubblico ministero, entro trenta giorni dal ricevimento

disciplina la revisione in *peius* delle sentenze di condanna nelle quali sia stato previsto un trattamento sanzionatorio di favore per i collaboratori di giustizia, qualora se ne verifichi, anche a seguito del passaggio in giudicato del provvedimento, l'inattendibilità.

Il legislatore, dunque, ha voluto garantire nel modo più efficace possibile che il pentimento del soggetto che collabori con la giustizia sia reale e che le dichiarazioni provenienti dallo stesso siano attendibili: infatti, anche qualora gli strumenti a disposizione nel corso del procedimento non siano stati in grado di assicurare una selezione efficace dei pentiti, si potrà ricorrere, anche dopo che la sentenza che definisce la responsabilità del collaboratore sia divenuto irrevocabile, alla punizione delle condotte di collaborazione non sincere attraverso l'istituto della revisione in *peius*.

La revisione in *malam partem*, pur avendo carattere sanzionatorio, agisce da deterrente: il collaboratore è consapevole che, in qualunque momento si dovesse scoprire che ha tradito il patto con lo Stato o che l'accordo era fondato sull'inganno, perderebbe tutti i benefici collegati alla scelta processuale compiuta<sup>260</sup>.

Si tratta di un meccanismo azionabile in un qualsiasi momento successivo alla intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna del collaboratore.

Tale istituto non è andato, però, esente da critiche. L'articolo 16 *septies* è da ricondurre alla controversa categoria della revisione in *peius*. Com'è noto, nel nostro codice di rito, è stata compiuta una scelta esplicita prevedendo che la revisione operi solo in *bonam partem*<sup>261</sup>. Non vi è né una ragione giuridica né logica a tale scelta legislativa di utilizzare la revisione solo a favore e non contro al condannato: in entrambi i casi vi sarebbe un errore giudiziario da correggere. Da tale assunto, si potrebbe concludere che la scelta di escludere la revisione in *peius* confligga con l'articolo 3 della Costituzione<sup>262</sup>, oltre che, si rischierebbe, in questo modo, di perdere fiducia nella giustizia<sup>263</sup> e di turbare la tranquillità dei consociati che non si sentirebbero adeguatamente al riparo dai soggetti che agiscano contrariamente alla legge<sup>264</sup>. Per la coscienza sociale, però, il rischio della condanna di un innocente è senz'altro più grave dell'assoluzione di un

---

degli atti, può chiedere, a norma dell'articolo 175 del codice di procedura penale, la restituzione nel termine per proporre impugnazione limitatamente al punto della decisione relativo alla applicazione delle circostanze attenuanti indicate nel comma 1.

7. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 o dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione previsti dall'articolo 16-nonies e dal Capo II. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.» (Articolo 16 *septies* d.l. 8/1991)

<sup>260</sup> Manzoni, *Una normativa "d'emergenza" per la lotta alla criminalità organizzata e la trasparenza e il buon andamento dell'attività amministrativa (d.l. 152/91 e l. 203/91): uno sguardo d'insieme*, in *Legisl. Pen.*, 1992, 853; Astarita, voce *Revisione*, in *Dig. Disc. Pen., Agg.*, tomo II, Utet, 2005, 1362-1363

<sup>261</sup> Disciplina contenuta negli artt. 629 ss. c.p.p.

<sup>262</sup> Gemma, *Revisione delle sentenze penali e principio costituzionale di eguaglianza*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 1983, 64

<sup>263</sup> Vacca, *Le riforme nella procedura penale proposte dal Guardasigilli al Senato*, in *Riv. Pen.*, 1995, 64

<sup>264</sup> In tal senso, Ravizza, voce *Revisione (codice di procedura penale)*, in *Dig. It.*, vol. XX, II, 1913, 127

colpevole<sup>265</sup>, dunque, la decisione di escludere la revisionabilità delle sentenze di condanna è una scelta di politica legislativa che tiene conto e, in qualche maniera, rappresenta il sentire comune.

Come osservato, le ragioni contrarie all'introduzione di casi di revisione in *peius* sono fondate sulla difficoltà di accettare che si possa rimettere in discussione una sentenza irrevocabile di assoluzione; nell'articolo 16 *septies*, invece, la revisione in *peius* riguarda soltanto le sentenze di condanna. Essa, però, mira comunque a una modifica del trattamento sanzionatorio del collaboratore in termini peggiorativi: in caso di accoglimento dell'impugnazione, la pena andrebbe ricalcolata eliminando l'applicazione delle attenuanti speciali riconosciute per la prestata collaborazione.

Tale strumento rappresenta il necessario contrappeso alla accentuata premialità che contraddistingue alcune delle fattispecie che prevedono e disciplinano la cooperazione con la giustizia, il modo attraverso il quale, in altre parole, lo Stato mantiene le redini del controverso rapporto con i pentiti<sup>266</sup>.

L'articolo 16 *septies* è una norma di carattere eccezionale: non sarebbe possibile assicurare una applicazione equilibrata della disciplina della collaborazione di giustizia, già così accentuatamente a favore dell'imputato collaborante, se allo Stato non fosse garantito sempre il pieno controllo del patto col pentito e se quest'ultimo non ne avesse consapevolezza; è un ambito specifico del diritto e della procedura penale, nel quale, le dinamiche non sono completamente sovrapponibili a quelle ordinarie.

In dottrina<sup>267</sup> ne è stata sostenuta la compatibilità<sup>268</sup> con un sistema, come il nostro, in cui non è invece generalmente ammessa la revisione in *malam partem*. Essa non va ad incidere, infatti, sulla valutazione compiuta sul fatto oggetto di accertamento e sulla responsabilità di colui che ne è stato riconosciuto come autore con sentenza passata in giudicato, ma, permette solo di valorizzare alcune condotte *post-delictum* per dichiarare la decadenza dal godimento di certi benefici. Per questa ragione, si suole oggi distinguere tra casi di revisione in *peius* in senso sostanziale, i quali, ammettendo un nuovo giudizio in ordine al fatto per cui è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione, sarebbero da escludere, e casi di revisione in *peius* in senso processuale, i quali, non intaccano l'accertamento del fatto compiuto in sentenza, ma, vanno a legittimare una riconsiderazione di circostanze intervenute dopo il giudicato per verificare la persistenza delle condizioni che abbiano reso possibile il godimento di alcuni benefici disposti in sentenza<sup>268</sup>. Tale classificazione è da condividere.

---

<sup>265</sup> Ruggiero, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, 2012

<sup>266</sup> Cordero, *Linee di un processo di parti*, in *Ideologie del processo penale*, Università degli studi di Roma "La Sapienza", 1997

<sup>267</sup> Jannelli, *La revisione*, in Aa. Vv., *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da Chiavario – Marzaduri, Utet, 2005, 661-662; Callari, *La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti*, Giuffrè, 2009, 288 e seguenti; Vanni, *La revisione in peius del giudicato penale: frana il tradizionale divieto?*, in *Legisl. Pen.*, 1993, 589

<sup>268</sup> Si veda Vanni, *La revisione in peius del giudicato penale: frana il tradizionale divieto?*, in *La legislazione penale*, 1993, fasc. 3, pt. 4, 581-605; Callari, *Riflessioni sulla revisione in peius del giudicato penale*, in *Cassazione penale*, 2006, fasc. 4, 1638-1642; Callari, *La rivisitazione "in malam partem" del giudicato penale: dal contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata ad orizzonti futuribili*, Relazione al Convegno "Storia del terrorismo nel nostro Paese. La minaccia del terrorismo internazionale", Roma, 27 novembre 2018, in *Criminalia*, 2018, 475-497

L'articolo 16 *septies* stabilisce che il Procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata debba richiederne la revisione qualora le circostanze attenuanti riconosciute per la prestata collaborazione in procedimenti per reati che destano grande allarme sociale «sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti predette commette, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio». Se il giudice adito accerta la ricorrenza di queste situazioni, riforma la sentenza di condanna determinando la nuova misura della pena potendo, già nel corso del giudizio, su richiesta del pubblico ministero, disporre l'applicazione delle misure cautelari.

La norma prevede, inoltre, che qualora al collaboratore siano stati anche riconosciuti benefici penitenziari, della proposizione dell'impugnazione straordinaria debba essere informato il tribunale di sorveglianza perché possa verificare se sussistono i presupposti per la revoca del trattamento penitenziario di favore.

Qualora le circostanze che potrebbero giustificare la revisione si verificano prima che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, esse potranno legittimare l'impugnazione ordinaria del provvedimento e, comunque, nel caso in cui l'impugnazione sia stata già proposta per altre ragioni, della documentazione che dia conto della falsità o della reticenza delle dichiarazioni ovvero della commissione di un nuovo reato si potrà in ogni caso tener conto ai fini della decisione sull'impugnazione proposta.

La prima condizione che può legittimare il ricorso alla norma in esame è rappresentata dall'accertamento che le conoscenze comunicate dal pentito per vedersi riconoscere lo sconto di pena sono false o reticenti: più in particolare, perché la sentenza possa essere revisionata è necessario che il giudice accerti che le attenuanti siano state applicate proprio in virtù di quelle dichiarazioni che si siano poi rivelate false o reticenti.

Per quanto il presupposto della falsità delle dichiarazioni non ponga particolari problemi interpretativi, *ex* articolo 8 comma 3 d.l. 152/1991, la giurisprudenza aveva comunque opportunamente chiarito che si sarebbe potuta giustificare una reazione sanzionatoria nei confronti del collaboratore solo se fosse risultato che questi avesse volontariamente riferito circostanze non vere; dunque, la scoperta della falsità di certe narrazioni, in assenza della prova della mala fede del dichiarante, o, meglio, della consapevolezza di riportare circostanze false, non avrebbe consentito l'attivazione del meccanismo della revisione.

Più problematico è il riferimento alle dichiarazioni reticenti poiché non è agevole individuare il confine tra l'omissione scusabile e quella che debba giustificare una risposta sanzionatoria così totalizzante qual è la revisione in esame. Si tratterebbe di verificare se il silenzio serbato su certi episodi sia frutto di una scelta volontaria o di una dimenticanza. La dottrina<sup>269</sup> aveva opportunamente evidenziato come

---

<sup>269</sup> Chiavario, *L. 29.5.1982 n. 304 – Art. 10*, in *Legisl. Pen.*, 1982, 594

nell'interpretazione del carattere della reticenza potesse tornare utile il precetto contenuto nell'articolo 372 c.p.. Dall'analisi di tale delitto, si desume che la reticenza può essere totale o parziale dal momento che il dichiarante può rifiutarsi di rispondere a tutte le domande o selezionare a quali quesiti dare una risposta. Ma, ciò che rileva ai nostri fini, è che secondo il legislatore penale la reticenza presuppone che vi sia stata una richiesta espressa di chiarimenti da parte di chi cede all'esame. Il dichiarante, dunque, è reticente quando omette di comunicare circostanze su cui è stato espressamente interrogato. Ragionando a contrario, si dovrebbe concludere che la reticenza non può essere presunta quando siano state trascurate informazioni su episodi sui quali non siano state poste domande specifiche. Trasferendo, dunque, queste considerazioni all'oggetto del nostro esame, si può ragionevolmente affermare che il collaboratore va considerato reticente se ha colpevolmente omesso di raccontare fatti di cui era a conoscenza, ma solo se su di essi è stato espressamente consultato.

Le dichiarazioni false o reticenti cui fa riferimento l'articolo in oggetto possono essere rese dal collaboratore in sede di redazione del verbale illustrativo, nel corso dei successivi interrogatori, o anche in dibattimento.

Dobbiamo soffermare la nostra attenzione sulle dichiarazioni documentate nel verbale illustrativo, poiché, solo con riferimento ad esse si pone un problema di delimitazione di ciò che il collaboratore deve riferire in quanto negli interrogatori successivi e in dibattimento il dovere di collaborazione è strettamente circoscritto alle domande poste. Il pentito potrà essere qualificato reticente in quanto abbia omesso di comunicare tutti i dati in suo possesso relativamente ai fatti su cui è stato interrogato e, a prescindere da una espressa richiesta di chiarimenti, se abbia tralasciato di riferire fatti che, per la loro importanza, non poteva incolpevolmente aver dimenticato. Le domande effettivamente poste al collaboratore possono essere facilmente individuate in quanto il verbale illustrativo va documentato con le forme dell'articolo 141 *bis* c.p.p., verbalizzazione riassuntiva con documentazione integrale tramite mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, di conseguenza è agevole accertare la condotta concretamente tenuta dal dichiarante. Un problema di definizione dei quesiti proposti si potrebbe porre, semmai, con riguardo alle dichiarazioni rese nell'ambito dei successivi interrogatori volti ad approfondire le circostanze emerse al momento della redazione del verbale illustrativo. Per gli interrogatori, infatti, a meno che l'esaminato non sia persona detenuta, non operano le garanzie specifiche dettate dall'articolo 141 *bis* c.p.p. Si tratta, però, di uno di quegli atti per i quali l'art. 373 c.p.p. prevede la verbalizzazione in forma integrale, dunque con la necessaria indicazione di tutte le domande e tutte le risposte. Non si può escludere che, in concreto, la documentazione non venga fatta in maniera del tutto fedele. Tuttavia, qualora dovesse consolidarsi l'interpretazione del concetto di reticenza in questa sede proposto, la consapevolezza che una verbalizzazione non adeguata potrebbe precludere la possibilità di sanzionare un collaboratore inaffidabile potrebbe fungere da incentivo a un rigoroso rispetto delle norme sulla documentazione. Meno problematico il discorso per le dichiarazioni rese in sede dibattimentale: l'articolo 510 c.p.p. prevede per il verbale di assunzione dei mezzi di prova, la

riproduzione integrale delle domande poste dalle parti o dal presidente nonché delle risposte date dalle persone esaminate, oltre alla garanzia della stenotipia. In conclusione, dunque, se si intende la reticenza come omissione di informazioni su circostanze su cui il collaboratore è stato espressamente richiesto e, in sede di verbale illustrativo, anche a prescindere da una esplicita richiesta, quando ad essere taciute siano notizie relative a fatti di particolare gravità e allarme sociale, le tecniche di verbalizzazione delle dichiarazioni del collaboratore sono idonee a far emergere la condotta omissiva.

Altro presupposto che può giustificare il ricorso all'impugnazione straordinaria in *malam partem* è la commissione di un delitto entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

La dottrina<sup>270</sup> è stata molto critica al riguardo: la commissione di un reato successivo non può inficiare, di per sé, sulla condotta di collaborazione prestata in un momento antecedente. Infatti, il giudice del merito che applica le attenuanti non è tenuto a compiere un giudizio prognostico sulla redenzione del pentito<sup>271</sup>: egli valuta soltanto, *ex* articolo 16 *quinquies*, che il verbale illustrativo sia stato redatto e che il contributo conoscitivo sia stato reso. Il successivo delitto dovrebbe essere considerato un *post factum* del tutto irrilevante.

L'obiettivo perseguito con l'introduzione della norma in esame è, però, non solo di acquisire al procedimento conoscenze affidabili, ma, anche di assicurarsi che la rottura dei collegamenti con i gruppi criminali di appartenenza sia definitiva<sup>272</sup>. Non è un caso che a determinare la revisione possa essere soltanto la commissione di un reato che sia indicativo della permanenza del soggetto nel circuito criminale. Ciò in ragione del fatto che se il soggetto pentito sia stato in grado di commettere un reato che esprima il persistere dei collegamenti con il gruppo criminale di appartenenza vuol dire che gli stessi non si erano mai interrotti: non dobbiamo dimenticare che in tali contesti opera un forte regime di onore e, dunque, un soggetto traditore non verrebbe mai perdonato.

---

<sup>270</sup> Marchetti, *La revisione*, in Aa. Vv., *Trattato di procedura penale – Impugnazioni*, vol. V, a cura di Spangher, Utet, 2009, 935 e 951-952; Callari, *Riflessioni sulla revisione in pejus del giudicato penale*, in *Cassazione penale*, 2006, fasc. 4, 1638-1642; Romano, *Revisione contra reum: tra reformatio in peius e ripristino del magistero punitivo dello Stato*. Nota a App. Catania 24 settembre 1998, in *Giurisprudenza di merito*, 1999, fasc. 2, pt. 2, 335-337

<sup>271</sup> In tal senso, Alma, *Nuova disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di pentiti e testimoni. Sanzioni, difesa e regime transitorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 578

<sup>272</sup> D'Agnolo, voce *Revisione (proc. pen.)*, in *Diz. Dir. pubbl.*, diretto da Cassese, vol. V, Giuffrè, 2006, 5179



## Capitolo IV: IL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA NEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: IL “PENTITISMO”

### 4.1. Il fenomeno del “pentitismo”

Punto di partenza fondamentale, per un'analisi del fenomeno del “pentitismo”, è il significato del termine pentito<sup>273</sup>: aggettivo che importa il concetto di “ravveduto” e “rinsavito”. Nella nostra analisi rileva, però, il significato del termine utilizzato in campo giuridico o giornalistico<sup>274</sup>: per pentito si intende il soggetto che si dichiara disposto a collaborare con la giustizia, usufruendo, qualora ne sussistano i requisiti richiesti, della riduzione della pena e di misure di protezione e assistenza in ragione del ruolo da egli assunto, in precedenza, in relazione a crimini, associazioni criminali e/o di stampo mafioso, associazioni terroristiche.

Possiamo, dunque, ben comprendere che per “pentitismo” si intenda il fatto che un soggetto, anche in ragione dei benefici processuali e giudiziari, si mostri disponibile alla collaborazione con la polizia giudiziaria durante le indagini o con l'autorità giudiziaria dichiarandosi pentito dei reati commessi e formulando accuse, chiamate in correità e altre dichiarazioni utili ai soggetti che indagano ed inquisiscono.

Più nello specifico, tale fenomeno si inserisce nel contesto delle fattispecie premiali fondate sul comportamento *post delictum*: il legislatore riconosce valore attenuante alla collaborazione, tanto quella sostanziale<sup>275</sup> quanto quella investigativa/processuale<sup>276</sup>, fornita dal “pentito” e finalizzata a contrastare fenomeni criminosi caratterizzati per il particolare allarme sociale che suscitano e/o per la difficoltà di contrasto da parte delle forze dell'ordine, sia nella fase investigativa che in quella repressiva.

La *ratio* di tale opzione politico-criminale va rintracciata nell'opportunità di contrastare dall'interno la criminalità plurisoggettiva o associativa mediante il contributo operativo-informativo degli stessi correi. Il legislatore, dunque, stimola la dissociazione attraverso l'offerta di un trattamento penale differenziato e particolarmente favorevole.

Il fenomeno nasce a partire dagli anni '70 a seguito di numerose e nuove forme di criminalità che caratterizzarono il nostro paese sul finire degli anni '60: il continuo ricorso ad atti di violenza contro le persone, le cose e l'incolumità pubblica crearono, nella collettività, un grave senso di allarme e, nei cittadini, iniziarono a gettarsi le fondamenta per un senso di sfiducia, che sarebbe poi cresciuto negli anni successivi,

---

<sup>273</sup> pentito [part. pass. di *pentirsi*]; agg. [che si pente dei propri errori, delle proprie colpe] (Vocabolario Treccani)

<sup>274</sup> agg. e s. m. (f. -a) [part. pass. di *pentire*]. – Termine diffuso dal linguaggio giornalistico per indicare chi – dapprima con riferimento ad appartenenti a gruppi terroristici e in seguito anche ad appartenenti a gruppi della criminalità organizzata – si dichiara (presentandosi spontaneamente o, più spesso, quando sia già arrestato oppure sotto processo) disposto a collaborare con la giustizia, usufruendo, in caso di accertata e rilevante collaborazione, di riduzione di pena e di misure di protezione e assistenza. (Vocabolario Treccani)

<sup>275</sup> Consistente nell'adoperarsi per evitare che l'attività criminosa prosegua

<sup>276</sup> Consistente nel rendere dichiarazioni etero accusatorie o nel consentire il rinvenimento di materiale probatorio

nei confronti delle istituzioni democratiche le quali non riuscivano a fronteggiare tale improvvisa onda di criminalità.

Infatti, in una breve frazione temporale, si ebbero, insieme a numerosissimi episodi minori, una serie di gravi attentati all'ordine pubblico ed alla pubblica incolumità:

- Il 25 aprile 1969 alla Fiera campionaria ed alla stazione centrale di Milano esplodono due bombe che provocarono 19 feriti;
- Il 9 agosto 1969 esplodono su otto treni in servizio sull'intera penisola altrettanti ordigni;
- Il 12 dicembre 1969 esplose, alla Banca dell'Agricoltura di Milano a Piazza Fontana, una bomba ad alto potenziale che causa la morte di 16 persone ed il ferimento di 90;
- Nel medesimo giorno, esplodono altre tre bombe a Roma provocando 16 feriti, ed un altro ordigno inesplosivo viene trovato alla Banca Commerciale di Milano.

Tali ultimi episodi, a partire da quello di Piazza Fontana, segnano il cominciare di una «spirale di violenza destinata a durare per molto tempo e a caratterizzare un'intera fase della vita nazionale»<sup>277</sup>.

Il perdurare e, soprattutto, il diffondersi<sup>278</sup> degli atti di terrorismo e del fenomeno del sequestro di persona a scopo di estorsione costrinsero il legislatore a provvedere all'elaborazione di un assetto normativo idoneo a contrastare tutte le attività criminali riconducibili alla delinquenza organizzata o che presupponevano l'esistenza di associazioni dedite a crimini eversivo-terroristici. La circostanza che tutti i singoli reati commessi fossero gravi e che ciascuno di essi fosse manifestazione di un unico disegno criminoso portò: alla creazione di organismi investigativi specializzati e di forme di coordinamento tra gli uffici del pubblico ministero investiti delle indagini; inoltre, si palesò l'inevitabilità di processi inchiesta o maxi-processi aventi ad oggetto sia le condotte di partecipazione degli imputati alle associazioni criminali, sia un elevato numero di episodi specifici rappresentativi delle finalità perseguite da ciascuna associazione. In conclusione, fu avvertita, anche, la necessità di un approdo ad una disciplina speciale che aggravasse le sanzioni a carico degli autori dei reati, ma, che consentisse la concessione di speciali attenuanti a chi avesse collaborato con la polizia giudiziaria o con l'autorità giudiziaria dissociandosi dal proprio sodalizio: nasce, in tale contesto ed in maniera embrionale, la normativa che sarà la base del fenomeno del pentitismo.

---

<sup>277</sup> G. Mammarella, *L'Italia contemporanea 1943-1998*, Il Mulino, Bologna 2000, p. 348

<sup>278</sup> Nei tre anni successivi al 1969 gli atti di terrorismo e gli attentati continuarono con insistenza: si contano 271 esplosioni dinamitarde fino alla prima metà del 1972; l'assassinio del commissario Calabresi avvenuto nel maggio 1972; la morte dell'anarchico Pinelli, "caduto" da una finestra della Questura di Milano dove veniva interrogato per la strage di Piazza Fontana; e molti altri.

Tale schema normativo fu dapprima applicato, alla fine degli anni '70, in materia di delitti terroristici; solo successivamente, e sulla base della normativa antiterroristica, il legislatore italiano disciplinò la figura del collaboratore di giustizia<sup>279</sup>.

#### 4.2. Il carattere premiale come contrasto all'intimidazione

La premialità in campo penale e processuale penale ebbe il suo massimo sviluppo nell'ambito della legislazione di emergenza durante gli anni del terrorismo e, cioè, a partire dalla fine degli anni '70<sup>280</sup>: furono emanate le prime norme che incentivavano il reo alla collaborazione con l'autorità giudiziaria dietro il corrispettivo di un premio consistente, a seconda dei casi, in una diminuzione di pena o nell'esclusione della punibilità del fatto di reato commesso.

Tali previsioni di legge, però, non erano estranee alla tradizione legislativa italiana: ne rinveniamo esempi nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato<sup>281</sup>.

In ragione della forte presenza del fenomeno mafioso nel tessuto sociale, con la conseguente necessità ed urgenza di contrastarlo, e sulla scorta dell'impianto codicistico, il legislatore introdusse un articolato sistema premiale rivolto alla criminalità organizzata<sup>282</sup>: vi era la necessità, e la volontà, di analizzare e comprendere la struttura, il funzionamento e l'organizzazione delle associazioni criminali connotate da assetti piramidali. Il carattere premiale è il contrappeso all'intimidazione esercitata dalla realtà associativa di provenienza del collaboratore nei suoi confronti: è solo grazie allo stesso che l'intero sistema collaborativo resta in equilibrio e gli permette di funzionare.

C'è però da chiedersi cosa debba intendersi per intimidazione e, soprattutto, per intimidazione posta in essere da una realtà associativa-criminale. Le associazioni per delinquere di tipo mafioso sono caratterizzate, come puntualizzato dall'articolo 416-bis comma 3 c.p.<sup>283</sup>, da una condizionante e penetrante capacità intimidatrice e, in maniera speculare, da una sottomissione dell'ambiente e del territorio in cui le stesse operano: sono proprio tali caratteristiche, di intimidazione, omertà e succubanza, che ne consentono le operazioni e la loro prosperità. Non c'è, dunque, da stupirsi se tale grave patologia che colpisce così gravemente la convivenza sociale riesca a raggiungere ed a dispiegare i propri effetti fino allo stesso processo penale: anzi, è la sede migliore di estrinsecazione di tali caratteristiche, soprattutto nel momento di

---

<sup>279</sup> Tale tema sarà sviluppato nel paragrafo 4.4.

<sup>280</sup> Moccia, *La perenne emergenza*, Napoli, 1997

<sup>281</sup> Esempi rilevanti, a tal proposito, sono gli artt. 304, 305, 307 e 308 c.p.

<sup>282</sup> Amodio, *I pentiti nella common law*, in *RIDPP*, 986, 991

<sup>283</sup> «L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali» (Articolo 416-bis comma 3 c.p.)

formazione e raccolta delle prove, in quanto costituisce la possibilità per neutralizzare e rendere inoffensivi l'indagine ed il processo<sup>284</sup>.

Da tali costatazioni fattuali, è semplice concludere che vi fosse la necessarietà di un elemento che fosse in grado di fare gola a soggetti facenti parte del sodalizio fino al punto da spingerli a scavalcare il muro dell'omertà e della sudditanza: un premio<sup>285</sup>. Ed è, appunto, a tale necessità che risponde il carattere premiale disposto dal legislatore per il soggetto "pentito"<sup>286</sup>: egli viene gratificato con l'applicazione della legislazione premiale e con l'applicazione di benefici sostanziali e processuali in cambio delle informazioni fornite, purché rilevanti ed attendibili.

Sulla questione fu illuminante il presente intervento l'intervento<sup>287</sup>, di cui si riporta uno stralcio: «(...) Soltanto, infatti, quando lo Stato nel suo complesso ha mostrato di "voler far sul serio" ed è apparso più credibile anche agli occhi della stessa criminalità, sono intervenute le prime dissociazioni e la formale collaborazione degli imputati con la giustizia, che finalmente infrangeva il mito dell'omertà, uno dei principali ostacoli per il raggiungimento di concreti risultati. (...) È sufficiente rilevare che – a prescindere dalle vere ragioni del suo comportamento processuale, che possono essere le più svariate e perfino poco commendevoli – il "pentito" ben difficilmente potrà mai rientrare, per intuitive ragioni, nel circuito della criminalità, e cioè nello stesso ambiente di cui fanno parte i soggetti di cui ha denunciato, in modo eclatante, i misfatti. È da escludere, quindi, a mio parere, l'esistenza di un concreto pericolo che la legislazione premiale costituisca incentivazione della pericolosità sociale dei soggetti che hanno collaborato con la giustizia (...). In queste condizioni è fin troppo facile prevedere che, senza un intervento legislativo che preveda effetti favorevoli per il "pentito", il fenomeno della collaborazione con la giustizia degli imputati è destinato ad esaurirsi in breve tempo. Se è questo che si vuole e se si ritiene che, di fronte ad una criminalità organizzata dilagante e sempre più minacciosa, lo strumento del pentitismo non rappresenti un utile mezzo di indagini istruttorie, occorre che lo si dica chiaramente affinché, per lo meno, non si ingenerino illusioni o aspettative in coloro che, sia pure per mero tornaconto personale, avevano ritenuto ingenuamente che il loro contributo all'accertamento di gravissimi crimini sarebbe stato apprezzato, prima o poi, dal Paese. Per quanto mi riguarda, debbo esprimere il mio avviso favorevole alla introduzione di una legislazione premiale che sancisca, a determinate condizioni, specifici benefici, in termini di pena e di altri effetti processuali, a favore di chi collabora con la giustizia.»

---

<sup>284</sup> «Il processo non è un terreno neutro, ritenuto immutabile e non condizionabile: è uno dei terreni nei quali si esplica la capacità di dominio dell'organizzazione criminale (...). Il conseguimento dell'impunità costituisce non solo un obiettivo funzionale dell'organizzazione, ma una sorta di necessità strutturale per la sopravvivenza nello scontro con le altre organizzazioni, per acquistare e mantenere prestigio, per conservare i proventi e le capacità d'influenza, per rendere più saldo il vincolo tra gli associati e per impedire le defezioni» (Relazione della Commissione antimafia del 24.7.1990, pag. 9)

<sup>285</sup> La premialità verrà approfondita nel paragrafo 4.5., per quanto riguarda la premialità sostanziale, e nel paragrafo 4.6., in merito alla premialità processuale

<sup>286</sup> Alfonso, *Concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori della giustizia*, in DPP, 2006

<sup>287</sup> Giovanni Falcone al Convegno "La legislazione premiale" nell'aprile 1986 a Courmayeur

### 4.3. La necessità dei collaboratori di giustizia nel “processo di mafia”

Necessario, per poter comprendere dall'interno le dinamiche di una determinata consorteria malavita e per poterle combattere, è il contributo dei collaboratori di giustizia<sup>288</sup>: infatti, soltanto dal momento in cui un soggetto, originariamente facente parte della determinata associazione per delinquere, decida di compiere un passo verso la collaborazione con coloro i quali esercitano ed amministrano lo svolgimento della giustizia sarà possibile, per gli stessi, conoscere le modalità e le tipologie dei rapporti interni alla stessa e solo da tale conoscenza sarà possibile un'azione giuridica mirata all'annientamento, per quanto possibile, della realtà malavita.

Si parla di necessità, in quanto, anche se vi fosse una piena collaborazione della collettività con le forze di Polizia e con l'autorità giudiziaria essa comunque non sarebbe sufficiente ad annullare la straordinaria utilità che qualifica l'intera normativa premiale predisposta a vantaggio dei collaboratori di giustizia: cioè, anche se solo si riporta alla mente la struttura propria di una qualsiasi consorteria malavita, un'organizzazione, dunque, chiusa ed impermeabile, ordinata secondo uno stringente criterio gerarchico, è evidente che anche il più sincero e pertinente contributo prestato da un teste o da una persona offesa dal reato, da solo, consentirebbe di colpire, al massimo, i soggetti più esterni del gruppo, la c.d. manovalanza, ma non permetterebbe di scoprire e colpire il vertice, dunque il boss, dell'organizzazione agente.

In tale maniera si manterrebbe integro il potenziale criminale del soggetto di vertice e la sua capacità di rimpinguare il novero di associati attingendo, purtroppo, alla schiera dei soggetti gravitanti nelle fasce di disperazione ed emarginazione sociale<sup>289</sup>.

Da tale dato di fatto, si comprende come solo una voce proveniente dall'interno della stessa organizzazione criminale sia in grado, se sorretta da un leale intento collaborativo, di mettere in luce, nella sua totalità, la struttura criminale, di delinearne le strategie delinquenziali alle quali spira il proprio agire e gli individui, al suo interno, dotati di un più elevato carisma criminale: solo tale soggetto, il collaboratore, o meglio il “pentito”, può esplicitare tali informazioni in maniera più chiara di qualsiasi strumento di indagine<sup>290</sup>.

---

<sup>288</sup> Laudi, *Commento al d.m. 24 novembre 1994, n. 687 – Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione*, in LP, 1995, 184

<sup>289</sup> D'Ambrosio, *Collaboratori di giustizia. Breve analisi della disciplina vigente ed appunti per una sua possibile riforma*, in Doc. Giust. Col. 315, 1995

<sup>290</sup> Manzoni, *Commento al d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella l. 15 marzo 1991, n. 82. Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia*, in LP, 1992, 632

#### 4.3.1. Le disfunzioni patologiche dello strumento collaborativo

Nonostante la concreta e pregnante utilità dello strumento collaborativo nella lotta a realtà criminali associative, non mancarono remore alla sua utilizzazione per la semplificazione e la velocizzazione sia delle indagini che dei processi di mafia.

Motivo principale, probabilmente, del ritardo del legislatore nel decidere di estendere la normativa premiale anche ai collaboratori per fatti di mafia, e non solo per fatti di terrorismo, fu il problema dell'attendibilità processuale di colui il quale manifestava la volontà di collaborare<sup>291</sup>: infatti, si poneva il problema di come valutare le dichiarazioni di tali soggetti scindendole da un'eventuale volontà esclusivamente calunniosa o vendicativa nei confronti della realtà criminale di provenienza del soggetto stesso<sup>292</sup>.

Vi era un forte timore che l'introduzione di una normativa premiale per i collaboratori di mafia finisse per essere funzionale più alla risoluzione dei conflitti esistenti all'interno delle organizzazioni di tipo mafioso, ponendo in luce agli occhi dei soggetti ai vertici della catena criminale gli anelli deboli dell'organizzazione non così devoti alla stessa, che alle esigenze dell'ordinamento di rompere i vincoli di omertà e di disgregare tali organizzazioni minandone la credibilità o la forza di intimidazione<sup>293</sup>.

Fu solo con la conclusione dei maxiprocessi di mafia degli anni '90 che si comprese l'utilità delle collaborazioni e degli effetti significativi che un'estensione della normativa premiale avrebbe potuto produrre nella lotta al fenomeno mafioso: infatti, dalle indagini di tali processi emerse l'esistenza di forti contrasti tra le varie organizzazioni e la certezza di alcuni mafiosi di sentirsi "braccati dai loro stessi

---

<sup>291</sup> «In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue provalazioni, con la conseguenza che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni» (Cass., sez. I, 7.11.2019, in *CED Cass. pen.* 2020, 5438)

<sup>292</sup> Soccorse, in tal senso, l'articolo 192 commi 3 e 4 c.p.p. statuendo la necessità di riscontri estrinseci che corroborassero le dichiarazioni del correo ed una attenta valutazione intrinseca delle stesse. Per approfondimenti sul tema si rimanda al Capitolo I

<sup>293</sup> Durante la discussione svoltasi per l'approvazione della l. 45/2001, gran parte dei parlamentari espresse dubbi e critiche sulla gestione dei collaboratori intervenuta dopo l'estensione della normativa premiale alla criminalità di tipo mafioso; alcuni di essi espressero anche perplessità di principio sul ricorso a tale strumento investigativo. In tal senso si veda l'intervento del Senatore Greco il quale, dopo aver manifestato la sua quasi totale chiusura verso la speciale categoria dei collaboratori «quasi tutti pericolosi criminali, pagati da uno stato eccessivamente generoso nei loro confronti e avaro invece verso le vittime», aggiunse: «se questa disciplina risulta a molti uno strumento al quale lo Stato non può rinunciare, ciò avviene, a mio avviso, perché non si ha il coraggio di effettuare altre scelte di politica criminale. (...) Anziché pensare a premiare i criminali, lo stato avrebbe fatto bene ad investire maggiori risorse nel potenziamento delle forze dell'ordine e della magistratura, avendo soprattutto cura di migliorarne la professionalità e le capacità investigative, si da svincolarle dalla dipendenza dei delatori e dei collaboratori, che quasi sempre hanno un tornaconto personale per apparire tali e che hanno dato luogo ad una nuova forma di assistenzialismo di Stato». Il Senatore Battaglia, invece, ricordò: «chi ritiene oggi che il mafioso arrestato possa diventare un collaboratore di giustizia cambiando la propria vita e tagliando il cordone ombelicale del vecchio rapporto con le associazioni mafiose con le quali aveva stipulato un patto d'onore e di sangue, non ha capito nulla del processo in essere. La mafia ha partorito i collaboratori di giustizia con scienza e coscienza, ricorrendo alla formula della collaborazione certamente non per collaborare con lo Stato ma per distruggerlo dal suo interno e sotto la sua stessa protezione».

complici” e la loro conseguente disponibilità a chiedere allo stato sicurezza per sé e i propri familiari, inoltre, le stesse organizzazioni criminali avevano dimostrato di avvertire la potenzialità dirompente di una eventuale estensione della normativa premiale reagendo con atti intimidatori e violenti<sup>294</sup>.

L'allettante idea di poter fruire di norme premiali e tutorie estremamente favorevoli indusse alla collaborazione anche soggetti le cui dichiarazioni avevano limitato spessore, i quali, inoltre, per non essere esclusi dai benefici, non esitarono a tentare di concertarle con altri o a determinarne una sospetta progressione accusatoria mediante le c.d. dichiarazioni a rate: dichiarazioni, cioè, pronunciate in maniera frammentata e dilazionata nel tempo in modo da non dare, fin da subito, un quadro organico e completo di ciò che si è a conoscenza. Ciò permetteva al collaboratore di poter “gestire” l’iter della sua collaborazione, ottenendo il miglior trattamento possibile fornendo solo poco per volta le informazioni di sua conoscenza.

D'altra parte, l'esigenza di impedire l'espandersi delle organizzazioni criminali o l'esigenza di disgregarle completamente, ha determinato un eccessivo ampliamento del ricorso al delicato e complesso istituto dei colloqui investigativi ed all'adottare programmi di protezione anche nei confronti di collaboratori poi rivelatisi di dubbia affidabilità. Da ciò è poi spesso discesa, a causa della commistione esistente tra momento tutorio e momento premiale, anche la pressoché immediata scarcerazione di collaboratori detenuti per fatti gravissimi. A causa di ciò, il Servizio centrale di protezione si è trovato nell'impossibilità di gestire il numero esponenzialmente crescente di collaboratori e familiari protetti e di far fronte alle loro richieste, talvolta espresse anche in modo intimidatorio evidenziando l'intenzione di tenere, in caso di loro rigetto, condotte in grado di compromettere l'esito dei processi. In molti casi, infatti, sono state proprio le situazioni contingenti a determinare la ritrattazione di dichiarazioni accusatorie o addirittura il rifiuto del collaboratore di rispondere in dibattimento.

Sono state queste situazioni e questi comportamenti ad imporre la necessità di un complessivo riesame della normativa processuale sui collaboratori e ad imporre l'introduzione di norme e criteri che:

- vietassero l'utilizzazione per la decisione delle dichiarazioni rese dai collaboratori che si sottraevano al confronto con le persone da loro accusate non comparendo in dibattimento o rifiutandosi di rispondere;
- rafforzassero le verifiche sulle dichiarazioni dei collaboratori individuando parametri più rigorosi per la valutazione della loro attendibilità<sup>295</sup>;
- introducessero nuovi specifici istituti o nuove e restrittive previsioni che disciplinassero la gestione dei collaboratori e la genuinità delle loro dichiarazioni eliminando così il pericolo di dichiarazioni a rate o di dichiarazioni concertate.

---

<sup>294</sup> Falcone, *Valutazioni probatorie relative al pentitismo*, in Atti del Convegno nazionale, *Pentitismo e garanzie nella attuale realtà giudiziaria*, Torino, 1986

<sup>295</sup> Tale individuazione consentì, insieme all'approvazione delle nuove norme di attuazione del giusto processo con la l. 63/2001, un'accelerazione dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge sulla disciplina dei collaboratori di giustizia e sulla sua definitiva approvazione (l. 45/2001)

A partire dal 1996, gli aspetti critici del sistema furono ripetutamente sottolineati nelle Relazioni trasmesse ogni semestre al Parlamento dal Ministro dell'Interno e dedicate all'illustrazione delle misure di protezione adottate, alla loro efficacia e alle loro modalità generali di applicazione. Sui problemi creati nella prassi si soffermò poi nel marzo 1997, anche la Relazione che ha accompagnato il disegno di legge presentato al Senato dai Ministri della Giustizia e dell'Interno per la «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia»<sup>296</sup>. Alle distorsioni verificatesi nell'applicazione della normativa fecero ripetuto richiamo anche gli interventi parlamentari che precedettero la definitiva approvazione del disegno di legge appena indicato.

#### 4.3.2. Critiche alla sua utilizzazione

Nelle relazioni semestrali del Ministro dell'Interno egli spesso rilevò che il sistema normativo adottato nel 1991 consentì di realizzare brillanti risultati investigativi e processuali nella lotta alla criminalità organizzata e, nello stesso tempo, garantiva la sicurezza dei collaboratori.

Essendo però tale assetto normativo adottato in una situazione emergenziale, l'intero sistema fu costretto a funzionare sulla base di ritmi sovradimensionati imposti dall'esigenza di acquisire gli apporti collaborativi necessari a disegnare o a ridisegnare gli assetti, le dinamiche e le strategie delle organizzazioni criminali più attive ed articolate sul territorio. In tale contesto di frenetica utilizzazione del d.l. 8/1991, non tutte le regole esistenti furono rispettate o correttamente applicate e alcune di esse apparvero come meritevoli di modifica.

Da qui la necessità di un'opera di riforma che, secondo il Ministro dell'Interno, tenendo conto delle considerazioni formulate dalla Commissione centrale di protezione e degli interventi politico organizzativi da essa attivati, deve perseguire alcuni fondamentali obiettivi. Primo tra tutti quello di separare i profili tutori della collaborazione dagli aspetti premiali: infatti, se è vero che la possibilità di fruire delle misure alternative alla detenzione ha incrementato la crescita del fenomeno della collaborazione e permesso di ottenere ottimi risultati sul piano investigativo e processuale, è altrettanto vero, però, che l'averne vincolato la concessione alla titolarità dello speciale programma di protezione ha determinato un crescente ricorso a tale forma di tutela straordinaria anche in assenza di effettive esigenze di sicurezza.

Necessario era anche una migliore selezione in relazione all'accesso alle varie forme di protezione: vi era la necessità di selezionare più adeguatamente chi e quando potesse accedere a tali forme di protezione prevedendo il ricorso allo speciale programma di protezione, invece che ricorrere alle misure ordinarie di

---

<sup>296</sup> Intitolazioni originaria del provvedimento a seguito dell'introduzione di più specifiche norme in favore di collaboratori di giustizia non provenienti dal crimine, cioè i testimoni di giustizia, l'originaria intitolazione del disegno di legge fu modificato dal Parlamento in «Modifica alla disciplina della protezione del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizione a favore delle persone che prestano testimonianza»

tutela, solo in casi eccezionali e quando vi fosse uno spessore tale della collaborazione da porre realmente il soggetto protetto in condizioni di assoluto pericolo.

In ultimo, sussisteva l'obiettivo di disciplinare in maniera certa e dettagliata la fuoriuscita del collaboratore dal sistema di protezione stabilendo, da un lato, i casi in cui le violazioni degli obblighi di comportamento determinassero la revoca della protezione e, dall'altro, le forme di cooperazione che sarebbero dovute intervenire tra le amministrazioni dello Stato per agevolare il Servizio centrale di protezione nell'opera di immissione delle persone protette nei diversi contesti sociali, ambientali e culturali interessati.

La sempre più presente esigenza di una riforma del sistema normativo in materia di collaboratori di giustizia illustrata nelle Relazioni semestrali del ministro dell'Interno venne recepita, nel marzo 1997, in un disegno di legge governativo<sup>297</sup>. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si rileva che «il fenomeno delle collaborazioni ha assunto una progressiva evoluzione che il sistema di protezione rischia di non reggere a dimensioni crescenti della platea dei collaboratori e non appare più adeguato alla realtà processuale investigativa».

Si era ormai consolidata l'idea di non poter rinunciare all'apporto collaborativo dei soggetti pentiti e si era riconosciuta la rilevanza investigativa e processuale delle dichiarazioni degli stessi, dunque, si ritenne di proporre la modifica di alcune previsioni normative del sistema previgente, specialmente, in materia di modalità di accesso ai programmi di protezione e di gestione dei collaboratori.

Il disegno di legge per raggiungere i suoi obiettivi, seguendo quanto indicato da un apposito gruppo di lavoro interministeriale<sup>298</sup> e tenendo conto anche delle indicazioni contenute nelle Relazioni nel Ministro dell'Interno, stabilisce una selezione rigorosa delle collaborazioni sia nella fase di accesso alle misure speciali di protezione sia nel momento delle sue necessarie verifiche e sia sotto il profilo della concessione dei benefici penali e penitenziari. A tal fine veniva, inoltre, previsto che le misure speciali di protezione e la normativa premiale si applicassero soltanto a chi fornisse contributi collaborativi relativamente a procedimenti per delitti di mafia o di terrorismo e che le speciali misure di protezione e la normativa premiale si applicassero solo quando i contributi collaborativi fossero indispensabili, cioè nuove ed attendibili, tempestivi e genuini.

Per assicurare la tempestività e la genuinità dei contributi, il collaboratore deve essere detenuto in apposite sezioni d'istituto secondo modalità differenziate che rendono difficili condotte, anche solo astrattamente,

---

<sup>297</sup> Il disegno di legge fu presentato al Senato, Atto Senato 2207, dal Ministro della Giustizia (prof. G. M. Flick) e dal Ministro dell'Interno (pres. On. G. Napolitano) il giorno 11.3.1997

<sup>298</sup> La Relazione precisa che, nel settembre 1996, i Ministri della Giustizia e dell'Interno «hanno incaricato un gruppo di lavoro interministeriale di provvedere alla individuazione di norme che meglio si attagliassero al concreto atteggiarsi del fenomeno. Lo schema di articolato elaborato dal gruppo ha rappresentato fondamentale base di partenza del disegno di legge sul quale hanno, poi, operato con riletture e rimediazioni, gli uffici tecnici dei predetti Ministri con il contributo diretto dei rappresentanti politici "(On. G. Sinisi per il Ministero dell'Interno e Sen. G. Ayala per quello della Giustizia)" espressamente delegati dai Ministri»

leggibili come condotte di concertazione delle dichiarazioni o come preparazione delle stesse e, vi è la necessità, che entro sei mesi dall'inizio della collaborazione e al fine di fruire sia delle misure di protezione che della normativa premiale, colui che rende le dichiarazioni deve redigere un apposito verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nel quale ha l'obbligo di indicare i fatti di maggiore gravità a sua conoscenza e i beni che rappresentano il provento o il reimpiego dell'attività illecita svolta. viene inoltre specificato che le misure di protezione possono essere revocate o modificate sia in base alla gravità del pericolo cui il collaboratore esposto sia in base alla condotta da lui tenuta.

Il disegno di legge attua la separazione tra momento tutorio e momento premiale svincolando l'ammissione alle misure di protezione, che hanno il solo fine di sicurezza, dalla eventuale concessione di benefici penitenziari o di circostanze attenuanti. Prevede inoltre la limitazione dei casi in cui può cessare lo stato di detenzione e che il trattamento penale di favore e i benefici penitenziari possano essere concessi solo a seguito di specifici e ulteriori controlli, con la conseguenza che le sole dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore non bastano a far cessare la custodia cautelare disposta nei suoi confronti: ciò sarà possibile solo quando emerga da altri fatti l'assenza di collegamenti attuali tra il collaboratore e la criminalità organizzata. Inoltre, la fruizione dei benefici penitenziari compatibili con la condizione di collaboratore è possibile, salvo che ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali, solo se il condannato ha espiato almeno un quarto della pena inflittagli almeno dieci anni se si tratta di condannato all'ergastolo.

Viene disposta una modalità trasparente per l'acquisizione dei patrimoni dei collaboratori, in modo da superare polemiche sorte in relazione a tale ambito: si stabilisce che tali patrimoni siano sempre acquisibili dallo stato. Viene ad essere creato un “doppio binario” delle misure tutorie stabilendosi che il ricorrere al programma speciale di protezione è possibile esclusivamente in casi eccezionali e che, negli altri casi, possono essere invece applicate solo in misure di protezione rafforzate. In particolare, ai fini dell'accesso alle misure di protezione, il disegno di legge distingue il contributo collaborativo indispensabile a seconda che esso riguardi solo il procedimento penale o anche l'attività di investigazione preventiva, cioè quella che permette anche l'individuazione strutturale delle organizzazioni criminali, le loro articolazioni, il loro obiettivi e i loro collegamenti interni internazionali. Nei soli casi in cui la collaborazione è indispensabile sia il per il procedimento penale che per l'attività di investigazione preventiva della criminalità mafiosa o terroristica, le misure di protezione possono consistere in un articolato e speciale programma di protezione e non semplicemente in misure di tutela o in misure di tutela rafforzata.

In ultimo, il disegno di legge rinvia ad appositi decreti interministeriali per l'analitica individuazione delle misure idonee ad assicurare il reinserimento sociale di collaboratori, ma, indica le linee generali della nuova disciplina stabilendo che agli stessi devono essere garantite la conservazione del posto di lavoro e la riservatezza dei luoghi ove sono stati costretti a trasferirsi, nonché, speciali forme di assistenza a favore dei minori e di coloro che hanno reso dichiarazioni pur essendo estranei a gruppi criminali: i c.d. testimoni di

giustizia.

Le linee ispiratrici del disegno di legge governativo trovarono, nella maggior parte dei casi, il favore parlamentare<sup>299</sup>; Il Senato e la Camera dei deputati apportarono però numerose integrazioni dirette ad assicurare la massima trasparenza nella gestione dei collaboratori.

Per evitare il fenomeno delle dichiarazioni a rate, il pericolo delle dichiarazioni concertate e i sospetti sulle dichiarazioni pilotate, il Parlamento mantenne fermo il nuovo istituto del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, oltre a ribadire il termine di sei mesi per la sua redazione, impose che, durante la sua redazione, il collaboratore dovesse essere isolato, senza contatti con altre persone e, in specie, con altri collaboratori, che le dichiarazioni rese oltre sei mesi fossero inutilizzabili e che la tardività delle dichiarazioni impedisca la concessione di benefici premiali.

Il Parlamento vietò i colloqui investigativi durante la redazione del verbale illustrativo imponendo al collaboratore di identificare nel verbale i colloqui avuti in precedenza, ciò al fine di garantire la genuinità delle dichiarazioni, e consentì al giudice di acquisire dati anche sulle speciali misure di assistenza economica adottate a favore dei collaboratori.

L'attenzione del Parlamento ad una gestione trasparente di collaboratori e delle collaborazioni processuali viene motivata ricorrendo a valutazioni fortemente critiche riguardo all'uso, negli anni precedenti, dell'istituto dei colloqui con investigativi, alla professionalità con la quale investigatori e inquirenti si avvicinavano ai collaboratori e sulla loro tendenza a recepire acriticamente le dichiarazioni ricevute<sup>300</sup>.

Oltre alle integrazioni appena menzionate, il Parlamento inserisce nel disegno di legge governativo

---

<sup>299</sup> Il disegno di legge era stato presentato dal Governo nel marzo 1997, fu approvato dal Senato circa tre anni dopo (il 30.3.2000). fu quindi esaminato dalla Camera dei Deputati (Atto Camera 6909) che lo approvò con modificazioni il 23.1.2001. una volta tornato al Senato, il disegno di legge fu qui definitivamente approvato il 7.2.2001 e, dopo la promulgazione, fu pubblicato come l. 13.2.2001, n. 45 nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10.3.2001

<sup>300</sup> Si vedano, a tal proposito, gli interventi tenuti nel corso della discussione generale dai Senn. Valentino, Greco, Centaro, Scopelliti, Pettinato, Pera e Russo nonché degli Onn.li Benedetti Valentini, Copernicini e Gazzilli.

Il Senatore Valentino sosteneva: «... uno dei momenti più inquietanti delle vicende connesse a questo mondo dei collaboranti è costituito dalla cosiddetta concertazione. Questi soggetti vivono in comunità senza nessun controllo circa i loro contatti; perfettamente consapevoli di dover dare prova di consapevolezza massima si interrogano tra loro, si mostrano reciprocamente documenti dei rispettivi processi, cercano di acquisire ulteriori notizie affinché più apprezzata possa essere la loro collaborazione...»

La Sen. Scopelliti aggiunge «... credo sia urgente ripristinare lo spirito del nostro sistema giuridico ... nella consapevolezza che il pentitismo va' gestito con professionalità e con cautela, le stesse che alcuni magistrati vi pongono, mentre molti, troppi, sembrano ispirarsi unicamente a motivi propagandistici di politica criminale quando non sussistono addirittura velleità di potere ...», sul punto il Sen. Pera precisa: «attraverso l'uso distorto delle dichiarazioni dei pentiti si è determinata degenerazione del sistema: perché i pentiti sono stati utilizzati prima allo scopo di eliminare la criminalità e in questo vi è una prima forma di degenerazione perché un conto è perseguire reati e un conto è eliminare la criminalità; poi allo scopo di ottenere una pulizia del sistema e poi ancora allo scopo di garantire la legalità del territorio. Tutti fini generici e nobili ma, come capite, altamente politici. Da ultimo, lo scopo è diventato quello della riscrittura della storia d'Italia, nella convinzione che, sia quella recente che quella meno recente, sarebbe stata frutto di un patto scellerato tra criminalità e qualche settore della classe politica. ... come negare che in questo vi è stata una discreta commistione tra politica, magistratura e forze dell'ordine?»

anche nuove differenti disposizioni sui testimoni di giustizia, dedicando al loro trattamento processuale e tutorio un capo *ad hoc* in modo da sottolinearne la diversità e la diversità del contributo informativo dato dagli stessi rispetto a quello dei collaboratori.

L'introduzione di nuovi "paletti" volti a consentire una gestione trasparente delle collaborazioni e l'introduzione di nuove norme per i testimoni di giustizia permisero ai parlamentari di superare precedenti dubbi e per perplessità su tale area normativa: infatti, al termine del suo lungo percorso, la nuova legge che disciplinava organicamente la materia dei collaboratori di giustizia venne approvata quasi all'unanimità.

#### 4.4. Esegesi storica della "legislazione premiale"

La legislazione premiale, come già messo in evidenza, riveste un ruolo primario nella lotta alla criminalità organizzata; con tale locuzione si fa riferimento sia a tutte quelle norme che incentivano alla collaborazione con l'autorità investigativa, prima, e con quella giudiziaria, poi, dietro la previsione di un premio consistente in un trattamento sanzionatorio speciale e di miglior favore, sia alle ipotesi di riduzione della pena o di esclusione della punibilità in ragione della neutralizzazione dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

La premialità risultava già presente nel codice Rocco, dato che, all'interno dello stesso si ritrovano istituti finalizzati a far cessare o a rendere neutrali condotte criminose<sup>301</sup> o fattispecie volte a premiare condotte riparative aventi ad oggetto un bene giuridico già sottoposto ad aggressione<sup>302</sup>.

Sulla base di tale impianto codicistico ed a causa della sempre più penetrante presenza del fenomeno mafioso nel tessuto sociale, nacque la necessità di contrastarlo: il legislatore introdusse, così, un articolato sistema premiale rivolto alla criminalità organizzata. Tale scelta procedimentale del legislatore rinviene, principalmente, le sue ragioni nella volontà di analizzare e comprendere la struttura, il funzionamento e l'organizzazione di associazioni criminali connotate da assetti piramidali, oltre che, nell'efficacia del premio come mezzo idoneo ad abbattere, o quantomeno scalfire, il muro di omertà presente all'interno delle stesse.

Punto di riferimento per l'introduzione di una legislazione premiale specifica per la criminalità organizzata sono state le normative antiterroristiche<sup>303</sup>: il d.l. 625/1979<sup>304</sup>, contenente specifiche ipotesi

---

<sup>301</sup> Es. il recesso attivo (articolo 56 c.p.)

<sup>302</sup> Es. articoli 308, 309, 376 e 385 c.p.

<sup>303</sup> Si veda Insolera - Guerini, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Torino, 2019

<sup>304</sup> Il d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in l. 6 febbraio 1980, n. 15, recante "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica" risponde ad una duplice finalità: da un lato, l'inasprimento della risposta penale all'attività terroristica, inasprimento attuato sul piano della normativa sostanziale (articoli 1, 2 e 3 del d.l.) e di quella processuale (artt. 7, 8, 9 e 10 del d.l.); dall'altro, la previsione di un trattamento di favore per i colpevoli di terrorismo sul presupposto di comportamenti il cui carattere peculiare è l'abbandono dell'iniziativa delittuosa intrapresa. I criteri di politica criminale seguiti dal legislatore con le disposizioni di favore di cui agli artt. 4 e 5 del d.l. sono due: da un lato, offrire idonei controstimoli al consolidarsi dell'intento delittuoso, tenendo conto a tal fine, *quoad poenam*, di una condotta che si pone in una direzione opposta

premiali per i dissociati dal terrorismo che forniscono un'efficiente collaborazione processuale; la l. 894/1980<sup>305</sup>, riguardante fattispecie premiali in tema di sequestri di persona.

La dottrina maggioritaria, però, contestò sia la funzionalità stessa della premialità processuale rispetto a istanze di prevenzione generale<sup>306</sup>, sia la sua coerenza con le connotazioni costituzionali della pena<sup>307</sup> e più in generale dell'illecito penale<sup>308</sup>. La critica maggiore fu proposta sul piano processuale e riguardava, cioè, la regressione inquisitoria indotta dalla logica del beneficio scambiato con la collaborazione<sup>309</sup>.

A tali critiche se ne affiancarono delle ulteriori riguardanti la profonda diversità di motivazioni alla base del sentimento di pentimento tra terroristi e soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali: si riteneva che vi fosse il rischio di gravi strumentalizzazioni della normativa premiale. Risultava in tal modo amplificata la contraddittorietà dei benefici rispetto alle funzioni costituzionali della pena e al principio di eguaglianza, ciò sia considerando l'esclusione da essi degli autori di reati esterni alla criminalità organizzata, sia la posizione dei seguaci nell'ambito delle associazioni, penalizzati dalle scarse o minori conoscenze e, quindi, nella possibilità di collaborazione premiata<sup>310</sup>.

Sarà solo negli anni '90 che il legislatore si muoverà concretamente in tal senso: infatti, bisognerà attendere il d.l. 152/1991 perché fosse previsto un primo meccanismo di incentivazione della collaborazione con riferimento, nello specifico, ai reati di mafia, nonostante già dagli anni '80 alcuni magistrati impegnati

---

rispetto alle finalità delittuose perseguite; dall'altro, minare dall'interno i gruppi terroristici, attraverso l'apprezzamento della collaborazione che il colpevole rende agli organi di polizia ed alla magistratura. L'intento di insidiare dall'interno i gruppi terroristici non è finalizzato solo alle indagini circa uno o più delitti già commessi, bensì ha un raggio d'azione maggiore, in quanto proiettato anche sui vantaggi che gli organi di polizia e la magistratura possono conseguire, a seguito dei dati conoscitivi acquisiti, riguardanti i complessi e gli svariati aspetti della lotta armata.

<sup>305</sup> La legge n. 894/1980 non si è limitata a modificare il comma 4 dell'art. 630 c.p., ha infatti introdotto al comma 5 un'ulteriore disposizione premiale prevista "nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti". Secondo parte della dottrina (Carlo Ruga Riva, *Il premio per la collaborazione processuale*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano 2002, p. 30), tale previsione normativa costituisce l'emblema dell'evoluzione penale-premiale del nostro ordinamento, poiché introduce le due ipotesi paradigmatiche sulle quali verrà modellata la gran parte della legislazione premiale italiana, nonché buona parte delle normative premiali dell'Europa continentale; non solo, ma con la seconda parte del comma 5 prevede un'ipotesi di ravvedimento processuale (Tale definizione non deriva dal luogo in cui è prestata, poiché la collaborazione non avviene necessariamente durante il processo, ma può essere resa anche fuori da esso, e cioè prima, per esempio in sede di indagini preliminari, o dopo, vale a dire davanti alla magistratura di sorveglianza, nella fase di esecuzione della pena. La collaborazione si definisce "processuale" in relazione al suo scopo, che è quello di fornire un contributo probatorio all'accertamento di fatti di reato e/o all'individuazione o cattura dei loro autori).

<sup>306</sup> Si veda a tal proposito Padovani, *Il traffico delle indulgenze. «Premio» e «corrispettivo» nella dinamica della punibilità*, in Riv. it. dir. pen. proc., 1986, 420 ss.

<sup>307</sup> A riguardo Musco, *La premialità nel diritto penale*, in AA.VV., *La legislazione premiale*, Milano, 1987, 121

<sup>308</sup> A tal proposito Flora, *Il ravvedimento del concorrente*, Cedam, Padova, 1984, 163 ss.

<sup>309</sup> Per approfondimenti sul tema si vedano: Padovani, *Il traffico delle indulgenze. «Premio» e «corrispettivo» nella dinamica della punibilità*, in Riv. it. dir. pen. proc., 1986, 421 ss.; Domioni, *Diritto penale e processo penale*, in AA.VV., *Diritto penale e sistema premiale*, Milano, 1983, 178; Giarda, *Gli effetti introdotti nel processo penale dalle norme sulla rilevanza del pentimento del reo*, in Riv. it. ir. e proc. pen., 1984.

<sup>310</sup> Si veda Insolera - Guerini, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Torino, 2019, 141; Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 2000, 122 ss.

nel campo dell'antimafia prospettavano l'esigenza dell'introduzione di forme di intervento premiale<sup>311</sup> in quanto ritenevano che esse avrebbero consentito un'espansione del fenomeno collaborativo all'interno delle organizzazioni mafiose e una corretta utilizzazione processuale delle chiamate in correità.

A favore della posizione presa da tali magistrati vi erano anche gli ottimi risultati ottenuti grazie alle rivelazioni dei primi pentiti di mafia<sup>312</sup>; tuttavia, permanevano le forti opposizioni dottrinali e la pregiudiziale diffidenza degli stessi nei confronti del pentito mafioso: tale soggetto sarebbe mosso solo da fini utilitaristici e vendicativi a differenza del pentito terrorista che era, invece, indotto a collaborare dopo aver preso coscienza della propria strategia politico-eversiva e dell'erroneità della stessa. Vi era, poi, l'ulteriore preoccupazione che l'estensione ai pentiti di mafia della legislazione premiale varata per contrastare il terrorismo avrebbe potuto determinare incontrollabili fenomeni di collaborazioni false e conseguenti ripercussioni su cittadini onesti.

Come già parzialmente affrontato *supra*, la dottrina maggioritaria<sup>313</sup> era fortemente contraria all'estensione della legislazione premiale ai collaboratori per reati di criminalità organizzata. Primariamente, il meccanismo di applicazione del beneficio era accusato di porsi in contrasto con le tipiche funzioni della pena: si riteneva<sup>314</sup> minato il principio di proporzionalità della pena in relazione alla gravità del reato e al grado di responsabilità personale, ciò in ragione del fatto che i capi delle organizzazioni criminali, in quanto capaci di rivelazioni maggiori a causa del loro ruolo preminente al loro interno, avrebbero fruito di sconti di pena più cospicui rispetto ai gregari delle stesse. In secondo luogo, la legislazione premiale non trovava giustificazione neppure nella funzione di prevenzione speciale della pena poiché veniva osservato che le diminuzioni di pena non conseguono ad una prognosi favorevole circa la minore pericolosità del reo, ma solo alla verifica della rilevanza probatoria delle rivelazioni del collaboratore<sup>315</sup>. In ultimo, per negare la compatibilità della legislazione premiale con la funzione della prevenzione generale della pena, si è evidenziato che «l'allarme sociale per il tipo di crimini perpetrati dal pentito, elevatissimo all'origine, non scema certo dopo le sue rivelazioni»<sup>316</sup> e l'effetto deterrente della sanzione penale sembrava indebolito dal fatto che l'autore di un reato fosse consapevole di poter ottenere una riduzione di pena nel caso si fosse ravveduto.

---

<sup>311</sup> Falcone, *Intervento*, in AA. VV., *La legislazione premiale*, Giuffrè Editore, Milano 1987, 227 ss.

<sup>312</sup> Si pensi al maxiprocesso svoltosi a Palermo tra il 10 febbraio 1986 e il 16 dicembre 1987 contro Cosa Nostra che coinvolse più di 400 imputati

<sup>313</sup> Bertoni, *Le relazioni di sintesi al convegno "la partecipazione popolare nella costituzione repubblicana: prevenzione sociale e controllo della criminalità"*, Senigallia, 8-10 dicembre 1977, in *Giustizia e Costituzione*, 1978, fasc. 3-5, pp. 261-264; Grevi, *Gli interventi di giuristi, politologi, sociologi al convegno "la partecipazione popolare nella costituzione repubblicana: prevenzione sociale e controllo della criminalità"*, Senigallia, 8-10 dicembre 1977, in *Giustizia e Costituzione*, 1978, fasc. 3-5, 99-112;

<sup>314</sup> Padovani, *Premio e corrispettivo nella dinamica della punibilità*, in AA.VV., 58; Musco, *La premialità nel diritto penale*, in AA. VV., 121

<sup>315</sup> Mosco, *La premialità nel diritto penale*, in AA.VV., *La legislazione premiale*, Milano, 1987

<sup>316</sup> Padovani, *Premio e corrispettivo nella dinamica della punibilità*, in AA.VV.

Altra parte della dottrina<sup>317</sup> riteneva, contrariamente a quella maggioritaria, che la legislazione premiale ben si sposasse sia con la funzione di prevenzione generale della pena che speciale: sotto il primo profilo, si segnalava la disgregazione delle organizzazioni criminali e la conseguente salvaguardia dei beni giuridici da esse messe in pericolo; sotto il secondo, si rilevava che «sia essa fondata su un profondo recupero di valori etici, o semplicemente su un ripensamento politico, la scelta collaborativa esprime comunque un motivato distacco dalle pratiche e dalle stesse motivazioni della lotta armata»<sup>318</sup>.

Tale dibattito si è protratto per circa undici anni, determinando uno stallo a livello legislativo ed un grave pregiudizio in merito alla sicurezza dei collaboratori e dei loro familiari<sup>319</sup>. Solo negli anni 1991-1994 si è avuta l'introduzione nel sistema penale, processuale e penitenziario di una normativa in materia di collaborazione con la giustizia per i pentiti di mafia.

A tal proposito, il legislatore è però ricorso alla decretazione d'urgenza: i numerosi crimini di matrice violenta ed eversiva che caratterizzarono quegli anni indussero il legislatore a prendere una posizione decisa e veloce nel contrasto e nella repressione degli stessi che sfociò nel ricorso a norme emergenziali. Ciò comportò l'adozione di scelte non meditate profondamente e, soprattutto, non sufficientemente coordinate tra loro, che sarebbero poi state oggetto di riforma.

È con il d.l. 8/1991<sup>320</sup> che viene ad essere introdotta una disciplina organica della protezione dei collaboratori di giustizia<sup>321</sup>: si preferì disegnare un ordinamento parallelo, esterno al sistema codicistico e mutuato dalla legislazione antiterroristica<sup>322</sup>.

All'interno del capo II del d.l. 8/1991 era contenuta la disciplina organica della protezione dei testimoni e dei collaboratori nei processi di mafia<sup>323</sup>. La normativa disponeva la tutela e l'assistenza a soggetti che, per effetto del contributo offerto agli organi inquirenti, in ordine a fenomeni criminali, erano esposti a un grave pericolo di vita. Fu istituito per la prima volta un "programma speciale di protezione", gestito dal Servizio Centrale di Protezione, organo preposto a darne attuazione, provvedendo alla tutela,

---

<sup>317</sup> Pulitanò, *Tecniche premiali fra diritto e processo penale*. Relazione presentata al XV Convegno E. De Nicola sul tema "La legislazione premiale", Courmayeur, 18-20 aprile 1986, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1986, fasc. 4, 1005-1041; Bricola, *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in *La questione criminale*, 1981, fasc. 3, 445-460; Musco, *La premialità nel diritto penale*, in *L'indice penale*, 1986, fasc. 3, 591-611

<sup>318</sup> Pulitanò, *Tecniche premiali: fra diritto e processo penale*, in AA. VV., 84.

<sup>319</sup> Problematica affrontata, seppur parzialmente, dalla l. 486/1988 mediante la delega all'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa di adottare o di far adottare dagli uffici competenti tutte le misure idonee ad assicurare la «incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso delle indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso» (articolo 2 l. 486/1988).

<sup>320</sup> Poi convertito dalla l. 15 marzo 1991 n. 82 ("Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia")

<sup>321</sup> Bernasconi, *La collaborazione processuale*, Giuffrè Editore, Milano, 1995, p.89

<sup>322</sup> Tale scelta non era obbligata in quanto, da un lato, la normativa antimafia aveva mosso i suoi passi prima di quella antiterrorismo, e dall'altro, lo stesso impianto del codice lasciava aperta la strada ad interventi di modifica e completamento, con il possibile ampliamento delle ipotesi premiali ed un'adeguata integrazione della normativa sul concorso di persone.

<sup>323</sup> Oggi trasposta nel terzo e nel quarto comma dell'art. 416-bis c.p.

assistenza e incombenze concrete delle persone sottoposte a protezione.

Il legislatore da un lato ha colmò il vuoto normativo che aveva determinato problemi circa la gestione dei collaboratori in fase processuale, dall'altro, con il d.l. 8/1991, fu espressione di un importante segnale di interesse nei confronti di un mezzo di prova, che aveva già dimostrato la sua attitudine a introdurre nel procedimento conoscenze preziose ai fini dell'accertamento dei reati che creavano maggiore allarme sociale. Tale norma subì nel tempo numerose modifiche e ampliamenti attraverso l'introduzione degli articoli 13-*bis* e 13-*ter* riguardanti i benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione.

Nel solco di tale indirizzo legislativo di intensificazione dell'azione di contrasto al fenomeno mafioso, venne emanato il d.l. 152/1991 il quale disciplinò la prima fattispecie premiale per i dissociati dalle organizzazioni mafiose.

Nell'anno successivo il governo intervenne sul piano penitenziario con il d.l. 306/1992 stimolando la collaborazione processuale attraverso l'esclusione dai benefici previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario<sup>324</sup> per quei detenuti che si fossero sottratti alla collaborazione<sup>325</sup>.

Infine, solo dopo la strage di Capaci venne emanato il d.l. 306/1992, convertito in legge subito dopo la strage di via D'Amelio, rubricato «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa», con il quale furono introdotti, da un lato, inasprimenti per gli imputati di associazione mafiosa, e dall'altro, ulteriori benefici per i collaboratori di mafia. Ulteriori atti normativi di rilievo furono il d.lgs. 119/1993, rubricato «Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia» ed il d.m. 687/1994, rubricato «Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri per la formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione».

L'ultimo approdo, a seguito di un lungo e travagliato iter parlamentare durato circa quattro anni<sup>326</sup>, del legislatore con il quale è tornato nuovamente ad occuparsi dell'istituto della collaborazione è la l. 45/2001, rubricata «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza»: intervento che si è posto in rapporto di continuità con l'assetto normativo previgente, integrando e modificando il d.l. 8/1991<sup>327</sup>.

---

<sup>324</sup> L. 345/1975

<sup>325</sup> Guazzaloca, Profili penitenziari dei decreti-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modifiche nella l. 17 luglio 1992 n. 203, e 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992 n. 356, in Corso, Insolera, Stortoni (a cura di), *Mafia e criminalità organizzata*, Torino, 1995

<sup>326</sup> Il nuovo testo sui collaboratori di giustizia ebbe un *iter* parlamentare particolarmente lungo e travagliato: la sua data di presentazione risale all'11 marzo 1997 e quella della sua emanazione al 13 febbraio 2001

<sup>327</sup> Il legislatore del 2001 scelse, per la riscrittura della legge sui collaboratori di giustizia, la tecnica della interpolazione: intervenne, infatti, sulla legge 82/91, con integrazioni, modifiche e innesti, svelando così la volontà di aggiornare, coordinare e

La riforma aveva, tra gli altri, lo scopo di porre fine all'impostazione legata alla decretazione d'urgenza che aveva caratterizzato la materia dalla sua introduzione. Al testo originario furono introdotti numerosi emendamenti che ne modificarono le rigide finalità per l'accesso alle misure di protezione, tenendo però saldo l'originario spirito di maggior rigore in relazione alle condizioni alle quali fosse possibile la concessione dei benefici medesimi ed ai criteri di revoca degli stessi. Ne fu cambiato il titolo ed ampliato l'oggetto, aggiungendo, oltre al trattamento sanzionatorio dei collaboratori, anche la figura dei testimoni di giustizia. In ultimo, il completamento della disciplina fu affidato all'emanazione di una serie di decreti ministeriali, ma, dall'entrata in vigore della legge ne sono stati emanati soltanto due<sup>328</sup>.

L'intento del legislatore era quello di introdurre il principio in base al quale solo a seguito di una collaborazione genuina e tempestiva l'interessato potesse conseguire l'accesso alle misure di protezione e la concessione di attenuanti, inoltre, impose che i benefici penitenziari potessero essere conseguibili solo dopo l'espiazione di una parte "significativa" della pena<sup>329</sup>.

Altri elementi fondamentali della riforma sono: la previsione di un limite tassativo (180 giorni) entro il quale il collaboratore deve rivelare tutti i fatti di cui è a conoscenza; la redazione di un verbale illustrativo della collaborazione; la riduzione delle fattispecie di reato per le quali si può applicare la disciplina premiale; la confisca del patrimonio del pentito; la reclusione, in vista della raccolta delle deposizioni, in apposite sezioni degli istituti penitenziari per favorire, da un lato, il reinserimento sociale ed evitare, dall'altro, possibili concertazioni fra i collaboratori.

La legge 45/2001 interviene sulla normativa previgente mirando, da una parte, ad una più rigorosa selezione dei soggetti collaboratori e, dall'altra, a garantire un maggiore livello di genuinità e attendibilità delle dichiarazioni da essi rilasciati; per quanto riguarda il primo aspetto, il legislatore ha introdotto nuove norme che, da un lato, restringono il quadro normativo di riferimento per la collaborazione premiata, dall'altro, hanno l'intento di scoraggiare "collaborazioni facili" aumentando il prezzo da pagare per acquisire lo *status* di collaboratore<sup>330</sup>. In relazione al secondo aspetto, invece, la genuinità della collaborazione viene perseguita attraverso: l'isolamento del collaboratore fino a quando non abbia riferito tutto ciò che sa; l'obbligo di enumerare, entro il rigido termine di 180 giorni, fatti, reati, circostanze, persone oggetto delle sue dichiarazioni collaborative; la previsione della revoca delle misure tutorie e assistenziali accordate al

---

risistemare le norme preesistenti, riportando rigore in un settore dell'ordinamento caratterizzato da una notevole complessità applicativa. In tal senso, Fumo, *Delazione collaborativa, pentimento e trattamento sanzionatorio. La nuova normativa sui collaboratori di giustizia: esegesi, spunti critici, riflessioni*, Edizioni giuridiche Simone, Napoli, 2001, p. 71

<sup>328</sup> Si tratta del decreto 23 luglio 2003 n. 263, che disciplina le modalità di versamento e di trasferimento del denaro e dei beni del collaboratore di giustizia, nonché la relativa destinazione, e del decreto del 23 aprile 2004 n. 161 relativo alle speciali misure di protezione.

<sup>329</sup> Articolo 16 *nonies*, comma 4, l. 45/2001

<sup>330</sup> A questo proposito alcuni autori, ad esempio Maddalena, *Sulle misure di protezione, commissione arbitro unico*, in "Guida al diritto" n. 11 del 24-5-2001, p. 52 ss., hanno definito l'intento della legge non solo restrittivo, ma di fatto disincentivante, intento che «affiora persino nel complesso di norme dedicate ai contenuti delle misure di protezione, all'adozione dei provvedimenti provvisori, alla revoca e alla modifica delle misure».

collaboratore "indegno" e della revisione dei processi nei quali siano state concesse riduzioni di pena conseguenti ad una falsa, incompleta o reticente collaborazione.

Il disegno di legge interministeriale prevedeva che l'ammissione ai benefici premiale ed alle misure di protezione potesse conseguire solo a comportamenti collaborativi che fossero indispensabili ai fini dello svolgimento del processo o ai fini di una efficace prevenzione criminale. Il carattere dell'indispensabilità si fondava sull'ampiezza, l'attendibilità, sulla novità delle dichiarazioni e sull'originalità delle stesse, inoltre, veniva configurata differentemente in base al fatto che riguardasse il solo procedimento penale o anche la fase investigativa. Per quanto attiene l'indispensabilità, invece, essa ha come elementi fondamentali la tempestività e la genuinità delle dichiarazioni. Tale impostazione è stata però stemperata a seguito della discussione parlamentare in quanto avrebbe reso difficile il controllo dibattimentale in merito alla valenza ed allo spessore della collaborazione oltre che di tutti gli altri elementi richiesti alle dichiarazioni proferite<sup>331</sup>.

La riforma non prevede l'accesso alle speciali misure di protezione per tutti i collaboratori: viene, infatti, introdotto un duplice livello di tutela prevedendo, accanto al già esistente programma speciale, le c.d. misure ordinarie rafforzate<sup>332</sup>.

Al fine di evitare che vi fossero soggetti che intendessero collaborare solo in vista dei vantaggi previsti dalla legge, il legislatore emanò delle norme con intento deterrente: venne prevista l'impossibilità che la revoca della custodia cautelare o la sua sostituzione con altra misura meno afflittiva fossero disposte per il solo fatto della intervenuta collaborazione, il giudice potrà procedere in tal senso solo quando vi sia insussistenza di elementi da cui possa essere desunta l'attualità di collegamenti del collaboratore con la criminalità organizzata; *l'iter* per la concessione dei benefici necessita dell'acquisizione del parere del procuratore generale o del procuratore nazionale antimafia<sup>333</sup>; non è più consentita la detenzione extracarceraria rendendola accessibile solo nei casi in cui il giudice conceda i benefici già previsti dall'ordinamento penitenziario o nei casi in cui revoca il provvedimento custodiale preesistente; è

---

<sup>331</sup> Sul punto Spataro, *Per i collaboratori di giustizia legge scoraggia-collaborazioni*, in "Diritto e Giustizia" n. 9 del 10-3-2001 p. 9., ha sottolineato l'ambiguità del requisito della novità, poiché esso, se preso alla lettera, finirebbe per sminuire le collaborazioni successive, le quali al contrario, spesso, sono di vitale utilità nelle indagini relative a reati associativi. Secondo l'autore «il connotato della novità appare di difficile valutazione soprattutto in tema di reati associativi e sembra limitare, inoltre, la possibilità di collaborazioni particolarmente significative: una interpretazione rigida di tale requisito, cioè, potrebbe precludere l'accesso alle specifiche misure di protezione di tutti quei collaboratori che, nella vicenda giudiziaria, non sono unici o primi portatori di conoscenze sul tema che ne è oggetto».

<sup>332</sup> Consistenti «nella predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti» nonché nella "predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza» nella «adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti» (articolo 6 della legge 45/2001, che modifica l'articolo 13, comma quarto della legge 82/91)

<sup>333</sup> Secondo Giordano, *Il verbale illustrativo a garanzia del rapporto*, in "Guida al diritto", n. 11 del 24-3-2001, p. 56 ss., «non di un ampliamento improprio del procuratore nazionale antimafia, ma di una utilizzazione coerente di tale struttura di servizio, dal momento che essa, in definitiva, non fa altro che mettere a disposizione del giudice il suo patrimonio conoscitivo, che non è detto coincida col patrimonio conoscitivo del pubblico ministero del procedimento»

espressamente previsto che il collaboratore detenuto deve essere ristretto in apposite sezioni degli istituti penitenziari con modalità trattamentali differenziate tali da rendere impossibili comportamenti di concertazione delle dichiarazioni o come preparazione delle stesse, anche solo in astratto; per i collaboratori la fruizione dei benefici penitenziari è subordinata all'espiazione di almeno un quarto della pena o di almeno dieci anni se si tratta di persona condannata all'ergastolo. Viene, inoltre, prevista con chiarezza la possibilità dell'acquisizione dei patrimoni dei collaboratori<sup>334</sup>.

#### 4.5. L'articolo 416-bis 1 comma 3 c.p.: la premialità sostanziale

A seguito di tale evoluzione normativa<sup>335</sup> nell'ambito della collaborazione processuale dei pentiti di mafia, il legislatore costituisce un articolato sistema premiale a favore di tali soggetti: viene ad aversi una premialità sostanziale, prevista dall'articolo 416-bis 1 comma 3 c.p., ed una premialità processuale, contenuta nel d.l. 8/1991, oltre che una serie di benefici penitenziari.

L'istituto della c.d. "premialità sostanziale" attiene, per l'appunto, agli aspetti sostanzialistici del diritto: la determinazione della tipologia del reato, la conseguente pena e le cause che condizionano, escludono o modificano la punibilità. Nel caso di specie ci si riferisce alle ipotesi di diminuzione della pena o di esclusione della punibilità in ragione della neutralizzazione dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

L'articolo 416-bis 1 comma 3 c.p. prevede, infatti, che per i delitti di cui all'articolo 416-bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o per quelli commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni mafiose, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dalle stesse, si adopera affinché l'attività delittuosa non determini conseguenze ulteriori collaborando con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria, la pena dell'ergastolo venga sostituita con quella della reclusione da dodici a venti anni e che le altre pene siano ridotte da un terzo alla metà<sup>336</sup>.

Tale fattispecie delinea un'ipotesi di circostanza attenuante ad effetto speciale<sup>337</sup>: non si ha soltanto

---

<sup>334</sup> Sul punto, la novella del 2001 non brilla per limpidezza: è certamente pacifico che sia obbligatoria la cessione allo Stato degli immobili e dei beni mobili, frutto di attività illecite, nonché dei liquidi riconducibili alla medesima fonte. Ciò che non risulta molto chiaro, e ad una prima lettura della norma si potrebbe dare questo significato, è se il pentito debba spogliarsi di tutti i suoi averi e, quindi, anche quelli accumulati legittimamente. Tale interpretazione è da scartare poiché, oltre ad essere in contrasto con riconoscibili direttrici costituzionali, da una lettura integrata del testo in esame si desume che il collaboratore può avere dei beni personali, nel momento in cui viene previsto che lo Stato gli offre un'assistenza economica qualora non possa provvedere da sé al suo sostentamento (e dunque con mezzi finanziari che egli abbia legittimamente conservato).

<sup>335</sup> Cfr. paragrafo 4.4.

<sup>336</sup> «Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà» (Articolo 416-bis 1 comma 3 c.p.)

<sup>337</sup> Sono tali quelle **circostanze** che importano un aumento o diminuzione della pena superiore ad un terzo

una diminuzione di pena ma si neutralizza anche l'effetto aggravante descritto nei commi precedenti dell'articolo richiamato.

In merito alla natura della dissociazione prevista dall'articolo in oggetto, si è espressa la Corte di Cassazione<sup>338</sup>: secondo la stessa, l'effetto premiale di tale circostanza non può essere inficiato dal giudizio di bilanciamento con ulteriori circostanze concorrenti, che siano esse aggravanti o attenuanti; si dovrà procedere, in tutti i casi in cui si abbia tale circostanza attenuante, ad una procedura bifasi di quantificazione del trattamento sanzionatorio andando a determinare prima la pena procedendo al bilanciamento tra le altre eventuali circostanze sussistenti e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante oggetto del nostro esame<sup>339</sup>.

Per quanto riguarda i soggetti che possano godere di tale beneficio premiale, essi sono esclusivamente gli imputati dei delitti di associazione di tipo mafioso nello stesso procedimento secondo una interpretazione rigida e tassativa del comma 3 dell'articolo 416-*bis* 1 c.p.; ciò in quanto per "dissociazione", come descritta dalla norma, deve intendersi la rottura del *pactum sceleris* e si riferisce ad un'attività criminosa dei concorrenti non ancora del tutto esaurita<sup>340</sup>.

Secondo il dettato della norma, il dissociato deve porre in essere condotte che si connotino per una concreta idoneità rispetto alle finalità descritte dalla fattispecie, cioè evitare che le attività delittuose determinino ulteriori conseguenze, ma non vi è la necessità che le stesse risultino efficaci, la norma non lo richiede. Difatti, l'articolo 416-*bis* 1 comma 3 c.p. utilizza una formulazione generica richiedendo semplicemente che il soggetto si adoperi «per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati»<sup>341</sup>. Ai fini del godimento, da parte del soggetto dissociato e collaboratore, del beneficio sostanziale offerto dalla norma rilevano soltanto la concretezza e l'oggettiva adeguatezza delle condotte dello stesso al fine di raggiungere lo scopo prescritto dall'articolo in oggetto.

#### 4.6. La premialità processuale

La premialità non si esaurisce con il solo versante sostanziale: infatti, essa opera anche nella fase esecutiva attraverso la c.d. "premialità processuale". Per premialità processuale deve intendersi l'insieme di disposizioni normative che incentivano i soggetti-imputati alla collaborazione con l'autorità giudiziaria

<sup>338</sup> Cass., S.U., 25.2.2010, in *C.E.D. Cass.*, rv. 245930, n. 10713

<sup>339</sup> Insolera - Guerini, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Torino, 2019, 141; Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 2000, 143

<sup>340</sup> Chelazzi, *La dissociazione dal terrorismo*, Milano, 1981, 11

<sup>341</sup> Insolera - Guerini, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Torino, 2019, 141; Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 2000, 144

prevedendo un premio, per tali soggetti, consistente in un trattamento sanzionatorio speciale e di miglior favore.

L'imputato, dunque, per beneficiare della premialità processuale assume le vesti di collaboratore di giustizia: egli è, dunque, un soggetto appartenente al sodalizio criminale che decide, per mero utilitarismo o per la necessità di dissociarsi dall'organizzazione di appartenenza, di cooperare con l'autorità investigativa e con l'autorità giudiziaria rendendo dichiarazioni utili all'accertamento penale della responsabilità di correi e all'analisi della struttura, del funzionamento e dell'organizzazione dell'associazione criminale.

Come già esaminato, la disciplina riguardante i collaborati di giustizia è contenuta nella l. 45/2001; essa ha inserito nel d.l. 8/1991 gli articoli 16-*quater* e 16-*quinqüies*.

Secondo quanto disposto da quest'ultimo<sup>342</sup>, la collaborazione, affinché sia utilizzabile e proficuamente valutata ai fini dello sconto di pena e del godimento degli altri benefici, deve intervenire in un intervallo di tempo predeterminato dal legislatore e riguardare ogni circostanza di cui il pentito è a conoscenza.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 16-*quater*, il pentito, dal momento in cui manifesta la volontà di collaborare con la giustizia, deve procedere alla redazione del verbale illustrativo della collaborazione ed ha l'obbligo di sottoscriverlo entro 180 giorni.

Il verbale illustrativo è il documento programmatico della collaborazione: una sorta di *actio finium* con la quale si traccia il perimetro dell'attività dichiarativa che ci si accinge a mettere in atto<sup>343</sup>, in quanto, all'interno di tale documento il pentito indica tutti i fatti criminosi di cui è venuto a conoscenza. La redazione del verbale illustrativo è condicio sine qua non per l'ammissione al programma di protezione: infatti, nel caso in cui il collaboratore dovesse rilasciare false o incomplete informazioni, la protezione e il programma verranno meno.

#### 4.6.1. Benefici premiali

Dal momento in cui si instaura una collaborazione processuale, l'ordinamento giuridico riconosce al soggetto collaboratore l'applicazione di un complesso di benefici premiali in suo favore. Si tratta di vantaggi

---

<sup>342</sup> «1. Le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione, relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2, possono essere concesse soltanto a coloro che, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 16-*quater*, hanno sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-*quater*.

2. Il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione entro il termine prescritto.

3. Se la collaborazione si manifesta nel corso del dibattimento, il giudice può concedere le circostanze attenuanti di cui al comma 1 anche in mancanza del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ferma restando la necessità di procedere alla sua redazione entro il termine prescritto per gli effetti di cui agli articoli 16-*quater* e 16-*nonies*.» (Articolo 16-*quinqüies* l. 45/2001)

<sup>343</sup> Fumo, *Delazione collaborativa «pentimento» e trattamento sanzionatorio*, Napoli, 2001, 207

penitenziari consistenti o nella concessione di permessi premio o nella previsione della detenzione domiciliare e della liberazione anticipata prevista dall'art. 47 *ter* della l. 354/1975.

È il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo a dover fare proposta o parere per l'applicazione di tali misure e, all'interno delle stesse, deve fornire ogni informazione utile sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Il Procuratore allega alle stesse una copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, se ne fa richiesta il tribunale o il magistrato di sorveglianza. Inoltre, la proposta o il parere contengono anche la valutazione della condotta, la valutazione della pericolosità sociale del condannato e specificano se egli si sia mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio, a esame o ad altro atto d'indagine nel corso del procedimento penale in cui ha prestato la sua collaborazione.

Il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritengono sussistenti le condotte collaborative e il ravvedimento, adottano tali misure.

I permessi premio, disciplinati dall'articolo 30 *ter* dell'ordinamento penitenziario, in misura non superiore a quindici giorni di durata, possono essere concessi al collaboratore per permettergli di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

I condannati all'arresto o alla reclusione in misura non superiore a sei anni, anche come residuo di pena, possono goderne in ogni caso, ma, in alcuni casi, sono richiesti requisiti aggiuntivi: per i condannati alla reclusione superiore a tre anni è richiesta l'espiazione di almeno un quarto della pena; per i condannati alla reclusione per specifici reati<sup>344</sup> è richiesta l'espiazione di almeno metà della pena la quale, però, non può essere in ogni caso superiore a dieci anni; per i condannati all'ergastolo è richiesta l'espiazione di almeno dieci anni di pena<sup>345</sup>.

Prima della sentenza n. 253/2019<sup>346</sup> della Corte Costituzionale coloro che erano detenuti per reati associativi potevano godere dei permessi premio esclusivamente se avevano collaborato con la giustizia: con la stessa, la Corte ha escluso che la collaborazione sia *condicio sine qua non* per la concessione dei permessi premio per tale tipologia di reati e per tutti i reati ostativi contemplati dall'articolo 4 bis ord. penit.<sup>347</sup>

La liberazione condizionale, invece, prevista e disciplinata dall'art. 176 c.p., consiste nella sospensione dell'esecuzione della pena e nella liberazione del detenuto, che viene sottoposto alle prescrizioni

---

<sup>344</sup> Essi sono indicati dall'articolo 4-bis comma 1 della legge sull'ordinamento penitenziario

<sup>345</sup> Balducci – Macrillò, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, 2020

<sup>346</sup> La disciplina in esame «opera una deformante trasfigurazione della libertà di non collaborare in quanto l'onere di collaborazione imposto come condizione di accesso ai benefici risulta estremamente gravoso nella misura in cui “non solo richiede la denuncia a carico di terzi (*carceratus tenetur alios detegere*), ma rischia altresì di determinare autoincriminazioni, anche per fatti non ancora giudicati”»

<sup>347</sup> Per una disamina critica della sentenza n. 253/2019 Corte. Cost. si veda La Redazione, De Lia, *La Cassazione sui permessi premio per reati ostativi*, in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123 Fasc. 11/2021; Larussa, *Ergastolo ostativo. La sentenza della Corte sui permessi premio*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com)

proprie del regime di libertà vigilata con conseguente estinzione della pena, qualora in caso di ergastolo non sia intervenuta alcuna revoca e, sempre che il collaboratore dimostri di non aver più alcun collegamento con l'associazione criminale e nessun interesse a delinquere.

L'accesso a tale beneficio non è illimitato, poiché è pur sempre richiesta l'espiazione di una soglia minima di pena, diversa da quella indicata nell'art. 176 c.p., di dieci anni per chi è condannato all'ergastolo e di un quarto della pena per chi è condannato ad una pena temporanea.

Infine, l'ultima misura che può essere concessa dal tribunale o dal magistrato di sorveglianza al collaboratore di giustizia è la detenzione domiciliare: la stessa consente al soggetto condannato ad una pena detentiva il quale abbia reso dichiarazioni etero accusatorie o che abbia consentito il rinvenimento di materiale probatorio rilevante ai fini della questione oggetto di accertamento di scontare detta pena, o un residuo della stessa, presso il proprio domicilio o in un altro luogo idoneo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura e di assistenza.



## Capitolo V: LA POSIZIONE DEL CORREO NARRANTE AL DIFUORI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

### 5.1. Il processo penale in civil law e in common law: differenze.

Prima di approfondire le differenze del processo penale in civil law e common law, dobbiamo, seppur sommariamente, definire gli stessi. Con tali locuzioni vanno ad identificarsi due diversi sistemi giuridici, i quali si differenziano, in via generale, per la diversa fonte utilizzata nei processi come base normativa: i sistemi di common law basano il proprio sistema giuridico prevalentemente sul diritto giurisprudenziale, mentre, i sistemi di civil law fondano lo stesso su codici e leggi propri dello Stato.

Tali due sistemi, basano le proprie differenze inerenti all'esercizio della giustizia su due questioni fondamentali: l'obiettivo dominante del processo e il soggetto che ha il controllo delle prove durante il processo.

La dottrina<sup>348</sup> ha rilevato, in merito a quale sia l'obiettivo dominante del processo, che una tradizionale differenza tra i due sistemi si sostanzia da un lato, nella ricerca della verità, e, dall'altro, in un meccanismo di risoluzione delle controversie. Negli ordinamenti di civil law lo scopo del processo è quello di determinare, il più fedelmente possibile, la verità assoluta di ciò che è accaduto in una specifica situazione<sup>349</sup>. Invece, negli ordinamenti di common law viene posta una maggiore enfasi sui diritti dell'imputato e, ciò, può compromettere la ricerca della verità assoluta<sup>350</sup>.

Per quanto attiene, invece, a chi sia il soggetto che ha il controllo delle prove durante il processo, i due modelli potrebbero essere descritti come incentrati sul giudice e incentrati sulle parti<sup>351</sup>. La maggior parte dei sistemi di civil law utilizzano il modello incentrato sul giudice, mentre, quelli di common law il modello incentrato sulle parti.

Nel modello incentrato sul giudice, è il giudice o, talvolta, un collegio di tre giudici che determina quali prove siano ammissibili e quali testimoni saranno chiamati a testimoniare nel processo<sup>352</sup>. Generalmente, prima del processo vi è una fase investigativa condotta o da un giudice istruttore o da un pubblico ministero, i quali, interrogano i testimoni e raccolgono documenti<sup>353</sup>. Le informazioni investigative

---

<sup>348</sup> Varano - Barsotti, *La tradizione giuridica occidentale. Testi e materiali per un confronto civil law common law*, Giappichelli, 2021; Acquarone – Crespi Reghizzi, *Sistemi giuridici nel mondo*, Giappichelli, 2016; Ajani, *Sistemi giuridici comparati. Lezioni e materiali*, Giappichelli, 2005

<sup>349</sup> Damaska, *Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study*, 121 U. PA. L. REV. 506, 580, 1973

<sup>350</sup> Damaska, *The Faces of Justice and State Authority: a Comparative Approach to the Legal Process*, 161, 1991

<sup>351</sup> Callen, *Cognitive Strategies and Models of Fact-Finding*, in *Crime, Procedure and evidence in a Comparative and International context*, 165, 2008

<sup>352</sup> Kessel, *European Perspective on the Accused as a Source of Testimonial Evidence*, 100 W. VA. L. REV. 799, 801, 1998

<sup>353</sup> Pakes, *Comparative Criminal Justice*, 75, 2010

vengono poi consegnate al giudice che presiede il processo in un fascicolo scritto. Durante il processo, hanno un ruolo importante, seppur secondario rispetto a quello del giudice, sia il pubblico ministero che il difensore, inoltre, essi possono suggerire ulteriori testimoni o linee di interrogatorio ai giudici<sup>354</sup>. I giudici, quindi, mantengono un ruolo attivo nella conduzione del procedimento. Tutti questi soggetti hanno un ruolo neutrale nel raccogliere prove, sia a carico che a discarico.

Nel modello incentrato sulle parti, invece, sono l'accusa e la difesa che determinano quali prove presentare e quali testimoni chiamare<sup>355</sup>. Il ruolo del giudice è quello di pronunciarsi sull'ammissibilità delle prove offerte dalle parti e di regolare i tempi del processo. Se c'è una giuria, il giudice ha anche il ruolo di istruire la giuria in caso di necessità durante il processo e anche al momento della conclusione dello stesso prima che la giuria inizi le deliberazioni<sup>356</sup>. Il pubblico ministero non ha un ruolo neutrale in questo tipo di sistema. Sia l'accusa che la difesa introducono prove che supportano solo la loro parte nel caso. La teoria è che, facendo in modo che ciascuna parte presenti le prove che supportano al meglio la loro teoria del caso, il giudice avrà tutte le prove necessarie per determinare i fatti<sup>357</sup>.

Una ulteriore e fondamentale differenza tra i due sistemi consiste nella presenza, nei sistemi di common law, di una giuria laica, mentre, nei sistemi di civil law essa è presente solo in gravi casi nei quali, però, i giurati laici siedono con i giudici togati nel deliberare sul caso<sup>358</sup>. Al contrario, nei sistemi di common law, i giurati laici non ricevono alcuna assistenza nel deliberare sulle accuse per le quali presiedono: quando la giuria delibera, i giurati sono soli in una stanza senza giudici presenti<sup>359</sup>. Al fine di isolare i giurati laici da prove che potrebbero non essere in grado di valutare in modo equo, i sistemi di common law hanno in genere regole dettagliate sulle prove. Invece, se i giudici deliberano con i giurati, c'è meno bisogno di regole di esclusione. Le prove possono essere ammesse, anche se il peso dovrebbe essere ridotto, perché i giudici professionali possono valutare la forza delle prove e avvisare i giurati di quel fatto.

Le norme di common law che escludono le prove funzionano anche per regolare lo svolgimento del processo. Dal momento che l'accusa e la difesa si stanno sforzando di fornire solo prove che supportino la loro parte del caso, le regole probatorie operano per porre un limite a quanto lontano gli avvocati possono spingersi con la loro presentazione delle prove<sup>360</sup>. In civil law, invece, quel tipo di regolamento non è necessario perché sono i giudici in maniera neutrale che decidono sulla presentazione delle prove: i giudici prenderanno in considerazione tutte le prove pertinenti e non è necessario imporre limiti laddove gli stessi

---

<sup>354</sup> Findley, *Adversarial Inquisitions: Rethinking the Search for the Truth*, 56 N.Y.L. SCH. L. REV. 911, 931, 2012

<sup>355</sup> Delmas Marty – Spencer, *European Criminal Procedures*, 253, 627

<sup>356</sup> Warshawsky, *Opposing Jury Nullification: Law, Policy and Prosecutorial Strategy*, 85 GEO. L.J. 191, 231, 1996

<sup>357</sup> Harris, *The Constitution and Truth Seeking: a new Theory on Expert Services for Indigent Defendants*, 83, J. CRIM. L. and criminology 469, 499-500, 1992

<sup>358</sup> Langbein, *Mixed Court and Jury Court: Could the Continental Alternative Fill the American Need?*, 1991, AM. B. FOUND. RES. J. 195, 195-196, 1981

<sup>359</sup> Pakes, *Comparative Criminal Justice*, 109-112, 2010

<sup>360</sup> Fisher, *Evidence 1*, Clark et al. Eds., 2d. ed., 2008

non siano difensori di nessuna delle due parti<sup>361</sup>.

I due sistemi differiscono anche in alcune delle attività preliminari al processo<sup>362</sup>: due delle principali differenze riguardano il patteggiamento e l'interrogatorio dei testimoni prima del processo. Non solo il patteggiamento è consentito nei sistemi di common law, ma, è essenziale per il funzionamento di tali sistemi<sup>363</sup>. Il patteggiamento solleva il sistema giudiziario dalle spese e dai tempi di svolgimento di un processo. L'imputato si dichiara colpevole di uno o più capi di imputazione e rinuncia al diritto al processo. Ci sono vantaggi significativi in termini di efficienza e certezza con il patteggiamento: i processi nei sistemi di common law possono richiedere molto tempo, il sistema giudiziario complessivo è più efficiente utilizzando il patteggiamento. Al contrario, il patteggiamento non è la norma nei sistemi di civil law. In parte, ciò deriva dall'obiettivo di determinare la verità assoluta. Un patteggiamento può impedire che si sappia la verità su alcune delle accuse. Se un patteggiamento comporta l'archiviazione di alcune delle accuse, la pratica è anche contraria all'idea in alcuni sistemi di diritto civile di perseguire tutti i possibili reati. L'idea che un imputato possa negoziare i termini della giustizia è antitetica al concetto che ritenga un imputato responsabile di tutto ciò che ha fatto e determini la verità di ciò che è accaduto<sup>364</sup>.

Per quanto riguarda l'interrogatorio, nei sistemi di civil law il contatto preliminare con i testimoni è vietato all'accusa e alla difesa, invece, dopo la preparazione dell'atto istruttorio iniziale e preparatorio, il contatto con i testimoni è lasciato nelle mani del processo giudici. Al contrario, in alcuni sistemi di common law, il contatto preliminare con i testimoni da parte degli avvocati è obbligatorio: se l'accusa e la difesa non si incontrano con i testimoni per interrogarli e prepararli a deporre, essi rischiano di essere considerati incompetenti<sup>365</sup>.

Una ulteriore notevole differenza tra i sistemi giuridici di civil law e di common law è la natura del primo ricorso da un processo penale. In molti ordinamenti di civil law, l'appello può essere un processo *ex novo* dei fatti in causa, inoltre, l'accusa ordinariamente può appellarsi, così come l'imputato, e anche la vittima come parte civile. Ciò significa che la corte d'appello può emettere una sentenza di condanna dopo un'assoluzione o formulare conclusioni diverse sui fatti, compresi i fatti recentemente ammessi. Di solito è disponibile un ricorso successivo che riguarda solo questioni legali. Negli ordinamenti di common law il regime relativo ai ricorsi è diametralmente opposto: l'appello non è un processo *ex novo*, non si possono avere prove aggiuntive, l'accusa non può impugnare una assoluzione<sup>366</sup>.

---

<sup>361</sup> Pakes, *Comparative Criminal Justice*, 91, 2010

<sup>362</sup> Mourre, *Differenze e convergenze tra common law e civil law nell'amministrazione della prova: spunti di riflessione sulle IBA Rules on Taking of Evidence*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2007, fasc. 2, 179-197

<sup>363</sup> Colquitt, *Ad Hoc Plea Bargaining*, 75 TUL. L. REV. 695, 700, 2001

<sup>364</sup> Turner, *Plea Bargaining Across Borders*, 73-75, 142, 2009

<sup>365</sup> *Rules of Conduct for Counsel and Judges: a Pale Discussion on English and American Practices*, 7 GEO. J. LEGAL ETHICS 856, 868, 1994

<sup>366</sup> Delmas Marty – Spencer, *European Criminal Procedures*, 308, 627

## 5.2. Civil Law: la Francia, cenni sulla disciplina delle prove penali

L'ordinamento giuridico francese è il modello, storicamente, di ordinamento di civil law: infatti, sin dalle prime codificazioni, di impronta romanistica, lo Stato si dotò di tutte quelle caratteristiche che, ad oggi, costituiscono il sistema di civil law.

La nostra attenzione, però, in questo contesto, deve focalizzarsi sulla disciplina processuale penale delle prove in tale ordinamento.

In Francia, procedimento giudiziario e prova si presentano come entità corrispondenti secondo quanto affermato dalla nota endiadi *probatio seu ordo iudiciarius*. Tale rapporto viene, anche espresso con la specifica formula «la procédure essentiellement que l'art d'administer les preuves»<sup>367</sup>.

L'articolo 427 c.p.p.<sup>368</sup> detta una doppia *regola iuris* in merito alla modalità di accertamento dei reati e di giudizio del materiale storico acquisito: entrambe, in rapporto di antecedente e susseguente, denotano una regola di trattamento degli elementi di conoscenza, o meglio, delle tecniche del giudizio. La norma non predetermina i mezzi legali di prova che operano nel giudizio. Tale norma è individuabile nella generale categoria della libertà: libertà intesa come libera scelta dei mezzi di prova e libertà di giudizio<sup>369</sup>, risalente alla convinzione personale del giudice non temperata dalla oggettività della motivazione resa. In tal modo, però, il settore dell'organizzazione della prova non risulta sufficientemente regolato dal punto di vista sistematico. Tale scelta si traduce nell'assenza, per il giudice, di vincoli nella cui sfera soggettiva si sposta la valutazione delle regole del giudizio e la relativa *potestas* decisoria.

Anche in relazione al libero convincimento del giudice può parlarsi di formula equivoca<sup>370</sup>: infatti, la stessa è carica di connotazioni psicologiche in grado di svalutare e mettere in ombra l'elemento logico-intellettuale<sup>371</sup>.

Dunque, il giudice nell'accertamento della *quaestio facti* dispone di un potere sostanzialmente illimitato che «oggi ... anche i fautori di una riforma in senso accusatorio del processo penale mostrano di ravvisare nel principio del libero convincimento l'espressione di una indiscutibile componente "inquisitoria"» segnalandosi «l'incompatibilità di quel principio con il riconoscimento di un diritto delle

---

<sup>367</sup> Bentham, *Traité des preuves judiciaires*, a cura di Dumont, Paris, 1823, 248

<sup>368</sup> «Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction» (Articolo 427 c.p.p.)

<sup>369</sup> «In sintesi si può far riferimento a tre principi: legalità quanto a ricerca delle prove; libertà quanto ai mezzi di prova; e, come corollario di questa, personale convincimento del giudice. La ricerca delle prove obbedisce a un principio di legalità, nel senso che il codice disciplina a pena di nullità le condizioni delle deposizioni, degli interrogatori, delle perquisizioni e dei sequestri, delle perizie, delle intercettazioni telefoniche». (Chiavaro, Deleuze, Delmas Marty, Dervieux, Jung, Birman, Lemomde, Mathias, Perrodet, Pesquie, Salas, Spencer, Tulkens, *Procedure penali d'Europa*, a cura di Delmas Marty e Chiavaro, Padova, 2001, 118-119)

<sup>370</sup> Si veda Carmignani, *Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica e sui suoi vari metodi nelle materie penali*, in Scritti inediti, VI, Lucca, 1826, 203; Tonini, *La prova penale*, Padova, 1999, 28

<sup>371</sup> Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1996, 38

parti alla prova»<sup>372</sup>.

Altra formula problematica di tale ordinamento è quella dell'*intime conviction*; essa, infatti, si espone a rischi di fraintendimenti, interpretativi e applicativi, dato l'impiego di una locuzione ambigua. L'espressione convincimento rinvia ad un fenomeno intrinsecamente psicologico e introspettivo, idoneo ad emarginare le potenzialità logiche per rimarcare l'interiorità dello scrutinio<sup>373</sup>. In tal modo, il giudizio assume i connotati di un evento di semplice intuizione o di autopersuasione, refrattario ad includere l'uso delle tecniche del ragionamento probatorio intese proprio ad illuminare la logica interna del giudizio.

Dunque, «la terminologia francese – *intime conviction* – nel sottolineare l'interiorità del giudizio, allude piuttosto a un fenomeno di pura coscienza»<sup>374</sup>.

### 5.2.1. Collaborateurs de justice e repentis: identità tra “pentito” e collaboratore di giustizia nell'ordinamento francese

Anche nell'ordinamento giuridico francese assunsero rilevanza, seppur in misura minore rispetto all'esperienza italiana, le condotte collaborative di soggetti i quali, dietro previsioni di favore in relazione al *quantum* di pena o ai benefici penitenziari, dessero informazioni utili ai fini della risoluzione della questione oggetto di giudizio all'autorità giudiziaria.

Come in Italia, una normazione ad hoc per tali soggetti prese le mosse dalla necessità di contrastare il fenomeno del terrorismo ed il proliferare di altri gravi reati a partire dagli anni '60<sup>375</sup>, ma, principalmente nel corso degli anni '80<sup>376</sup>.

La Loi Perben II<sup>377</sup> utilizzò il termine repentis in un testo di carattere generale, allargando in maniera considerevole il campo di applicazione di alcuni benefici a tali soggetti.

---

<sup>372</sup> In tal senso Nobile, *Il principio del libero convincimento del giudice*, Milano, 1974, 222

<sup>373</sup> Contrario a tale impostazione Levy, *L'évolution de la preuve des origines à nos jours*, in *Recueils de la société Jean Bodin*, XVII, *La preuve*, II, Bruxelles, 1965, 29

<sup>374</sup> In tal senso Nobile, *Il principio del libero convincimento del giudice*, 1974, 8, nt. 6

<sup>375</sup> L'ordinanza n. 60-529 del 4 giugno 1960 introdusse l'articolo 101 c.p. il quale prevedeva l'esenzione o una diminuzione di pena per i delitti e per i crimini contro la sicurezza dello stato; l'ordinanza prevede inoltre una riduzione di pena in caso di liberazione entro cinque giorni di una persona sequestrata all'articolo 343 c.p.

<sup>376</sup> Legge n. 81-82 del 2 febbraio 1981; Legge n. 83-466 del 10 giugno 1983; Legge 86-1019 del 9 settembre 1986. Quest'ultima introdusse due misure relative al “pentimento” degli autori di reati tentati o commessi: una esenzione di pena «nei casi previsti dalla legge» per coloro che avendo tentato di commettere un crimine, «avendo avvertito l'autorità amministrativa o giudiziaria, hanno permesso di evitare che il reato si compia ed hanno permesso di identificare nel caso di specie gli altri colpevoli» (vecchio art. 463-1, co. 1, c.p.), oltre che per coloro che hanno permesso di evitare che il reato non comporti come sua conseguenza la morte di un uomo e la sua infermità permanente (vecchio art. 463-1, co. 2, c.p.); una riduzione di pena (della metà o fino a venti anni in caso di condanna all'ergastolo) sempre «nei casi previsti dalla legge» per coloro che, prima delle indagini, «hanno permesso o facilitato l'identificazione degli altri colpevoli, o, dopo l'avvio delle indagini, ne hanno permesso o facilitato l'arresto» (art. 132-78, co. 2, c.p.).

<sup>377</sup> *Loi Perben II* del 9 marzo 2004

La figura del collaboratore di giustizia viene individuata nell'ordinamento francese con il termine *repenti*, indipendentemente dal fatto che oggetto della collaborazione sia la criminalità organizzata.

La figura del pentito era già riconosciuta, ma non normata, nell'ordinamento francese nei casi in cui, attraverso la concessione di premi, si potesse favorire la rivelazione di informazioni idonee a prevenire la commissione di un nuovo crimine, o, quantomeno, di limitarne gli effetti<sup>378</sup>.

La Loi Perben II introdusse nel codice penale il nuovo testo dell'articolo 132-78 il quale permette di definire le condizioni necessarie all'applicazione di una diminuzione o di un'esenzione di pena per un pentito.

Sebbene la norma si riferisca, in maniera generale, ai soggetti pentiti ciò non significa che la stessa sia applicabile a qualsiasi tipologia di reato commesso: infatti, la norma prevede una lista di reati e precisa che i relativi principi possano applicarsi solo nei casi previsti dalla legge.

Analizzando il testo dell'articolo 132-78 c.p.<sup>379</sup> ci si accorge che il termine *repenti* va ad indicare una tipologia di collaborazione sostanziale: cioè, non rileva la condotta collaborativa del soggetto ma il reato che egli abbia commesso e le condotte antitetive al medesimo che egli abbia posto in essere. Infatti l'articolo descrive fattispecie che prevedono un *facere* contrario alla condotta criminosa che deve determinare una riduzione del danno o dell'esposizione a pericolo del bene, consentendo così l'applicazione delle riduzioni e delle esenzioni previste.

Il primo comma dell'articolo 132-78 c.p. richiede, per le esenzioni di pena, tre condizioni: che la persona che ha tentato di commettere un crimine o un delitto debba avvertire l'autorità amministrativa o giudiziaria; che il reato non debba essersi concretizzato; che la denuncia debba permettere di impedire la realizzazione dello stesso. Dunque, occorre che il reato, o meglio, la condotta perfezionatrice dello stesso, sia interrotto nel suo sviluppo e che sia necessariamente la condotta del pentito a causare il risultato positivo di impedire la realizzazione del reato. Anche per l'applicazione delle riduzioni di pena la disciplina e le condizioni sono le medesime.

---

<sup>378</sup> Mihman, *Exemption et réduction de peine pour le repentis: apport de la loi du 9 mars 2004 dite loi «Perben II»*, in *Droit Pénal*, 2005, 6

<sup>379</sup> «La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.

Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article.» (Articolo 132-78 c.p.)

Risulta dunque evidente che, a differenza dell'ordinamento italiano, la condotta collaborativa che agevoli le indagini non sia sufficiente nell'ordinamento francese al fine di applicare riduzioni o esenzioni di pena: vi è la necessità che il soggetto abbia interrotto la propria condotta criminosa e che si sia attivato al fine di impedire che la stessa si realizzasse o che desse effetti ulteriori.

A sostegno di tale interpretazione occorre la non estensibilità del meccanismo al reato di omicidio: in quanto, perfezionandosi il reato con la morte della vittima, il solo effetto che la denuncia di un pentito potrebbe determinare sarebbe appunto quello di facilitare lo sviluppo delle indagini, ma in nessun caso di tutelare il bene della vita e l'integrità fisica della vittima<sup>380</sup>.

In considerazione di quanto fin qui esaminato, la figura giuridica del *repenti* non ha alcun contatto o, quantomeno, assonanza con la disciplina italiana relativa ai soggetti pentiti.

Al più, la stessa presenta dei caratteri che la rendono riconducibile alle ipotesi di desistenza e ravvedimento attivo disciplinate dall'articolo 56 del codice penale italiano<sup>381</sup>, prevedendo, lo stesso, i requisiti dell'eliminazione o dell'attenuazione del danno o la circoscrizione del pericolo nel quale si concretizza l'offesa.

La legge del 9 marzo 2004 ha anche introdotto un articolo 706-63-1 nel codice di procedura penale<sup>382</sup>, al fine di assicurare la protezione dei pentiti indicati dall'articolo 132-78 c.p. e dei membri delle loro famiglie o dei parenti prossimi. Essi beneficeranno di una protezione e, eventualmente, di misure

---

<sup>380</sup> Mihman, *Exemption et réduction de peine pour le repentis: apport de la loi du 9 mars 2004 dite loi «Perben II»*, in *Droit Pénal*, 2005, 8

<sup>381</sup> «Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà» (Articolo 56 c.p.)

<sup>382</sup> «Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire, à faire usage d'une identité d'emprunt.

Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.

Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal.» (Articolo 706-63-1 c.p.p.)

destinate ad assicurare il loro reinserimento; potranno anche, sulla base di decisione motivata del presidente del tribunale di grande istanza, far uso di una identità di copertura.

### 5.3. Common Law: il Regno Unito, cenni sulla disciplina delle prove penali

Nell'ordinamento dell'Inghilterra e del Galles il processo penale incarna il modello di sistema accusatorio<sup>383</sup>. La disciplina procedurale penale è complessa; è contenuta in diversi Statutes e regolata dai precedenti giurisprudenziali<sup>384</sup>.

Caratteristica del sistema è la presenza di agenzie private specializzate che hanno sia poteri investigativi che di accusa, le stesse operano accanto agli organi statali; tra le più importanti, il Serious Fraud Office istituita dal Criminal Justice Act del 1987, altre agenzie, che si occupano dei reati di criminalità organizzata, sono regolate dal Serious Organised Crime and Police Act del 2005<sup>385</sup>.

Nel rito inglese rinveniamo la consacrazione dei principi del contraddittorio ed oralità universalmente recepiti<sup>386</sup>; al fine della decisione finale, è prevista l'acquisizione di verbali di attività la cui documentazione è stata contestualmente sottoscritta da tutte le parti che hanno partecipato agli atti non contestati, ma ciò solo quando si sia esaurito l'esame incrociato del teste. La medesima procedura si applica anche agli atti irripetibili dall'origine o per natura ripetibili, di cui però sia divenuta impossibile la ripetizione. La parte di maggior importanza, dunque, è costituita dalla dichiarazione testimoniale di chi ha compiuto l'atto.

Corollario di tale impostazione è la conseguente decisione di relegare ad assoluta eccezione l'acquisizione di verbali di attività o di documenti cui si debba attribuire efficacia probatoria senza l'esame incrociato di chi abbia compiuto le attività in oggetto. L'inclusione nel fascicolo del dibattimento di tali verbali e documenti, affinché non si riveli un mezzo per eludere l'oralità, è subordinata alla conseguente autenticità, rilevanza e decisività delle prove, all'impossibilità di utilizzazione di ogni altro mezzo, all'utilizzabilità ai fini di giustizia e all'assenza di eventuali pregiudizi.

Il rappresentante dell'accusa non può contestare il contenuto della deposizione resa dai testi da egli introdotti, né in tutto che in parte, servendosi delle dichiarazioni innanzi a lui precedentemente rese e, dunque, contenute nel suo fascicolo, non può nemmeno formulare domande suggestive. Le dichiarazioni assunte dal Crown Prosecution Service o dalla Polizia non possono essere utilizzate per le contestazioni e il

---

<sup>383</sup> Heller – Dubber, *The handbook of comparative criminal law*, Stanford, 2011, 534

<sup>384</sup> Felman, *England and Wales, in Criminal Procedure: A Worldwide Study*, a cura di Bradley, Durham, 2007, 149; Hungerford – Welch, *Criminal procedure and sentencing*, Londra, 2009; Ashworth – Redmayne, *The criminal process: an evaluative study*, Oxford, 2010.

<sup>385</sup> Felman, *England and Wales, in Criminal Procedure: A Worldwide Study*, a cura di Bradley, Durham, 2007, 149

<sup>386</sup> Hungerford – Welch, *Criminal procedure and sentencing*, Londra, 2009; Ashworth – Redmayne, *The criminal process: an evaluative study*, Oxford, 2010

pubblico ministero deve accettare le risposte rese dal teste in aula, nel corso del dibattimento<sup>387</sup>. La difesa, a differenza dell'accusa, può procedere a contestazioni nei confronti del teste, di tutto o parte del contenuto della deposizione, servendosi di dichiarazioni contrastanti precedentemente rese.

Con il consenso delle parti, può darsi lettura dei verbali delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari e in udienza preliminare, in merito a fatti su cui non vi siano contestazioni: in tal modo si rinuncia, in un'ottica di economia processuale, all'escussione del teste in aula<sup>388</sup>.

Le ammissioni su fatti e circostanze fondamentali possono essere cristallizzate documentalmente, le stesse dovranno essere sottoscritte dal difensore dell'imputato, dal pubblico ministero o dall'imputato stesso. E' ammessa la prova contraria nei casi in cui dalle successive emergenze processuali risulti che il fatto è diverso da quello riconosciuto e ammesso dall'imputato. Non è irrevocabile l'assenso del difensore: ciò contribuisce a rinforzare il dogma dell'oralità, infatti, l'acquisizione a seguito di non contestazione da parte del difensore rappresenta un'eccezione<sup>389</sup>.

L'esame dell'imputato è facoltativo<sup>390</sup>, ma, l'imputato che accetta diviene teste accettando così il correlativo obbligo di deporre il vero su quelle specifiche circostanze oggetto di accertamento. Ove le prove siano acquisite in violazione dei diritti sanciti dal Code of Practice, ai sensi del s. 74 - 78 del Police and Criminal Act 1984 e seguenti, l'indagato o l'imputato, o il suo difensore, può ricorrere al giudice al fine della declaratoria o inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita. A riguardo, il giudice dispone di un potere discrezionale, non ha, dunque, l'obbligo di intervenire prima della richiesta della difesa di esclusione della prova. Nel corso del dibattimento, il giudice ha anche la facoltà di escludere quei mezzi di prova che si siano formati irregolarmente nel corso del dibattimento stesso.

Nel processo inglese, l'inutilizzabilità delle prove deriva dal rispetto del principio generale del *fair play*, violato il quale, la prova diviene illegittima e quindi inutilizzabile nell'ambito dell'assunzione dei mezzi di prova nell'istruzione dibattimentale<sup>391</sup>.

### 5.3.1. La disciplina della collaborazione processuale nel Regno Unito

Il fenomeno della criminalità organizzata ha raggiunto più recentemente il Regno Unito rispetto all'Italia o alla Francia, inoltre, le organizzazioni criminali non si presentano con la struttura tipica delle

---

<sup>387</sup> Baker, *Mandatory sentences in England and Wales*, in *Paper of criminology in the 21st century*, 2001

<sup>388</sup> Quick, *Le violazioni del diritto al silenzio nel Regno Unito*, Relazione al Convegno internazionale sul tema "La difesa tecnica e personale negli Stati dell'Unione Europea, Urbino - San Marino, 19-21 settembre 1996, in *Archivio penale*, 1996, fasc. 3-4, 252-254

<sup>389</sup> Roberson – Das, *An introduction to comparative legal models of criminal justice*, Londra, 2008, 89

<sup>390</sup> Cavadino – Dignan, *The penal system, an introduction*, Londra, 2007, 2

<sup>391</sup> Roberts – Baker, *Sentencing structure and reform in common law jurisdictions*, in *Penology and criminal justice*, a cura di Shoham – Beck – Kett, Londra, 2008, 551

famiglie criminose italiane.

L'ordinamento inglese ha risposto a tale emergenza, specialmente, con l'istituzione di agenzie specializzate, come sopra accennato, per la soppressione del crimine organizzato<sup>392</sup>.

Dal punto di vista sostanziale le fattispecie di reato previste contro la criminalità organizzata sono di un numero esiguo e la figura più utilizzata è quella della *conspiracy*<sup>393</sup>: un istituto di origine giurisprudenziale che identifica l'accordo tra due o più persone per commettere un fatto illecito; contenuta oggi nel Criminal Attempts Act del 1981, non trova un equivalente negli ordinamenti di civil law.

Solo in seguito alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata internazionale, conosciuta come Convenzione di Palermo del 2000, si è avuto un avvicinamento, nella disciplina della lotta alla criminalità organizzata, tra gli ordinamenti di common law e quelli di civil law. Dopo la ratifica, il governo inglese ha adottato il White Paper, un programma per la lotta alla criminalità organizzata, presentato ufficialmente al Parlamento nel marzo 2004 con l'intitolazione "One Step Ahead: A 21st Century Strategy to Defeat Organized Crime". Da questa iniziativa legislativa è derivato il Serious Organised Crime and Police Act del 2005 che ha dato vita alla Serious Organised Crime Agency, recentemente sostituita dalla National Crime Agency, operativa dal 7 ottobre 2013.

Le sezioni 71 – 74 del Serious Organised Crime and Police Act del 2005 contengono la disciplina dei collaboratori di giustizia in Inghilterra; anche nell'ordinamento inglese il processo penale subisce delle deroghe processuali per quanto attiene il perseguimento dei reati inerenti alla criminalità organizzata. Le richieste di protezione della pubblica sicurezza e la pericolosità sociale sono diventati il tema principe delle politiche di giustizia penale ed hanno portato ad una diminuzione della tutela delle libertà civili e, in particolare, delle garanzie del giusto processo<sup>394</sup>. Nel dibattito le variazioni più significative sono il processo senza la presenza della giuria e l'ammissione della testimonianza anonima.

Gli studiosi inglesi sono anch'essi molto critici, come quelli italiani<sup>395</sup>, nei confronti di questa disciplina: i benefici ottenuti in cambio della collaborazione si discostano eccessivamente da quelli che sono gli scopi principali della pena perché lo scambio di informazioni in cambio di benefici sostanziali e penitenziari non rientra negli schemi della teoria retributiva e nemmeno della deterrenza, della riparazione del danno o della rieducazione del soggetto.

---

<sup>392</sup> Wright, *Organised Crime*, Cullompton, 2006, 179

<sup>393</sup> Cadoppi, *La conspiracy nel diritto inglese. Un interessante esempio di traslazione di un istituto dalla parte speciale alla parte generale*, in *Le strategie di contrasto alla criminalità organizzata nella prospettiva di diritto comparato*, a cura di Fornasari, Padova, 2002, 161; Papa, *Conspiracy*, Digesto pen., III, Torino, 1989, 95; Grande, *Accordo criminoso e conspiracy*, Padova, 1993

<sup>394</sup> Salvadego, *La normativa internazionale sulla protezione dei testimoni nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale*, Commento a Conv. Palermo 15 dicembre 2000 (Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale), in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, fasc. 1, 132-173

<sup>395</sup> Ruggiero, *Crimine organizzato e transnazionale in Europa*, in *Studi sulla questione criminale*, 2015, fasc. 2-3, 183-201

Una sentenza di condanna ridotta era riservata ai soggetti che avessero dato importanti informazioni riguardo altri soggetti criminali, in seguito all'ampiezza e al valore del contenuto, e la polizia avrebbe poi redatto un testo esponendo il tipo di collaborazione fornita dal soggetto affinché poi venisse valutata dal giudice<sup>396</sup>. Ora questo meccanismo è regolato nel Serious Organised Crime and Police Act: i soggetti accusati possono assicurarsi una riduzione della condanna se si dichiarano colpevoli e se siglano un accordo con il prosecutor attraverso il quale si vincolano a prestare collaborazione. La disciplina non è completa e si è rimandato alla giurisprudenza per colmare le lacune lasciate dalla stessa.

La legge non prevede in maniera esplicita dei limiti nell'ammontare della pena da ridurre: sarà la Corte in base al contenuto e alla natura della collaborazione a stabilirlo. In ogni caso, se il giudice acconsente per la riduzione della sentenza di condanna, deve sempre leggere pubblicamente quale sarebbe stata la pena originaria<sup>397</sup>.

#### 5.4. Common Law: gli Stati Uniti d'America, cenni sulla disciplina delle prove penali

Il processo penale americano si sostanzia in un processo accusatorio di parti. La ricerca delle prove e la loro produzione o formazione in dibattimento dipende esclusivamente dall'iniziativa di parte.

Né la giuria, la quale è responsabile di giudicare in fatto, né il giudice, il quale si occupa del regolare svolgimento del dibattimento ed è il soggetto investito del compito dell'applicazione delle disposizioni di legge rilevanti, dopo che i giurati si siano espressi in ordine all'innocenza o alla colpevolezza dell'imputato, sono dotati di poteri officiosi di richiesta o di ammissione di prove<sup>398</sup>.

Tra le disposizioni che regolano il processo innanzi alle corti federali non si rinvengono istituti omologhi all'articolo 507 c.p.p.: infatti, sarebbe radicalmente inconcepibile nel sistema americano perché comprometterebbe gravemente l'idea del giudice come soggetto che agisce nelle vesti di arbitro imparziale della regolarità del confronto tra tesi in conflitto ed opposte.

Come osservato in dottrina a proposito dei poteri probatori officiosi del giudice italiano, con argomentazioni trasponibili ad ogni sistema che si predichi accusatorio: «[s]embra difficile negare che la scelta del giudice di sopperire alla negligenza dimostrata dal pubblico ministero nel coltivare, sotto l'aspetto probatorio, l'ipotesi accusatoria faccia venir meno, se non altro, l'apparenza esteriore dell'imparzialità. Quale fiducia potrebbe ispirare nell'imputato e nell'opinione pubblica un simile comportamento? Per fugare i dubbi al riguardo non sembra utilmente invocabile la circostanza che il giudice si limiterebbe a operare la verifica

<sup>396</sup> R v Lowe (1978), 66, Cr App R 122; R v Sinfield (1981) 3 Cr App R (S) 258

<sup>397</sup> Sezione 73.2 del SOCA del 2005

<sup>398</sup> Nieva-Fenoll, *La regola di esclusione delle prove illecite e l'effetto deterrente: un errore di fondo nella giurisprudenza statunitense (Exclusionary rule and deterrent effect: a root cause error of U.S. case law)*, in *Cassazione penale*, 2018, fasc. 5, 1794-1814

di temi di prova comunque posti dalle parti e non autonomamente determinati»<sup>399</sup>.

La completezza del quadro probatorio da consegnare alla giuria o al giudice monocratico in modo che essi possano giungere ad una decisione, quando si proceda con il *bench trial*, dipende unicamente ed esclusivamente dall'abilità delle parti di suffragare la propria tesi in modo esauriente<sup>400</sup>. Per l'accusa l'inidoneità nel provare la propria tesi si traduce nella assoluzione dell'imputato poiché il prosecutor non ha saputo dimostrarne la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Ove prima del ritiro in camera di consiglio alcune circostanze oggetto di prova apparissero nebule, nessun soccorso può giungere all'avvocato dello Stato dalla sollecitazione all'esercizio dei poteri di acquisizione probatoria ex officio da parte del giudice. Allo stesso modo, il difensore che si avvedesse di non aver affrontato il dibattimento adducendo tutte le prove necessarie non potrà in alcun modo porre rimedio alla inefficacia della propria attività difensiva confidando in un intervento da parte del giudice. Al più, ove la negligenza difensiva sia stata grave, il rappresentato potrà dolersi in grado di appello della ineffettività dell'attività svolta dal difensore e richiedere il rinvio del caso ad altra corte inferiore.

Assume, dunque, una rilevanza cruciale la garanzia data dalla possibilità di poter esercitare l'esame incrociato. Come osservato in dottrina: «In a system based on a contest between partisan warriors, fairness demands a certain balance that each side be able to test the opponent's evidence – which is not possible with respect to statements of declarants shielded from cross-examination ... Evidence which has been created or manipulated by advocates comes to court tainted with partisan poison which must be purified by the fire of cross examination»<sup>401</sup>.

La disposizione costituzionale inerente al contraddittorio contenuta nel sesto emendamento<sup>402</sup> appare laconica: il compito di definizione e specificazione dei corollari di tale garanzia affidato alla Corte Suprema si è rivelato di importanza dirimente.

#### 5.4.1. La disciplina della collaborazione processuale negli Stati Uniti d'America

I collaboratori di giustizia svolgono un ruolo importante nell'amministrazione della giustizia penale negli Stati Uniti.

---

<sup>399</sup> In tal senso Mazza, *Contraddittorio*, in Enc. dir., Annali VII, 2014, Milano, 250

<sup>400</sup> Fanchiotti, *"Security v. fundamental rights" negli Stati Uniti d'America (Security v. fundamental rights in the United States)*, in *Diritto penale e processo*, 2019, fasc. 11, 1558-1566

<sup>401</sup> Kessel, *Hearsay Hazards in the American Criminal Trial: An Adversary-Oriented Approach*, 49 *Hastings L.J.* 477 (1998), 502

<sup>402</sup> «In ogni processo penale, l'accusato avrà il diritto ad un procedimento pubblico e sollecito, con una giuria imparziale di persone dello Stato e del distretto in cui il delitto sia stato commesso; il quale distretto dovrà essere previamente determinato dalla legge; e avrà il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa; Di esser posto a confronto coi testi a suo carico; Di avere strumenti cogenti per ottenere testimonianze in proprio favore, e di avere l'assistenza di un avvocato per la sua difesa» (Sesto emendamento, Costituzione Stati Uniti d'America)

In un sistema come quello americano, in cui i poteri del pubblico ministero sono particolarmente ampi<sup>403</sup> ed in cui un ruolo predominante viene ad essere rivestito dalla negoziazione tra accusa e difesa, non sorprende che i pubblici ministeri stipulino con i candidati collaboratori di giustizia vari tipi di accordi relativi, a seconda dei casi, all'esercizio dell'azione penale avendosi così *patti informali di immunità*, alla qualifica conservata avendosi così *contrattazione dell'accusa*, o alla pena richiesto avendosi così *contrattazione della pena*.

Accade talvolta addirittura che la Procura della Repubblica condizioni la misura di clemenza promessa ad una sorta di obbligo di risultato da parte del collaboratore di giustizia, il quale potrebbe reclamare un compenso solo se la sua testimonianza appaia soddisfacente alla Procura della Repubblica, ovvero se consente l'incriminazione o la condanna del complice denunciato. Gli autori americani<sup>404</sup> parlano a questo proposito di *patteggiamento contingente*: essi ritengono tale pratica contraria alla garanzia di un giusto processo in quanto sottopone il collaboratore a un vincolo troppo grande che rischia di intaccare la sincerità delle sue dichiarazioni. Di diverso avviso sono i tribunali, e in particolare dei tribunali federali, che ammettono, per lo più, che l'accusa sceglie di collegare la clemenza promessa a un servizio ben preciso da parte del collaboratore<sup>405</sup>.

L'influenza che la Procura Federale degli Stati Uniti può esercitare nell'ambito dei *patteggiamenti* condotti con i candidati collaboratori sembra essere notevolmente aumentata a seguito della *Sentencing Reform* attuata nel corso degli anni '80. Fino ad allora, la scelta della sentenza da pronunciare in ogni caso specifico era lasciata all'apprezzamento quasi totalmente discrezionale del giudice, solo la pena massima era in linea di principio fissata dalla legge e il giudice non era tenuto a giustificare la scelta della pena a cui condannava un imputato<sup>406</sup>.

Anche sul piano della *contrattazione penale*, il pubblico ministero dispone di ampia discrezionalità. La sezione 5 K.1.1 delle *Sentencing Guidelines*, autorizza il tribunale a scendere al di sotto del minimo fissato dalle linee guida, su proposta del governo, quando l'imputato ha fornito un'assistenza sostanziale durante l'indagine o l'azione penale svolta da un altro autore. In questo stesso caso, e sempre su richiesta del governo, il tribunale può scendere anche al di sotto della pena minima eventualmente prevista dalla legge. Se necessario, e subordinata, anche in questo caso, ad una richiesta del governo, una sentenza potrebbe anche essere rivista in ribasso dal giudice che l'ha pronunciata, se è durante l'esecuzione della sanzione che l'imputato decide di collaborare. Tuttavia, è previsto un termine: in linea di principio, tale

---

<sup>403</sup> Misner, *Rifusione della discrezionalità dell'accusa*, in *Journal of Criminal Law & Criminology*, 1996, 86, 3, 717-777

<sup>404</sup> Beemany, *Complice testimonial under contingent patteggiamento*, in *Cornell Law Review*, 1987, 72, 814; Hughes, *Accordi per la cooperazione nelle cause penali*, in *Vanderbilt Law Review*, 1992, 45, 1, 35-38.

<sup>405</sup> Saverdac, *Complici nella corte federale: un caso per maggiori standard probatori*, in *Yale Law Journal*, 1990, 100, 3, 790; Hughes, *Accordi per la cooperazione nelle cause penali*, in *Vanderbilt Law Review*, 1992, 45, 1, 27

<sup>406</sup> Fisher, *Quinto emendamento – discrezionalità dell'accusa non assoluta: limiti costituzionali alla decisione di non depositare una mozione di assistenza sostanziale*, in *Journal of Criminal Law & Criminology*, 1993, 83, 4, 745

riesame è possibile solo entro un anno dalla condanna, a meno che l'assistenza prestata non comporti informazioni o prove di cui il lavoratore stesso non sia venuto a conoscenza oltre un anno dalla condanna<sup>407</sup>. Nessuna riduzione sarà possibile in assenza di una proposta esplicita del governo, anche se il tribunale dovesse ritenere che l'imputato abbia fornito assistenza sostanziale<sup>408</sup>.

L'ufficio del procuratore federale degli Stati Uniti può anche tentare di *costringere* un imputato a cooperare con il sistema giudiziario nonostante il Quinto emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, che garantisce formalmente a qualsiasi imputato il diritto di non essere costretto ad autoincriminarsi, il *pubblico ministero* può infatti ottenere da un indagato che testimoni sotto la minaccia di sanzioni piuttosto pesanti, a patto che gli garantisca che la sua testimonianza non possa essere usata contro di lui e che, se viene avviato un procedimento per i reati menzionati nella sua testimonianza, esso debba essere basato su prove del tutto indipendenti. Questo meccanismo prende il nome di *immunità legale*, appare formalmente molto restrittivo, ma, nella realtà pratica segue spesso a una trattativa tra accusa e difesa<sup>409</sup>.

In relazione alla collaborazione, gli autori americani sembrano meno preoccupati della legittimità di una tale misura di politica criminale o dei diritti dell'accusato/i a cui si opporranno le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che da quelle del collaboratore stesso, il quale, rinuncia al suo *privilegio contro l'autoincriminazione* senza ricevere in cambio molte garanzie, poiché la sorte che alla fine gli sarà riservata resta in gran parte dipendente dalla buona volontà dell'accusa<sup>410</sup>.

## 5.5. Lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera: il ruolo dell'Unione Europea

La nostra analisi deve partire dal concetto di spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG); esso nasce, nel vocabolario giuridico europeo, nel 1997 ad opera del Trattato di Amsterdam, il quale, inserisce tra gli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea quello di «conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione

---

<sup>407</sup> Amodio, *I "pentiti" nella common law*, relazione presentata al XV Convegno Enrico de Nicola sul tema "La legislazione premiale", Courmayeur, 18-20 aprile 1986, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1986, fasc. 4, 991-1004

<sup>408</sup> Mank, *Premiare la collaborazione dell'imputato secondo le linee guida federali sulle sentenze: Judges v. pubblici ministeri*, in *Bollettino di diritto penale*, 1990, 26, 399-431; Lupkin, *5. K.1.1. e sostanziale assistenza alla partenza: la carota illusoria delle linee guida federali sulle sentenze*, in *Columbia Law Review*, 1991, 91, 6, 1519-1546; Fisher, *Quinto emendamento – discrezionalità dell'accusa non assoluta: limiti costituzionali alla decisione di non depositare una mozione di assistenza sostanziale*, in *Journal of Criminal Law & Criminology*, 1993, 83, 4, 744-772

<sup>409</sup> Bauer, *Riflessioni sul ruolo dell'immunità legale nel sistema di giustizia penale*, in *Journal of Criminal Law & Criminology*, 1976, 67, 2, 143-154; Carlson, *Immunità dei testimoni nei processi moderni: osservazioni sulla regola uniforme della procedura penale*, in *Journal of Criminal Law & Criminology*, 1976, 67, 2, 131-142; Sugar, *Problemi e pratiche di immunità dei testimoni federali ai sensi di 18 USC §§ 6002-6003*, in *American Criminal Law Review*, 1976, 14, 2, 275-304; Wolfson, *Immunity – How it works in real life*, in *Journal of Criminal Law & Criminology*, 1976, 67.2, 167-180; Humphreys, *Immunity*, in *American Criminal Law Review*, 1992, 29, 2, 675-695

<sup>410</sup> Amodio, *La testimonianza del coimputato nell'esperienza di common law: modelli premiali, prassi negoziali e collaborazione coatta*, in COLL., *La legislazione premiale, Convegno in ricordo di P. Nuvolone*, 1987, Milano, Giuffrè, 191-202; Cesoni - Robert, *Da informatore a collaboratore di giustizia: un cammino di legittimazione?*, in *Déviante et Société*, 1998, 22, 4, 415-419

della criminalità e la lotta contro quest'ultima»<sup>411</sup>.

La finalità di tale modifica operata dal Trattato di Amsterdam era quella di dare più rilievo, dignità e unitarietà a tale insieme eterogeneo di materie che fino a quel momento erano contenute, con scarsa chiarezza politica, nel “terzo pilastro”.

Come è noto, tale trattato scisse il “terzo pilastro”, avutosi con il Trattato di Maastricht, in due filoni: uno relativo alla politica migratoria e alla Cooperazione giudiziaria in materia civile; l'altro, invece, relativo alla Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. In tale contesto, lo SLSG costituiva un concetto-ombrello, idealmente teso a garantire la coerenza complessiva di un *policy field* sempre più vasto, dinamico e conflittuale.

I capisaldi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia vennero determinati nelle Conclusioni del Consiglio straordinario di Tampere del 1999. Esso insiste fortemente sulla stretta interdipendenza esistente tra questi tre valori irrinunciabili e fondanti dell'Unione Europea. Partendo dalla centralità assoluta conferita alla libertà nel progetto europea, le Conclusioni sopra citate si soffermano sul fatto che per «godere della libertà è necessario uno spazio autentico di giustizia, in cui i cittadini possano rivolgersi ai tribunali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel loro» e in cui i «criminali non devono poter sfruttare le differenze esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri»<sup>412</sup>; si afferma, poco dopo, solennemente che «le persone hanno il diritto di esigere che l'Unione affronti la minaccia alla loro libertà e ai loro diritti giuridici costituita dalle forme più gravi di criminalità. Per opporsi a queste minacce occorre uno sforzo comune per prevenire e combattere il crimine e la criminalità organizzata nell'intera Unione»<sup>413</sup>. Viene sancito, dunque, che non può esserci libertà senza giustizia e sicurezza.

Avendo sancito ed analizzato l'esistenza di un SLSG, ai nostri fini esso rileva in relazione allo svilupparsi, in una modalità transfrontaliera, del fenomeno della criminalità organizzata.

A tale ultimo proposito, è, purtroppo, ormai evidente il carattere marcatamente transfrontaliero assunto dalla criminalità organizzata negli ultimi anni. Ne sono complici, da un lato, la globalizzazione economica e le nuove tecnologie le quali hanno permesso a tale fenomeno di non essere più limitato ad una ristretta cerchia di Stati del Sud Europa ma di espandersi progressivamente e radicarsi su tutto il territorio europeo; dall'altro, esso provoca effetti talmente significativi sul mercato da far sì che la stessa criminalità organizzata assurga a nuovo “soggetto economico globale”<sup>414</sup>, dotato di una spiccata vocazione imprenditoriale e di una elevata specializzazione nella fornitura simultanea di beni e servizi illegali.

---

<sup>411</sup> Articolo 2 Trattato sull'Unione Europea

<sup>412</sup> Punto 5 Conclusioni del Consiglio straordinario di Tampere del 1999

<sup>413</sup> Punto 6 Conclusioni del Consiglio straordinario di Tampere del 1999

<sup>414</sup> Fabri - Bonamini Pepoli, *Legal persons and cross-border crimes in the EU: current issues and prospects*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2021, n. 3, 223-242

Tale carattere assunto da molte attività criminali implica la necessità, da parte delle Autorità, di utilizzare strumenti di contrasto idonei a prevenire le azioni criminali di gruppi estremamente mobili e flessibili che operano sotto molteplici giurisdizioni prescindendo dalle frontiere ed acquisendo beni in vari Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi terzi.

Di fronte ad un tale scenario, si è presa consapevolezza del fatto che azioni di contrasto singole o isolate non avrebbero avuto alcun effetto in relazione a tali contesti criminali. Da ciò si è compresa la necessità di un'azione concreta dell'Unione Europea che riesca a correggere, almeno limitatamente allo spazio europeo, le asimmetrie tra la libertà e la sicurezza di ciascuno con l'esercizio della giustizia e la sicurezza degli ordinamenti<sup>415</sup>.

L'intervento dell'Unione in tale ambito è legittimato, dal diritto primario, a partire dal Trattato di Amsterdam che ha dato vita ad una più stretta cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie per la prevenzione e la repressione delle forme di criminalità più gravi. Tale prospettiva fu ulteriormente rilanciata dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999<sup>416</sup>, in cui si convenne di potenziare il ruolo di Europol nella prevenzione della criminalità ed istituire l'unità di Eurojust, allo scopo di agevolare il coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale e prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata in cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

Poi, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, viene ad essere che l'Unione Europea «si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità»<sup>417</sup> assicurando «la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima»<sup>418</sup>, sia attraverso il coordinamento e la cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie, sia tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali. A tal proposito, deliberando tramite la procedura legislativa ordinaria, il Parlamento ed il Consiglio possono così armonizzare le normative degli Stati membri, stabilendo norme minime per la definizione di reati e sanzioni in merito a realtà criminali particolarmente gravi a carattere transnazionale<sup>419</sup>.

Su tali basi normative l'intervento dell'Unione si è tradotto, in un primo momento, nell'emanazione di azioni comuni e decisioni quadro, ispirate all'esigenza di armonizzazione dei differenti sistemi nazionali e di contrasto alla criminalità, in un'ottica di cooperazione e mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, e si è perfezionato nel tempo grazie a nuovi ed ulteriori strumenti di cooperazione, per il tramite di

---

<sup>415</sup> Di Candia, *Cooperazione giudiziaria europea e criminalità digitale: la relazione annuale 2021 del desk italiano di EUROJUST*, in *Cassazione penale*, 2022, n. 5, 1969-1975

<sup>416</sup> Pisapia, *A study on the application of the Charter of Fundamental Rights of European Union in civil and administrative jurisdiction. The fight against terrorism*, Giappichelli, 2021

<sup>417</sup> Articolo 67, paragrafo 3, TFUE

<sup>418</sup> Articolo 3, paragrafo 2, TUE

<sup>419</sup> Articolo 83 TFUE

regolamenti e direttive<sup>420</sup>.

Nel maggio 2021 la stessa ha adottato le sue priorità in materia di lotta alla criminalità organizzata per i quattro anni successivi, nell'ambito della "piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità" (EMPACT)<sup>421</sup>.

### 5.5.1. Necessaria collaborazione tra Stati

Come già, parzialmente, evidenziato *supra*, fondamentale al contrasto di qualsiasi forma di criminalità transfrontaliera è la collaborazione, per il medesimo fine, di tutti gli Stati membri dell'Unione.

Dal momento di soppressione dei controlli alle frontiere e dell'inserimento dello SLSG, vi era la necessità di garantire ai cittadini dell'Unione un elevato grado di sicurezza; a tal proposito, il Trattato di Maastricht<sup>422</sup> ha definito la materia della cooperazione giudiziaria penale come questione di interesse comune agli Stati membri.

Due furono le linee guida fondamentali nella cooperazione in materia penale: la lotta alla criminalità, organizzata o di altro tipo, e la creazione di uno spazio comune di giustizia mediante il progressivo mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e della loro esecuzione; il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale.

Nel dettaglio, la lotta alla criminalità implica e necessita di un rafforzamento del dialogo e dell'azione tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri in materia penale: a tal proposito, l'Unione europea ha istituito organi specifici, Eurojust e la rete giudiziaria europea, al fine di facilitare la collaborazione tra le autorità giudiziarie di ogni stato membro.

La cooperazione giudiziaria in materia penale implica anche una maggiore collaborazione tra le autorità nazionali, le stesse devono agire con maggiore efficacia nel quadro delle squadre investigative comuni e beneficiare della messa in rete dei casellari giudiziari nazionali<sup>423</sup>. Strumenti unici a livello europeo come il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nazionali ed il mandato di arresto europeo permettono e garantiscono la coerenza e l'efficacia della cooperazione.

In particolare, la cooperazione tra gli Stati membri riguarda: le competenze in materia penale previste

---

<sup>420</sup> Iannone - Etienne, *Sécurité, xénophobie et droits fondamentaux: la Cour de justice de l'Union européenne face aux défis de la crise migratoire et de la lutte contre le terrorisme*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2017, n. 3, 453-483

<sup>421</sup> Balsamo - Mattarella, *Criminalità organizzata: le nuove prospettive della normativa europea*, in *Sistema penale*, 2021, n. 3, 35-62

<sup>422</sup> Martial, *Un dicembre a Maastricht. Il nuovo Trattato dell'Unione*, in *Il mulino*, 1991, fasc. 6, 1001-1012

<sup>423</sup> Cluny, *In principio era la Procura europea*, *Relazione al Convegno "Pubblico ministero e Stato di diritto in Europa"*, organizzato da MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés), *Questione giustizia e Università di Firenze*, Firenze, 18 settembre 2020, in *Questione Giustizia*, 2021, fasc. 2, 105-110

dal primo e dal terzo pilastro; l'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri; la convenzione di estradizione tra gli Stati membri; la Rete giudiziaria europea in materia penale.

Nell'ambito del riconoscimento reciproco ed esecuzione delle decisioni tra Stati, nell'Unione europea sono adottate il mandato d'arresto europeo<sup>424</sup> ed il reciproco riconoscimento delle misure cautelari.

### 5.5.2. Mandato di arresto europeo

Elemento fondamentale del contrasto alle fattispecie criminose transfrontaliere è il mandato di arresto europeo (MAE); esso fu introdotto nell'ordinamento europeo tramite una decisione quadro adottata dal Consiglio il 13 giugno 2002. Gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi entro il 31 dicembre 2003. Dal 1° gennaio 2004, il nuovo regime di consegna ha, con poche eccezioni, sostituito accordi di estradizione.

Il MAE consiste in una decisione giudiziaria esecutiva nell'Unione, emessa da uno Stato membro ed eseguita in un altro Stato membro sulla base del principio del reciproco riconoscimento. Come rilevato dalla Corte di giustizia nelle sue sentenze nella causa C-452/16 PPU Poltorak<sup>425</sup> e nella causa C-477/16 PPU Kovalkovas<sup>426</sup>, dall'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE<sup>427</sup> risulta che lo stesso costituisce un atto giudiziario decisionale che deve essere emesso da un'autorità giudiziaria.

La Corte di giustizia ha stabilito che i termini "autorità giudiziaria"<sup>428</sup>, contenuti nell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, non si limitano a designare solo i giudici o i tribunali di uno Stato membro, ma possono estendersi, più in generale, alle autorità tenute a partecipare all'amministrazione della giustizia nell'ordinamento giuridico in questione. Tuttavia, la Corte di giustizia<sup>429</sup> ha ritenuto che il termine «autorità giudiziaria» non possa essere interpretato nel senso che comprenda anche il servizio di polizia o un organo dell'esecutivo di uno Stato membro, come un ministero, e che gli atti emessi da tali autorità non possono essere considerate «decisioni giudiziarie».

Il MAE ha sostituito il tradizionale sistema di estradizione con un meccanismo più semplice e rapido

---

<sup>424</sup> Colaiacovo, La nuova disciplina del mandato d'arresto europeo tra esigenze di semplificazione della procedura e tutela del diritto di difesa, in *Diritto penale e processo*, 2021, fasc. 7, 868-880

<sup>425</sup> Judgment of the Court of Justice of 10 November 2016 Poltorak, C-452/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:858.

<sup>426</sup> Judgment of the Court of Justice of 10 November 2016 Kovalkovas, C-477/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:861

<sup>427</sup> «Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà» (Articolo 1, paragrafo 1, decisione quadro 13 giugno 2002)

<sup>428</sup> Rosanò, "The road not taken"? Recenti sviluppi sulla nozione di autorità giudiziaria emittente nell'ambito del MAE (*"The road not taken"? Recent developments on the notion of issuing judicial authority in the context of the European Arrest Warrant*), Nota a sentenza Corte di Giustizia dell'Unione europea grande sezione 17 dicembre 2020 (cause riunite c-354/20 PPU e c-412/20 PPU); in *La Legislazione penale*, 2021, fasc. 3, 19

<sup>429</sup> Oddi, La Corte interpreta se stessa: nuove riflessioni in tema di MAE e di "autorità giudiziaria emittente", Nota a sent. CGUE sez. I 12 dicembre 2019 (causa C-566/19 e C-626/19); sent. CGUE sez. I 12 dicembre 2019 (causa C-625/19 PPU); sent. CGUE sez. I 12 dicembre 2019 (causa c-627/19 PPU); in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2020, fasc. 2, 1178-1182

di consegna delle persone ricercate ai fini dell'avvio di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva o di un ordine di sicurezza.

Un mandato può essere emesso ai fini di: un procedimento penale in relazione ad atti punibili ai sensi del diritto interno con una pena detentiva o una misura di sicurezza per un periodo massimo di almeno 12 mesi; l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza di almeno quattro mesi.

Per rendere le richieste più semplici e facili da soddisfare, l'Unione ha previsto per le stesse la compilazione di un modulo MAE. Tuttavia, è sempre necessario che una sentenza esecutiva nazionale o un mandato d'arresto nazionale o una decisione giudiziaria analoga sia stata emessa prima e separatamente dal MAE.

La decisione quadro oggetto di analisi riflette una filosofia di integrazione in uno spazio giudiziario comune. È il primo strumento giuridico che prevede la cooperazione tra gli Stati membri in materia penale basata sul principio del riconoscimento reciproco<sup>430</sup>. La decisione dello Stato membro emittente deve essere riconosciuta senza ulteriori formalità ed esclusivamente sulla base di criteri giurisdizionali. La consegna dei cittadini costituisce un principio ed una regola generale con poche eccezioni, le quali, riguardano l'esecuzione delle pene detentive nel proprio paese d'origine e si applicano allo stesso modo ai residenti.

I motivi di rifiuto dell'esecuzione sono limitati ed elencati in modo esaustivo agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro sul MAE. Non vi è alcuna verifica della doppia incriminabilità come motivo di non esecuzione e di non consegna per quanto riguarda le 32 categorie di reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, come definite dallo Stato membro emittente, laddove tali reati sono punibili nello Stato membro emittente con una pena detentiva o con una misura di sicurezza privativa della durata massima non inferiore a tre anni. Se i reati in questione non sono considerati dall'autorità competente dello Stato membro emittente come reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può comunque applicarsi la doppia incriminazione.

## 5.6. La valutazione della chiamata in correità nel rispetto dell'articolo 111 Costituzione e dell'articolo 6 CEDU

La valutazione della chiamata in correità è stata oggetto della nostra attenzione e del nostro esame nel capitolo primo del presente elaborato, ove, si è messo in evidenza che la stessa, per poter costituire un elemento di prova e, dunque, essere il fondamento del convincimento giudiziale, necessita di una duplice valutazione da parte del giudice: la prima inerente ai riscontri intrinseci, cioè un'attenta analisi della

---

<sup>430</sup> Rossi, Fiducia reciproca e mandato d'arresto europeo. Il salto nel buio e la rete di protezione, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2021, fasc. 1, 1-14

credibilità del soggetto e dell'attendibilità delle dichiarazioni da esso pronunciate; la seconda, inerente ai riscontri estrinseci, cioè elementi esterni che siano in grado di corroborare quanto affermato dal dichiarante.

Il problema che ci poniamo ora è quello di come effettuare la valutazione della stessa rispettando i principi del giusto processo imposti dall'articolo 111 della Costituzione, più nello specifico ai commi 4 e 5 dello stesso, e dall'articolo 6 CEDU commi 1 e 3.

Iniziando dalla disciplina costituzionale, è da evidenziare che oggetto del nostro riferimento è l'articolo 111 a seguito della riforma operata con la l. cost. 2/1999<sup>431</sup> con la quale il legislatore ha anteposto cinque nuovi commi<sup>432</sup> ai tre già esistenti.

I commi dello stesso oggetto del nostro interesse sanciscono la centralità del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale, il fatto che la colpevolezza dell'imputato non possa basarsi su dichiarazioni rese da un soggetto che, per libera scelta, si sottrae ad interrogatorio e che i soli casi di eccezione della formazione della prova al difuori del dibattimento sono regolati dalla legge.

Dunque, in relazione alla necessità che la prova si formi in dibattimento non sorgono particolari problemi dal momento in cui le dichiarazioni del correo vengano acquisite, appunto, durante il dibattimento: infatti, in tali casi la formazione della prova si avrà nella fase processuale prediletta dal legislatore a tal fine, durante la quale il giudice opererà tutte le valutazioni sopra riportate al fine di poter utilizzare la chiamata in correità come prova.

Per quanto riguarda, invece, il fatto che la colpevolezza dell'imputato non possa basarsi su dichiarazioni rese da un soggetto che, per libera scelta, si sottrae ad interrogatorio, si deve concludere che tale disposizione, relativamente alla chiamata in correità, operi un distinguo<sup>433</sup> tra uso *contra reum* diretto e

---

<sup>431</sup> Buzzelli, *La riforma dell'art. 111 Cost. e il problema aperto della legislazione attuativa con particola-re riguardo alle regole di formazione e valutazione della prova*, in Cass. Pen., 2000, 2179; Sanna, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi*, Milano, 2000, 259

<sup>432</sup> «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi, dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita» (Articolo 111, commi 1-5, Costituzione)

<sup>433</sup> Buzzelli, *Il criterio di valutazione probatoria ex art. 192 comma 3 c.p.p. in rapporto al nuovo art. 111 comma 4 Cost.*, in Cass. pen., 2001, 2159. Nello stesso senso Cassibba, *Acquisizione e criteri di valutazione del riscontro incrociato fra chiamate di correo alla luce dell'art. 111, comma 4, Cost.*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 728-729; Marzaduri, *Sul diritto al silenzio degli imputati* il

uso *contra reum* corroborativo<sup>434</sup>: cioè, tali dichiarazioni non potrebbero essere utilizzate solo dal momento in cui le stesse fondino la responsabilità diretta del soggetto incolpato del fatto di reato, mentre, potrebbero essere utilizzate qualora costituiscano un elemento corroborativo di altro elemento di prova.

Ed, infine, in relazione ai casi di eccezione della formazione della prova al di fuori del dibattimento regolati dalla legge, si prevede che la chiamata in correità possa assurgere ad elemento di prova soltanto quando la stessa sia acquisita con incidente probatorio perché irripetibile.

Passando ora alla disciplina dell'articolo 6 CEDU<sup>435</sup>, esso stabilisce quelli che comunemente vengono definiti come gli elementi fondamentali del giusto processo. È opportuno puntualizzare che proprio sulla base del presente articolo si è proceduto alla riforma dell'articolo 111 Costituzione sopra menzionata, al fine di fare propri del nostro ordinamento quelli che sono i principi cardine per un processo, anche penale, giusto ed equo.

Oggetto del nostro interesse è il comma 1 dell'articolo in oggetto nella parte in cui prevede che ogni soggetto abbia diritto ad un giudice terzo ed imparziale ai fini della determinazione della fondatezza dell'accusa penale che gli viene rivolta, ed il comma 3 lettera d il quale prevede il diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.

Per quanto riguarda il diritto di ciascun individuo ad un giudice terzo ed imparziale ai fini della determinazione della fondatezza dell'accusa penale che gli viene rivolta, non sussistono problemi quando l'accusa sia fondata su una chiamata in correità: infatti, il giudice dovrà comunque procedere ad indagare se la stessa sia fondata con il processo valutativo più volte menzionato e, dunque, la fondatezza dell'accusa sarebbe certa dal momento in cui anche la chiamata risulti fondata.

---

*giusto processo vive di contraddizioni*, in Guida dir., 2000, n. 43, 12; e, in toni dubitativi, Daniele, *Primi contrasti sull'applicazione dell'art. 111 Cost. e sul principio del contraddittorio*, in Cass. pen., 2000, 2453.

<sup>434</sup> Ubertis, *Sistema di procedura penale*, I, Principi generali, Torino, 2007, 176

<sup>435</sup> «1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha più specialmente diritto a:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile, e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;

d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.» (Articolo 6 CEDU)

In relazione, invece, al disposto del comma 3 lettera d, le considerazioni da svolgere non si discostano da quelle già operate per l'articolo 111 Costituzione. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo<sup>436</sup> è giunta ad affermare che le dichiarazioni del soggetto che non si sottoponga ad interrogatorio in merito alle stesse non possano, in alcun caso, essere l'elemento sul quale si fondi il convincimento del giudice proprio nell'ottica di dover garantire l'equità processuale<sup>437</sup>.

Possiamo dunque concludere che la disciplina della chiamata in correità deve essere interpretata in ossequio ai principi del giusto processo sanciti dall'articolo 111 Costituzione e dall'articolo 6 CEDU.

---

<sup>436</sup> C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 17 aprile 2012, Fafrowicz c. Polonia, § 58 ss.; C. eur. dir. uomo, sez. II, 1° marzo 2011, Nevruz Bozkurt c. Turchia, § 58; C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 2 dicembre 2008, Keş c. Turchia, § 38 ss.

<sup>437</sup> Tamietti, *Il diritto di interrogare i testimoni tra Convenzione europea e Costituzione Italia*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 509; Gaito, *Procedura penale e garanzie europee*, Torino, 2006.



## CONCLUSIONI

Scopo del presente elaborato era quello di analizzare l'istituto della chiamata in correità e di mettere in luce gli eventuali punti critici della stessa, oltre che andare ad analizzare l'ambito di utilizzazione pratica dello stesso ed i suoi rapporti con la collaborazione di giustizia.

Si è partiti proprio da un'attenta analisi dell'istituto soffermandosi sulla genesi storica dello stesso e del relativo articolo 192 c.p.p.; riguardo tale articolo si sono messe in luce le incertezze di dottrina e giurisprudenza riguardanti la natura di tale istituto fino a giungere alla definizione dello stesso come prova.

Elemento fondante della trattazione è stato quello dell'analisi delle componenti strutturali della chiamata, ma, soprattutto della necessità di riscontri alla stessa perché possa essere elemento fondante del sapere giudiziario. Si sono analizzati sia i riscontri intrinseci, dunque, l'importanza della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni e della valutazione di credibilità del soggetto dichiarante, che i riscontri estrinseci cioè la sussistenza di elementi estranei ed esterni a quanto dichiarato che vadano a corroborarne i contenuti; si è, inoltre, posto in evidenza che la giurisprudenza, in relazione a questi ultimi, richiede che si tratti di riscontri individualizzanti che vadano ad essere specifici e correlati al reato.

Altro elemento strutturale dell'elaborato è l'analisi della chiamata in correità *de relato* e di tutti i rilievi critici inerenti alla stessa da parte sia della dottrina che della giurisprudenza, in merito alla quale, si è concluso per la validità ed utilizzabilità della stessa come elemento di prova.

Si è poi soffermata l'attenzione su tutte le fasi processuali in cui la stessa possa essere assunta o acquisita, tenendo sempre ben presente il limite, imposto dal legislatore, di formazione della prova in dibattimento.

L'analisi dell'istituto è terminata procedendo ad individuare il suo ruolo nell'ambito della collaborazione giudiziaria, della quale si sono esaminati i fondamenti.

È proprio in relazione al collaboratore di giustizia/correo ed alle dichiarazioni da egli rese che si è posto il problema dell'utilizzabilità delle stesse in seno alla disciplina della collaborazione dal momento in cui si trattasse di dichiarazioni tardive; l'analisi si è focalizzata sul dettato dell'articolo 16 *quater* d.l. 8/1991.

Si è messo in luce il ruolo primario svolto dall'istituto della chiamata in correità e della collaborazione processuale riguardo ai processi contro la criminalità organizzata: si parla, infatti, di fenomeno del "pentitismo", del quale, si sono esaminati i punti storici salienti e la nascita della normativa premiale per tali soggetti.

In ultimo, la trattazione è stata ampliata considerando il ruolo della chiamata in correità e della collaborazione di giustizia al di fuori dell'ordinamento italiano prendendo in considerazione sia sistemi di

civil law, come la Francia, che di common law, come Regno Unito e Stati Uniti d'America.

Punto ultimo è stato il raccordo della disciplina interna con quella dell'Unione Europea e, soprattutto, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo: così come si era partiti dall'analisi di un istituto che necessitasse del contraddittorio per prendere le vesti di un elemento di prova, si è giunti al rapporto della disciplina della chiamata in correità con il rispetto dei principi del giusto processo previsti nell'articolo 6 CEDU.



## BIBLIOGRAFIA

- Acquarone – Crespi Reghizzi, *Sistemi giuridici nel mondo*, Giappichelli, 2016
- Ajani, *Sistemi giuridici comparati. Lezioni e materiali*, Giappichelli, 2005
- Alberico A., “Collaboratori di Giustizia” in *ilPenalista*, <https://ilpenalista.it/bussola/collaboratori-di-giustizia>
- Alfonso, *Concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori della giustizia*, in *DPP*, 2006
- Alma, *Nuova disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di pentiti e testimoni. Sanzioni, difesa e regime transitorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2001
- Alma, *Sanzioni, difesa e regime transitorio*, in *DPP*, 2001
- Amodio, *Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell'imputato su fatto altrui*, in *CP*, 2001
- Amodio, *Il dibattimento*, in AA. VV., *Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento*, Giuffrè, 1989
- Amodio, *La testimonianza del coimputato nell'esperienza di common law: modelli premiali, prassi negoziali e collaborazione coatta*, in COLL., *La legislazione premiale, Convegno in ricordo di P. Nuvolone*, Giuffrè, 1987
- Amodio, *I "pentiti" nella common law*, relazione presentata al XV Convegno Enrico de Nicola sul tema "La legislazione premiale", Courmayeur, 18-20 aprile 1986, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1986
- Aprile-Silvestri, *Le indagini preliminari e l'archiviazione* (artt. 326-415 bis cod. proc. pen.), Giuffrè, 2004
- Ashworth – Redmayne, *The criminal process: an evaluative study*, Oxford, 2010
- Astarita, voce *Revisione*, in *Dig. Disc. Pen.*, Agg., tomo II, Utet, 2005
- Baker, *Mandatory sentences in England and Wales*, in *Paper of criminology in the 21st century*, 2001
- Balducci – Macrillò, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, 2020
- Balsamo - Mattarella, *Criminalità organizzata: le nuove prospettive della normativa europea*, in *Sistema penale*, 2021
- Balsamo, *L'istruttoria dibattimentale e l'attuazione dei principi costituzionali: efficienza, garanzie e ricerca della verità*, in *CP*, 2002
- Barbetta, *Il verbale illustrativo con la nuova legge diventa fonte probatoria privilegiata*, in "Diritto e giustizia" n. 31 del 15-09-2001
- Bargi, *Osservazioni sul valore probatorio della chiamata in correità*, in *CP*, 1991
- Bargis, L. 1.3.2001 n. 63 – Art. 8, in *Legisl. Pen.*, 2002
- Bargis, *Non utilizzabili contro terzi le dichiarazioni rese in interrogatorio non documentato*, in *Dir. pen. proc.*, 1999

- Bargis, Udienze in teleconferenza con nuove cautele per i sottoposti all'art. 41 bis ord. penit., in *DPP*, 1998
- Bassiouni, *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, CEDAM, 1992
- Battaglio, "Indizio" e "prova indiziaria" nel processo penale, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995
- Bauer, *Riflessioni sul ruolo dell'immunità legale nel sistema di giustizia penale*, in *Journal of Criminal Law & Criminology*, 1976
- Beemany, *Complice testimonial under contingent patteggiamento*, in *Cornell Law Review*, 1987
- Beernaert, "De l'irrésistible ascension des «repentis» et «collaborateurs de justice» dans le système pénal" in *Déviante et Société* 2003/1 (Vol. 27), <https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2003-1-page-77.htm>
- Bentham, *Traité des preuves judiciaires*, a cura di Dumont, Paris, 1823
- Bernasconi, *La collaborazione processuale*, Giuffrè, 1995
- Bertoni, *Le relazioni di sintesi al convegno "la partecipazione popolare nella costituzione repubblicana: prevenzione sociale e controllo della criminalità"*, Senigallia, 8-10 dicembre 1977, in *Giustizia e Costituzione*, 1978
- Bevere, *La chiamata di correo. Itinerario del sapere dell'imputato nel processo penale*, Giuffrè, 2001
- Bracaglia, *Sul concetto di atto non ripetibile. Osservazione a Pret. Roma 13 aprile 1992*, in *Cassazione penale*, 1992
- Bricchetti, *Infondata la questione di costituzionalità ma i problemi interpretativi restano aperti*, in *GD*, 1997
- Bricchetti, *Le figure soggettive della legge sul giusto processo*, in *DPP*, 2001
- Bricola, *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in *La questione criminale*, 1981
- Buzzelli, *Il criterio di valutazione probatoria ex art. 192 comma 3 c.p.p. in rapporto al nuovo art. 111 comma 4 Cost.*, in *Cass. pen.*, 2001
- Buzzelli, *La riforma dell'art. 111 Cost. e il problema aperto della legislazione attuativa con particolare riguardo alle regole di formazione e valutazione della prova*, in *Cass. Pen.*, 2000
- Cadoppi, *La conspiracy nel diritto inglese. Un interessante esempio di traslazione di un istituto dalla parte speciale alla parte generale*, in *Le strategie di contrasto alla criminalità organizzata nella prospettiva di diritto comparato*, a cura di Fornasari, 2002
- Callari, *La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti*, Giuffrè, 2009
- Callari, *La rivisitazione "in malam partem" del giudicato penale: dal contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata ad orizzonti futuribili*, Relazione al Convegno "Storia del terrorismo nel nostro Paese. La minaccia del terrorismo internazionale", Roma, 27 novembre 2018, in *Criminalia*, 2018

- Callari, *Riflessioni sulla revisione in pejus del giudicato penale*, in *Cassazione penale*, 2006
- Callen, *Cognitive Strategies and Models of Fact-Finding*, in *Crime, Procedure and evidence in a Comparative and International context*, 2008
- Canepa-Merlo, *Manuale di diritto penitenziario. Le norma, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, 2010
- Cantone, *Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia; la redazione del verbale illustrativo ed il rispetto del termine di centottanta giorni nella giurisprudenza della Cassazione*, Relazione su "La testimonianza del dichiarante coinvolto nel fatto"; Roma, 30 marzo 2010, in *Archivio della nuova procedura penale*, 2010
- Cappelletti, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, I, parte I, 1963
- Caprioli, *Le sezioni Unite e il caso Calabresi: ancora segnali confusi sul tema dei riscontri alla chiamata in correità*, in *GI.*, 1993
- Carlson, *Immunità dei testimoni nei processi moderni: osservazioni sulla regola uniforme della procedura penale*, in *Journal of Criminal Law & Criminology*, 1976
- Carmignani, *Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica e sui suoi vari metodi nelle materie penali*, in *Scritti inediti*, 1826
- Carter - Pocar, *International criminal procedure. The Interface of Civil Law and Common Law Legal Systems*, Edward Elgar, 2013
- Casiraghi, *La chiamata di correo: riflessioni in merito alla mutual corroboration*, in *Diritto penale contemporaneo*, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1352321861CASIRAGHI%202012a.pdf
- Cass., S.U., 25.9.2008, Magistris, in *Cass. pen.*, 2009, 2278 con nota critica di Ruggiero, *I discutibili confini dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia*
- Cass., sez. I, 13.1.2009, Esposito, in *Cass. pen.*, 2009, 4753, con nota di Ruggiero, *Dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia e surplus motivazionale del giudice: un inedito rapporto*
- Cass., sez. I, 24.10.2006, Arangio Mazza, in *Cass. pen.*, 2008, con nota di Ruggiero, *Dichiarazioni "spontanee" e dichiarazioni "sollecitate" rese dal collaboratore di giustizia*, in *Cass. pen.*, 2008, 1479
- Cass., sez. II, 22.11.2007, Poltronieri, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 878, con commento di Tonini, *Il testimone irreperibile: la Cassazione si adegua a Strasburgo ed estende l'ammissibilità dell'incidente probatorio*.
- Cassibba, *Acquisizione e criteri di valutazione del riscontro incrociato fra chiamate di correo alla luce dell'art. 111, comma 4, Cost.*, in *Riv. it. dir. proc pen.*, 2002
- Cavadino – Dignan, *The penal system, an introduction*, 2007
- Cavalli G., *La chiamata in correità*, Giuffrè, 2006

- Cecchetti, *La riforma dell'art. 111 cost.: tra fonti preesistenti, modifica della costituzione, diritto intertemporale ed esigenze di adeguamento della legislazione ordinaria*
- Centonzone A., "Le diverse figure del dichiarante: uno sguardo d'insieme" in *Il diritto vivente*, 2020, <https://www.rivistaidirittovivente.it/le-diverse-figure-del-dichiarante.htm>
- Centonzone A., "Le fonti dichiarative anomale: tipicità, atipicità probatoria e overrulings giurisprudenziali", 2021
- Cesari, *Art. 58-ter*, in V. Grevi – G. Giostra – F. Della Casa, *Ordinamento penitenziario commentato*, tomo I, a cura di F. Della Casa, IV ed., Cedam, 2011
- Cesoni - Robert, *Da informatore a collaboratore di giustizia: un cammino di legittimazione?*, in *Déviance et Société*, 1998
- Chelazzi, *La dissociazione dal terrorismo*, 1981
- Chiavario, *L. 29.5.1982 n. 304 – Art. 10*, in *Legisl. Pen.*, 1982
- Chiavaro, Deleuze, Delmas Marty, Dervieux, Jung, Birmann, Lemomde, Mathias, Perrodet, Pesquie, Salas, Spencer, Tulkens, *Procedure penali d'Europa*, a cura di Delmas Marty e Chiavario, Padova, 2001
- Chinnici, *L'inutilizzabilità della prova, tra punti fermi e profili controversi*, in *Diritto Penale e Processo*, 2014
- chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.gaetanoromano.it/principi\_generali.pdf
- Ciabale A., "La "chiamata de relato" può avere come unico riscontro altre chiamate di analogo tenore: le sezioni unite e l'esaltazione del libero convincimento, una excusatio (in parte) non petita. Nota a Cass., Sez. un., 29 novembre 2012 (dep. 14 maggio 2013), n. 20804, pres. lupo, rel. vecchio, ric. aquilina e a." in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2296-la-chiamata-de-relato-puo-avere-come-unico-riscontro-altre-chiamate-di-analogo-tenore-le-sezioni-un>
- Cluny, *In principio era la Procura europea, Relazione al Convegno "Pubblico ministero e Stato di diritto in Europa"*, organizzato da MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés), Questione giustizia e Università di Firenze, Firenze, 18 settembre 2020, in *Questione Giustizia*, 2021
- Colaiacovo, *La nuova disciplina del mandato d'arresto europeo tra esigenze di semplificazione della procedura e tutela del diritto di difesa*, in *Diritto penale e processo*, 2021
- Colquitt, *Ad Hoc Plea Bargaining*, 75 TUL. L. REV. 695, 700, 2001
- Conti, *Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale*, CEDAM, 2007
- Conti, *L'imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio ed obbligo di verità*, Cedam, 2003
- Conti, *Le dichiarazioni dell'imputato connesso che diventa testimone in dibattimento*, in *DPP*, 2005
- Corbetta, *Principio del contraddittorio e riduzione del diritto al silenzio*, in *DPP*, 2001

- Cordero, *Linee di un processo di parti*, in *Ideologie del processo penale*, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 1997
- Cordero, *Procedura penale*, Giuffrè, 2003
- Corvi, *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, Cedam, 2010
- Curtotti Nappi, *I collegamenti audiovisivi nel processo penale*, Giuffrè, 2006
- D’Agnolo, voce *Revisione (proc. pen.)*, in *Diz. Dir. pubbl.*, diretto da Cassese, vol. V, Giuffrè, 2006
- D’Ambrosio, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, CEDAM, 2002
- D’Ambrosio, *Collaboratori di giustizia. Breve analisi della disciplina vigente ed appunti per una sua possibile riforma*, in *Doc. Giust. Col. 315*, 1995
- D’Ambrosio, Sub art. 363, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. IV, Utet, 1990
- Damaska, *Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study*, 121 U. PA. L. REV. 506, 1973
- Damaska, *The Faces of Justice and State Authority: a Comparative Approach to the Legal Process*, 161, 1991
- Daniele, *La testimonianza “assistita” e l’esame degli imputati in procedimenti connessi*, AA. VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di R. E. Kostoris, Giappichelli, 2002
- Daniele, *Primi contrasti sull’applicazione dell’art. 111 Cost. e sul principio del contraddittorio*, in *Cass. pen.*, 2000
- Daniele, *Regole di esclusione e regole di valutazione della prova*, Giappichelli, 2009
- De Cataldo Neuberger, *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, Cedam, 1992
- De Felice, *Inquadramento strutturale e rilievi introduttivi della chiamata in correità*, in *Arch. Pen.*, 2014
- De Leo, *La collaborazione di giustizia: bilanci e prospettive*, in *Cass. pen.*, 2022
- Dell’Orco, *Tra diritto al silenzio e obbligo di verità: la nuova figura di imputato-testimone*, in AA. VV., *Giusto processo e prove penali*, IPSOA, 2001
- Delmas Marty – Spencer, *European Criminal Procedures*
- Di Candia, *Cooperazione giudiziaria europea e criminalità digitale: la relazione annuale 2021 del desk italiano di EUROJUST*, in *Cassazione penale*, 2022
- Di Geronimo, *L’incidente probatorio*, Cedam, 2000
- Di Martino - Procaccianti, *La chiamata di correo*, CEDAM, 2007
- Di Martino, *Il difficile connubio tra funzione rieducativa della pena e benefici penitenziari a favore dei “pentiti”*, in *Rass. Penit. Crim.*, 2003
- Dinacci, *L’inutilizzabilità*, in *La prova penale* diretto da Alfredo Gaito, Volume III, *La valutazione della prova*, 2008;

- Dino, *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica*, p. 15.
- Domioni, *Diritto penale e processo penale*, in AA.VV., *Diritto penale e sistema premiale*, Milano, 1983
- Fabri - Bonamini Pepoli, *Legal persons and cross-border crimes in the EU: current issues and prospects*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2021
- Falcone, *Valutazioni probatorie relative al pentitismo*, in Atti del Convegno nazionale, *Pentitismo e garanzie nella attuale realtà giudiziaria*, 1986
- Falcone, *Intervento*, in AA. VV., *La legislazione premiale*, Giuffrè, 1987
- Fanchiotti, "*Security v. fundamental rights*" negli Stati Uniti d'America (*Security v. fundamental rights in the United States*), in *Diritto penale e processo*, 2019
- Fassone, *La valutazione delle dichiarazioni del coimputato*, in CP, 1986
- Fassone, voce *Indizi*, in Enc. Dir., App. agg., vol. I, Giuffrè, 1997
- Favero, *I poteri del giudice nell'ammissione delle prove ed il principio della libera valutazione negli Stati Uniti*, tesi di laurea, 1997, [http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter\\_Dictum/fav-in.htm](http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/fav-in.htm)
- Felman, *England and Wales*, in *Criminal Procedure: A Worldwide Study*, a cura di Bradley
- Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1996
- Ferrua, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, Giappichelli, 2010
- Ferrua, *La formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti all'oralità e al contraddittorio*, in *Politica del diritto*, 1989
- Findley, *Adversarial Inquisitions: Rethinking the Search for the Truth*, 56 N.Y.L. SCH. L. REV. 911, 931, 2012
- Fisher, *Evidence 1*, Clark et al. Eds., 2d. ed., 2008
- Fisher, *Quinto emendamento – discrezionalità dell'accusa non assoluta: limiti costituzionali alla decisione di non depositare una mozione di assistenza sostanziale*, in *Journal of Criminal Law & Criminology*, 1993
- Flora, *Il ravvedimento del concorrente*, Cedam, 1984
- Francolini, "La valutazione delle dichiarazioni rese dai chiamati in reità e correità. I principi della Suprema Corte" in *ilPenalista*, 2015, <https://ilpenalista.it/articoli/giurisprudenza-commentata/la-valutazione-delle-dichiarazioni-rese-dai-chiamanti-reit-e>
- Francolini, "Le peculiarità della valutazione della chiamata in reità o correità nei procedimenti di criminalità organizzata: i collaboratori di giustizia" in *ilPenalista*, 2015, <https://ilpenalista.it/articoli/focus/le-peculiarit-della-valutazione-della-chiamata-reit-o-correit-nei-procedimenti-di>
- Fratangeli, "Chiamata in correità ed effettività del contraddittorio nella valutazione della prova per intercettazioni" commento CASSAZIONE PENALE, SECONDA SEZIONE, 10 maggio 2012 (dep.

31 luglio 2012) – ESPOSITO, Presidente – IASILLO, Relatore – CEDRANGOLO, P.M. (diff.)– Fabbrocino, ricorrente.

- Fumo, *Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e (pretesa) retroattività delle norme sui pentiti* (commento a Cass. sez. I, sent. n. 10648 dep. 14.3.2002) in *Diritto & Giustizia* on line 11.6.2002
- Fumo, *Delazione collaborativa, pentimento e trattamento sanzionatorio. La nuova normativa sui collaboratori di giustizia: esegesi, spunti critici, riflessioni*, Edizioni giuridiche Simone, 2001
- Gaito, *La prova penale. Volume III La valutazione della prova*, UTET, 2008
- Gaito, *Procedura penale e garanzie europee*, Giappichelli, 2006.
- Galantini, *Contestazioni dibattimentali e inammissibilità originaria delle dichiarazioni tardive del collaboratore di giustizia*, in *Foro ambr.*, 2003
- Galantini, *L'inutilizzabilità effettiva della prova tra tassatività e proporzionalità*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019
- Galatini, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, CEDAM, 1992
- Gasperini, "Testimoni di giustizia. La conquistata autonomia legislativa della protezione offerta ai testimoni di giustizia rispetto a quella prevista per i collaboratori di giustizia" in *DirittoConsenso*, 2021, <https://www.dirittoconsenso.it/2021/05/27/testimoni-di-giustizia/>
- Gemma, *Revisione delle sentenze penali e principio costituzionale di eguaglianza*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 1983
- Gianniti, *La valutazione della prova penale*, UTET Giuridica, 2005
- Giarda, *Gli effetti introdotti nel processo penale dalle norme sulla rilevanza del pentimento del reo*, in *Riv. it. ir. e proc. pen.*, 1984.
- Giordano – Tinebra, *Il regime di protezione*, in *Diritto Penale e Processo*, 2001
- Giordano, *Il verbale illustrativo a garanzia del rapporto*, in "Guida al diritto", n. 11 del 24-3-2001
- Giostra, *Voce Contraddittorio (principio del)*, in *Enc. giur. Treccani*, Vol. VIII, 2001
- Grande, *Accordo criminoso e conspiracy*, CEDAM, 1993.
- Grevi, *Gli interventi di giuristi, politologi, sociologi al convegno "la partecipazione popolare nella costituzione repubblicana: prevenzione sociale e controllo della criminalità"*, *Senigallia*, 8-10 dicembre 1977, in *Giustizia e Costituzione*, 1978
- Grevi, *Le dichiarazioni rese dal coimputato nel nuovo codice di procedura penale*, in *CP*, 1991
- Guazzaloca, *Profili penitenziari dei decreti legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modifiche nella l. 17 luglio 1992 n. 203, e 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992 n. 356*, in *Corso, Insolera, Stortoni (a cura di), Mafia e criminalità organizzata*, Torino, 1995
- Gullo, *Il pentitismo*, Marco, 1996
- Harris, *The Constitution and Truth Seeking: a new Theory on Expert Services for Indigent Defendants*, 83, *J. CRIM. L. and criminology*, 1992

- Heller – Dubber, *The handbook of comparative criminal law*, Stanford, 2011
- Hughes, *Accordi per la cooperazione nelle cause penali*, in *Vanderbilt Law Review*, 1992
- Humphreys, *Immunity*, in *American Criminal Law Review*, 1992
- Hungerford – Welch, *Criminal procedure and sentencing*, 2009
- Hungerford – Welch, *Criminal procedure and sentencing*, Londra, 2009;
- Iacoviello, *I criteri di valutazione della prova*, in *La regola del caso – Materiali sul ragionamento giuridico*, a cura di Bessone-Guastini, CEDAM, 1995
- Iacoviello, *Lo standard probatorio richiesto per le misure cautelari*, in *QCSM*, 1997
- Iannone - Etienne, *Sécurité, xénophobie et droits fondamentaux: la Cour de justice de l'Union européenne face aux défis de la crise migratoire et de la lutte contre le terrorisme*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2017
- Illuminati, *Giudizio*, in AA.VV., *Profili del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Conso – Grevi, IV ed., CEDAM, 1996
- Insolera - Guerini, *Diritto penale e criminalità organizzata*, 2019
- Jannelli, *La revisione*, in Aa. Vv., *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da Chiavario – Marzaduri, Utet, 2005
- Kessel, *European Perspective on the Accused as a Source of Testimonial Evidence*, 100 W. VA. L. REV. 799, 1998
- La Redazione - De Lia, *La Cassazione sui permessi premio per reati ostativi*, in Riv. Cammino Diritto, Fasc. 11/2021;
- Langbein, *Mixed Court and Jury Court: Could the Continental Alternative Fill the American Need?*, 1991, AM. B. FOUND. RES. J. 195, 1981
- Larussa, *Ergastolo ostativo. La sentenza della Corte sui permessi premio*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com)
- Laudi, *Commento al d.m. 24 novembre 1994, n. 687 – Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione*, in LP, 1995
- Levy, *L'èvolution de la preuve des origines à nos jours*, in *Recueils de la société Jean Bodin*, XVII, *La preuve*, II, Bruxelles, 1965
- Lonati, *Il diritto dell'accusato a “interrogare o fare interrogare” le fonti di prova a carico (Studio sul contraddittorio nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nel sistema processuale italiano)*, Giappichelli, 2008
- Lozzi, *I principi dell'oralità e del contraddittorio nel processo penale*, in RIDPP, 1997
- Lozzi, *La valutazione probatoria della chiamata in correità*, in QG, 1986
- Lupkin, *5. K.I.I. e sostanziale assistenza alla partenza: la carota illusoria delle linee guida federali sulle sentenze*, in *Columbia Law Review*, 1991

- Macchia, “Libero convincimento del giudice, dalle prove legali al ragionevole dubbio. Le regole europee”, 2022
- Maddalena, *Sulle misure di protezione, commissione arbitro unico*, in "Guida al diritto" n. 11 del 24-5-2001
- Maggio – Petralia, *Dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia e sanzioni processuali*, in Dir. pen. proc., 2003
- Mank, *Premiare la collaborazione dell'imputato secondo le linee guida federali sulle sentenze: Judges v. pubblici ministeri*, in *Bollettino di diritto penale*, 1990
- Manzione, *Commento al d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella l. 15 marzo 1991, n. 82. Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia*, in LP, 1992
- Manzione, *Una normativa “d'emergenza” per la lotta alla criminalità organizzata e la trasparenza e il buon andamento dell'attività amministrativa (d.l. 152/91 e l. 203/91): uno sguardo d'insieme*, in *Legisl. Pen.*, 1992
- Marchetti, *La revisione*, in Aa. Vv., *Trattato di procedura penale – Impugnazioni*, vol. V, a cura di Spangher, Utet, 2009
- Martial, *Un dicembre a Maastricht. Il nuovo Trattato dell'Unione*, in *Il mulino*, 1991
- Martinelli, *Sull'interpretazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p.*, in *Giust. Pen.*, 1990
- Marzaduri, *Sul diritto al silenzio degli imputati il giusto processo vive di contraddizioni*, in Guida dir., 2000
- Mazza, *Pubblicità e collaboratori della giustizia*, in RIDPP, 1994
- Melchionda, *Sub. art. 147 bis n. att.*, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, II agg., Utet, 1993
- Mihman, *Exemption et réduction de peine pour le repentis: apport de la loi du 9 mars 2004 dite loi «Perben II»*, in *Droit Pénal*, 2005
- Minafra, *Osservazioni sulla “chiamata in correità”*, Editoriale Scientifica, 2020
- Misner, *Rifusione della discrezionalità dell'accusa*, in *Journal of Criminal Law & Criminology*, 1996
- Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 2000
- Montalbano, *La confessione nel diritto vigente*, Jovine, 1958
- Morselli, *Modelli processuali penali in Francia e in Italia*, Giuffrè, 2013
- Mosco, *La premialità nel diritto penale*, in AA.VV., *La legislazione premiale*, 1987
- Mourre, *Differenze e convergenze tra common law e civil law nell'amministrazione della prova: spunti di riflessione sulle IBA Rules on Taking of Evidence*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2007
- Musco, *La premialità nel diritto penale*, in *L'indice penale*, 1986
- Nappi, *Libero convincimento, regole di esclusione, regole di assunzione*, in *Quaderni del CSM*, n. 50, 1992 – *Il principio del libero convincimento del giudice nel nuovo processo penale*

- Narducci, *Il verbale illustrativo della collaborazione*, intervento all'incontro di studi sul tema "Diritto premiale e collaboratori di giustizia", Roma, 8-10 luglio 2002, in *CSM*
- Nieva-Fenoll, *La regola di esclusione delle prove illecite e l'effetto deterrente: un errore di fondo nella giurisprudenza statunitense (Exclusionary rule and deterrent effect: a root cause error of U.S. case law)*, in *Cassazione penale*, 2018
- Nobili, *Il principio del libero convincimento del giudice*, 1974
- Nobili, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, in *CLUEB*, 1989
- Nobili, *Divieti probatori e sanzioni*. Relazione al II congresso italiano di diritto penale dell'"Association internationale de droit penale" sul tema: "La prova del nuovo processo penale", Gardone Riviera, 11 ottobre 1991, in *La giustizia penale*, 1991
- Oddi, *La Corte interpreta se stessa: nuove riflessioni in tema di MAE e di "autorità giudiziaria emittente"*, Nota a sent. CGUE sez. I 12 dicembre 2019 (causa C-566/19 e C-626/19); sent. CGUE sez. I 12 dicembre 2019 (causa C-625/19 PPU); sent. CGUE sez. I 12 dicembre 2019 (causa c-627/19 PPU); in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2020
- Orlandi, *Dichiarazioni dell'imputato su responsabilità altrui: nuovo statuto del diritto al silenzio e restrizione in tema di incompatibilità a testimoniare*, in AA. VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di R. E. Kostoris, Giappichelli, 2002
- Padovani, *Il traffico delle indulgenze. «Premio» e «corrispettivo» nella dinamica della punibilità*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1986
- Padovani, *Premio e corrispettivo nella dinamica della punibilità*, in AA.VV.
- Pakes, *Comparative Criminal Justice*, 2010
- Papa, *Conspiracy*, Digesto pen., III, 1989
- Parrini, "Collaboratori e testimoni di giustizia. Aspetti giuridici e sociologici", in *ADIR - L'altro diritto*, 2007, <http://www.adir.unifi.it/rivista/2007/parrini/>
- Pisapia, *A study on the application of the Charter of Fundamental Rights of European Union in civil and administrative jurisdiction. The fight against terrorism*, Giappichelli, 2021
- Presutti, *Condannato all'ergastolo ammesso allo speciale programma di protezione e detenzione domiciliare: un freno alla applicazione "illimitata" dei benefici penitenziari nella linea di una preannunciata svolta legislativa*, in *Cass. pen.*, 1998
- Puleio, *Associazione mafiosa, chiamata di correo e processo. Un vademecum per l'operatore*, Giuffrè, 2008
- Pulitanò, *Tecniche premiali fra diritto e processo penale*. Relazione presentata al XV Convegno E. De Nicola sul tema "La legislazione premiale", Courmayeur, 18-20 aprile 1986, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1986
- Pulitanò, *Tecniche premiali: fra diritto e processo penale*, in AA. VV.

- Quick, *Le violazioni del diritto al silenzio nel Regno Unito*, Relazione al Convegno internazionale sul tema "La difesa tecnica e personale negli Stati dell'Unione Europea, Urbino - San Marino, 19-21 settembre 1996, in *Archivio penale*, 1996
- Rafaraci, *Chiamata in correità, riscontri e controllo della Suprema Corte nel caso Sofri*, in *IDPP*, 1994
- Ravizza, voce *Revisione (codice di procedura penale)*, in *Dig. It.*, vol. XX, II, 1913
- Relazione al progetto preliminare del c.p.p. 1988
- Renon, Sub art. 392, in AA. VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. Conso – V. Grevi, Cedam, CEDAM, 2005
- Roberson – Das, *An introduction to comparative legal models of criminal justice*, Londra, 2008
- Roberti - Alfonso, *Pentiti: norme poco chiare favoriscono equivoci e applicazioni arbitrarie*, in "Diritto e giustizia", n. 26 del 7-07-2001
- Roberts – Baker, *Sentencing structure and reform in common law jurisdictions*, in *Penology and criminal justice*, a cura di Shoham – Beck – Kett, Londra, 2008
- Romano, *Collaboratori di giustizia e benefici penitenziari*, in *Rass. Penit. Crim.*, 2003
- Romano, *Revisione contra reum: tra reformatio in peius e ripristino del magistero punitivo dello Stato*. Nota a App. Catania 24 settembre 1998, in *Giurisprudenza di merito*, 1999
- Rosanò, *"The road not taken"? Recenti sviluppi sulla nozione di autorità giudiziaria emittente nell'ambito del MAE ("The road not taken"? Recent developments on the notion of issuing judicial authority in the context of the European Arrest Warrant)*, Nota a sentenza Corte di Giustizia dell'Unione europea grande sezione 17 dicembre 2020 (cause riunite c-354/20 PPU e c-412/20 PPU); in *La Legislazione penale*, 2021
- Rossi, *Fiducia reciproca e mandato d arresto europeo. Il salto nel buio e la rete di protezione*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2021
- Ruga Riva, *Il premio per la collaborazione processuale*, Giuffrè, 2002
- Ruggiero, *Dichiarazioni "spontanee" e dichiarazioni "sollecitate" rese dal collaboratore di giustizia*, in *Cass. pen.*, 2008
- Ruggiero, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giappichelli, 2012
- Ruggiero, *L'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia*, in *Cass. pen.*, 2009
- Ruggiero, *La confusione, nell'ambito del procedimento probatorio, tra "inutilizzabilità" e "valutazione" trae ancora una volta in inganno l'interprete*, in *Riv. Dir. proc.*, 2003
- Ruggiero, *Crimine organizzato e transnazionale in Europa*, in *Studi sulla questione criminale*, 2005
- *Rules of Conduct for Counsel and Judges: a Pale Discussion on English and American Practices*, 7 GEO. J. LEGAL ETHICS 856, 1994

- Salvadego, *La normativa internazionale sulla protezione dei testimoni nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale*, Commento a Conv. Palermo 15 dicembre 2000 (Convezione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale), in *Rivista di diritto internazionale*, 2014
- Sammarco, *La chiamata di correo. Profili storici e spunti interpretativi*, CEDAM, 1990
- Sanna, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi. Alla luce del giusto processo*, Giuffrè, 2007
- Santoro, *Il cambio da coimputato a teste esalta il confronto*, in *GD*, 2001
- Saverdac, *Complici nella corte federale: un caso per maggiori standard probatori*, in *Yale Law Journal*, 1990
- Scaglione, *Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia: aspetti problematici*, Nota a Assise Palermo, ord. 28 gennaio 2003 e Trib. Palermo
- Scandellari, *La "prezialità" nel diritto penale sostanziale e nel nuovo processo penale*, in *Giust. Pen.*, III, 1993
- Scella, *L'inutilizzabilità della prova nel sistema del processo penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992
- Selvaggi, *Il valore probatorio delle dichiarazioni irripetibili*, in *Aa. Vv., Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di Balsamo-Kostoris, Giappichelli, 2008
- Sgura, "La normativa premiale antimafia: dall'articolo 416-bis c.p. alla collaborazione di giustizia", in *Cammino Diritto*, 2022, <https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=8074>
- Spangher, *Codice di procedura penale e leggi complementari*, Giuffrè
- Spangher, *Trattato di procedura penale*, Volume II, UTET Giuridica, 2009
- Sugar, *Problemi e pratiche di immunità dei testimoni federali ai sensi di 18 USC §§ 6002-6003*, in *American Criminal Law Review*, 1976
- Tamietti, *Il diritto di interrogare i testimoni tra Convenzione europea e Costituzione Italia*, in *Dir. pen. proc.*, 2001
- Tonini, *La prova penale*, CEDAM, 1999
- Tonini, *Manuale di procedura penale*, XIII ed., Giuffrè, 2012, 208; Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Giappichelli, 2004
- Trapella, "Equo processo e inutilizzabilità tra Codice e C.E.D.U."
- Turner, *Plea Bargaining Across Bordes*, 2009
- Ubertis, *Sistema di procedura penale*, I, Principi generali, 2007
- Ubertis, voce *Prova*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. X, Utet, 1995
- Vacca, *Le riforme nella procedura penale proposte dal Guardasigilli al Senato*, in *Riv. Pen.*, 1995
- Vanni, *La revisione in peius del giudicato penale: frana il tradizionale divieto?*, in *Legisl. Pen.*, 1993
- Varano - Barsotti, *La tradizione giuridica occidentale. Testi e materiali per un confronto civil law common law*, Giappichelli, 2021;

- Verrina, *Valutazione probatoria e chiamata di correo*, Utet, 2000
- Verzillo, *L'inutilizzabilità probatoria: vizi insanabili o prove salvabili? Nota a sent. Cass. pen. sez. I 30 gennaio 2020 n. 4105*, in *Rivista penale*, 2020
- Vigna – Alfonso, *Lineamenti delle leggi sui collaboratori di giustizia*, in AA.VV., *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione della prova*, a cura di P. Tonini, Cedam, 2001
- Vitale, *Indizio*, in *DP, Aggiorn.*, III, 2005
- Viviani, *La chiamata di correo nella giurisprudenza*, Giuffrè, 1991
- Warshawsky, *Opposing Jury Nullification: Law, Policy and Prosecutorial Strategy*, 85 *GEO. L.J.* 191, 1996
- Wolfson, *Immunity – How it works in real life*, in *Journal of Criminal Law & Criminology*, 1976
- Wright, *Organised Crime*, Cullompton, 2006



## **RINGRAZIAMENTI**

Un ringraziamento speciale va al mio relatore, l'egregio prof. Dinacci, per la sua disponibilità e gentilezza con le quali ha cercato di assecondare le mie richieste e mi ha guidato nella scelta e nell'esame dell'argomento oggetto del mio elaborato, oltre che nello studio della materia come docente.

Grazie al mio correlatore, l'egregio prof. Gullo, anch'egli guida del mio percorso universitario nonché parte dell'evoluzione dal lavoro di stesura dal presente.

Inoltre, un sentito ringraziamento all'avv. Gerardi, mentore e risolutore delle mie perplessità e dei miei dubbi, per aver speso parte del suo tempo con me nella redazione della mia tesi.